

Cons. autom.
Serie A – CIRCOLAZIONE STRADALE

A0001		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
	1	Esercita la giurisdizione su ANSFISA	F
	2	Esercita poteri di indirizzo e vigilanza su ANSFISA	V
	3	Esercita i poteri datoriali su ANFISA	F
A0002		L'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sottoposta a verifica, ogni due anni, al fine di	
	1	Deliberare il budget da destinare ai contratti interinali	F
	2	Accertarne la funzionalità e l'efficienza	V
	3	Accertarne la rispondenza a quella degli altri ministeri	F
A0003		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è articolato, a livello centrale, in	
	1	Quattro dipartimenti	V
	2	Quattro direzioni generali e sedici dipartimenti	F
	3	Quattro direzioni generali, sedici dipartimenti e due uffici dirigenziali	F
A0004		Le quattro direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, sono	
	1	Assegnate al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto	F
	2	Strutture intraregionali	F
	3	Strutture decentrate del MIT	V
A0005		Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto	
	1	Dipende funzionalmente dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	V
	2	È incardinato presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare	F
	3	Dipende dal Consiglio superiore dei lavori pubblici	F
A0006		Il Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto assicura l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi a	
	1	monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici	F
	2	vigilanza tecnica in materia di dighe, opere di derivazione e costruzioni idriche ed elettriche	F
	3	pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale	V
A0007		Il Dipartimento per gli affari generali, legali e la digitalizzazione assicura l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi a	
	1	gestione delle risorse umane	V
	2	attività consultiva in materia di norme tecniche di costruzione e sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche	F
	3	pianificazione generale delle infrastrutture	F
A0008		Il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative assicura l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi a	
	1	vigilanza sulle concessionarie autostrada	F
	2	regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	F
	3	sviluppo della progettazione e pianificazione di interventi edilizi	V
A0009		Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione assicura l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi a	
	1	pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale	F
	2	indirizzo in materia di sicurezza stradale, prevenzione incidenti, formazione e informazione dei conducenti	V
	3	rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali in materia di contratti pubblici, sorveglianza sulle grandi opere	F
A0010		Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione	
	1	è uno dei sette dipartimenti che costituiscono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	F
	2	è uno dei quattro dipartimenti che costituiscono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	V
	3	è uno dei sei dipartimenti che costituiscono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	F
A0011		Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera nell'ambito del	
	1	Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative	F
	2	Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto	F
	3	Dipartimento per i trasporti e la navigazione	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0012		La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto è	
	1	una delle sei direzioni generali in cui è articolato il Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto	F
	2	una delle sei direzioni generali in cui è articolato il Dipartimento per i trasporti e la navigazione	V
	3	Contiene la Direzione generale per la motorizzazione e la Direzione generale per il trasporto pubblico locale	F
A0013		La Direzione generale per la motorizzazione è una articolazione del	
	1	Dipartimento per i trasporti e la navigazione	V
	2	Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative	F
	3	Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto	F
A0014		La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero con riferimento a	
	1	autorizzazione all'esercizio di sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL)	F
	2	pianificazione strategica e relazioni internazionali	F
	3	disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti	V
A0015		La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto svolge le funzioni di competenza del Ministero con riferimento a	
	1	attività di comunicazione istituzionale per la prevenzione e l'informazione in materia di sicurezza stradale e attività inerenti all'educazione alla sicurezza stradale	V
	2	autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma	F
	3	ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio	F
A0016		La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto svolge le funzioni di competenza del Ministero con riferimento a	
	1	omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione e controllo della circolazione stradale	V
	2	autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma	F
	3	ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio	F
A0017		La Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile svolge le funzioni di competenza del Ministero con riferimento a	
	1	coordinamento degli interventi di competenza statale per l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle ferrovie regionali	V
	2	disciplina e vigilanza sulle attività autorizzate e affidate agli organismi di classificazione	F
	3	vigilanza sul mercato dei veicoli e dei connessi dispositivi di sicurezza ai sensi della normativa europea di settore	F
A0018		L'esame tecnico dei progetti di nuova realizzazione di impianti a fune, ai fini del nulla osta per l'apertura all'esercizio degli impianti compete alla	
	1	Direzione generale per la motorizzazione	F
	2	Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile	V
	3	Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto	F
A0019		La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero con riferimento a	
	1	vigilanza sul mercato dei veicoli e dei dispositivi di sicurezza	F
	2	trasporto combinato intermodale e multimodale	F
	3	gestione del registro internazionale delle navi	V
A0020		Il monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo compete a	
	1	Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto	F
	2	Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	V
	3	Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità	F
A0021		Le direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, sono	
	1	uffici dirigenziali di livello non generale	F
	2	strutturate in divisioni ed equiparate ai dipartimenti	F
	3	articolazioni periferiche del Ministero	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0022		Le direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, sono individuate	
	1	secondo un criterio finanziario e strumentale	F
	2	dal Ministro con decreto a validità decennale	F
	3	secondo un criterio territoriale	V
A0023		Il direttore di ogni DGT del Dipartimento per i trasporti e la navigazione provvede a	
	1	affidare gli obiettivi al Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione	F
	2	allocare le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi	V
	3	promuovere le relazioni con i cittadini anche attraverso il promovimento della cibernetica	F
A0024		Le strutture periferiche delle DGT sono	
	1	USTIF	F
	2	UMC, CPA, CSRPAD	V
	3	UMC e CPA. Gli USTIF sono stati trasferiti ai CSRPAD	F
A0025		La circoscrizione territoriale della Direzione generale territoriale del Nord-Ovest è relativa agli uffici che hanno sede nelle regioni	
	1	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Ha sede a Milano	F
	2	Piemonte, Lombardia e Liguria. Ha sede a Milano	V
	3	Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. Ha sede a Milano	F
A0026		La circoscrizione territoriale della Direzione generale territoriale del Nord-Ovest è articolata	
	1	in nove uffici di livello dirigenziale non generale	V
	2	in otto uffici di livello dirigenziale generale	F
	3	in tre uffici di livello dirigenziale non generale	F
A0027		La circoscrizione territoriale della Direzione generale territoriale del Nord-Est è relativa agli uffici che hanno sede nelle regioni	
	1	Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Ha sede a Venezia	F
	2	Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia. Ha sede a Trieste	F
	3	Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche. Ha sede a Venezia	V
A0028		La circoscrizione territoriale della Direzione generale territoriale del Nord-Est è articolata in	
	1	due CPA e sei uffici di livello dirigenziale non generale	F
	2	otto uffici di livello dirigenziale non generale	F
	3	sette uffici di livello dirigenziale non generale	V
A0029		La circoscrizione territoriale della Direzione generale territoriale del Centro è relativa agli uffici che hanno sede in	
	1	Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Lazio. Ha sede a Roma	F
	2	Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna. Ha sede a Roma	V
	3	Marche, Abruzzo, Sardegna, Lazio. Ha sede a Roma	F
A0030		La circoscrizione territoriale della Direzione generale territoriale del Centro è articolata in	
	1	sette dipartimenti	F
	2	sette uffici di livello dirigenziale generale	F
	3	otto uffici di livello dirigenziale non generale	V
A0031		La circoscrizione territoriale della Direzione generale territoriale del Sud è relativa agli uffici che hanno sede in	
	1	Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Ha sede a Napoli	F
	2	Campania, Puglia, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ha sede a Napoli	F
	3	Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Ha sede a Napoli	V
A0032		La circoscrizione territoriale della Direzione generale territoriale del Sud è articolata in	
	1	otto uffici di livello dirigenziale non generale	V
	2	sei uffici di livello dirigenziale non generale	F
	3	tre uffici di livello dirigenziale non generale	F
A0033		I compiti degli uffici provinciali svolti dalla regione Sicilia "per conto dello Stato" in regime di "avvalimento" sono	
	1	stati trasferiti all'organizzazione provinciale	F
	2	coordinati dai CPA di Palermo e Catania	F
	3	stati trasferiti all'organizzazione regionale	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0034		Gli uffici provinciali degli MCTC di Trento e Bolzano sono	
	1	stati trasferiti alle province autonome di Trento e Bolzano	V
	2	coordinati dal CSRPAD di Bolzano	F
	3	stati istituiti dalle province	F
A0035		Nella regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni relative a trasporti e motorizzazione sono stati trasferiti	
	1	alle province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine	F
	2	alla regione	V
	3	alle province di Trieste e Udine	F
A0036		Nella regione Valle d'Aosta le funzioni relative alla Motorizzazione civile e alle tasse automobilistiche sono	
	1	gestite dal MIT	F
	2	state trasferite alla regione	V
	3	garantite con i sistemi informativi automatizzati regionali	F
A0037		Sono classificati veicoli secondo il CDS	
	1	i filoveicoli	V
	2	gli animali da trasporto	F
	3	le macchine uso disabili	F
A0038		Sono classificati veicoli secondo il CDS	
	1	i ciclomotori	V
	2	le macchine uso disabili	F
	3	gli animali da trasporto	F
A0039		Sono classificati veicoli secondo il CDS	
	1	gli autoveicoli e loro rimorchi	V
	2	gli animali da trasporto	F
	3	le macchine uso disabili	F
A0040		Un veicolo è	
	1	qualsiasi mezzo munito di ruote	F
	2	una macchina che circola su strada guidata dall'uomo ad eccezione di quelle uso bambini o invalidi	V
	3	un mezzo di trasporto ad uso di bambini	F
A0041		Un veicolo è	
	1	un mezzo di trasporto ad uso di invalidi	F
	2	una macchina che può essere guidata solamente se si possiede la patente di guida almeno di categoria A1	F
	3	sogetto alle norme del CDS	V
A0042		Un veicolo è	
	1	una macchina che circola su strada guidata dall'uomo comprese quelle uso bambini o invalidi	F
	2	un mezzo di trasporto ad uso di bambini	F
	4	sogetto alle norme della UE (veicoli a motore e loro rimorchi)	V
A0043		Secondo la classificazione del CDS, rientrano tra i veicoli	
	1	le macchine agricole	V
	2	dispositivi per bambini	F
	3	solamente quelli muniti di motore	F
A0044		Secondo la classificazione del CDS, rientrano tra i veicoli	
	1	i rimorchi	V
	2	tutti quelli muniti di motore ad eccezione dei ciclomotori	F
	3	le macchine per uso invalidi	F
A0045		Rientrano tra i veicoli senza motore	
	1	i ciclomotori	F
	2	le macchine operatrici	F
	3	i veicoli a braccia	V
A0046		Rientrano tra i veicoli senza motore	
	1	i motoveicoli	F
	2	le slitte	V
	3	le macchine operatrici	F
A0047		Rientrano tra i ciclomotori	
	1	i ciclomotori a due ruote	V
	2	i velocipedi a pedalata assistita	F
	3	i quadricicli a motore	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0048		Rientrano tra i ciclomotori	
	1	i ciclomotori a tre ruote	V
	2	i quadricicli a motore	F
	3	i velocipedi a pedalata assistita	F
A0049		Rientrano tra i ciclomotori	
	1	i quadricicli leggeri	V
	2	i velocipedi a pedalata assistita	F
	3	i quadricicli a motore	F
A0050		Si classificano come motoveicoli	
	1	i carrelli appendice	F
	2	gli autoveicoli con due assi	F
	3	i tricicli	V
A0051		Si classificano come motoveicoli	
	1	gli autoveicoli con due assi	F
	2	i quadricicli a motore	V
	3	le autovetture	F
A0052		Si classificano come motoveicoli	
	1	le autovetture	F
	2	i motocicli con sidecar	V
	4	i quadricicli leggeri	F
A0053		Si classificano come motoveicoli	
	1	i quadricicli leggeri	F
	2	i motocicli	V
	3	le autovetture	F
A0054		Un autoarticolato è costituito da	
	1	motrice e rimorchio	F
	2	autocaravan e rimorchio	F
	3	due veicoli dei quali uno è un semirimorchio	V
A0055		Un autoarticolato è costituito da	
	1	autocaravan e rimorchio	F
	2	autocarro e carrello appendice	F
	3	trattore stradale e semirimorchio	V
A0056		Un autoarticolato è costituito da	
	1	due veicoli dei quali uno è un trattore stradale	V
	2	autocarro e carrello appendice	F
	4	qualsiasi veicolo adibito al trasporto merci o persone	F
A0057		Un autotreno è costituito da	
	1	trattore stradale e carrello appendice	F
	2	trattore stradale e semirimorchio	F
	4	motrice e rimorchio	V
A0058		Un autotreno è costituito da	
	2	trattore stradale e semirimorchio	F
	3	qualsiasi veicolo adibito al trasporto merci o persone	F
	4	due veicoli dei quali uno è un rimorchio	V
A0059		Un autotreno è costituito da	
	1	qualsiasi veicolo adibito al trasporto merci o persone	F
	2	trattore stradale e semirimorchio	F
	3	autovettura e rimorchio	V
A0060		Gli autoveicoli comprendono	
	1	autovetture, autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, trattrici agricole, autotreni, autoarticolati, autosnodati	F
	2	autovetture, autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, macchine operatrici, autotreni, autoarticolati, autosnodati	F
	3	autovetture, autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, mezzi d'opera, autotreni, autoarticolati, autosnodati	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0061		Gli autoveicoli comprendono	
	1	autovetture, autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, trattori agricole, autotreni, autoarticolati, autosnodati	F
	2	autovetture, autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan	V
	3	autovetture, autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, quadricicli a motore, autotreni, autoarticolati, autosnodati	F
A0062		I veicoli per trasporto specifico sono	
	1	destinati al trasporto di determinate cose	V
	2	autocaravan	F
	3	destinati al trasporto di non più di nove persone	F
A0063		I veicoli per trasporto specifico sono	
	1	muniti di speciali autogru	F
	2	destinati al trasporto di non più di nove persone	F
	3	destinati al trasporto di determinate cose o persone in determinate condizioni e muniti permanentemente di speciali attrezzature	V
A0064		Un'autovettura può trasportare al massimo	
	1	16 persone compreso il conducente	F
	2	5 persone compreso il conducente	F
	4	8 persone escluso il conducente	V
A0065		Un'autovettura può trasportare al massimo	
	1	8 persone compreso il conducente	F
	3	4 persone escluso il conducente	F
	4	9 persone compreso il conducente	V
A0066		I filoveicoli	
	1	sono veicoli trainati	F
	2	rientrano tra gli autoveicoli	F
	4	prelevano la corrente da una linea aerea	V
A0067		I filoveicoli	
	1	sono veicoli per uso industriale	F
	3	sono veicoli a motore elettrico	V
	4	sono autobus	F
A0068		I carrelli appendice sono considerati	
	1	carrelli	F
	2	autovetture	F
	4	parte integrante del veicolo a cui sono abbinati	V
A0069		I carrelli appendice sono considerati	
	1	motoveicoli	F
	3	ideati per il trasporto di bagagli, attrezzi e simili	V
	4	rimorchi TATS	F
A0070		I rimorchi possono essere	
	1	per trasporto persone	V
	2	muniti di un motore	F
	3	muniti di motore elettrico	F
A0071		I rimorchi possono essere	
	2	muniti di un motore	F
	3	carrelli appendice	F
	4	TATS	V
A0072		I rimorchi possono essere	
	1	muniti di un motore	F
	2	per trasporto cose	V
	4	carrelli appendice	F
A0073		I rimorchi possono essere	
	1	carrelli appendice	F
	3	muniti di un motore	F
	4	caravan	V
A0074		I rimorchi possono essere	
	1	per trasporti specifici	V
	2	muniti di un motore	F
	3	carrelli appendice	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0075		Le macchine agricole si distinguono in	
	1	adibite al trasporto di persone e di cose	F
	2	a braccia e a trazione animale	F
	4	semoventi e trainate	V
A0076		Le macchine agricole sono veicoli	
	1	impiegati nelle attività agricole e forestali	V
	2	adibiti al trasporto di persone	F
	3	ad uso speciale	F
A0077		Le macchine operatrici si distinguono in	
	1	macchine normali e atipiche	F
	2	macchine per costruzione o manutenzione di opere civili, sgombraneve, spandisabbia e simili, carrelli	V
	3	macchine semoventi e trainate	F
A0078		Gli autoveicoli d'epoca	
	1	devono essere immatricolati	F
	2	devono essere immatricolati come i veicoli di interesse storico e collezionistico	F
	3	non devono essere immatricolati in quanto circolano solo in occasione dei raduni	V
A0079		Tra i veicoli atipici rientrano	
	1	le macchine operatrici	F
	2	i filoveicoli	F
	3	i veicoli d'epoca	V
A0080		Tra i veicoli di interesse storico e collezionistico possono rientrare	
	1	gli autocarri	V
	2	i veicoli a braccia e a trazione animale	F
	4	le macchine operatrici	F
A0081		La categoria internazionale dei veicoli (L, M, N, O)	
	1	riguarda i veicoli a motore e loro rimorchi escluse le macchine agricole e le macchine operatrici	V
	2	riguarda i veicoli a braccia	F
	3	è indicata solamente sul foglio complementare	F
A0082		La categoria internazionale dei veicoli (L, M, N, O)	
	1	è indicata solamente sul certificato dell'assicurazione	F
	2	può trovarsi indicata sulla carta di circolazione del veicolo	V
	3	riguarda i veicoli a braccia	F
A0083		Gli autoveicoli si dividono in due categorie internazionali	
	1	M1 per trasporto di persone e M2 per trasporto di cose	F
	2	M per trasporto persone e N per trasporto cose	V
	3	G per trasporto di persone e L per trasporto di cose	F
A0084		I veicoli della categoria N	
	1	sono veicoli adibiti al trasporto di merci aventi almeno 4 ruote	V
	2	sono veicoli a due o tre ruote	F
	3	hanno almeno quattro ruote e non trasportano mai merci	F
A0085		I veicoli della categoria N	
	1	hanno almeno quattro ruote e non trasportano mai merci	F
	2	hanno almeno quattro ruote e sono destinati al trasporto di persone	F
	3	hanno almeno quattro ruote e sono destinati al trasporto di merci	V
A0086		I veicoli a motore e loro rimorchi si suddividono nelle seguenti categorie internazionali	
	1	L, M, N, O	V
	2	A, B, C, D	F
	3	N1, N2, N3, N4	F
A0087		I veicoli appartenenti alla categoria M sono	
	1	motoveicoli	F
	2	veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno 4 ruote	F
	3	veicoli destinati al trasporto di persone	V
A0088		I veicoli appartenenti alla categoria M sono	
	1	veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno 4 ruote	V
	2	macchine agricole	F
	4	rimorchi	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0089		Gli autoveicoli	
	1	adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale M	F
	2	si distinguono nelle categorie internazionali L e O	F
	4	si distinguono nelle categorie internazionali M e N	V
A0090		Gli autoveicoli	
	1	adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale M	F
	2	si distinguono nelle categorie internazionali L e O	F
	4	si suddividono nelle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2, N3	V
A0091		Gli autoveicoli	
	1	adibiti al trasporto di persone rientrano nella categoria internazionale M	V
	2	adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale M	F
	3	si distinguono nelle categorie internazionali L e O	F
A0092		I veicoli di categoria internazionale M1 hanno	
	1	al massimo otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente	V
	2	al massimo dieci posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente	F
	3	più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente	F
A0093		I veicoli di categoria internazionale M2 hanno	
	1	più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente	V
	2	al massimo sei posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente	F
	3	al massimo otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente	F
A0094		I veicoli appartenenti alla categoria N2 sono	
	1	motoveicoli	F
	2	ciclomotori a quattro ruote	F
	3	veicoli a motore destinati al trasporto di merci	V
A0095		I veicoli appartenenti alla categoria N2 sono	
	1	motoveicoli	F
	2	veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t	V
	4	veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente	F
A0096		I rimorchi	
	1	appartengono tutti alla categoria internazionale G	F
	2	se leggeri, rientrano nella categoria internazionale O1	V
	3	appartengono alle categorie internazionali M e N	F
A0097		I rimorchi	
	1	si distinguono nelle categorie internazionali N1, N2, N3	F
	3	appartengono alle categorie internazionali M e N	F
	4	appartengono alla categoria internazionale O	V
A0098		I rimorchi	
	1	appartengono alle categorie internazionali M e N	F
	2	si distinguono nelle categorie internazionali N1, N2, N3	F
	3	si distinguono nelle categorie internazionali O1, O2, O3, O4	V
A0099		I ciclomotori	
	1	appartengono alle categorie internazionali M, N, O	F
	2	non hanno mai 4 ruote	F
	3	possono essere adibiti al trasporto di persone o di cose	V
A0100		I ciclomotori	
	1	non hanno mai 4 ruote	F
	3	appartengono alle categorie internazionali M oppure N	F
	4	appartengono alle categorie internazionali L1e, L2e, L6e	V
A0101		I ciclomotori	
	1	possono avere 2, 3 o 4 ruote	V
	2	appartengono alle categorie internazionali M oppure N	F
	3	non hanno mai 4 ruote	F
A0102		I motoveicoli	
	1	si distinguono in 3 categorie internazionali M1, M2, M3	F
	2	comprendono i quadricicli leggeri	F
	4	a 3 ruote simmetriche appartengono alla categoria internazionale L5e	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0103		I motoveicoli	
	1	comprendono i carrelli	F
	2	a 2 ruote appartengono alla categoria internazionale L3e	V
	3	si distinguono in tre categorie internazionali N1, N2, N3 in base al numero delle ruote	F
A0104		I motoveicoli	
	2	comprendono i carrelli	F
	3	si distinguono in 3 categorie internazionali M1, M2, M3	F
	4	si distinguono in 4 categorie internazionali L3e, L4e, L5e, L7e	V
A0105		I motoveicoli	
	1	si distinguono in tre categorie internazionali N1, N2, N3 in base al numero delle ruote	F
	2	comprendono i carrelli	F
	3	a 4 ruote sono detti quadricicli diversi dai quadricicli leggeri	V
A0106		La categoria L1e comprende	
	1	la sottocategoria L1e-B (ciclomotori a due ruote)	V
	2	la sottocategoria L1e-H (ciclomotori a due ruote)	F
	3	la sottocategoria L1e-G (ciclomotori a quattro ruote)	F
A0107		I veicoli della sottocategoria L2e-P sono	
	1	ciclomotori a tre ruote per trasporto passeggeri	V
	2	motocicli a basse prestazioni	F
	3	quadricicli pesanti	F
A0108		I veicoli della sottocategoria L6e-A sono	
	1	quad da strada leggeri	V
	2	quad da strada pesanti	F
	3	motocicli a basse prestazioni	F
A0109		Gli autobus con numero di posti inferiore o uguale a 22 + 1 (conducente) possono essere	
	1	di classe A	V
	2	di classe D	F
	3	di classe H	F
A0110		Gli autobus con numero di posti superiore a 22 + 1 (conducente) possono essere	
	1	di classe II	V
	2	di classe A	F
	3	di classe H	F
A0111		Gli autobus con numero di posti superiore a 22 + 1 (conducente) possono essere	
	1	di classe I oppure II	V
	2	di classe IV oppure V	F
	3	di classe A oppure B	F
A0112		Gli scuolabus	
	1	sono veicoli adibiti al trasporto di studenti	V
	2	non appartengono alla categoria degli autobus	F
	3	sono veicoli non predisposti per il trasporto di passeggeri seduti	F
A0113		La destinazione del veicolo è	
	1	l'uso proprio o l'uso terzi dello stesso	F
	2	legata alle caratteristiche tecniche dello stesso	V
	3	la carrozzeria del veicolo	F
A0114		La destinazione del veicolo è	
	1	l'utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche dello stesso	V
	2	l'uso proprio o l'uso terzi dello stesso	F
	3	l'utilizzazione economica dello stesso	F
A0115		La destinazione del veicolo	
	1	può essere per uso proprio	F
	2	può essere per trasporto persone	V
	3	dipende dalle dimensioni del veicolo	F
A0116		La destinazione del veicolo	
	1	può essere per uso terzi	F
	2	dipende dalla massa complessiva a pieno carico del veicolo	F
	3	può essere per trasporto di cose	V
A0117		La destinazione del veicolo	
	2	è specificata sul documento di circolazione	V
	3	può essere per uso proprio	F
	4	può essere per uso terzi	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0118		La destinazione del veicolo	
	1	dipende dalla massa complessiva a pieno carico del veicolo	F
	2	può essere per uso proprio	F
	3	può essere per uso speciale	V
A0119		Si ha uso di terzi quando il veicolo è utilizzato per	
	1	trasporto esclusivo di merci di proprietà di chi effettua il trasporto	F
	2	trasporto di merci di proprietà di chi effettua il trasporto	F
	3	servizio di piazza o taxi per trasporto persone	V
A0120		Si ha uso di terzi quando il veicolo è utilizzato per	
	1	trasporto esclusivo di merci di proprietà di chi effettua il trasporto	F
	2	servizio di linea per trasporto di persone	V
	4	trasporto privato (autovettura)	F
A0121		Si ha uso di terzi quando il veicolo è utilizzato per	
	1	trasporto esclusivo di merci di proprietà di chi effettua il trasporto	F
	2	servizio di noleggio con conducente	V
	3	trasporto privato (autovettura)	F
A0122		L'uso di terzi	
	1	comprende il servizio di linea per il trasporto di persone	V
	2	comporta l'uso del veicolo senza corrispettivo	F
	3	avviene nell'interesse dell'intestatario della carta di circolazione	F
A0123		L'uso di terzi	
	1	comporta l'uso del veicolo senza corrispettivo	F
	3	avviene senza il pagamento di corrispettivo	F
	4	è l'utilizzo del veicolo dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dal suo intestatario	V
A0124		L'uso del veicolo può essere	
	1	speciale	F
	2	per trasporto promiscuo di persone e cose	F
	4	di terzi	V
A0125		L'uso del veicolo può essere	
	1	proprio	V
	2	speciale	F
	3	non previsto	F
A0126		L'uso di terzi	
	1	comprende la locazione senza conducente	V
	2	comprende l'utilizzo esclusivo del veicolo da parte dei familiari	F
	3	non comprende il servizio di piazza	F
A0127		L'uso di terzi	
	1	comprende il servizio di linea	V
	2	comprende l'utilizzo esclusivo del veicolo da parte dei familiari	F
	3	non comprende il servizio di noleggio con conducente	F
A0128		L'uso di terzi	
	1	non comprende il servizio di noleggio con conducente	F
	2	non comprende il servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone	F
	4	comprende il noleggio con conducente	V
A0129		L'uso di terzi del veicolo comprende	
	1	la locazione senza conducente per trasporto di persone o cose	V
	2	l'uso proprio delle autovetture	F
	3	il trasporto di cose in conto proprio	F
A0130		L'uso di terzi del veicolo comprende	
	1	il servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone	V
	2	l'uso proprio delle autovetture	F
	3	il trasporto di persone in conto proprio	F
A0131		L'utilizzo di un veicolo per una destinazione o un uso diverso da quello stabilito nel documento di circolazione	
	1	è punito con sanzioni previste dal CDS	V
	2	è sempre ammesso	F
	3	non è ammesso ma non sono previste sanzioni	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0132	Il trasporto di persone di un veicolo destinato a trasporto di cose, senza autorizzazione	
	1 è punito con sanzioni previste dal CDS	V
	2 è ammesso sotto la responsabilità del conducente	F
	3 non è ammesso ma è tollerato	F
A0133	L'utilizzo di un veicolo per una destinazione o un uso diverso da quello stabilito nel documento di circolazione	
	1 si ha nel caso di trasporto di persone con caravan	V
	2 non si ha nel caso di trattori stradali che trasportano merci	F
	3 si ha nel caso di autocarri che trasportano in cabina persone addette all'uso o al carico o allo scarico delle cose trasportate	F
A0134	I veicoli a braccia sono	
	1 spinti o trainati dall'uomo	V
	2 spinti o trainati dagli animali	F
	3 muniti di motore elettrico	F
A0135	I veicoli a braccia sono	
	1 azionati dalla forza muscolare del conducente	V
	3 muniti di motore ausiliario elettrico	F
	4 spinti o trainati dagli animali	F
A0136	I veicoli a braccia sono	
	1 spinti o trainati dagli animali	F
	2 muniti di motore ausiliario elettrico	F
	4 privi di motore	V
A0137	I veicoli a trazione animale denominati slitte sono	
	1 muniti di pattini	V
	2 azionati dalla forza muscolare umana	F
	3 spinti o trainati dall'uomo	F
A0138	I veicoli a trazione animale e le slitte sono	
	1 trainati da uno o più animali	V
	3 muniti di motore ausiliario elettrico	F
	4 azionati dalla forza muscolare umana	F
A0139	I veicoli a trazione animale e le slitte sono	
	1 privi di motore	V
	2 azionati dalla forza muscolare umana	F
	3 muniti di motore ausiliario elettrico	F
A0140	I velocipedi	
	1 sono muniti di pattini	F
	2 sono spinti o trainati dall'uomo	F
	4 hanno due o più ruote	V
A0141	Le biciclette a pedalata assistita sono	
	1 dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua entro i limiti stabiliti dal CDS	V
	2 dotate di un motore ausiliario elettrico senza particolari limiti di potenza continua	F
	3 dotate esclusivamente di pedali	F
A0142	Sono considerati velocipedi	
	1 le biciclette a pedalata assistita	V
	2 i ciclomotori muniti di motore elettrico	F
	3 tutti i veicoli non muniti di un motore	F
A0143	I monopattini elettrici sono considerati velocipedi se muniti di	
	1 motore elettrico non superiore a 500 W, segnalatore acustico, marcatura CE, limitatore di velocità, senza posto a sedere	V
	2 targa posteriore e relativo certificato di circolazione	F
	3 segnalatore acustico, posto a sedere, indicatori di direzione	F
A0144	Tra i veicoli atipici rientrano	
	1 le macchine operatrici	F
	2 i veicoli di interesse storico e collezionistico	V
	3 i velocipedi	F
A0145	Tra i veicoli atipici rientrano	
	1 le navette turistiche	V
	2 le macchine operatrici	F
	3 i velocipedi a pedalata assistita	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0146		Sono considerati veicoli con caratteristiche atipiche	
	1	i velocipedi	F
	2	i veicoli a braccia	F
	4	i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca	V
A0147		Sono considerati veicoli con caratteristiche atipiche	
	1	i trenini turistici	V
	2	le macchine operatrici	F
	3	i veicoli a braccia	F
A0148		I veicoli di interesse storico o collezionistico	
	1	sono iscritti nei registri del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il trasporto intermodale	F
	2	sono muniti esclusivamente di targa provvisoria	F
	4	sono iscritti in appositi registri	V
A0149		I veicoli di interesse storico o collezionistico	
	1	sono considerati veicoli d'epoca	F
	2	sono considerati veicoli con caratteristiche atipiche	V
	4	sono iscritti nei registri del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il trasporto intermodale	F
A0150		I veicoli di interesse storico o collezionistico	
	1	sono considerati veicoli d'epoca	F
	2	sono iscritti nei registri del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il trasporto intermodale	F
	4	possono circolare liberamente	V
A0151		I ciclomotori	
	1	devono essere muniti di targa e certificato di circolazione	V
	2	devono essere muniti di carta di circolazione e targa	F
	3	comprendono i velocipedi a pedalata assistita	F
A0152		I ciclomotori	
	1	comprendono i veicoli a 2 e 3 ruote	V
	2	comprendono i quadricicli a motore	F
	3	devono essere muniti di carta di circolazione e targa	F
A0153		I ciclomotori	
	1	devono essere muniti di carta di circolazione e targa	F
	2	comprendono i quadricicli leggeri	V
	3	comprendono i quadricicli a motore	F
A0154		I motoveicoli	
	1	sono muniti di carta di circolazione e targa	V
	2	sono veicoli atipici	F
	3	sono muniti di certificato di circolazione e targa	F
A0155		I motoveicoli	
	1	sono muniti di certificato di circolazione e targa	F
	2	comprendono i ciclomotori	F
	4	sono soggetti alle norme UE di approvazione e omologazione	V
A0156		I motoveicoli devono rispettare le prescrizioni relative a	
	1	dispositivo paraciclisti laterale	F
	2	dispositivo paraincastro	F
	4	pneumatici	V
A0157		I motoveicoli devono rispettare le prescrizioni relative a	
	1	dispositivo paraciclisti laterale	F
	2	dispositivi di segnalazione acustica	V
	3	tachigrafo	F
A0158		I motoveicoli devono rispettare le prescrizioni relative a	
	1	dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione	V
	2	tachigrafo	F
	3	limitatore di velocità	F
A0159		I motoveicoli devono rispettare le prescrizioni relative a	
	1	limitatore di velocità	F
	2	dispositivo paraciclisti laterale	F
	4	retrovisori	V
A0160		Il quadriciclo a motore è	
	1	un ciclomotore a quattro ruote adibito al trasporto di persone	F
	2	considerato un autoveicolo	F
	4	considerato un motoveicolo	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0161		Il quadriciclo a motore è	
	1	un ciclomotore a quattro ruote adibito al trasporto di persone	F
	2	un motoveicolo a quattro ruote adibito al trasporto di cose o di persone	V
	4	considerato un ciclomotore	F
A0162		I motoveicoli	
	1	comprendono i tricicli	V
	2	hanno non più di due ruote	F
	3	sono sempre muniti di un carrozino laterale	F
A0163		I motoveicoli	
	1	comprendono i motoveicoli per trasporto specifico	V
	2	comprendono le autovetture	F
	3	hanno fino a 2 o 3 ruote	F
A0164		Per autocarro si intende	
	1	veicolo appartenente alla categoria degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone	F
	2	autoveicolo destinato al trasporto di cose e di persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse	V
	3	veicolo appartenente alla categoria degli autoveicoli adibiti esclusivamente al traino di rimorchi	F
A0165		Per autocarro si intende	
	1	veicolo appartenente alla categoria degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose	V
	2	veicolo appartenente alla categoria degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone	F
	3	autoveicolo destinato al trasporto di cose avente una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	F
A0166		Un autoarticolato è	
	1	un complesso di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice	F
	2	un veicolo singolo	F
	4	classificato tra gli autoveicoli	V
A0167		Un autoarticolato è	
	1	un complesso di veicoli costituito da un trattore e un semirimorchio	V
	2	un complesso di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice	F
	4	un autobus composto da due tronconi collegati tra loro permanentemente ma non rigidamente	F
A0168		Rientrano tra gli autoveicoli	
	1	le autovetture	V
	2	i tricicli	F
	3	i quadricicli leggeri	F
A0169		Rientrano tra gli autoveicoli	
	2	i quadricicli a motore	F
	3	i tricicli	F
	4	gli autoveicoli per uso speciale	V
A0170		Rientrano tra gli autoveicoli	
	1	i quadricicli leggeri	F
	3	gli autocarri	V
	4	i quadricicli a motore	F
A0171		Rientrano tra gli autoveicoli	
	1	i tricicli	F
	2	gli autobus	V
	3	i quadricicli a motore	F
A0172		Il trasporto di persone non addette al carico, allo scarico o all'uso delle merci trasportate su di un autocarro	
	1	in via eccezionale e temporanea è ammesso previo nulla osta del prefetto	V
	2	è sempre ammesso	F
	3	è ammesso a discrezione del conducente	F
A0173		Il trasporto di persone non addette al carico, allo scarico o all'uso delle merci trasportate su di un autocarro	
	1	determina violazione punita dal CDS	V
	2	è sempre ammesso	F
	3	non è sanzionato dal CDS	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0174		I veicoli ad uso speciale	
	1	non possono trasportare merci	V
	2	non possono trasportare persone in nessun caso	F
	3	sono veicoli eccezionali	F
A0175		I veicoli ad uso speciale	
	1	devono essere dotati di particolari attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale	V
	2	possono essere adibiti a trasporto di qualsiasi merce	F
	4	non possono trasportare persone in nessun caso	F
A0176		I veicoli ad uso speciale	
	1	possono essere adibiti a trasporto di qualsiasi merce	F
	2	non possono trasportare persone in nessun caso	F
	3	sono caratterizzati dalla presenza di specifiche attrezzature	V
A0177		Gli autoveicoli per uso speciale	
	1	non consentono il trasporto di merce	V
	2	comprendono i veicoli muniti di furgone isothermico in regime ATP	F
	3	sono destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni	F
A0178		Gli autoveicoli per uso speciale	
	1	sono destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni	F
	2	comprendono i veicoli muniti di cisterne per trasporto di liquidi o liquami	F
	4	sono muniti permanentemente di speciali attrezzature	V
A0179		Gli autoveicoli per uso speciale sono veicoli muniti permanentemente di	
	1	speciali attrezzature e adibiti prevalentemente al trasporto proprio	V
	2	carrozzeria del tipo a pianale	F
	3	furgone isothermico in regime ATP	F
A0180		Sugli autoveicoli per uso speciale possono essere trasportati	
	1	il personale e i materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature	V
	2	esclusivamente i materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature	F
	3	le merci generiche	F
A0181		Sono classificati ad uso speciale	
	1	le autoambulanze	V
	2	le betoniere	F
	3	le cisterne per il trasporto di liquidi	F
A0182		Sono classificati ad uso speciale	
	1	le autospazzatrici	V
	3	le betoniere	F
	4	i veicoli con furgone isothermico in regime ATP	F
A0183		Sono classificati ad uso speciale	
	1	le betoniere	F
	2	le autoinnaffiatrici, le autoambulanze, le autopompe	V
	3	i veicoli con furgone isothermico in regime ATP	F
A0184		Gli autoveicoli per trasporto specifico	
	1	non comprendono i veicoli muniti di cisterne per trasporto di liquidi o liquami	F
	2	non consentono il trasporto di merce	F
	3	sono destinati al trasporto di particolari tipologie di merci in relazione all'attrezzatura di cui sono dotati	V
A0185		Gli autoveicoli per trasporto specifico	
	1	sono destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni	V
	2	non comprendono i veicoli muniti di cisterne per trasporto di liquidi o liquami	F
	3	non consentono il trasporto di merce	F
A0186		Tra gli autoveicoli per trasporto specifico rientrano	
	1	i veicoli per il trasporto di derrate deteriorabili in furgoni isothermici in regime ATP muniti o meno di gruppo refrigerante	V
	2	le autopompe	F
	3	le autoambulanze in regime ADR	F
A0187		I veicoli adibiti al trasporto specifico	
	1	possono essere muniti di carrozzeria isothermica per trasporto di derrate deperibili in regime ATP	V
	2	possono trasportare qualsiasi tipo di merce in regime ADR	F
	3	sono sempre muniti di una carrozzeria del tipo a cassone in regime ADR	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0188		I veicoli adibiti al trasporto specifico	
	1	possono trasportare qualsiasi tipo di merce	F
	3	possono essere muniti di carrozzeria del tipo a cisterna	V
	4	possono essere autoveicoli attrezzati con carrozzeria per il soccorso stradale	F
A0189		I veicoli adibiti al trasporto specifico	
	1	sono destinati al trasporto di determinate cose o persone in particolari condizioni	V
	2	possono essere autoveicoli attrezzati con carrozzeria per il soccorso stradale	F
	3	possono essere autoveicoli attrezzati per uso ufficio	F
A0190		Gli autoveicoli per trasporto specifico	
	1	non comprendono i veicoli muniti di cisterne per trasporto di liquidi o liquami	F
	2	comprendono le autopompe	F
	3	comprendono i veicoli muniti di furgone isoteramico in regime ATP	V
A0191		I veicoli eccezionali	
	1	hanno esclusivamente masse superiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	F
	2	hanno dimensioni e/o masse inferiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	F
	3	hanno dimensioni e/o masse superiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	V
A0192		I veicoli eccezionali	
	1	hanno esclusivamente dimensioni superiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	F
	2	hanno dimensioni e/o masse inferiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	F
	4	possono assumere, durante la marcia, configurazioni o assetti nei quali superano i limiti di sagoma e/o di massa stabiliti dalle norme	V
A0193		Per quanto riguarda i trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali	
	1	non sono mai soggetti a specifica autorizzazione dell'ente proprietario della strada	F
	2	i veicoli eccezionali, nella configurazione di marcia, superano i limiti di sagoma e/o di massa	V
	3	tra i trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali non vi è alcuna differenza, sono la stessa cosa	F
A0194		Per quanto riguarda i trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali	
	1	tra i trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali non vi è alcuna differenza, sono la stessa cosa	F
	2	devono comunque avvenire nei limiti di sagoma e di massa	F
	3	i trasporti eccezionali per massa possono essere effettuati solo con veicoli, aventi adeguata portata, immatricolati come eccezionali	V
A0195		Per quanto riguarda i trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali	
	1	devono comunque avvenire nei limiti di sagoma e di massa	F
	2	tra i trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali non vi è alcuna differenza, sono la stessa cosa	F
	3	i trasporti eccezionali per circolare necessitano di specifica autorizzazione dell'ente proprietario della strada	V
A0196		La classificazione di veicolo eccezionale e le eventuali prescrizioni per l'utilizzo risultano	
	1	dal documento di circolazione	V
	2	dall'attestato ATP	F
	3	dal certificato assicurativo	F
A0197		Possono ottenere l'immatricolazione di veicoli eccezionali	
	1	solo le aziende iscritte all'Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi	F
	2	le imprese che esercitando l'attività di trasporto per conto terzi, utilizzano i veicoli presi in locazione per l'esercizio dell'attività di trasporto eccezionale	V
	3	solo le aziende autorizzate ad effettuare i trasporti internazionali	F
A0198		Possono ottenere l'immatricolazione di veicoli eccezionali	
	1	tutte le aziende	F
	2	solo le aziende iscritte all'Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi	F
	3	le imprese che esercitano l'attività di trasporto eccezionale	V
A0199		Possono ottenere l'immatricolazione di veicoli eccezionali	
	1	le imprese che ne hanno necessità per il soddisfacimento delle proprie esigenze aziendali	V
	2	solo le aziende iscritte all'Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi	F
	3	tutte le aziende	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0200		I veicoli eccezionali possono essere utilizzati da imprese	
	1	che intendono utilizzarli, indipendentemente dall'attività esercitata	F
	2	che esercitando l'attività di trasporto per conto terzi, utilizzano i veicoli presi in locazione per l'esercizio dell'attività di trasporto eccezionale	V
	3	di grandi dimensioni	F
A0201		I veicoli eccezionali possono essere utilizzati da imprese	
	1	che esercitano l'attività di trasporto eccezionale in quanto autorizzate secondo legge	V
	3	di qualsiasi genere	F
	4	che intendono utilizzarli, indipendentemente dall'attività esercitata	F
A0202		I veicoli eccezionali possono essere utilizzati da imprese	
	1	di qualsiasi genere	F
	2	che ne hanno necessità per il soddisfacimento delle proprie esigenze aziendali	V
	3	che intendono utilizzarli	F
A0203		I veicoli eccezionali che circolano senza superare i limiti dimensionali e di massa e nel rispetto della fascia di ingombro	
	1	sono sempre considerati eccezionali se hanno carrozzerie a geometria variabile	F
	2	non sono mai muniti di carrozzeria a geometria variabile	F
	4	sono assimilati ai veicoli ordinari	V
A0204		I veicoli eccezionali che circolano senza superare i limiti dimensionali e di massa e nel rispetto della fascia di ingombro	
	1	sono sempre considerati eccezionali	F
	2	sono sempre considerati eccezionali se hanno carrozzerie a geometria variabile	F
	4	possono circolare senza autorizzazione	V
A0205		I veicoli eccezionali che circolano senza superare i limiti dimensionali e di massa e nel rispetto della fascia di ingombro	
	1	sono sempre considerati eccezionali se hanno carrozzerie a geometria variabile	F
	2	possono essere muniti di carrozzeria a geometria variabile	V
	3	sono sempre considerati eccezionali	F
A0206		I veicoli eccezionali devono essere dotati di	
	1	dispositivo triangolare rosso retroriflettente collocato nella parte posteriore	F
	2	pannelli quadrangolari a strisce bianche e rosse aventi dimensioni 50 cm per 50 cm	F
	4	dispositivi supplementari di segnalazione visiva (lampeggianti gialli)	V
A0207		I veicoli eccezionali devono essere dotati di	
	1	pannello posteriore di pericolo generico	F
	2	dispositivi supplementari di segnalazione visiva (lampeggianti blu) e pannelli di segnalazione	F
	3	pannelli di segnalazione (retroreflettenti e indicanti lo stato di eccezionalità)	V
A0208		I mezzi d'opera sono veicoli che	
	1	hanno caratteristiche che li rendono idonei per specifici impieghi (attività edilizia, stradale, escavazione, ecc.)	V
	2	superano i limiti di sagoma previsti per la categoria	F
	3	hanno esclusivamente dimensioni superiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	F
A0209		I mezzi d'opera sono veicoli che	
	1	non superano i limiti di sagoma e di massa previsti per la categoria ma oltrepassano quelli fissati dall'art. 10, c. 8, CDS	F
	3	non superano i limiti di sagoma ma superano i limiti massa previsti per la categoria senza oltrepassare quelli fissati dall'art. 10, c. 8, CDS	V
	4	non superano i limiti di massa ma superano i limiti sagoma previsti per la categoria senza oltrepassare quelli fissati dall'art. 10, c. 8, CDS	F
A0210		I mezzi d'opera possono essere utilizzati per il trasporto	
	1	delle merci indicate sulla carta di circolazione	F
	2	di tutte le merci ad esclusione delle merci pericolose	F
	4	di merci impiegate nel ciclo produttivo di imprese forestali	V
A0211		I mezzi d'opera possono essere utilizzati per il trasporto	
	1	di qualsiasi merce senza alcun limite	F
	3	di tutte le merci ad esclusione delle merci pericolose	F
	4	di merci derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani o dallo spurgo dei pozzi neri	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0212		I mezzi d'opera possono essere utilizzati per il trasporto	
	1	di materiali di escavazioni minerarie	V
	2	di qualsiasi merce senza alcun limite	F
	3	di tutte le merci ad esclusione delle merci pericolose	F
A0213		La classificazione di mezzo d'opera è annotata	
	1	sull'attestazione ATP	F
	2	sul certificato di proprietà	F
	4	sul documento di circolazione	V
A0214		Un mezzo d'opera è un veicolo o un complesso di veicoli	
	1	adibiti a trasporto al carico e trasporto di materiali impiegati nel ciclo produttivo di imprese forestali	V
	2	adibiti ad uso speciale	F
	3	adibiti a trasporto generico di merci	F
A0215		Un mezzo d'opera è un veicolo o un complesso di veicoli	
	1	di particolare costruzione adibito a lavori in cave o cantieri	V
	3	adibiti a trasporto generico di merci	F
	4	adibiti ad uso speciale	F
A0216		Un mezzo d'opera è un veicolo o un complesso di veicoli	
	1	adibiti a trasporto generico di merci	F
	2	adibiti ad uso speciale	F
	4	adibiti al carico e al trasporto di materiali derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani o dallo spurgo dei pozzi neri	V
A0217		I filoveicoli	
	1	marciano su rotaie	F
	2	marciano in sede propria	F
	3	sono collegati a una linea aerea di contatti per l'alimentazione	V
A0218		I filoveicoli	
	1	marciano su ruote gommate	V
	2	sono muniti solamente di un motore a gasolio per la propulsione	F
	4	marciano in sede propria	F
A0219		I filoveicoli	
	1	circolano in aree urbane o suburbane su qualsiasi percorso non prestabilito	F
	3	sono muniti solamente di un motore a gasolio per la propulsione	F
	4	sono soggetti a un controllo periodico annuale	V
A0220		I filoveicoli	
	1	hanno un motore elettrico	V
	2	marciano in sede propria	F
	3	sono muniti solamente di un motore a gasolio per la propulsione	F
A0221		I filobus	
	1	sono soggetti a specifiche verifiche tecnico-funzionali	V
	2	sono soggetti ad un controllo tecnico annuale che può essere effettuato presso i centri privati autorizzati alle revisioni	F
	3	devono essere immatricolati con documenti e targhe per autoveicoli	F
A0222		I filobus	
	1	sono muniti di targhe per macchine operatrici	F
	2	sono soggetti ad un controllo tecnico almeno ogni tre anni	F
	3	sono soggetti a specifica procedura amministrativa per l'immissione in circolazione	V
A0223		I filobus	
	1	sono soggetti ad un controllo tecnico annuale	V
	2	sono soggetti ad un controllo tecnico annuale che può essere effettuato presso i centri privati autorizzati alle revisioni	F
	4	sono muniti di targhe per macchine operatrici	F
A0224		I filobus	
	1	sono soggetti ad un controllo tecnico almeno ogni tre anni	F
	2	sono soggetti ad un controllo tecnico annuale che può essere effettuato presso i centri privati autorizzati alle revisioni	F
	3	sono muniti di apposito libretto per filobus	V
A0225		I rimorchi	
	1	comprendono le macchine agricole trainate	F
	2	non comprendono i semirimorchi	F
	3	sono privi di propulsore	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0226		I rimorchi	
	1	non comprendono i semirimorchi	F
	3	comprendono i TATS	V
	4	non possono essere muniti di carrozzeria del tipo cisterna	F
A0227		I rimorchi	
	1	comprendono i semirimorchi	V
	2	non comprendono i semirimorchi	F
	3	non possono essere muniti di carrozzeria del tipo cisterna	F
A0228		I rimorchi	
	1	non comprendono i semirimorchi	F
	2	comprendono i rimorchi per trasporti specifici	V
	4	non possono essere muniti di carrozzeria del tipo cisterna	F
A0229		I rimorchi	
	1	non possono essere muniti di carrozzeria del tipo cisterna	F
	2	non comprendono i semirimorchi	F
	4	comprendono i caravan	V
A0230		I rimorchi sono	
	1	caratterizzati da un dispositivo di traino del tipo a timone	V
	2	costruiti in modo che una parte della struttura portante e della carrozzeria si sovrapponga alla motrice	F
	3	muniti di propulsore	F
A0231		I semirimorchi sono	
	1	costruiti in modo che una parte della struttura portante e della carrozzeria si sovrapponga alla motrice	V
	2	caratterizzati da un dispositivo di traino del tipo a timone	F
	3	muniti di propulsore	F
A0232		I carrelli appendice	
	1	sono veicoli rimorchiati	V
	2	sono immatricolati con targa propria	F
	3	possono essere abbinati a più veicoli contemporaneamente	F
A0233		I carrelli appendice	
	1	sono destinati al trasporto di qualsiasi merce	F
	2	possono essere abbinati a più veicoli contemporaneamente	F
	4	sono destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili	V
A0234		I carrelli appendice	
	1	sono destinati al trasporto di qualsiasi merce	F
	2	possono essere abbinati a più veicoli contemporaneamente	F
	4	hanno fino a due ruote	V
A0235		I carrelli appendice, per circolare devono essere	
	1	abbinati ad un autoveicolo	V
	2	immatricolati con targa propria e carta di circolazione	F
	3	dotati di targa propria e targa ripetitrice	F
A0236		I carrelli appendice, per circolare possono essere	
	1	abbinati ad autobus	V
	2	immatricolati con targa propria e carta di circolazione	F
	3	dotati di targa propria e targa ripetitrice	F
A0237		I carrelli appendice devono essere immatricolati	
	1	mai	V
	2	se superano la massa a vuoto della motrice	F
	3	sempre	F
A0238		I carrelli appendice, per circolare devono essere	
	1	immatricolati con targa propria e carta di circolazione	F
	2	dotati di sola targa propria	F
	4	dotati di sola targa ripetitrice	V
A0239		Il carrello appendice	
	1	è identificato tramite apposita targa per carrello	F
	2	è identificato tramite il numero di telaio	V
	3	è munito di carta di circolazione e targa	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0240		Il carrello appendice	
	1	è identificato tramite apposita targa per carrello	F
	2	è soggetto a registrazione presso il PRA	F
	4	deve essere munito di targa ripetitrice posteriore	V
A0241		Le macchine agricole	
	1	possono essere utilizzate nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio	V
	2	sono destinate ad operare su strada o nei cantieri	F
	3	sono veicoli attrezzati per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime di temperatura controllata	F
A0242		Le macchine agricole	
	1	sono destinate ad operare su strada o nei cantieri	F
	2	sono veicoli ad uso speciale	F
	4	per circolare su strada devono essere munite di appositi documenti di circolazione	V
A0243		Le macchine agricole	
	1	possono portare attrezzature destinate alla esecuzione delle attività agricole e forestali	V
	3	sono veicoli ad uso speciale	F
	4	non possono mai circolare su strada	F
A0244		Le macchine agricole	
	1	possono circolare su strada e sono destinate ad essere impiegate nelle attività di manutenzione dei veicoli	F
	2	sono veicoli ad uso speciale destinati ad essere impiegati nelle attività di trasporto di prodotti industriali	F
	4	sono destinate ad essere impiegate nelle attività dell'imprenditore agricolo	V
A0245		I rimorchi agricoli	
	1	sono veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole	V
	2	sono veicoli ad uso speciale	F
	3	sono veicoli per il trasporto eccezionale	F
A0246		I rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico	
	1	non superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente	V
	2	superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente	F
	3	superiore a 3,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente	F
A0247		Le macchine operatrici	
	1	possono portare attrezzature destinate alla esecuzione delle attività agricole e forestali	F
	2	non possono mai circolare su strada	F
	4	per circolare su strada devono essere munite di appositi documenti di circolazione	V
A0248		Le macchine operatrici	
	1	sono destinate ad essere impiegate in attività agricole e forestali	F
	2	non possono mai circolare su strada	F
	3	comprendono macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie	V
A0249		Le macchine operatrici	
	1	non possono mai circolare su strada	F
	2	sono destinate ad essere impiegate in attività agricole e forestali	F
	4	sono destinate ad operare su strada o nei cantieri	V
A0250		Le macchine operatrici, per circolare su strada	
	1	non devono essere munite di documenti di circolazione	F
	2	sono soggette ad iscrizione nei registri PRA	F
	4	non sono soggette ad iscrizione nei registri PRA	V
A0251		Le macchine operatrici, per circolare su strada	
	1	è sufficiente che siano munite di autorizzazione predisposta dal proprietario	F
	2	devono essere munite di carta di circolazione	V
	3	sono soggette ad iscrizione nei registri PRA	F
A0252		La normativa internazionale ADR si applica	
	1	solamente al trasporto marittimo di merci	F
	2	ai trasporti di materiali per l'edilizia	F
	3	ai trasporti di merci pericolose	V
A0253		Le merci pericolose non possono essere trasportate su strada nel rispetto della vigente normativa ADR	
	1	in scatole di cartone	V
	2	in cisterna	F
	3	in colli	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0254		L'attestazione ATP per veicoli isothermici per trasporto di derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata	
	1	non è obbligatoria	F
	2	deve sempre accompagnare il documento di circolazione	V
	3	è parte integrante del certificato di proprietà	F
A0255		L'attestazione ATP per veicoli isothermici per trasporto di derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata	
	1	consente la registrazione del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico	F
	3	è un documento facoltativo	F
	4	è parte integrante del documento di circolazione	V
A0256		La sigla ATP indica	
	1	accordo sui trasporti pericolosi	F
	2	accordo internazionale per il trasporto di derrate deperibili	V
	3	autorizzazione ai trasporti pericolosi	F
A0257		I veicoli adibiti al trasporto delle derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata	
	1	devono essere muniti di libretto MC 813	F
	2	sono equipaggiati di carrozzeria con centina e telone	F
	3	devono rispondere alla normativa tecnica contenuta nell'accordo ATP	V
A0258		I veicoli adibiti al trasporto delle derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata	
	1	sono equipaggiati di carrozzeria identificata tramite apposita targhetta che riporta i dati previsti dall'accordo ATP	V
	2	sono equipaggiati di carrozzeria con centina e telone	F
	4	devono rispondere alla normativa tecnica contenuta nell'accordo ADR	F
A0259		I veicoli adibiti al trasporto delle derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata	
	1	devono essere muniti di attestato ATP	V
	2	sono equipaggiati di carrozzeria con centina e telone	F
	3	devono rispondere alla normativa tecnica contenuta nell'accordo ADR	F
A0260		Il numero di telaio è costituito da una combinazione	
	1	strutturata di sole lettere che individuano univocamente il tipo di veicolo	F
	2	casuale di caratteri alfanumerici	F
	4	strutturata di caratteri alfanumerici	V
A0261		Il numero di telaio è costituito da una combinazione	
	1	strutturata di caratteri che individuano univocamente l'esemplare di veicolo	V
	2	strutturata di soli numeri	F
	3	strutturata di sole lettere che individuano univocamente il tipo di veicolo	F
A0262		Tutti gli autoveicoli ed i rimorchi devono avere i seguenti dati di identificazione	
	1	un numero di telaio assegnato dal proprietario e punzonato sulla struttura portante del veicolo	F
	2	esclusivamente il numero di telaio	F
	4	il numero di telaio e la targhetta del costruttore	V
A0263		Tutti gli autoveicoli ed i rimorchi devono avere i seguenti dati di identificazione	
	1	esclusivamente la targhetta del costruttore	F
	2	esclusivamente il numero di telaio	F
	3	un numero di telaio associato ad ogni esemplare immesso in circolazione	V
A0264		La targhetta identificativa di un veicolo contiene	
	1	numero di telaio, numero del documento di circolazione, nome del costruttore	F
	2	nome del costruttore, numero della targa, numero di telaio	F
	4	nome del costruttore, numero di telaio, limite di massa autorizzato	V
A0265		La targhetta identificativa di un veicolo contiene	
	1	numero di telaio	V
	3	numero di telaio, numero del documento di circolazione, nome del costruttore	F
	4	nome del costruttore, numero della targa, numero di telaio	F
A0266		La targhetta identificativa di un veicolo contiene	
	1	nome del costruttore, numero della targa, numero di telaio	F
	2	numero di telaio, numero del documento di circolazione, nome del costruttore	F
	4	nome del costruttore	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0267		Ai fini dell'identificazione certa di un veicolo è necessario controllare	
	1	le targhe e la carta di circolazione	F
	2	le targhe e la targhetta identificativa	F
	4	le targhe, il numero telaio e la targhetta identificativa del costruttore	V
A0268		Il numero di telaio di un autoveicolo è	
	1	annotato sui documenti di circolazione	V
	2	punzonato sul motore	F
	3	una combinazione strutturata di tre numeri, tre lettere e tre numeri	F
A0269		Il numero di telaio di un autoveicolo è	
	1	sempre punzonato su uno qualsiasi degli organi di trasmissione	F
	3	una combinazione strutturata di caratteri alfanumerici	V
	4	una combinazione strutturata di tre numeri, tre lettere e tre numeri	F
A0270		Il numero di telaio di un autoveicolo è	
	1	una combinazione strutturata di tre numeri, tre lettere e tre numeri	F
	2	punzonato sulla struttura portante del veicolo	V
	3	sempre punzonato su uno qualsiasi degli organi di trasmissione	F
A0271		Il numero di telaio di un autoveicolo è	
	1	sempre punzonato su uno qualsiasi degli organi di trasmissione	F
	3	una combinazione strutturata di tre numeri, tre lettere e tre numeri	F
	4	registrato nella memoria elettronica del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale	V
A0272		Il numero di telaio di un autoveicolo è	
	1	punzonato su targhetta del costruttore	V
	2	sempre punzonato su uno qualsiasi degli organi di trasmissione	F
	3	una combinazione strutturata di tre numeri, tre lettere e tre numeri	F
A0273		Si deve procedere alla punzonatura d'ufficio del numero di telaio quando	
	1	il numero di telaio manca	V
	2	il veicolo è munito di targa provvisoria	F
	3	il veicolo viene immatricolato	F
A0274		Si deve procedere alla punzonatura d'ufficio del numero di telaio quando	
	2	il veicolo viene immatricolato	F
	3	il veicolo viene reimmatricolato	F
	4	il telaio è stato punzonato erroneamente dal costruttore	V
A0275		Si deve procedere alla punzonatura d'ufficio del numero di telaio quando	
	1	il veicolo è munito di targa provvisoria	F
	2	il veicolo viene reimmatricolato	F
	4	il numero di telaio è illeggibile	V
A0276		Si deve procedere alla punzonatura d'ufficio del numero di telaio quando	
	1	il veicolo viene immatricolato	F
	2	il veicolo è munito di targa provvisoria	F
	3	il numero di telaio sia contraffatto	V
A0277		Responsabile dell'abbinabilità di un rimorchio ad una motrice è	
	1	anche il costruttore della motrice	F
	2	il costruttore del rimorchio	F
	4	anche il titolare della licenza o dell'autorizzazione di trasporto	V
A0278		Responsabile dell'abbinabilità di un rimorchio ad una motrice è	
	1	anche il costruttore della motrice	F
	3	il conducente	V
	4	l'UMC	F
A0279		L'annotazione della targa della motrice sul documento di circolazione del rimorchio è obbligatoria	
	1	per veicoli che singolarmente o nel complesso superano i limiti di sagoma e/o di massa	V
	2	sempre	F
	3	per rimorchi monoasse	F
A0280		Il traino di soccorso o di rimozione	
	1	si ha quando il veicolo trainato non è più in grado di circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali	V
	2	è sempre ammesso	F
	3	costituisce un trasporto eccezionale se effettuato con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0281		Il traino di soccorso o di rimozione	
	1	costituisce un trasporto eccezionale se effettuato con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale	F
	2	è sempre ammesso	F
	3	si ha in caso di rimozione forzata	V
A0282		La massa rimorchiabile	
	1	viene assegnata in sede di omologazione o approvazione del veicolo	V
	2	è la massa complessiva a pieno carico del rimorchio	F
	3	dipende dalla lunghezza del rimorchio	F
A0283		La massa rimorchiabile	
	1	è sempre indicata sul documento di circolazione	V
	3	è il peso totale del semirimorchio	F
	4	dipende dalla lunghezza del rimorchio	F
A0284		La massa rimorchiabile	
	1	è il peso totale del semirimorchio	F
	2	dipende dalla lunghezza del rimorchio	F
	3	è la massa massima che un trattore o una motrice possono trainare	V
A0285		Possano essere abbinati	
	1	carrelli appendice agli autobus	V
	2	semirimorchi agli autobus	F
	3	carrelli appendice ai rimorchi	F
A0286		Possano essere abbinati	
	1	semirimorchi agli autobus	F
	2	carrelli appendice ai rimorchi	F
	3	carrelli appendice agli autocarri	V
A0287		Possano essere abbinati	
	1	carrelli appendice ai rimorchi	F
	2	semirimorchi ai trattori stradali	V
	3	semirimorchi agli autobus	F
A0288		Per le varie categorie di veicoli è sempre fissata una massa limite	
	1	della portata e della tara	F
	2	della tara	F
	4	complessiva e per asse	V
A0289		Per le varie categorie di veicoli è sempre fissata una massa limite	
	1	per ruota	F
	2	della tara	F
	4	complessiva a pieno carico	V
A0290		La massa massima di un veicolo è	
	1	il peso di un veicolo a pieno carico (tara + portata)	V
	2	la tara compreso il peso del conducente	F
	3	la somma delle masse massime sugli assi	F
A0291		La tara è	
	1	la massa del veicolo in ordine di marcia	V
	2	la massa massima che un trattore e una motrice possono trainare	F
	3	la massa che può gravare sul dispositivo di traino	F
A0292		Per tara del veicolo si intende la massa	
	1	del veicolo a pieno carico	F
	2	del veicolo a vuoto, del conducente e del carburante	V
	3	del veicolo senza carrozzeria	F
A0293		Il documento di circolazione contiene l'indicazione	
	1	del numero di posti a sedere	V
	2	della somma delle masse dei passeggeri che possono essere trasportati sul sedile posteriore	F
	3	della somma delle masse dei passeggeri che possono essere trasportati sui sedili anteriori	F
A0294		Il documento di circolazione contiene l'indicazione	
	1	della massa complessiva a pieno a carico del veicolo	V
	2	della massa della carrozzeria se del tipo a cassone	F
	3	della somma delle masse dei passeggeri che possono essere trasportati sui sedili anteriori	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0295		La massa massima ammessa per un autoveicolo a 2 assi è	
	1	15 t	F
	2	12 t	F
	3	18 t	V
A0296		La massa limite di un autoveicolo a motore a due assi isolato è di	
	1	18 t	V
	2	8 t	F
	3	26 t	F
A0297		La massa di un rimorchio per autoveicoli a un asse non può superare	
	1	6 t	V
	2	26 t	F
	3	20 t	F
A0298		La massa di un autotreno a 5 o più assi non può superare	
	1	56 t	F
	2	44 t	V
	3	54 t	F
A0299		La massa di un autotreno a 4 assi non può superare	
	1	56 t	F
	2	40 t	V
	3	54 t	F
A0300		La massa di un autosnodato a 5 o più assi non può superare	
	1	56 t	F
	2	54 t	F
	4	44 t	V
A0301		La massa ammessa di un autoarticolato a 4 assi non può superare	
	1	38 t	F
	2	34 t	F
	4	40 t	V
A0302		La massa massima ammessa per un mezzo d'opera a 2 assi è di	
	1	19 t	F
	2	12 t	F
	4	20 t	V
A0303		Indicare la massa complessiva a pieno carico di un mezzo d'opera isolato a 2, 3, 4 assi è rispettivamente di	
	1	18 t, 25 t, 32 t	F
	2	18 t, 33 t, 40 t	F
	3	20 t, 33 t, 40 t	V
A0304		La massa massima delle macchine agricole cingolate è di	
	1	20 t	F
	2	10 t	F
	4	16 t	V
A0305		La carreggiata di un autocarro è	
	1	la distanza tra il primo e il secondo asse	F
	2	la distanza, misurata sulla linea di mezzzeria, dell'impronta a terra tra le ruote di uno stesso asse	V
	3	la larghezza massima da un parafango all'altro	F
A0306		La distanza tra i vari assi (interasse o passo) di un veicolo è	
	1	la distanza tra i centri di due assi contigui (vicini)	V
	2	la distanza la distanza misurata sulla linea di mezzzeria, dell'impronta a terra tra le ruote di uno stesso asse	F
	3	la larghezza massima da un parafango all'altro	F
A0307		Lo sbalzo posteriore di un veicolo è	
	1	la distanza tra il centro della ruota posteriore e la parte estrema posteriore della carrozzeria	V
	2	la distanza tra il centro della ruota posteriore e la parte estrema anteriore della carrozzeria	F
	3	la distanza tra i centri di due assi contigui (vicini)	F
A0308		La lunghezza massima in Italia di un autobus a due assi, senza rimorchio è di	
	1	14 m	F
	2	18 m	F
	4	13,5 m	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0309		In Italia l'altezza massima di un autobus da gran turismo è di	
	1	3,8 m	F
	2	4,8 m	F
	3	4 m	V
A0310		La lunghezza massima in Italia di un autobus a tre assi, senza rimorchio è di	
	1	15 m	V
	2	13,5	F
	3	18,75 m	F
A0311		In Italia la larghezza massima di un autoveicolo in generale è di	
	1	2,40 m	F
	2	2,55 m	V
	3	2,5 m	F
A0312		La lunghezza massima di un autocarro a tre assi è di	
	1	11 m	F
	2	9 m	F
	4	12 m	V
A0313		La lunghezza massima di un autocarro a quattro assi è di	
	1	10 m	F
	2	12 m	V
	3	11 m	F
A0314		I veicoli muniti di carrozzeria in regime ATP a pareti spesse possono raggiungere, a determinate condizioni, una larghezza massima di	
	1	2,45 m	F
	2	2,55 m	F
	3	2,60 m	V
A0315		La lunghezza massima di un autoveicolo mezzo d'opera è di	
	1	10 m	F
	2	9 m	F
	4	12 m	V
A0316		La lunghezza massima di un autocarro a due assi è di	
	1	12 m	V
	2	11 m	F
	3	13 m	F
A0317		Indicare la lunghezza e la larghezza massima di un autoveicolo escluso l'autobus	
	1	lunghezza 12 metri, larghezza 2,40 metri	F
	2	lunghezza 10 metri, larghezza 2,50 metri	F
	4	lunghezza 12 metri, larghezza 2,60 metri per veicoli che trasportano merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)	V
A0318		Indicare la lunghezza e la larghezza massima di un autoveicolo escluso l'autobus	
	1	lunghezza 11 metri, larghezza 2,55 metri	F
	2	lunghezza 10 metri, larghezza 2,55 metri	F
	4	lunghezza 12 metri, larghezza 2,55 metri	V
A0319		Indicare le dimensioni massime legali di un autocarro, il superamento delle quali comporterebbe la classifica di veicolo eccezionale.	
	1	lunghezza 12 m, altezza 4 m, larghezza 2,45 m	F
	2	lunghezza 12 m, altezza 4 m, larghezza 2,55 m	V
	3	lunghezza 12 m, altezza 4 m, larghezza 2,50 m	F
A0320		La larghezza di 2,60 metri è ammessa, ad esclusione dei veicoli eccezionali, per	
	1	i veicoli cisterna	F
	2	i veicoli coibentati e refrigerati che trasportano merci deperibili (ATP)	V
	3	i mezzi d'opera	F
A0321		L'altezza limite degli autobus di linea urbani e suburbani è di	
	1	3,80 metri, per tutti i tipi di itinerari	F
	2	4,30 metri, se circolanti su itinerari prestabiliti	V
	3	4,20 metri, se circolanti su itinerari prestabiliti	F
A0322		L'altezza massima dei veicoli destinati esclusivamente al trasporto di veicoli (bisarche) è di	
	1	4,00 metri	F
	2	4,30 metri	F
	4	4,20 metri	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0323		In Italia la lunghezza massima di un autosnodato per il trasporto di persone è di	
	1	16,2 m	F
	2	18,75 m	V
	3	15,5 m	F
A0324		Per il traino di un semirimorchio occorre che	
	1	il semirimorchio non sia immatricolato in altra Provincia	F
	2	il complesso sia iscrivibile nella fascia di ingombro con raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m	V
	3	il semirimorchio sia di proprietà della stessa impresa del trattore	F
A0325		La lunghezza massima di un autotreno, a determinate condizioni, è di	
	1	18,35 m	F
	2	18,75 m	V
	3	18,20 m	F
A0326		Un autobus può essere adibito al traino	
	1	mai	F
	2	di un rimorchio o un carrello appendice	V
	3	esclusivamente di un rimorchio leggero	F
A0327		La fascia d'ingombro di un autocarro	
	1	è la distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore	F
	2	deve essere contenuta entro raggio esterno di 12,50 m e raggio interno di 5,30 m	V
	3	deve essere contenuta entro raggio esterno di 10,50 m e raggio interno di 5,30 m	F
A0328		La fascia d'ingombro di un autocarro è	
	1	la corona circolare in cui il veicolo deve potersi iscrivere	V
	2	la distanza tra la proiezione a terra della parte anteriore del veicolo e la proiezione a terra dell'asse anteriore	F
	3	la distanza tra la motrice e il rimorchio	F
A0329		La larghezza massima consentita per rimorchi a uno o più assi	
	1	è di 2,65 m	F
	2	è di 2,00 m	F
	3	è di 2,55 m	V
A0330		La lunghezza massima consentita per un semirimorchio a tre assi	
	1	è di 9,00 m	F
	2	deve essere tale che l'autoarticolato rispetti i limiti di lunghezza previsti dalle norme vigenti	V
	3	è di 13,60 m	F
A0331		Lo sportello telematico dell'automobilista	
	1	è istituito presso tutti gli studi di consulenza	F
	2	consente lo svolgimento di alcune formalità mediante collegamento telematico	V
	3	consente lo svolgimento di tutte le formalità che richiedono un titolo per l'immatricolazione del veicolo	F
A0332		Lo sportello telematico dell'automobilista	
	1	è istituito presso tutti gli studi di consulenza	F
	2	consente lo svolgimento di tutte le formalità che richiedono un titolo per l'immatricolazione del veicolo	F
	3	è istituito presso gli studi di consulenza automobilistica e delegazioni ACI, preventivamente abilitati dagli UMC	V
A0333		L'immatricolazione di un veicolo isothermico per trasporto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata è subordinata al rilascio di	
	1	attestazione ATP	V
	2	certificato assicurativo	F
	3	libretto della cisterna	F
A0334		Per il rilascio del documento di circolazione di un veicolo adibito ad uso di terzi è necessario essere in possesso di	
	1	certificato di proprietà rilasciato dall'INAIL	F
	2	titolo e requisiti per effettuare il servizio o il trasporto	V
	3	licenza comunitaria rilasciata dal PRA	F
A0335		Per il rilascio del documento di circolazione di un veicolo adibito ad uso di terzi è necessario essere in possesso di	
	1	licenza conto proprio	F
	2	titolo autorizzativo ed eventuali documenti integrativi della carta di circolazione	V
	3	nessun titolo autorizzativo	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0336		I rimorchi sono veicoli che	
	1	non vanno immatricolati se di tipo TATS	F
	2	non vanno immatricolati in quanto non hanno targhe proprie ma solo quelle della motrice	F
	3	vanno immatricolati con registrazione solo presso l'UMC se di massa complessiva inferiore a 3,5 t	V
A0337		I rimorchi sono veicoli che	
	1	devono essere immatricolati	V
	2	vanno immatricolati solo se classificati caravan	F
	3	vanno immatricolati solo se sono trainati da un autocarro	F
A0338		I veicoli possono essere intestati a	
	1	persone fisiche	V
	2	tutti i soggetti esclusi i cittadini italiani residenti all'estero	F
	3	persone fisiche se di massa complessiva superiore a 3,5 t	F
A0339		I veicoli possono essere intestati a cittadini italiani con residenza all'estero	
	1	iscritti in appositi registri delle anagrafi comunali	V
	2	senza particolari requisiti	F
	3	esclusivamente se intestati a società	F
A0340		I veicoli possono essere intestati a	
	1	persone giuridiche	V
	2	tutti i soggetti esclusi i cittadini italiani residenti all'estero	F
	3	soggetti giuridici anche senza l'indicazione dei dati degli stessi	F
A0341		Non è ammessa l'intestazione di veicoli a	
	1	soggetti giuridici senza l'indicazione dei dati degli stessi	V
	2	persone giuridiche	F
	3	pubbliche amministrazioni	F
A0342		Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ceduti in locazione con facoltà di compera (leasing) devono essere immatricolati:	
	1	senza alcun riferimento alla data di scadenza del contratto di leasing	F
	2	a nome del locatore senza altre indicazioni	F
	3	a nome del locatore con riferimento al nominativo del locatario	V
A0343		Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ceduti in locazione con facoltà di compera (leasing) devono essere immatricolati	
	2	esclusivamente a nome del locatario	F
	3	indifferentemente a nome del locatario oppure a nome del locatore	F
	4	annotando sulla carta di circolazione / DU la data di scadenza del contratto di leasing	V
A0344		Nel patto di riservato dominio la proprietà del veicolo permane in capo al venditore	
	1	sino a quando l'acquirente (che dispone del bene) non ha integralmente pagato il prezzo	V
	2	per tutta la vita del veicolo, fino alla sua rottamazione	F
	3	sino a quando l'acquirente (che dispone del bene) non ha i pagato il 50% del prezzo	F
A0345		Nel caso di usufrutto l'intestazione avviene con l'indicazione	
	1	sia del proprietario sia dell'usufruttuario, con l'indicazione del termine del diritto di usufrutto	V
	2	solamente del proprietario, con l'indicazione del termine del diritto di usufrutto	F
	3	solamente dell'usufruttuario, con l'indicazione del termine del diritto di usufrutto	F
A0346		I veicoli in dotazione alla Polizia locale possono essere immatricolati	
	1	tramite ordinarie targhe nazionali, oppure speciali targhe Polizia Locale	V
	2	esclusivamente tramite ordinarie targhe nazionali	F
	3	tramite speciali targhe Corpo Forestale dello Stato	F
A0347		Per i veicoli in proprietà dei Corpi di Polizia locale da adibire esclusivamente a compiti di polizia locale	
	1	è ammesso l'utilizzo dei dispositivi supplementari di cui all'art. 177 CDS, previa annotazione sul documento di circolazione	V
	2	è sempre vietato l'utilizzo dei dispositivi supplementari di cui all'art. 177 CDS	F
	3	è ammesso l'utilizzo dei dispositivi supplementari di cui all'art. 177 CDS, senza annotazione sul documento di circolazione	F
A0348		La carta di circolazione / DU può essere rilasciata a veicoli	
	1	riammessi alla circolazione a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria di annullamento della cancellazione d'ufficio dal registro PRA e dall'ANV	V
	2	se risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate	F
	3	se risultino situazioni che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0349		La riforma che ha introdotto il Documento Unico di circolazione e proprietà (DU)	
	1	consente comunque il rilascio della carta di circolazione provvisoria	F
	2	consente la possibilità di rilascio disgiunto delle targhe di immatricolazione e del DU	F
	3	presuppone, necessariamente, la contestualità tra immatricolazione e iscrizione al PRA	V
A0350		La riforma che ha introdotto il Documento Unico di circolazione e proprietà (DU)	
	1	ha abolito il termine di 60 giorni per la presentazione della richiesta di prima iscrizione al PRA	V
	2	non ha prodotto alcuna modifica al CDS	F
	4	non ha variato le modalità di aggiornamento della carta di circolazione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo	F
A0351		Per ogni singola operazione richiesta, il punto di servizio STA non è tenuto	
	1	ad accertare l'identità del richiedente	F
	2	ad espletare in tempo reale l'operazione di emissione del DU, se sussistono impedimenti	V
	3	al pagamento dei diritti di motorizzazione e delle imposte di bollo prima del rilascio del DU	F
A0352		Per ogni singola operazione richiesta, il punto di servizio STA non è tenuto	
	1	in presenza di atto nativo digitale, a preventiva verifica di conformità del medesimo	V
	2	alla sottoscrizione con firma digitale remota (FDR) del fascicolo digitale	F
	3	ad accertare l'identità del richiedente	F
A0353		I principi fondamentali della riforma, che ha introdotto il DU, prevedono	
	1	che ACI sia responsabile per i dati relativi alla proprietà e, più in generale, per i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale dei veicoli	V
	2	che il MIT sia responsabile per i dati relativi alla proprietà e, più in generale, per i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale dei veicoli	F
	3	che ACI sia competente al rilascio del DU, quale "centro unico di servizio" attraverso il proprio sistema informativo gestito dal Centro elaborazione dati (CED)	F
A0354		I principi fondamentali della riforma, che ha introdotto il DU, prevedono	
	1	che le richieste di rilascio del DU siano effettuate attraverso diverse istanze rivolte, consecutivamente, a MIT e PRA	F
	2	il totale e costante allineamento, in tempo reale, dell'Archivio nazionale dei veicoli (ANV) e della banca dati del Pubblico registro automobilistico (PRA)	V
	3	l'obbligo di consegnare al PRA e all'UMC la documentazione cartacea	F
A0355		Per la richiesta di rilascio del DU è stata predisposta un'apposita modulistica	
	1	denominata "Modello unificato"	V
	2	che consiste esclusivamente nel modulo TT 2119	F
	3	che consiste esclusivamente nella nota PRA	F
A0356		Il modulo TT 2119 viene utilizzato	
	1	per le operazioni di Motorizzazione (es. veicoli non soggetti a iscrizione al PRA)	V
	2	per i veicoli soggetti a iscrizione al PRA	F
	3	per la richiesta di rilascio del DU	F
A0357		Dopo la riforma del DU, le note PRA continuano a essere utilizzate per quelle operazioni	
	1	che rimangono fuori dal campo di applicazione della normativa sul DU	V
	2	di veicoli non soggetti a iscrizione al PRA	F
	3	che sono di competenza dei Centri Servizi Motorizzazione	F
A0358		Tramite procura speciale l'istante che chiede il rilascio del DU può attribuire a una terza persona il potere di rappresentarlo	
	1	nella sottoscrizione e nella presentazione dell'istanza unificata e dell'istanza dell'acquirente	V
	2	nella sottoscrizione e nella presentazione solamente dell'istanza unificata	F
	3	nella sottoscrizione e nella presentazione solamente dell'istanza dell'acquirente	F
A0359		La procura speciale per il rilascio del DU	
	1	non può conferire al terzo un potere generale di sottoscrivere e presentare istanze unificate per conto del mandante	V
	2	può conferire al terzo un potere generale di sottoscrivere e presentare istanze unificate per conto del mandante	F
	3	non serve per conferire al terzo un potere generale di sottoscrivere e presentare istanze unificate per conto del mandante	F
A0360		Il modello unificato consente di presentare una istanza cumulativa, con la quale un medesimo soggetto chiede l'effettuazione	
	1	di una stessa tipologia di operazione per n veicoli da intestare a diversi soggetti	F
	2	di una stessa tipologia di operazione per n veicoli da intestare tutti a proprio nome	V
	3	di diverse tipologie di operazione per n veicoli	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0361		Per poter effettuare operazioni consecutive per il rilascio del DU è necessario che	
	1	le pratiche consecutive siano richieste nella medesima giornata	V
	2	le operazioni riguardino più veicoli	F
	3	le operazioni abbiano tipologia di istanza diversa	F
A0362		Nel caso di operazioni consecutive per il rilascio del DU le pratiche che compongono la "catena"	
	1	possono essere presentate indifferentemente entro la fine della medesima settimana o giornata lavorativa	F
	2	devono essere presentate entro la fine della medesima giornata lavorativa	V
	3	devono essere presentate entro la fine della medesima settimana lavorativa	F
A0363		Per il rilascio del DU è prevista la corresponsione di una tariffa unica	
	1	che non può eccedere i diritti di motorizzazione e degli emolumenti PRA	V
	2	che non può eccedere i diritti di motorizzazione	F
	3	che riguarda esclusivamente gli emolumenti PRA	F
A0364		Il processo telematico di produzione del DU prevede, tra l'altro, che	
	1	il CED verifichi la congruenza dei dati ricevuti e consenta la stampa del documento di circolazione	V
	2	il PRA non effettui controlli	F
	3	l'istanza debba essere presentata esclusivamente presso il competente UMC	F
A0365		Il processo telematico di produzione del DU prevede, tra l'altro, che	
	1	in caso di irregolarità, il PRA ricusi la formalità di iscrizione o di trascrizione entro 3 giorni lavorativi dal rilascio del DU	V
	2	il PRA non effettui controlli	F
	3	l'istanza debba essere presentata esclusivamente presso il competente UMC	F
A0366		Il processo telematico di produzione del DU prevede, tra l'altro, che l'UMC	
	1	proceda all'annullamento della pratica ogni qualvolta sussistano irregolarità insanabili	V
	2	non proceda mai all'annullamento della pratica	F
	3	proceda all'annullamento della pratica esclusivamente su segnalazioni degli STA	F
A0367		Nel procedimento informatico per il rilascio del DU, il fascicolo digitale è costituito	
	1	dall'istanza unificata, dall'atto di vendita (o altro titolo di acquisto) e da altra documentazione necessaria a norma delle disposizioni vigenti	V
	2	esclusivamente dall'istanza unificata	F
	3	dall'istanza unificata, dall'atto di vendita (o altro titolo di acquisto) e dai documenti di identità del titolare dello STA	F
A0368		Nel procedimento informatico per il rilascio del DU, il fascicolo digitale, una volta completato in tutti i suoi elementi	
	1	viene inviato dallo STA al tablet per essere sottoscritto con firma digitale remota (FDR)	V
	2	viene inviato dallo STA al Sistema Informatico del CED per essere sottoscritto dal funzionario competente	F
	3	viene inviato al Sistema Informatico del CED per essere sottoscritto dal titolare dello STA	F
A0369		Il fascicolo digitale della pratica deve necessariamente contenere	
	1	la fotocopia del documento di identità/riconoscimento del richiedente (o di eventuali altri soggetti dove richiesto) il DU	V
	2	scansione CIE (Carta di Identità Elettronica) unitamente a quella della tessera del codice fiscale del titolare dello STA	F
	3	scansione dei documenti di identità del dipendente dello STA	F
A0370		Il fascicolo digitale deve necessariamente contenere	
	1	la riproduzione digitale del DU o della carta di circolazione, nonché del CDP cartaceo (se presente) per le pratiche di reimmatricolazione, trasferimento di proprietà, radiazione per demolizione e per esportazione	V
	2	scansione CIE (Carta di Identità Elettronica) unitamente a quella della tessera del codice fiscale del titolare dello STA	F
	3	la riproduzione digitale del CDP cartaceo per qualsiasi pratica	F
A0371		Lo STA può trasmettere il fascicolo digitale	
	1	solo se tutti documenti previsti per la pratica richiesta sono stati caricati e firmati e sono stati effettuati tutti i pagamenti previsti	V
	2	se sono stati caricati almeno i pagamenti previsti	F
	3	solamente se è sempre presente la riproduzione digitale del CDP cartaceo per tutte le pratiche	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0372		La Firma Elettronica Avanzata (FEA)	
	1	consente al cittadino di sottoscrivere l'istanza unificata e l'atto di vendita, formati in modalità digitale	V
	2	può non garantire la massima certezza in termini di attribuzione della sottoscrizione al soggetto interessato	F
	3	consente all'operatore STA di procedere all'autenticazione degli atti digitali	F
A0373		La Firma Elettronica Avanzata (FEA)	
	1	può non garantire la massima certezza in termini di attribuzione della sottoscrizione al soggetto interessato	F
	2	è riservata esclusivamente agli operatori commerciali di veicoli che sottoscrivono frequentemente atti di vendita	F
	4	soddisfa il requisito della forma scritta ed è equiparabile, sotto il profilo legale, ad una scrittura privata autografa	V
A0374		La Firma digitale remota (FDR)	
	1	a differenza della FEA, non soddisfa il requisito della forma scritta e non è equiparabile, sotto il profilo legale, ad una scrittura privata autografa	F
	2	è utilizzata dagli STA per autenticare gli atti digitali	V
	3	è una firma digitale che può essere utilizzata in qualsiasi ambito dei processi digitali della Pubblica Amministrazione	F
A0375		La Firma digitale remota (FDR)	
	1	non può essere rilasciata al dipendente delegato, ma esclusivamente al titolare del punto di servizio STA	F
	2	è una firma digitale che può essere utilizzata in qualsiasi ambito dei processi digitali della Pubblica Amministrazione	F
	3	è una firma digitale cd. "di scopo", che può essere utilizzata solo nell'ambito dei processi digitali specificamente individuati	V
A0376		La disciplina del DU prevede che le verifiche di competenza degli UMC circa la regolarità dell'istanza e della documentazione	
	1	siano effettuate esclusivamente in via telematica	V
	2	siano effettuate mediante l'esibizione dei fascicoli cartacei presso l'UMC competente	F
	3	possano essere sostituite dagli uffici PRA	F
A0377		La disciplina del DU prevede che gli UMC	
	1	effettuino tutti i controlli sui fascicoli cartacei	F
	2	non possono richiedere agli STA l'esibizione e la consegna dei fascicoli cartacei per effettuare i controlli	V
	3	devono richiedere agli STA l'esibizione e la consegna dei fascicoli cartacei per effettuare i controlli	F
A0378		La pre-convalida dei fascicoli DU	
	1	è la fase successiva alla presentazione della pratica, attraverso la quale l'UMC effettua il controllo della documentazione a corredo dell'istanza	F
	2	è la fase propedeutica alla presentazione della pratica, attraverso la quale il PRA effettua il controllo preventivo della documentazione a corredo dell'istanza	F
	4	è la fase propedeutica alla presentazione della pratica, attraverso la quale l'UMC effettua il controllo preventivo della documentazione a corredo dell'istanza	V
A0379		La pre-convalida dei fascicoli DU	
	1	è di competenza congiunta del PRA e dell'UMC	F
	2	è di esclusiva competenza dell'UMC	V
	3	è la fase successiva alla presentazione della pratica, attraverso la quale il PRA effettua il controllo della documentazione a corredo dell'istanza	F
A0380		Gli uffici PRA convalidano le pratiche del DU	
	1	avendo un limite temporale di 10 giorni lavorativi per la ricusazione delle formalità	F
	2	effettuando i controlli previsti dalla normativa di istituto (verifica completezza e regolarità della documentazione)	V
	3	con vincolo territoriale del PRA di "riferimento"	F
A0381		Gli uffici PRA convalidano le pratiche del DU	
	1	avendo un limite temporale di 10 giorni lavorativi per la ricusazione delle formalità	F
	2	anche in assenza del pagamento degli importi previsti	F
	4	avendo un limite temporale di 3 giorni lavorativi per la ricusazione delle formalità	V
A0382		In caso di accertate irregolarità il DU irregolarmente emesso	
	1	deve essere restituito all'UMC entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla ricusazione	F
	2	viene distrutto direttamente dal punto di servizio STA	F
	3	viene annullato e deve essere restituito all'UMC	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0383		In caso di accertate irregolarità il DU irregolarmente emesso	
	1	deve essere restituito all'UMC entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla ricusazione	F
	2	deve essere restituito all'UMC entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo	V
	4	viene annullato, ma nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione non occorre restituire le targhe associate	F
A0384		Il documento di circolazione emesso in regime DU differisce dal previgente per	
	1	la presenza del logo PRA, in alto a sinistra unitamente alla dicitura del MIT	F
	2	l'assenza di sistemi antifalsificazione	F
	3	l'indicazione del numero di repertorio progressivo PRA, in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina	V
A0385		Il documento di circolazione emesso in regime DU differisce dal previgente per	
	1	l'indicazione della data e del tipo di atto per la proprietà, in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina	V
	2	la presenza della firma del conservatore PRA, affianco a quella del direttore dell'UMC di emissione	F
	4	l'aspetto grafico, modificato nel colore di sfondo	F
A0386		Nel caso di impossibilità di espletare in tempo reale l'operazione di emissione del DU	
	1	lo Studio di consulenza automobilistica rilascia ricevuta sostitutiva	V
	2	lo Studio di consulenza automobilistica rilascia estratto della carta di circolazione	F
	3	l'UMC rilascia ricevuta sostitutiva	F
A0387		Nel caso di impossibilità di espletare in tempo reale l'operazione di emissione del DU	
	1	lo Studio di consulenza automobilistica rilascia estratto della carta di circolazione	F
	3	il PRA rilascia estratto della carta di circolazione	F
	4	non è possibile il rilascio di documenti provvisori nell'ambito dei procedimenti di immatricolazione	V
A0388		Il punto di servizio STA procede alla distruzione della documentazione cartacea	
	1	nel caso di nazionalizzazione di veicoli già immatricolati in altro Paese extra UE, solo a decorrere dal 7° mese successivo a quello di presentazione della relativa pratica	F
	2	verbalizzando le operazioni di distruzione dei fascicoli cartacei in presenza di carte di circolazione	F
	3	dal 3° mese successivo rispetto a quello di presentazione della pratica eccetto nel caso di nazionalizzazione di veicoli già immatricolati in altro Paese UE	V
A0389		Il punto di servizio STA procede alla distruzione delle targhe	
	1	nel caso di nazionalizzazione di veicoli già immatricolati in altro Paese UE, solo a decorrere dal 7° mese successivo a quello di presentazione della relativa pratica	F
	2	con conferimento ad un centro di smaltimento e riciclaggio di materiali di alluminio	V
	3	verbalizzando le operazioni di distruzione	F
A0390		Il punto di servizio STA procede alla distruzione delle targhe	
	1	dopo aver ot preventiva autorizzazione dall'UMC	F
	2	nel caso di nazionalizzazione di veicoli già immatricolati in altro Paese UE, solo a decorrere dal 7° mese successivo a quello di presentazione della relativa pratica	F
	4	dal 3° mese successivo rispetto a quello di presentazione della pratica	V
A0391		Il DU viene rilasciato a seguito dell'operazione di	
	1	trasferimento di proprietà a tutela del venditore	F
	2	costituzione di usufrutto	V
	3	annotazione della perdita e del rientro in possesso	F
A0392		In caso di minivoltura (intestazione di veicoli a nome di operatori commerciali per sole finalità di vendita)	
	1	non viene emesso alcun documento ma viene aggiornato l'ANV ed il registro PRA	F
	2	è emesso un tagliando adesivo di aggiornamento della proprietà	F
	3	si è esentati per legge dal versamento dell'IPT, assolvendo l'emolumento ACI in misura ridotta	V
A0393		In caso di minivoltura (intestazione di veicoli a nome di operatori commerciali per sole finalità di vendita)	
	1	è emesso un DU non valido per la circolazione, stampato su modulistica non a stretta rendicontazione	F
	2	non viene emesso alcun documento ma viene aggiornato l'ANV ed il registro PRA	F
	3	è emesso un DU non valido per la circolazione, stampato su modulistica a stretta rendicontazione	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0394		Il DU viene rilasciato a seguito dell'operazione di	
	1	cessazione dalla circolazione per demolizione	F
	2	cessazione dalla circolazione per esportazione	V
	3	trasferimento di proprietà a tutela del venditore	F
A0395		Per cessare dalla circolazione un veicolo per esportazione	
	1	è necessario che sia in regola sugli obblighi di revisione e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80 CDS	V
	2	occorre preventiva immatricolazione del medesimo nel paese di destinazione	F
	3	non occorre che il punto di servizio STA ritiri il documento di circolazione e le relative targhe	F
A0396		Il DU viene rilasciato a seguito dell'operazione di	
	1	cessazione dalla circolazione per esportazione	V
	2	trasferimento di proprietà a tutela del venditore	F
	3	cessazione dalla circolazione per demolizione	F
A0397		La richiesta cessazione dalla circolazione per esportazione deve essere presentata	
	1	prima dell'effettiva esportazione del veicolo a condizione che abbia in corso di validità	V
	2	se la revisione è scaduta di validità	F
	3	dopo l'effettiva esportazione del veicolo	F
A0398		Per cessare dalla circolazione un veicolo per esportazione	
	1	occorre che non siano presenti ipoteche o altri vincoli (ad es. pignoramenti, sequestri, fermi amministrativi)	V
	2	occorre preventiva immatricolazione del medesimo nel paese di destinazione	F
	3	deve essere in regola sugli obblighi della tassa automobilistica	F
A0399		In caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione o del DU si procede al rilascio del duplicato	
	1	del DU, indipendentemente dal fatto che l'originale da duplicare sia un DU o una carta di circolazione	V
	2	della carta di circolazione se l'originale sia un DU	F
	3	della carta di circolazione, indipendentemente dal fatto che l'originale da duplicare sia un DU o una carta di circolazione	F
A0400		In caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione o del DU, per rilascio del duplicato	
	1	occorre la previa denuncia agli organi di polizia	V
	2	occorre la previa denuncia al PRA	F
	3	non è necessaria la previa denuncia agli organi di polizia	F
A0401		In caso di immatricolazione e di nazionalizzazione di veicoli provenienti da altri Paesi UE si procede mediante l'emissione di	
	1	carta di circolazione e CDPD	F
	2	DU, in luogo della carta di circolazione e del CDPD	V
	3	DU, in luogo della carta di circolazione e del CDPD in quanto non occorre, in questo caso il DU	F
A0402		In caso di immatricolazione e di nazionalizzazione di veicoli provenienti da altri Paesi UE si procede mediante l'emissione di	
	1	DU per veicoli già soggetti al rilascio di carta di circolazione e CDPD	V
	2	carta di circolazione in qualsiasi caso	F
	3	CDPD per tutti i veicoli	F
A0403		Sono assoggettati alle procedure di censimento i veicoli da reimmatricolare già radiati per esportazione	
	1	verso qualsiasi altro Paese	F
	2	verso altro Paese UE e mai esportati	F
	3	mai reimmatricolati all'estero e oggetto di acquisto intracomunitario	V
A0404		Il DU viene emesso a seguito di operazioni di	
	1	immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo, in attesa dell'iscrizione o rinnovo di iscrizione al PRA	F
	2	annotazione di operazioni ipotecarie	F
	3	trasferimento della proprietà del veicolo	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0405	L'emissione del DU, in caso di intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo	
	1 deve essere richiesta entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata	V
	2 deve essere richiesta entro 90 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata	F
	3 deve essere richiesta entro 3 mesi dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata	F
A0406	Ai fini dell'annotazione del leasing, può essere presentata	
	1 una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante o dal procuratore della società di leasing e non la copia del contratto di leasing	F
	2 la copia del contratto di leasing e non una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante o dal procuratore della società di leasing	F
	3 alternativamente la copia del contratto di leasing o una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante o dal procuratore della società di leasing	V
A0407	Se l'istanza Unificata viene sottoscritta dalla società di leasing, al fascicolo digitale	
	1 deve essere allegata anche la copia del documento di identità del soggetto locatario	V
	2 non è necessario allegare anche la copia del documento di identità del soggetto locatario	F
	3 il soggetto locatario non deve essere identificato	F
A0408	Se la società di leasing ha conferito al locatario specifico mandato a sottoscrivere l'istanza unificata/istanza dell'acquirente	
	1 occorre allegare anche il mandato a favore del locatario	V
	2 occorre allegare anche la copia di qualsiasi documento del soggetto locatario	F
	3 non è necessario allegare anche il mandato a favore del locatario	F
A0409	La ristampa del DU per rettifica errori di digitazione degli studi di consulenza automobilistica da parte degli UMC (codice pratica C18807)	
	1 i dati anagrafici relativi alle persone fisiche o la denominazione/ragione sociale di imprese e società	V
	2 I dati anagrafici relativi alle persone fisiche o la denominazione/ragione sociale di imprese e società	F
	3 i dati tecnici	F
A0410	La ristampa del DU per rettifica dati relativi al luogo di residenza o di sede esclusa la provincia (codice istanza C18808)	
	1 può essere richiesta esclusivamente dal medesimo punto di servizio STA che ha effettuato il refuso	V
	2 è esente dal pagamento dei diritti di motorizzazione	F
	4 comporta il pagamento dell'emolumento ACI	F
A0411	L'emissione del DU può avvenire a nome di	
	1 cittadino italiano iscritto AIRE, con riguardo al domicilio eletto presso una persona fisica residente in Italia	V
	2 società dotata di personalità giuridica, riportando la partiva iva di quest'ultima	F
	3 cittadino italiano iscritto AIRE, con riguardo alla residenza all'estero del soggetto	F
A0412	L'emissione del DU ad impresa individuale avviene con riferimento	
	1 ai dati della persona giuridica presenti nel registro presso la CCIAA	F
	2 all'imprenditore stesso come persona fisica, riportando il codice fiscale di quest'ultimo	V
	3 all'imprenditore stesso come persona fisica, con riguardo alla sede della ditta individuale	F
A0413	L'emissione del DU ad impresa individuale avviene con riferimento	
	1 all'imprenditore stesso come persona fisica, con riguardo alla residenza anagrafica di quest'ultima	V
	2 ai dati della persona giuridica presenti nel registro presso la CCIAA	F
	3 all'impresa individuale, con riguardo ai dati della persona giuridica	F
A0414	L'emissione del DU può avvenire a nome di	
	1 impresa individuale, con riferimento alla sede della ditta individuale medesima	F
	2 società semplici, con l'indicazione completa dei nominativi dei singoli soci aggiungendo la dicitura "nella persona LRPT"	F
	4 organismi privi di personalità giuridica, aggiungendo la dicitura "nella persona LRPT"	V
A0415	L'intestazione temporanea degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi in favore di soggetto diverso dall'intestatario	
	1 deve essere dichiarata all'UMC entro 30 giorni	V
	2 deve essere dichiarata al PRA entro 30 giorni	F
	3 deve essere dichiarata all'UMC entro 60 giorni	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0416		L'intestazione temporanea degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi in favore di soggetto diverso dall'intestatario	
	1	deve essere dichiarata all'UMC per l'aggiornamento dell'ANV	V
	2	deve essere dichiarata al PRA per l'aggiornamento dell'ANV	F
	3	deve essere dichiarata all'Agenzia delle entrate	F
A0417		L'aggiornamento dell'ANV e il rilascio di apposita attestazione di avvenuta annotazione ricorrono nel caso di	
	1	comodato	F
	2	veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci	F
	3	locazione senza conducente	V
A0418		È necessario l'aggiornamento del documento di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel caso di intestazione temporanea (per comodato)	
	1	superiore a 30 giorni (naturali e consecutivi nell'arco di un unico anno solare ovvero a cavallo di due o più anni solari successivi)	V
	2	superiore a 60 giorni (naturali e consecutivi nell'arco di un unico anno solare ovvero a cavallo di due o più anni solari successivi)	F
	3	superiore a 90 giorni (naturali e consecutivi nell'arco di un unico anno solare ovvero a cavallo di due o più anni solari successivi)	F
A0419		L'obbligo di comunicazione per intestazione temporanea ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione / DU	
	1	non può essere assolto dal "dante causa"	F
	2	è assolto se effettuato dal "dante causa" su delega scritta dell'"avente causa"	V
	3	è assolto se effettuato dal "dante causa" senza delega scritta dell'"avente causa"	F
A0420		L'aggiornamento del documento di circolazione per intestazione temporanea nel caso di comodato deve essere richiesto	
	1	entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del comodato	F
	2	entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del comodato	F
	3	entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del comodato	V
A0421		L'aggiornamento del documento di circolazione per intestazione temporanea nel caso di comodato non è obbligatorio	
	1	nel caso di componenti del nucleo familiare, purché conviventi	V
	2	nel caso di persone fisiche	F
	3	nel caso di persone giuridiche	F
A0422		È ammessa la disponibilità temporanea di veicoli adibiti al trasporto professionale o commerciale di cose:	
	1	nel caso di contratto di sublocazione	F
	2	senza limiti	F
	3	nel caso di contratto di locazione	V
A0423		È ammessa la disponibilità temporanea di veicoli adibiti al trasporto professionale o commerciale di cose:	
	1	nel caso di contratto di comodato	V
	2	sempre per necessità di trasporto	F
	3	mai	F
A0424		Sono soggetti a doppia registrazione (ANV e registro PRA)	
	1	autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (questi ultimi solo se di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t)	V
	2	tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi	F
	3	esclusivamente gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi	F
A0425		Per gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi con massa complessiva uguale o superiore ai 3.500 kg è prevista l'emissione di	
	1	documento unico di circolazione e di proprietà (DU)	V
	2	carta di circolazione e certificato di proprietà	F
	3	esclusivamente carta di circolazione	F
A0426		L'immatricolazione che comporta il rilascio della carta di circolazione / DU e delle targhe è subordinata alla verifica di	
	1	documentazione tecnica, documenti integrativi (ove previsti) e sussistenza del titolo autorizzativo (ove previsto)	V
	2	esclusivamente dei documenti integrativi	F
	3	documentazione tecnica, documenti integrativi (ove previsti) ma non della sussistenza del titolo autorizzativo (se necessario)	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0427	L'immatricolazione che comporta il rilascio della carta di circolazione / DU e delle targhe è subordinata alla verifica di	
	1 eventuali documenti aggiuntivi alla carta di circolazione / DU che ne costituiscono parte integrante	V
	2 eventuali documenti aggiuntivi alla carta di circolazione / DU che ne costituiscono parte integrante escluso l'ATP	F
	3 eventuali documenti aggiuntivi alla carta di circolazione / DU che ne costituiscono parte integrante esclusi i documenti delle cisterne in ADR	F
A0428	La dichiarazione di conformità (o documentazione equivalente)	
	1 consente la circolazione del veicolo	F
	2 è un documento che può essere utilizzato per circolare su strada solo dal proprietario del veicolo	F
	4 deve essere presentata unitamente alla richiesta di immatricolazione del veicolo	V
A0429	La dichiarazione di conformità (o documentazione equivalente)	
	1 è un documento che può essere utilizzato per circolare su strada solo dal proprietario del veicolo	F
	2 viene rilasciata dagli UMC	F
	4 è rilasciata dalla casa costruttrice del veicolo	V
A0430	La dichiarazione di conformità (o documentazione equivalente)	
	1 è un documento che può essere utilizzato per circolare su strada solo dal proprietario del veicolo	F
	2 viene rilasciata dagli UMC	F
	3 attesta che l'esemplare di veicolo prodotto in serie è conforme al prototipo omologato	V
A0431	Il certificato di conformità di un veicolo è il documento che certifica	
	1 che il veicolo è un bene mobile	F
	2 l'abilitazione al traino di rimorchi	F
	3 la rispondenza del veicolo alle disposizioni tecnico costruttive	V
A0432	Il certificato di conformità di un veicolo è il documento che certifica	
	1 il collaudo come unico esemplare	F
	3 che il veicolo è conforme ad un tipo omologato	V
	4 l'avvenuta revisione	F
A0433	Con il termine COC ci si riferisce a	
	1 certificato di origine controllata	F
	2 certificato di proprietà	F
	3 certificato di omologazione comunitario	V
A0434	Con il termine COC ci si riferisce a	
	1 certificato di origine per la circolazione	F
	2 certificato di origine controllata	F
	3 certificato di conformità comunitario emesso dal costruttore del veicolo	V
A0435	L'immatricolazione di veicoli conformi ad un tipo omologato avviene sulla base	
	1 della dichiarazione di conformità del costruttore del veicolo o documentazione equivalente	V
	2 della sola dichiarazione integrativa per l'immatricolazione dei veicoli di fine serie	F
	3 di qualsiasi documento del costruttore del veicolo	F
A0436	La dichiarazione di conformità emessa dal costruttore del veicolo in forma cartacea può essere sostituita da	
	1 documenti smaterializzati o telematici	V
	2 qualsiasi documento rilasciato dal costruttore del veicolo	F
	3 certificato di origine	F
A0437	Per l'immatricolazione "in deroga" è necessario allegare, in assenza di specifica indicazione sulla certificazione di conformità	
	1 apposita "dichiarazione integrativa" del costruttore conforme ai fac-simile previsti dal DTN	V
	2 apposita "dichiarazione integrativa" dell'Agenzia delle entrate	F
	3 apposita "dichiarazione integrativa" del competente ufficio PRA	F
A0438	Per immatricolare un veicolo soggetto a visita e prova, gli UMC rilasciano	
	1 la dichiarazione di conformità	F
	2 il certificato di proprietà	F
	3 il certificato di approvazione	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0439		Tra i veicoli di tipo non omologato che possono essere immatricolati rientrano i veicoli	
	1	di interesse storico e collezionistico non muniti di regolari documenti di circolazione nazionali e/o dismessi dalla circolazione	V
	2	di Ministeri o enti per i quali lo stesso ente cedente non consente lavori di ripristino	F
	3	acquistati in aste pubbliche provenienti da paesi extra UE, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche	F
A0440		I veicoli alienati dalle Forze armate o da altri enti	
	1	devono essere muniti di documenti e targhe dell'ente di provenienza	F
	2	sono muniti di dispaccio dell'autorità militare in qualità di documento di origine	V
	3	non possono mai essere immatricolati con targa civile	F
A0441		I veicoli alienati dalle Forze armate o da altri enti	
	1	non possono mai essere immatricolati con targa civile	F
	2	devono essere muniti di documenti e targhe dell'ente di provenienza	F
	4	possono essere immatricolati con targa civile a determinate condizioni	V
A0442		I veicoli alienati dalle Forze armate o da altri enti	
	1	non possono mai essere immatricolati con targa civile	F
	2	devono essere muniti di documenti e targhe dell'ente di provenienza	F
	3	non sono considerati di prima immatricolazione quando vengono immatricolati con targa civile	V
A0443		Gli autobus ad uso proprio possono essere immatricolati	
	1	previo nulla osta della Provincia	F
	2	in servizio di linea	F
	4	previo nulla osta dell'UMC	V
A0444		Gli autobus ad uso proprio possono essere immatricolati	
	1	a locazione senza conducente	F
	3	per trasporto del personale di enti pubblici, imprenditori e collettività	V
	4	a noleggio con conducente	F
A0445		L'immatricolazione ad uso proprio è esente da limitazione per veicoli	
	1	fino a 9 posti compreso il conducente per trasporto persone	V
	2	con massa superiore a 7,5 t destinati al trasporto di merci	F
	3	con massa fino a 10 t destinati al trasporto di cose	F
A0446		L'immatricolazione ad uso proprio è esente da limitazione per veicoli	
	1	con massa fino a 6 t destinati al trasporto di cose	V
	2	fino a 16 posti compreso il conducente	F
	3	con più di nove posti compreso il conducente	F
A0447		L'immatricolazione di autobus per trasporto specifico di persone può essere effettuata	
	1	a nome di cittadini privati per il soddisfacimento di specifiche necessità	F
	2	solamente previa comunicazione al competente ufficio PRA	F
	4	a nome di enti pubblici imprenditori e collettività per il soddisfacimento di necessità connesse con la loro attività	V
A0448		L'immatricolazione di autobus per trasporto specifico di persone può essere effettuata	
	1	liberamente senza presentazione di alcun titolo	F
	2	previa richiesta di specifico nulla osta al competente UMC	V
	3	sulla base della prescritta licenza della Provincia	F
A0449		L'immatricolazione di un veicolo è subordinata ad un titolo autorizzativo quando si tratta di	
	1	autobus destinato a noleggio con conducente	V
	2	motocarro non destinato ad uso proprio	F
	3	autocarro di massa complessiva inferiore a 6 ton destinato ad uso proprio	F
A0450		L'immatricolazione di un veicolo è subordinata ad un titolo autorizzativo quando si tratta di	
	1	autobus non destinato ad uso proprio	V
	2	autovettura ad uso proprio	F
	4	autocarro di massa complessiva inferiore a 6 ton destinato ad uso proprio	F
A0451		L'immatricolazione di un veicolo è subordinata ad un titolo autorizzativo quando si tratta di	
	1	autovettura ad uso proprio	F
	2	autobus destinato a servizio di linea	V
	3	autocarro di massa complessiva inferiore a 6 ton destinato ad uso proprio	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0452	La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata	
	1 dal Comune	V
	2 dal Comando della Polizia municipale	F
	3 dalla Regione	F
A0453	L'immatricolazione di veicoli provenienti dall'estero comporta	
	1 sempre la visita e prova del veicolo	F
	2 sempre l'iscrizione del veicolo presso i registri storici	F
	4 il ritiro dei documenti esteri e delle eventuali targhe	V
A0454	L'immatricolazione di veicoli provenienti dall'estero da Paesi UE	
	1 gode di particolari agevolazioni ai fini dell'immissione in circolazione in Italia	V
	2 salvo casi particolari, è ammessa se possiedono tutti i requisiti prescritti per i veicoli nuovi	F
	3 non è mai ammessa	F
A0455	L'immatricolazione di veicoli provenienti dall'estero da Paesi extra UE	
	1 è ammessa se al momento dell'immatricolazione in Italia possiedono tutti i requisiti prescritti per l'immissione in circolazione di veicoli nuovi	V
	2 gode di particolari agevolazioni ai fini dell'immissione in circolazione in Italia	F
	3 è sempre ammessa indipendentemente dai requisiti tecnici	F
A0456	L'immatricolazione di veicoli provenienti da San Marino	
	1 gode di particolari agevolazioni ai fini dell'immissione in circolazione in Italia ed è consentita in deroga ad alcune norme	V
	2 è sempre ammessa se al momento dell'immatricolazione in Italia possiedono tutti i requisiti prescritti per l'immissione in circolazione di veicoli nuovi	F
	3 non è mai ammessa	F
A0457	L'immatricolazione di veicoli già radiati dalla circolazione in Italia per esportazione ma non immatricolati in alcun Paese estero	
	1 è ammessa a determinate condizioni	V
	2 è sempre vietata	F
	3 è ammessa solo nel caso di connazionali rimpatrianti	F
A0458	L'immatricolazione di veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino	
	1 è ammessa a determinate condizioni	V
	2 è sempre vietata	F
	3 è ammessa solo se si tratta di veicoli nuovi	F
A0459	Per un veicolo proveniente da uno Stato UE	
	1 l'immatricolazione è subordinata ad una specifica procedura mirata ad accertare la verifica dell'assolvimento degli obblighi IVA	V
	2 il certificato di proprietà deve essere richiesto sempre all'ACI PRA di competenza	F
	3 il rilascio della carta di circolazione compete sempre all'UMC	F
A0460	L'immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi UE	
	1 è soggetta a una procedura telematica che comporta l'abilitazione all'immatricolazione	V
	2 è ammessa solamente per veicoli di interesse storico e collezionistico	F
	3 non è ammessa	F
A0461	L'immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi UE	
	1 non è ammessa	F
	2 comporta la presentazione di specifica documentazione tecnica e fiscale	V
	3 è subordinata alla rispondenza del veicolo a tutte le vigenti norme per l'immissione in circolazione	F
A0462	L'immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi UE	
	1 deve essere effettuata tramite procedura STA, fatte salve alcune esclusioni	V
	2 è subordinata alla rispondenza del veicolo a tutte le vigenti norme per l'immissione in circolazione	F
	3 non è ammessa	F
A0463	L'immatricolazione di veicoli provenienti dalla UE è ammessa	
	1 per veicoli nuovi di fabbrica	V
	2 esclusivamente per veicoli usati (in circolazione all'estero)	F
	3 esclusivamente per veicoli non sottoposti a revisione	F
A0464	L'immatricolazione di veicoli provenienti dalla UE è soggetta	
	1 a verifica nel Sistema informativo EUCARIS	V
	2 alla presentazione di Certificato di rilevanza storica e collezionistica	F
	3 sempre a visita e prova	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0465		Sono soggetti a visite e prova i veicoli provenienti dalla UE	
	1	incidentati	V
	2	appartenenti alle categorie M1 ed L	F
	3	con omologazione europea delle categorie M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4	F
A0466		Sono soggetti a visite e prova i veicoli provenienti dalla UE	
	1	con sistema di circolazione a sinistra	V
	2	radiati per esportazione e mai reimmatricolato all'estero con revisione scaduta da meno di due anni	F
	3	con omologazione europea delle categorie M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4	F
A0467		L'immatricolazione dei veicoli provenienti da Paesi della UE	
	1	è subordinata all'assolvimento dell'obbligo IVA sugli acquisti intra UE	V
	2	è subordinata alla presentazione della bolla doganale	F
	3	non è soggetta a controlli che riguardano l'assolvimento dell'obbligo IVA	F
A0468		Per un veicolo proveniente da uno Stato extra UE l'immatricolazione è subordinata, salvo particolari deroghe	
	1	alla rispondenza a tutte le vigenti norme nazionali e UE recepite nell'ordinamento nazionale e soggette ad armonizzazione obbligatoria	V
	2	alla rispondenza delle norme in vigore nel Paese di provenienza	F
	3	solamente alla presentazione di idonea documentazione fiscale	F
A0469		È prevista l'immatricolazione in deroga per i veicoli provenienti da Paesi extra UE	
	1	appartenenti a connazionali definitivamente rimpatriati	V
	2	appartenenti a cittadini americani	F
	3	appartenenti a cittadini muniti di passaporto	F
A0470		Per l'immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi extra UE	
	1	non si applicano le procedure per l'immatricolazione previste per veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto intra UE	V
	2	si applicano le procedure per l'immatricolazione previste per veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto intra UE	F
	3	si applicano le procedure per l'immatricolazione previste per veicoli usati oggetto di acquisto intra UE	F
A0471		Per l'immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi extra UE	
	1	è prevista preventiva visita e prova al fine di accertarne la conformità tecnica alle vigenti disposizioni	V
	2	si applicano le procedure per l'immatricolazione previste per veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto intra UE	F
	3	sono previsti solamente controlli amministrativi senza la visita e prova del veicolo	F
A0472		In linea generale, un veicolo di importazione extra UE è immatricolabile	
	1	a seguito di visita e prova	V
	2	per via amministrativa	F
	3	senza controllo della documentazione	F
A0473		Ai fini della nazionalizzazione di veicoli provenienti da Paesi extra UE	
	1	devono essere presentati anche i documenti doganali che comprovano l'avvenuta importazione del veicolo	V
	2	i documenti doganali sono facoltativi	F
	3	è prevista solamente la presentazione di qualsiasi documento tecnico che attesti l'origine del veicolo	F
A0474		Ai fini della nazionalizzazione di veicoli provenienti dalla Svizzera	
	1	deve essere presentata la bolla doganale	V
	2	deve essere presentata la bolla doganale solo se disponibile	F
	3	non è richiesta la presentazione di bolla doganale	F
A0475		Ai fini della nazionalizzazione di veicoli provenienti dal Canada	
	1	deve essere presentata la bolla doganale	V
	2	deve essere presentata la bolla doganale se disponibile	F
	3	non è richiesta la presentazione di bolla doganale	F
A0476		L'immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi SEE	
	1	è subordinata alla rispondenza del veicolo a tutte le vigenti norme per l'immissione in circolazione	F
	2	è subordinata alla presentazione di specifica documentazione tecnica e fiscale	V
	3	non è subordinata alla presentazione di documentazione tecnica	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0477		L'immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi SEE	
	1	non è ammessa	F
	2	è subordinata alla rispondenza del veicolo a tutte le vigenti norme per l'immissione in circolazione in Italia al momento della richiesta di nazionalizzazione	F
	3	deve essere effettuata tramite procedura STA, fatte salve alcune esclusioni	V
A0478		Per l'immatricolazione dei veicoli provenienti da Paesi aderenti allo SEE, si applicano, dal punto di vista tecnico	
	1	le procedure previste per i veicoli di provenienza intra UE	V
	2	le procedure previste per i veicoli di provenienza extra UE	F
	3	le procedure previste per i veicoli di provenienza americana	F
A0479		Per l'immatricolazione dei veicoli provenienti da Paesi aderenti allo SEE, si applicano, dal punto di vista fiscale	
	1	le procedure previste per veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto extra UE	V
	2	le procedure previste per veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto intra UE	F
	3	le procedure previste per i veicoli provenienti dalla Francia	F
A0480		La persona fisica residente in Italia o giuridica che ha sede in Italia è tenuta a registrare nel REVE il veicolo immatricolato all'estero (che non gli appartiene)	
	1	di cui dispone per più di 30 giorni in un anno solare, anche non consecutivi	V
	2	di cui dispone per più di 60 giorni in un anno solare, anche non consecutivi	F
	3	di cui dispone per più di 90 giorni in un anno solare, anche non consecutivi	F
A0481		Il REVE è	
	1	l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero tenuto dal PRA	V
	2	l'elenco dei veicoli immatricolati da avviare alla demolizione	F
	3	l'elenco dei veicoli immatricolati in Italia da esportare all'estero	F
A0482		Il REVE è l'elenco dei veicoli esteri registrati	
	1	contenuto negli archivi del PRA	V
	2	contenuto negli archivi del CED	F
	3	contenuto negli archivi dell'Agenzia delle entrate	F
A0483		L'immatricolazione di veicoli (nuovi o usati) acquistati a titolo oneroso in ambito UE è subordinata a	
	1	conferma o controllo preventivo, nei sistemi telematici, del versamento dell'IVA	V
	2	nessun controllo del versamento IVA	F
	3	presentazione di qualsiasi tipo di dichiarazione che riguardi il versamento IVA	F
A0484		Non sono soggetti a censimento ai fini della immatricolazione, i veicoli provenienti da territori ove non vigono le regole IVA UE tra i quali	
	1	Livigno	V
	2	Svezia	F
	3	Slovenia	F
A0485		Non sono soggetti a censimento ai fini della immatricolazione, i veicoli provenienti da territori ove non vigono le regole IVA UE tra i quali	
	1	Gibilterra	V
	2	Spagna	F
	3	Romania	F
A0486		La reimmatricolazione di un veicolo comporta	
	1	esclusivamente il rilascio di un nuovo certificato di proprietà	F
	2	l'aggiornamento della carta di circolazione	F
	3	il rilascio di nuove targhe	V
A0487		Il rinnovo di iscrizione viene richiesto quando	
	1	è stato rilasciato un duplicato della carta di circolazione	F
	2	si reimmatricola il veicolo	V
	3	l'intestatario intende cointestarsi il veicolo insieme a un altro soggetto	F
A0488		Al fine di salvaguardare il valore storico e collezionistico dei documenti di circolazione dei veicoli	
	1	il documento originale è restituito al nuovo proprietario senza apposizione di alcun segno (timbro, tagliando autoadesivo o altro) di annullamento	V
	2	sussistono particolari procedure esclusivamente per i veicoli nell'ambito di trasferimento della proprietà	F
	3	il documento originale è restituito al nuovo proprietario annullato	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0489	Al fine di salvaguardare il valore storico e collezionistico dei documenti di circolazione dei veicoli	
	1 in fase di scansione del documento di circolazione originale non deve essere praticato il taglio dell'angolo superiore destro	V
	2 sussistono particolari procedure per i veicoli che siano stati costruiti o immatricolati per la prima volta da almeno vent'anni	F
	3 sussistono particolari procedure esclusivamente per i veicoli nell'ambito di trasferimento della proprietà	F
A0490	I veicoli di interesse storico e collezionistico possono essere reimmatricolati con targa storica se	
	1 la stessa risulti essere già stata precedentemente associata al veicolo	V
	2 la stessa non risulti essere già stata precedentemente associata al veicolo	F
	3 si tratta di ciclomotori	F
A0491	Sulle targhe	
	1 è ammesso apporre autoadesivi se rimangono leggibili i caratteri	F
	2 è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle	V
	3 è ammesso apporre distintivi	F
A0492	Sulle targhe	
	1 è ammesso apporre pellicole trasparenti	F
	2 ripetitivi sono ripetuti i dati di immatricolazione del veicolo trainante	V
	4 è ammesso apporre distintivi	F
A0493	Sulle targhe	
	1 è ammesso apporre distintivi	F
	2 è ammesso apporre pellicole trasparenti	F
	3 di prova è riportata la lettera P	V
A0494	Gli autoveicoli hanno	
	1 una targa anteriore e una targa posteriore, entrambe obbligatorie	V
	2 una targa anteriore (facoltativa) e una targa posteriore (obbligatoria)	F
	3 una targa anteriore (obbligatoria) e una targa posteriore (facoltativa)	F
A0495	Gli autoveicoli hanno	
	2 una targa anteriore (obbligatoria) e una targa posteriore (facoltativa)	F
	3 una targa posteriore ripetitrice	F
	4 targhe CD per il corpo diplomatico	V
A0496	Gli autoveicoli hanno	
	1 una targa anteriore (obbligatoria) e una targa posteriore (facoltativa)	F
	2 targhe CC per gli agenti consolari	V
	3 una targa posteriore ripetitrice	F
A0497	La targa ripetitrice viene apposta	
	1 per ripetere i dati di identificazione del veicolo trainante, ove prevista	V
	2 sull'autoveicolo e sostituisce quella smarrita	F
	3 sul rimorchio per identificarlo	F
A0498	La targa ripetitrice viene apposta	
	1 ove prevista per identificare il veicolo trattore	V
	2 sull'autoveicolo per identificarlo	F
	4 sul rimorchio per identificarlo	F
A0499	La targa ripetitrice viene apposta	
	1 sull'autoveicolo per identificarlo	F
	2 sui carrelli appendice	V
	3 sul rimorchio per identificarlo	F
A0500	I carrelli appendice quando sono agganciati ad una motrice devono essere muniti di	
	1 targa ripetitrice	V
	2 targa	F
	3 targhetta per ciclomotore	F
A0501	I rimorchi leggeri devono essere dotati	
	1 della sola targa ripetitrice	F
	2 di targa e carta di circolazione	V
	3 di nessuna targa	F
A0502	Il Marchio Ufficiale della Repubblica italiana non appare	
	1 sulle targhe di prova	V
	2 sulle targhe degli autoveicoli	F
	3 sulle targhe ripetitrici	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0503		In caso di deterioramento delle targhe di immatricolazione	
	1	è necessario ripristinare la targa deteriorata tramite vernici o pellicole	F
	2	non è necessario chiedere la reimmatricolazione	F
	4	è previsto il rilascio di nuove targhe e nuovo documento di circolazione	V
A0504		In caso di deterioramento delle targhe di immatricolazione	
	1	è sufficiente chiedere il duplicato della targa deteriorata	F
	2	non è necessario chiedere la reimmatricolazione se è deteriorata una sola targa	F
	3	è necessario chiedere la reimmatricolazione	V
A0505		Il PRA può ricusare eventualmente la richiesta di iscrizione del veicolo	
	1	entro il termine di 6 giorni lavorativi dalla data di rilascio del DU	F
	2	entro il termine di 9 giorni lavorativi dalla data di rilascio del DU	F
	3	entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla data di rilascio del DU	V
A0506		L'intestatario deve restituire all'UMC le targhe e il relativo DU a seguito della ricusazione di iscrizione PRA	
	1	nei 15 giorni lavorativi successivi	F
	2	nei 10 giorni lavorativi successivi	F
	3	nei 3 giorni lavorativi successivi	V
A0507		La targa ripetitrice posteriore gialla per rimorchi è prevista per	
	1	carrelli appendice	V
	2	ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica	F
	3	rimorchi muniti di sola targa (quella di immatricolazione) avente le caratteristiche conformi a quella posteriore degli autoveicoli	F
A0508		La targa ripetitrice posteriore gialla per rimorchi è prevista per	
	1	ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica	F
	2	carrelli appendice	V
	3	rimorchi immatricolati a decorrere dal 20.2.2013	F
A0509		La targa per ciclomotori	
	1	è personale	V
	2	è uguale a quella dei motoveicoli	F
	3	è uguale a quella prevista per macchine agricole	F
A0510		In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione o deterioramento della targa per ciclomotori	
	1	è necessario presentare denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore	V
	2	è necessario presentare di denuncia agli organi di Polizia entro 24 ore	F
	3	non è obbligatorio presentare di denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore	F
A0511		La targa della polizia locale è prevista per	
	1	autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale	V
	2	autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori del Ministero dell'interno	F
	3	autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia stradale	F
A0512		La targa provvisoria di cartone è prevista per	
	1	autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica	V
	2	autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che circolano nel caso di esito sfavorevole della visita di revisione	F
	3	autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia locale	F
A0513		La targa provvisoria di cartone viene rilasciata da	
	1	dal competente ufficio del UMC	V
	2	dal competente ufficio del PRA	F
	3	dal competente ufficio del Ministero dell'interno	F
A0514		La targa per la circolazione di prova dei veicoli	
	1	viene rilasciata dagli UMC e dagli Studi di consulenza	V
	2	viene rilasciata dalla Prefettura	F
	3	viene rilasciata dagli uffici PRA	F
A0515		La targa per la circolazione di prova dei veicoli	
	1	è trasferibile da veicolo a veicolo unitamente all'autorizzazione	V
	2	può essere utilizzata sul veicolo individuato per tarqa sull'autorizzazione	F
	3	viene rilasciata dalla Prefettura	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0516		La targa per la circolazione di prova dei veicoli	
	1	vale un anno ed è soggetta a rinnovo	V
	2	vale cinque anni ed è soggetta a rinnovo	F
	3	vale due anni ed è soggetta a rinnovo	F
A0517		Un autoveicolo per il quale sono state smarrite o sottratte le targhe può circolare per i primi 15 giorni	
	1	con la denuncia di smarrimento o sottrazione, documento di circolazione, pannello bianco riportante numeri e sigle di immatricolazione in sostituzione delle targhe originali	V
	2	solamente con la denuncia di smarrimento o sottrazione	F
	3	apponendo un pannello autocostruito senza obbligo di denuncia	F
A0518		In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione o deterioramento della targa	
	1	è necessario presentare denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore	V
	2	è necessario presentare denuncia agli organi di Polizia entro 24 ore	F
	3	non è obbligatorio presentare denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore	F
A0519		Agli adempimenti amministrativi per il trasferimento di proprietà di un autoveicolo è tenuto	
	1	lo studio di consulenza per la circolazione autorizzato per ogni singola operazione richiesta	F
	2	l'acquirente che potrà effettuarli direttamente o attraverso persona delegata una tantum o tramite gli studi di consulenza automobilistica	V
	3	il commerciante di veicoli	F
A0520		Agli adempimenti amministrativi per il trasferimento di proprietà di un autoveicolo è tenuto	
	1	l'acquirente	V
	2	la Provincia competente	F
	3	lo studio di consulenza per la circolazione autorizzato per ogni singola operazione richiesta	F
A0521		Quando si effettua il trasferimento di proprietà di veicoli è obbligato a curare tutti gli adempimenti amministrativi	
	1	lo studio di consulenza automobilistico eventualmente delegato	V
	2	il concessionario	F
	3	l'intestatario del veicolo presso gli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate	F
A0522		Quando si effettua il trasferimento di proprietà di veicoli è obbligato a curare tutti gli adempimenti amministrativi	
	1	l'intestatario del veicolo presso gli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate	F
	2	l'acquirente direttamente o attraverso persona delegata una tantum o tramite gli studi di consulenza autorizzati	V
	3	chi finanzia l'acquisto	F
A0523		Nel caso di trasferimenti di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che rientrano tra quelli disciplinati dal DLG. 98/2017 viene	
	1	emesso un nuovo documento unico di circolazione e di proprietà (DU)	V
	2	emesso un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione	F
	3	apposta annotazione manuale sulla carta di circolazione	F
A0524		I ciclomotori, a due, tre, quattro ruote (quadricicli leggeri), per circolare su strada	
	1	per qualche tempo possono circolare ancora con certificato di idoneità tecnica e contrassegno di identificazione	F
	2	possono utilizzare il contrassegno di riconoscimento	F
	3	devono essere muniti di targa, strettamente legata al titolare, che si applica al solo veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario	V
A0525		I ciclomotori, a due, tre, quattro ruote (quadricicli leggeri), per circolare su strada	
	1	possono utilizzare il contrassegno di riconoscimento	F
	2	deve registrare il ciclomotore presso il PRA	F
	4	devono essere muniti di certificato di circolazione contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario	V
A0526		La targa e il certificato di circolazione del ciclomotore consentono di individuare	
	1	i dati tecnici del ciclomotore	V
	2	i dati anagrafici del conducente	F
	3	esclusivamente l'intestatario della targa	F
A0527		La targa e il certificato di circolazione del ciclomotore consentono di individuare	
	1	i dati anagrafici del titolare	V
	2	esclusivamente le revisioni effettuate	F
	3	i dati anagrafici del conducente	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0528		I ciclomotori	
	1	possono circolare solo con targa e certificato di circolazione	V
	2	possono circolare con contrassegno di identificazione	F
	3	possono circolare con certificato di idoneità tecnica	F
A0529		I ciclomotori	
	1	hanno la natura giuridica di beni mobili non registrati	V
	2	possono circolare con contrassegno di identificazione	F
	3	possono circolare con certificato di idoneità tecnica	F
A0530		I ciclomotori	
	1	possono circolare con certificato di idoneità tecnica	F
	2	possono circolare con contrassegno di identificazione	F
	4	non sono soggetti ad iscrizione presso il PRA	V
A0531		I ciclomotori	
	2	possono circolare con certificato di idoneità tecnica	F
	3	possono circolare con contrassegno di identificazione	F
	4	non possono più circolare con certificato di idoneità tecnica e contrassegno di identificazione	V
A0532		I ciclomotori	
	1	possono trasportare anche un passeggero oltre al conducente se espressamente previsto nel certificato di circolazione	V
	2	possono circolare con contrassegno di identificazione	F
	3	possono circolare con certificato di idoneità tecnica	F
A0533		La targa per ciclomotore viene rilasciata da	
	1	concessionari di ciclomotori	F
	2	uffici del PRA	F
	3	UMC e soggetti di cui alla legge n. 264/91 abilitati	V
A0534		La targa per ciclomotore viene rilasciata da	
	1	concessionari di ciclomotori	F
	2	CSM (centri servizi motorizzazione) autorizzati al rilascio	V
	4	uffici dell'ACI	F
A0535		La sospensione dalla circolazione del ciclomotore	
	1	deve essere richiesta dall'intestatario quando non intende utilizzare il ciclomotore	V
	2	deve essere richiesta in presenza di revisione scaduta	F
	3	consiste nella cessazione ai fini dell'esportazione	F
A0536		La sospensione dalla circolazione del ciclomotore	
	1	serve per l'aggiornamento dei dati tecnici del certificato di circolazione per ciclomotori	F
	3	viene disposta dalla Prefettura quando il proprietario perde la targa	F
	4	rende disponibile la targa del ciclomotore per associarla ad altro ciclomotore	V
A0537		La sospensione dalla circolazione del ciclomotore	
	1	è attestata da un certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore	V
	3	deve essere richiesta in presenza di revisione scaduta	F
	4	viene disposta dalla Prefettura quando il proprietario perde la targa	F
A0538		La sospensione dalla circolazione del ciclomotore	
	1	deve essere richiesta in presenza di revisione scaduta	F
	2	deve essere richiesta quando l'intestatario intende trasferire la proprietà del ciclomotore	V
	3	viene disposta dalla Prefettura quando il proprietario perde la targa	F
A0539		La cessazione dalla circolazione del ciclomotore	
	1	non è obbligatoria per la demolizione	F
	2	può essere richiesta per la demolizione	V
	3	non consente più la reimmissione in circolazione del ciclomotore cessato	F
A0540		La cessazione dalla circolazione del ciclomotore	
	1	può essere richiesta per l'esportazione	V
	2	non consente più la reimmissione in circolazione del ciclomotore cessato	F
	3	serve per aggiornare i dati tecnici del certificato di circolazione per ciclomotori	F
A0541		La cessazione dalla circolazione del ciclomotore	
	1	può essere richiesta per la perdita di possesso	V
	2	non consente più la reimmissione in circolazione del ciclomotore cessato	F
	3	serve per aggiornare i dati tecnici del certificato di circolazione per ciclomotori	F
A0542		In caso di trasferimento di proprietà del ciclomotore il titolare	
	1	deve distruggere la targa	F
	2	è obbligato a restituire la targa all'autorità di Pubblica sicurezza	F
	4	può riutilizzare la targa	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0543	In caso di trasferimento di proprietà del ciclomotore il titolare	
	1 è obbligato a restituire la targa all'autorità di Pubblica sicurezza	F
	2 può distruggere la targa	V
	4 deve sporgere denuncia all'autorità di Polizia	F
A0544	In caso di trasferimento di proprietà di un ciclomotore	
	1 devono essere aggiornati i registri del PRA	F
	2 viene chiesto il duplicato della targa	F
	3 la targa può essere distrutta	V
A0545	In caso di trasferimento di proprietà di un ciclomotore	
	1 la targa può essere trattenuta dal titolare per un successivo utilizzo	V
	2 viene trasferita anche la targa	F
	3 viene chiesto il duplicato della targa	F
A0546	Per trasferire la proprietà di un ciclomotore occorre	
	1 presentare domanda all'UMC (uffici motorizzazione civile) e al ACI-PRA con relativo atto notarile	F
	2 presentare domanda all'UMC	V
	3 registrare il trasferimento al PRA	F
A0547	Il trasferimento di proprietà di un ciclomotore	
	1 non comporta adempimenti	F
	2 comporta l'aggiornamento dei registri PRA	F
	3 deve essere comunicato dal titolare ad un UMC o uno Studio di consulenza abilitato	V
A0548	Il trasferimento di proprietà di un ciclomotore	
	2 non comporta adempimenti	F
	3 consente al titolare della targa di distruggerla o riutilizzarla	V
	4 comporta l'aggiornamento dei registri PRA	F
A0549	Il trasferimento di proprietà di un ciclomotore	
	1 non comporta adempimenti	F
	2 comporta l'aggiornamento dei registri PRA	F
	4 consente all'acquirente di ottenere un nuovo certificato di circolazione e una nuova targa oppure utilizzare altra targa di cui è già titolare	V
A0550	È obbligatoria la presentazione di denuncia presso gli organi di Polizia entro 48 ore in caso di	
	1 trasferimento di proprietà del ciclomotore	F
	2 smarrimento della targa per ciclomotore	V
	3 aggiornamento del certificato di circolazione del ciclomotore	F
A0551	È obbligatoria la presentazione di denuncia presso gli organi di Polizia entro 48 ore in caso di	
	1 distruzione della targa in caso di trasferimento di proprietà	F
	3 trasferimento della proprietà del ciclomotore	F
	4 sottrazione o distruzione del certificato di circolazione del ciclomotore	V
A0552	È obbligatoria la presentazione di denuncia presso gli organi di Polizia entro 48 ore in caso di	
	1 smarrimento del certificato di circolazione per ciclomotore	V
	2 trasferimento della proprietà del ciclomotore	F
	3 distruzione della targa in caso di trasferimento di proprietà	F
A0553	Rilascio delle targhe e il rilascio e l'aggiornamento dei certificati di circolazione per ciclomotori può essere effettuato presso gli studi di consulenza	
	1 che operano presso il PRA	F
	2 abilitati in qualità di CSM (Centro servizi motorizzazione) per il rilascio di certificati di circolazione e targhe per ciclomotori	V
	3 tutti	F
A0554	L'autorizzazione alla circolazione di prova ha validità	
	1 semestrale	F
	2 triennale	F
	3 annuale	V
A0555	L'autorizzazione per la circolazione in prova può essere richiesta	
	1 ad un UMC	V
	2 alla Camera di commercio	F
	3 un Ufficio del PRA	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0556		L'autorizzazione per la circolazione in prova può essere richiesta	
	1	alla Camera di commercio	F
	3	alle imprese di consulenza automobilistica abilitate al rilascio	V
	4	all'Agenzia delle entrate	F
A0557		La targa di prova può essere rilasciata	
	1	alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi	V
	2	a chiunque ne abbia necessità	F
	3	al proprietario del veicolo	F
A0558		La targa di prova può essere rilasciata	
	1	al titolare di licenza di noleggio da rimessa	F
	2	al proprietario del veicolo	F
	4	a esercenti officine di autoriparazione e di trasformazione	V
A0559		La targa di prova può essere rilasciata	
	1	al titolare di licenza di noleggio da rimessa	F
	2	al proprietario del veicolo	F
	3	al titolare di Concessionaria	V
A0560		Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione di prova all'impresa richiedente è subordinato alla verifica di	
	1	numero complessivo di addetti che partecipano stabilmente all'attività di impresa	V
	2	copertura assicurativa dell'impresa	F
	3	pagamento delle tasse automobilistiche	F
A0561		Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione di prova all'impresa richiedente è subordinato alla verifica di	
	1	numero complessivo delle autorizzazioni alla circolazione di prova in corso di validità già rilasciate	V
	2	scadenza della revisione dei veicoli utilizzati	F
	3	pagamento delle tasse automobilistiche	F
A0562		Nel caso di imprenditore individuale, la titolarità dell'autorizzazione e della relativa targa prova deve intendersi	
	1	in capo all'associazione di riferimento autorizzata dalla Prefettura	F
	2	in capo all'imprenditore	V
	3	in capo alla società autorizzata dalla Questura	F
A0563		Nell'autorizzazione alla circolazione di prova deve essere annotata	
	1	l'unità locale che non ha un legale rappresentante o un preposto	F
	2	la sede o l'unità locale presso la quale viene esercitata l'attività autorizzata	V
	3	qualsiasi sede o unità locale dell'impresa	F
A0564		Se l'unità locale che svolge l'attività che legittima il rilascio della autorizzazione alla circolazione di prova non ha legale rappresentante o preposto	
	1	l'autorizzazione può essere rilasciata con l'annotazione dell'indirizzo dell'unità locale	F
	2	l'autorizzazione non può essere rilasciata	F
	3	l'autorizzazione può essere rilasciata con l'annotazione dell'indirizzo della sede legale o secondaria alla quale l'unità locale è collegata	V
A0565		Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate è in rapporto	
	1	di una autorizzazione ogni sette addetti	F
	2	di una autorizzazione ogni dieci addetti	F
	3	di una autorizzazione ogni cinque addetti	V
A0566		Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate	
	1	corrisponde a un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni	V
	2	corrisponde a un totale complessivo non superiore a quattro autorizzazioni	F
	3	corrisponde a un totale complessivo non superiore a dieci autorizzazioni	F
A0567		Per quanto riguarda il calcolo del numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova	
	1	quelle revocate e decadute per mancato rinnovo entro i termini prescritti sono incluse nel computo del numero complessivo	F
	2	non sono stabiliti limiti	F
	3	quelle revocate e decadute per mancato rinnovo entro i termini prescritti sono escluse dal computo del numero complessivo	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0568	Verificati i requisiti, l'UMC o l'impresa di consulenza rilascia al richiedente l'autorizzazione alla circolazione di prova	
	1 su modello a compilazione manuale con timbro e firma del funzionario del UMC	F
	2 su modello a compilazione meccanizzata e una targa	V
	3 su DU a compilazione manuale	F
A0569	L'autorizzazione alla circolazione di prova	
	1 ha validità biennale ed è rinnovabile	F
	2 ha validità quinquennale	F
	3 ha validità annuale ed è rinnovabile	V
A0570	Il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova	
	1 comporta la presentazione di apposita istanza unitamente ai documenti richiesti e alla ricevuta di pagamento della tariffa prevista	V
	2 è automatico ogni anno	F
	3 comporta la presentazione di apposita istanza senza documenti e ricevuta di pagamento della tariffa	F
A0571	L'autorizzazione per la circolazione di prova	
	1 decade decorsi dodici mesi dalla sua scadenza e il titolare può rinnovarla entro due mesi	F
	2 decade decorsi sei mesi dalla sua scadenza e il titolare non può più rinnovarla	V
	3 decade decorsi due mesi dalla sua scadenza e il titolare non può più rinnovarla	F
A0572	L'autorizzazione rinnovata su modello a compilazione meccanizzata (modulo DTT 565I)	
	1 è valida per due anni a decorrere dalla data di stampa del documento	F
	2 è valida per un anno a decorrere dalla data di stampa del documento	V
	3 è valida senza limiti temporali	F
A0573	A ogni autorizzazione (documento DTT 565I) per la circolazione in prova vengono associati	
	1 numero di targa prova rilasciata	V
	2 numero delle targhe prova scadute già rilasciate al titolare	F
	3 numero complessivo delle targhe prova già rilasciate al titolare	F
A0574	A ogni autorizzazione (documento DTT 565I) per la circolazione in prova vengono associati	
	1 numero del contratto di assicurazione RCA	F
	2 numero complessivo delle targhe prova rilasciate al titolare	F
	3 dati relativi al titolare	V
A0575	Le imprese di consulenza abilitate	
	1 possono solamente rilasciare le nuove autorizzazioni per la circolazione di prova	F
	2 possono solamente rinnovare le autorizzazioni per la circolazione di prova già rilasciate	F
	3 possono produrre e distribuire le targhe per la circolazione di prova mediante apposite attrezzature omologate	V
A0576	Le imprese di consulenza abilitate	
	1 non sono autorizzate a produrre e/o rilasciare targhe per la circolazione in prova	F
	2 possono rilasciare e rinnovare le autorizzazioni per la circolazione di prova	V
	3 non possono produrre le targhe per la circolazione di prova ma possono rilasciare l'autorizzazione	F
A0577	Le imprese di consulenza che intendono rilasciare le autorizzazioni per la circolazione di prova e relative targhe	
	1 devono esporre all'esterno dei locali apposita insegna	V
	2 non sono obbligate ad esporre insegne all'esterno dei locali	F
	3 devono essere autorizzate dalla regione	F
A0578	Le imprese di consulenza autorizzate al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione di prova e relative targhe	
	1 non possono prendere in carico i moduli per stampare l'autorizzazione in formato elettronico	F
	2 devono prendere in carico i moduli per stampare l'autorizzazione su appositi registri rilegati	V
	3 non sono tenute a prendere in carico i moduli per stampare l'autorizzazione	F
A0579	Le imprese di consulenza autorizzate al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione di prova e relative targhe	
	1 non sono tenute a gestire i registri di contabilizzazione dei moduli per stampare l'autorizzazione	F
	2 non possono gestire i registri di contabilizzazione dei moduli per stampare l'autorizzazione in formato elettronico	F
	3 hanno la facoltà di gestire i registri di contabilizzazione dei moduli per stampare l'autorizzazione anche in formato elettronico	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0580		La procedura di rilascio dell'autorizzazione e relativa targa prevede che l'impresa, presa in carico l'istanza	
	1	gestisca il procedimento in modalità esclusivamente manuale	F
	2	trasmetta con apposita PEC i dati al PRA	F
	3	accerti l'identità del richiedente e acquisisca fotocopia del documento di identità	V
A0581		La procedura di rilascio dell'autorizzazione e relativa targa prevede che l'impresa, presa in carico l'istanza	
	1	trasmetta con apposita PEC i dati al PRA	F
	2	stampi l'autorizzazione e produca la targa con l'apparecchiatura omologata	V
	3	gestisca il procedimento in modalità esclusivamente manuale	F
A0582		In caso di irregolarità della domanda (o documentazione) di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova presentata dal CSM	
	1	il PRA respinge richiesta e documenti	F
	2	l'UMC corregge la richiesta e i documenti	F
	3	l'UMC respinge richiesta e documenti	V
A0583		Occorre presentare denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore in caso di	
	1	deterioramento dell'autorizzazione per la circolazione di prova (con dati leggibili)	F
	2	sottrazione della targa per la circolazione di prova	V
	3	rinnovo dell'autorizzazione per la circolazione di prova	F
A0584		Occorre presentare denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore in caso di	
	1	rinnovo dell'autorizzazione per la circolazione di prova	F
	2	sottrazione dell'autorizzazione per la circolazione di prova	V
	3	restituzione dell'autorizzazione per la circolazione di prova	F
A0585		Occorre presentare denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore in caso di	
	1	rinnovo dell'autorizzazione per la circolazione di prova	F
	2	restituzione dell'autorizzazione per la circolazione di prova	F
	3	smarrimento dell'autorizzazione per la circolazione di prova	V
A0586		La revoca dell'autorizzazione per la circolazione di prova	
	1	comporta la restituzione dell'autorizzazione	V
	2	non può mai essere disposta	F
	3	comporta l'assegnazione della targa ad altro soggetto	F
A0587		La revoca dell'autorizzazione per la circolazione di prova	
	1	è disposta se non sussistono più le condizioni per il rilascio	V
	2	viene disposta se il veicolo circola con revisione scaduta	F
	3	comporta l'assegnazione della targa ad altro soggetto	F
A0588		La revoca dell'autorizzazione per la circolazione di prova	
	2	comporta la distruzione della targa	V
	3	viene disposta se il veicolo circola con revisione scaduta	F
	4	non può mai essere disposta	F
A0589		La revoca dell'autorizzazione per la circolazione di prova	
	1	è disposta con apposito provvedimento	V
	2	viene disposta se il veicolo circola con revisione scaduta	F
	3	non può mai essere disposta	F
A0590		La restituzione volontaria dell'autorizzazione per la circolazione di prova	
	1	comporta la distruzione della targa ma non dell'autorizzazione	F
	2	comporta la distruzione dell'autorizzazione ma non della targa	F
	3	presuppone la presentazione di apposita istanza	V
A0591		La restituzione volontaria dell'autorizzazione per la circolazione di prova	
	1	comporta la distruzione della targa ma non dell'autorizzazione	F
	2	può avvenire liberamente senza la presentazione di apposita istanza	F
	3	comporta la cancellazione della targa dalla memoria del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
A0592		La restituzione volontaria dell'autorizzazione per la circolazione di prova	
	1	comporta la restituzione dell'autorizzazione e la distruzione della targa	V
	2	comporta la distruzione della targa ma non dell'autorizzazione	F
	3	può avvenire liberamente senza la presentazione di apposita istanza	F
A0593		Il Documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo è previsto per	
	1	qualsiasi veicolo	F
	2	veicoli iscritti o che devono iscriversi al PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)	V
	3	macchine agricole e ciclomotori	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0594		Sul documento unico di circolazione e di proprietà di un veicolo sono riportati	
	1	i dati tecnici del veicolo	V
	2	i veicoli che sono compatibili	F
	3	i dati del titolare della targa ripetitrice	F
A0595		Sul documento unico di circolazione e di proprietà di un veicolo sono riportati	
	1	i veicoli che sono compatibili	F
	3	gli esiti delle revisioni	V
	4	l'iscrizione alla Camera di commercio	F
A0596		Sul documento unico di circolazione e di proprietà di un veicolo sono riportati	
	1	i veicoli che sono compatibili	F
	2	i dati del proprietario	V
	3	l'iscrizione alla Camera di commercio	F
A0597		La carta di circolazione è il documento previsto per	
	1	autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi nonché le macchine agricole che non rientrano nel campo di applicazione delle norme che disciplinano il DU	V
	2	ciclomotori	F
	3	autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi nonché le macchine agricole che rientrano nel campo di applicazione delle norme che disciplinano il DU	F
A0598		Le macchine agricole, per circolare su strada	
	1	devono essere munite esclusivamente di certificato di circolazione	F
	2	possono essere munite di attrezzature portate e semiportate	V
	3	non possono essere munite di attrezzature portate e semiportate	F
A0599		Le macchine agricole, per circolare su strada	
	1	devono essere iscritte nei registri PRA	F
	2	non possono essere munite di attrezzature portate e semiportate	F
	4	devono essere munite di carta di circolazione oppure di certificato di idoneità tecnica	V
A0600		Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette a immatricolazione	
	1	comporta l'iscrizione della macchina agricola presso gli uffici della Provincia	F
	2	non deve essere comunicato a nessun ufficio	F
	3	deve essere comunicato al competente UMC	V
A0601		Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette a immatricolazione	
	1	non deve essere comunicato a nessun ufficio	F
	2	deve essere comunicato entro 30 giorni dal nuovo intestatario al competente UMC	V
	3	deve essere comunicato entro 30 giorni all'Ufficio del Registro	F
A0602		Le macchine operatrici, per circolare su strada, devono	
	1	essere immatricolate presso un UMC	V
	2	essere registrate presso il PRA	F
	3	essere registrate presso la Provincia	F
A0603		Le macchine operatrici, per circolare su strada	
	1	sono soggette al rilascio di carta di circolazione e di specifica targa posteriore	V
	2	sono soggette al rilascio del certificato di circolazione e della targa personale	F
	3	non sono soggette al rilascio di specifici documenti	F
A0604		Sono previste particolari procedure per l'immissione in circolazione di	
	1	mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali	V
	2	macchine operatrici semoventi omologate	F
	3	esclusivamente per le macchine operatrici senza la revisione	F
A0605		Le macchine operatrici soggette ad immatricolazione devono essere munite di	
	1	carta di circolazione e targa posteriore per macchine operatrici semoventi	V
	2	esclusivamente di carta di circolazione	F
	3	esclusivamente di targa posteriore	F
A0606		Le macchine operatrici soggette a registrazione per motivi di protezione civile, nell'ANV sono quelle	
	1	munite di motore di trazione avente potenza superiore a 50 kW	V
	2	munite di motore di trazione avente potenza inferiore a 50 kW	F
	3	senza motore	F
A0607		Le macchine operatrici	
	1	sono soggette all'aggiornamento del documento per la circolazione in caso di trasferimento di proprietà	V
	2	non sono soggette all'aggiornamento del documento per la circolazione in caso di trasferimento di proprietà	F
	3	possono circolare liberamente senza documenti di circolazione	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0608		I documenti di circolazione provvisori	
	1	non hanno limitazioni particolari	F
	2	hanno, di norma, limitazioni temporali e/o di itinerario	V
	3	hanno esclusivamente limitazioni di itinerario	F
A0609		I documenti di circolazione provvisori	
	1	non hanno limitazioni particolari	F
	2	hanno esclusivamente limitazioni temporali	F
	3	sono rilasciati per ragioni diverse	V
A0610		La carta di circolazione provvisoria	
	1	può essere rilasciata con durata massima di 30 giorni, rinnovabili	F
	2	non può essere mai rilasciata nei procedimenti di immatricolazione	V
	3	può essere rilasciata con durata massima di 60 giorni, non rinnovabili	F
A0611		L'estratto della carta di circolazione / DU	
	1	è stata abolito	F
	2	può essere rilasciato con durata massima di 90 giorni, rinnovabili	F
	4	può essere rilasciato unicamente dall'UMC	V
A0612		In caso di oggettiva impossibilità di espletare in tempo reale l'operazione di emissione del DU	
	1	possono essere rilasciati documenti di circolazione provvisori nell'ambito dei procedimenti di immatricolazione, ivi comprese le nazionalizzazioni	F
	2	può essere rilasciata la carta di circolazione provvisoria, con durata massima di 60 giorni	F
	4	può essere rilasciato dall'UMC un estratto della carta di circolazione	V
A0613		In caso di oggettiva impossibilità di espletare in tempo reale l'operazione di emissione del DU	
	1	possono essere rilasciati documenti di circolazione provvisori nell'ambito dei procedimenti di immatricolazione, ivi comprese le nazionalizzazioni	F
	3	possono essere rilasciati documenti di circolazione provvisori nell'ambito dei procedimenti di reimmatricolazione e di trasferimento di proprietà	V
	4	non è possibile in alcun caso il rilascio di documenti di circolazione provvisori	F
A0614		Il foglio di via viene rilasciato per consentire la circolazione di veicoli che	
	1	hanno la revisione scaduta	F
	2	sono privi della carta di circolazione che non è stata rilasciata contestualmente alla targa	F
	3	partecipano a raduni quali veicoli d'epoca	V
A0615		Il foglio di via viene rilasciato per consentire la circolazione di veicoli che	
	1	partecipano a riviste militari	V
	2	sono privi della carta di circolazione che non è stata rilasciata contestualmente alla targa	F
	3	vengono immatricolati con procedura Sportello Telematico dell'Automobilista	F
A0616		Il foglio di via viene rilasciato per consentire la circolazione di veicoli che	
	1	sono privi della carta di circolazione che non è stata rilasciata contestualmente alla targa	F
	2	vengono immatricolati con procedura Sportello Telematico dell'Automobilista	F
	3	circolano per le operazioni di accertamento e controllo	V
A0617		Lo speciale foglio di via viene rilasciato, per particolari esigenze di sperimentazione	
	1	a chiunque ne faccia richiesta	F
	2	ai possessori di carta provvisoria di circolazione	F
	3	alla fabbrica costruttrice del veicolo	V
A0618		Il foglio di via	
	1	è un documento definitivo	F
	2	consente anche la circolazione all'estero	V
	3	non può contenere prescrizioni tecniche	F
A0619		Il foglio di via	
	1	è un documento definitivo	F
	2	indica le eventuali prescrizioni tecniche	V
	3	ha validità illimitata	F
A0620		Il foglio di via	
	1	contiene l'elenco cronologico dei proprietari del veicolo	F
	2	indica la durata	V
	3	ha validità illimitata	F
A0621		Il foglio di via	
	1	ha validità illimitata	F
	2	contiene l'elenco cronologico dei proprietari del veicolo	F
	3	viene rilasciato insieme alla targa provvisoria	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0622		La ricevuta dello studio di consulenza	
	1	viene rilasciata per veicoli che partecipano a riviste militari	F
	2	viene rilasciata qualora la carta di circolazione è ritirata dagli organi di Polizia	F
	4	viene rilasciata dopo aver compilato il registro-giornale	V
A0623		La ricevuta dello studio di consulenza	
	1	ha validità massima di 30 giorni	V
	2	consente la circolazione a veicoli che hanno la revisione scaduta	F
	3	ha validità massima di 60 giorni	F
A0624		Una ricevuta di prenotazione con l'indicazione della data e del luogo in cui il veicolo è prenotato viene rilasciata dal UMC	
	1	per condurre il veicolo a revisione o a visita e prova	V
	3	per condurre il veicolo danneggiato in officina	F
	4	per condurre il veicolo privo degli organi essenziali in officina	F
A0625		Una ricevuta di prenotazione della revisione rilasciata dal UMC o dall'Agenzia autorizzata, a determinate condizioni	
	1	vale come permesso di circolazione del veicolo "fino al giorno della revisione" oppure esclusivamente "nel giorno della revisione" a seconda del caso	V
	2	non vale mai come permesso di circolazione del veicolo sprovvisto di revisione	F
	4	vale come permesso di circolazione del veicolo sempre	F
A0626		In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione / DU, il titolare deve provvedere a sporgere denuncia	
	1	entro 48 ore agli organi di polizia	V
	2	entro 30 giorni agli organi di polizia	F
	3	entro 90 giorni agli organi di polizia	F
A0627		In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione / DU, gli organi di Polizia, acquisita la denuncia	
	1	rilasciano contestualmente un permesso provvisorio di circolazione	V
	2	non rilasciano mai un permesso provvisorio di circolazione	F
	3	sospendono il veicolo dalla circolazione	F
A0628		Nel caso di oggettiva impossibilità di espletare in tempo reale l'operazione di emissione del DU	
	1	gli UMC e gli Studi di consulenza possono rilasciare, rispettivamente, l'estratto della carta di circolazione / DU e la ricevuta sostitutiva	V
	2	gli UMC e gli Studi di consulenza possono rilasciare, rispettivamente, la ricevuta sostitutiva e l'estratto della carta di circolazione / DU	F
	3	gli UMC e gli Studi di consulenza possono sospendere il veicolo dalla circolazione	F
A0629		Quando il procedimento di reimmatricolazione o di trasferimento della proprietà è in corso di completamento, in quanto sospeso per cause tecniche	
	1	il PRA può rilasciare apposita attestazione	V
	2	il PRA non può mai rilasciare apposita attestazione	F
	3	il PRA può restituire il DU compilato a mano	F
A0630		Il duplicato della carta di circolazione / DU di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici deve essere richiesto	
	1	se il documento è stato smarrito, sottratto o distrutto	V
	2	esclusivamente se il documento è deteriorato	F
	3	esclusivamente se il documento originale è leggibile	F
A0631		Il duplicato del tagliando di aggiornamento del documento di circolazione può essere richiesto	
	1	se il tagliando originale è stato smarrito, sottratto o distrutto	V
	2	esclusivamente se il tagliando originale è deteriorato	F
	3	esclusivamente se il tagliando originale è leggibile	F
A0632		Qualora venga rinvenuto il documento di circolazione denunciato smarrito dopo la presentazione della denuncia	
	1	il documento rinvenuto deve essere distrutto	V
	2	il documento rinvenuto deve essere accuratamente conservato	F
	3	il documento rinvenuto deve essere immediatamente consegnato all'autorità competente	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0633		Lo studio di consulenza preventivamente abilitato dal competente UMC	
	1	può rilasciare il duplicato della carta di circolazione / DU per deterioramento dell'originale ovvero, nei casi di particolare necessità ed urgenza	V
	2	non può mai rilasciare il duplicato della carta di circolazione / DU per deterioramento dell'originale	F
	3	può emettere provvedimento di revoca del documento di circolazione e delle targhe	F
A0634		Lo studio di consulenza, ricevuta l'istanza del duplicato della carta di circolazione / DU ed effettuate le verifiche previste	
	1	stampa i documenti richiesti	V
	2	invia la richiesta agli UMC	F
	3	invia la richiesta agli uffici PRA	F
A0635		Nel caso di veicolo rubato, il proprietario deve	
	1	esporre denuncia ad un organo di polizia entro 48 ore	V
	2	esporre denuncia ad un organo di polizia entro 24 ore	F
	3	esporre denuncia ad un organo di polizia entro 52 ore	F
A0636		Nel caso di veicolo rubato, il proprietario, dopo aver esposto denuncia ad un organo di polizia, deve	
	1	registrare la perdita di possesso presso il PRA (veicoli iscritti)	V
	2	registrare la perdita di possesso presso la Prefettura	F
	3	registrare la perdita di possesso presso l'Agenzia delle entrate	F
A0637		Nel caso di veicolo rubato con il relativo documento di circolazione a bordo e rinvenuto privo del documento stesso occorre	
	1	procedere sempre al rilascio del DU, indipendentemente dal fatto che il documento rubato e non più rinvenuto sia una carta di circolazione o un DU	V
	2	procedere sempre al rilascio della carta di circolazione	F
	3	procedere sempre alla sospensione della carta di circolazione o del DU	F
A0638		Nel caso di veicolo rubato con il relativo documento di circolazione a bordo e rinvenuto privo del documento stesso occorre	
	1	sottoporre il veicolo ad apposita visita e prova (collaudo) se lo stesso risulta gravemente incidentato e, successivamente, avanzare richiesta di rilascio del DU	V
	2	avanzare richiesta di rilascio del DU senza sottoporlo a visita e prova anche se lo stesso risulta gravemente incidentato	F
	3	avviare sempre il veicolo a demolizione se lo stesso risulta gravemente incidentato	F
A0639		Quando si circola alla guida di un veicolo a motore il conducente deve avere con sé	
	1	certificato di circolazione per ciclomotori	V
	2	certificato di proprietà	F
	3	attestazione del pagamento della tassa automobilistica	F
A0640		Quando si circola alla guida di un veicolo a motore il conducente deve avere con sé	
	1	dichiarazione di installazione della carrozzeria della ditta che ha allestito il veicolo	F
	3	certificato di iscrizione alla Camera di commercio dell'impresa	F
	4	autorizzazioni o licenze particolari richieste per l'esercizio di un'attività connessa alla circolazione del veicolo	V
A0641		Quando si circola alla guida di un veicolo a motore il conducente deve avere con sé	
	1	certificato di proprietà	F
	2	carta di circolazione o documenti sostitutivi	V
	3	certificato di iscrizione alla Camera di commercio dell'impresa	F
A0642		I documenti del veicolo devono essere conseguentemente variati in caso di	
	1	modifiche dell'intestazione	V
	2	installazione del porta bagagli sul tetto del veicolo	F
	3	installazione del porta sci sul tetto del veicolo	F
A0643		I documenti del veicolo devono essere conseguentemente variati in caso di	
	1	errori commessi in fase inserimento dati o presenti nella documentazione in precedenza consegnata	V
	2	variazione della residenza	F
	3	installazione del porta sci sul tetto del veicolo	F
A0644		I documenti del veicolo devono essere conseguentemente variati in caso di	
	1	variazione delle generalità della persona a cui è intestato il veicolo in seguito provvedimenti amministrativi o giurisdizionali	V
	2	variazione del colore della carrozzeria	F
	3	asportazione temporanea di un sedile posteriore	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0645		La variazione della residenza o della sede dell'intestatario del veicolo comporta l'aggiornamento	
	1	dell'Archivio nazionale veicoli (ANV)	V
	2	dell'Archivio dei veicoli presso la regione	F
	3	di nessun archivio	F
A0646		La variazione della residenza dell'intestatario del veicolo, nel caso di persona fisica e veicoli adibiti ad uso non professionale	
	1	avviene a cura delle anagrafi comunali che trasmettono all'UCO apposita comunicazione	V
	2	deve essere richiesto ad un UMC	F
	3	comporta apposita comunicazione dell'intestatario del veicolo agli uffici dell'Agenzia delle entrate	F
A0647		I dispositivi di equipaggiamento (proiettori, serbatoi, cinture di sicurezza, pannelli riflettenti, ecc.) dei veicoli	
	1	non devono rispettare particolari prescrizioni	F
	2	devono essere di tipo approvato	V
	3	possono essere installati in qualsiasi posizione purché visibili	F
A0648		I dispositivi di equipaggiamento (proiettori, serbatoi, cinture di sicurezza, pannelli riflettenti, ecc.) dei veicoli	
	1	devono essere di tipo approvato anche se sono facoltativi	V
	3	possono essere installati in qualsiasi posizione purché visibili	F
	4	possono essere anche di tipo non approvato purché siano efficienti	F
A0649		I dispositivi di equipaggiamento (proiettori, serbatoi, cinture di sicurezza, pannelli riflettenti, ecc.) dei veicoli	
	1	devono essere sempre efficienti	V
	2	installati o utilizzati durante la circolazione sono sempre indicati sulla carta di circolazione	F
	3	possono essere anche di tipo non approvato purché siano efficienti	F
A0650		I dispositivi di equipaggiamento (proiettori, serbatoi, cinture di sicurezza, pannelli riflettenti, ecc.) dei veicoli	
	1	possono essere anche di tipo non approvato purché siano efficienti	F
	2	possono essere installati in qualsiasi posizione purché visibili	F
	4	devono essere presenti, se obbligatori	V
A0651		Il segnalatore acustico	
	1	è obbligatorio su tutti i rimorchi	F
	2	è facoltativo per motoveicoli e ciclomotori	F
	4	deve essere di tipo approvato	V
A0652		Il segnalatore acustico	
	1	è obbligatorio su tutti i rimorchi	F
	3	è obbligatorio sugli autoveicoli	V
	4	può non essere di tipo approvato	F
A0653		Il segnalatore acustico	
	1	è facoltativo per motoveicoli e ciclomotori	F
	2	emette un segnale sonoro	V
	3	può non essere di tipo approvato	F
A0654		Il segnalatore acustico	
	1	serve per richiamare l'attenzione degli altri utenti della strada	V
	2	è obbligatorio su tutti i rimorchi	F
	3	può non essere di tipo approvato	F
A0655		I dispositivi di scarico dei veicoli a benzina	
	1	possono essere sostituiti con altri omologati dalla UE per il tipo di veicolo	V
	2	servono per filtrare il carburante	F
	3	non possono mai essere sostituiti	F
A0656		I dispositivi di scarico dei veicoli a benzina	
	1	servono per attenuare il rumore dovuto ai gas di scarico	V
	3	servono per filtrare il carburante	F
	4	non possono mai essere sostituiti	F
A0657		I dispositivi di scarico dei veicoli a benzina	
	1	servono per ridurre le emissioni	V
	2	non possono mai essere sostituiti	F
	3	servono per filtrare il carburante	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0658		Il convertitore catalitico	
	1	serve per filtrare il carburante	F
	2	è solo di un tipo	F
	4	converte le sostanze inquinanti in sostanze meno inquinanti	V
A0659		Il convertitore catalitico	
	2	serve per filtrare il carburante	F
	3	può essere di tipo a tre vie	V
	4	serve per ridurre il rumore dei gas di scarico	F
A0660		Il convertitore catalitico	
	1	serve per ridurre il rumore dei gas di scarico	F
	2	serve per filtrare il carburante	F
	3	può essere di tipo ossidante	V
A0661		Il retrofit per la riduzione delle emissioni inquinanti è un dispositivo	
	1	utilizzato prevalentemente sui veicoli che non erano muniti di sistemi antinquinamento	V
	2	che serve per ridurre il rumore dell'aria aspirata	F
	3	che serve per ridurre l'inquinamento acustico	F
A0662		Per ridurre le emissioni inquinanti viene utilizzato	
	1	il filtro dell'olio	F
	2	il filtro al carbone attivo	V
	3	il filtro dell'aria	F
A0663		Per ridurre le emissioni inquinanti viene utilizzato	
	1	il filtro dell'olio	F
	2	il filtro dell'aria	F
	4	il ricircolo dei gas di scarico	V
A0664		L'OBD e l'EOBD sono dispositivi	
	1	utilizzati per controllare la temperatura dell'abitacolo	F
	2	diagnostici di bordo per verificare i dispositivi antinquinamento	V
	3	installati su tutti i rimorchi	F
A0665		L'OBD e l'EOBD sono dispositivi	
	1	per il controllo del corretto funzionamento dell'impianto antinquinamento	V
	3	installati sui veicoli muniti di motore elettrico	F
	4	installati su tutti i rimorchi	F
A0666		L'OBD e l'EOBD sono dispositivi	
	1	installati su veicoli muniti di catalizzatore	V
	2	installati sui veicoli muniti di motore elettrico	F
	3	installati su tutti i rimorchi	F
A0667		La sostituzione del silenziatore di scarico	
	1	può essere effettuata solamente dal costruttore del veicolo	F
	2	è ammessa con altro dello stesso tipo di quello installato fin dall'origine	V
	3	richiede sempre specifica approvazione da parte degli UMC	F
A0668		La sostituzione del silenziatore di scarico	
	1	è ammessa con altro omologato UE per lo stesso tipo di veicolo	V
	2	richiede sempre specifica approvazione da parte degli UMC	F
	3	non è mai ammessa	F
A0669		L'inquinamento da fumo dei motori diesel può essere ridotto tramite	
	1	il silenziatore dei gas di scarico	F
	2	i filtri anti particolato	V
	3	il filtro del carburante	F
A0670		L'inquinamento da fumo dei motori diesel può essere ridotto tramite	
	1	i sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato	V
	2	l'utilizzo di liquido anticongelante	F
	3	il tachigrafo digitale	F
A0671		L'EOBD è un sistema	
	1	necessario per verificare l'effettiva massa del veicolo	F
	2	che controlla elettronicamente la stabilità del veicolo	F
	3	che controlla sistematicamente le emissioni inquinanti e la funzionalità dei dispositivi antinquinamento	V
A0672		L'EOBD è un sistema	
	1	che controlla la qualità del carburante presente nel serbatoio	F
	2	che controlla elettronicamente la stabilità del veicolo	F
	4	di diagnosi dei sistemi antinquinamento	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0673		Il filtro antiparticolato	
	1	controlla il corretto funzionamento dell'impianto antinquinamento	F
	2	sostituisce il catalizzatore	F
	4	riduce in modo significativo le emissioni di particolato	V
A0674		Il filtro antiparticolato	
	1	sostituisce il catalizzatore	F
	2	attenua la rumorosità dei gas di scarico	F
	3	si rigenera durante la circolazione	V
A0675		L'installazione di sistemi antiparticolato su veicoli in circolazione ad accensione spontanea diversi dalla categoria M1	
	1	non è ammessa	F
	2	comporta l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo / DU	V
	3	può essere effettuata liberamente senza approvazione dell'installazione da parte dell'UMC	F
A0676		L'installazione di sistemi antiparticolato su veicoli in circolazione ad accensione spontanea diversi dalla categoria M1	
	1	può essere effettuata liberamente senza approvazione dell'installazione da parte dell'UMC	F
	3	serve per inquadrare il veicolo in una specifica fascia EURO	F
	4	richiede specifica approvazione da parte dell'UMC	V
A0677		L'installazione di sistemi antiparticolato su veicoli in circolazione ad accensione spontanea diversi dalla categoria M1	
	1	serve per ridurre la massa di particolato emessa dal motore	V
	2	serve per inquadrare il veicolo in una specifica fascia EURO	F
	3	può essere effettuata liberamente senza approvazione dell'installazione da parte dell'UMC	F
A0678		L'installazione di sistemi antiparticolato su veicoli in circolazione ad accensione spontanea delle categorie M1e N1	
	1	può essere effettuata liberamente senza approvazione dell'installazione da parte dell'UMC	F
	2	comporta l'inquadramento del tipo di motore in una delle fasce EURO ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato	V
	3	non è mai ammessa	F
A0679		L'installazione di sistemi antiparticolato su veicoli in circolazione ad accensione spontanea delle categorie M1e N1	
	1	può essere effettuata liberamente senza approvazione dell'installazione da parte dell'UMC	F
	3	richiede specifica approvazione da parte dell'UMC competente	V
	4	è ammessa solamente sui veicoli rimorchiati	F
A0680		L'installazione di sistemi antiparticolato su veicoli in circolazione ad accensione spontanea delle categorie M1e N1	
	1	comporta l'aggiornamento della carta di circolazione / DU	V
	2	può essere effettuata liberamente senza approvazione dell'installazione da parte dell'UMC	F
	3	è ammessa solamente sui veicoli muniti di motore elettrico	F
A0681		L'installazione di convertitori catalitici di ricambio quali sistemi antiparticolato su veicoli ad accensione spontanea delle categorie M1e N1	
	1	è ammessa a condizione che i convertitori siano di tipo specificamente omologato	V
	2	non è ammessa	F
	3	serve per ridurre la rumorosità di marcia	F
A0682		L'installazione di convertitori catalitici di ricambio quali sistemi antiparticolato su veicoli ad accensione spontanea delle categorie M1e N1	
	1	non è ammessa	F
	2	comporta l'inquadramento del tipo di motore in una delle fasce di appartenenza EURO ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato	V
	4	è finalizzata ad attenuare la rumorosità dei gas di scarico	F
A0683		Il controllo dei fumi di scarico di un veicolo dotato di motore diesel si esegue con	
	1	opacimetro	V
	2	calibratore acustico	F
	3	analizzatore	F
A0684		I veicoli di emergenza sono dotati tra l'altro di	
	1	un dispositivo lampeggiante bianco	F
	2	un dispositivo lampeggiante blu	V
	3	un dispositivo lampeggiante giallo	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0685		I catadiottri	
	1	servono a distinguere un'autovettura da un trattore stradale	F
	2	servono a illuminare la sede stradale	F
	4	aiutano a segnalare la posizione del veicolo con dispositivi di illuminazione spenti	V
A0686		I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione	
	1	devono essere di tipo approvato	V
	2	servono a rendere visibile la strada, il conducente ed i passeggeri	F
	3	servono a rendere visibile la strada ed i passeggeri del veicolo	F
A0687		I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione	
	1	servono a rendere visibile la strada, il veicolo e ad effettuare segnalazioni	V
	2	servono a rendere visibile la strada ed i passeggeri del veicolo	F
	4	possono anche non essere di tipo approvato	F
A0688		I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione	
	1	devono essere installati in conformità alle prescrizioni della normativa	V
	2	servono a rendere visibile la strada ed i passeggeri del veicolo	F
	3	possono anche non essere di tipo approvato	F
A0689		Segnali, pannelli e contrassegni da apporre sul veicolo	
	1	devono essere illuminati	F
	2	devono equipaggiare obbligatoriamente alcuni veicoli	V
	3	non sono mai obbligatori	F
A0690		Segnali, pannelli e contrassegni da apporre sul veicolo	
	2	devono essere illuminati	F
	3	non sono mai obbligatori	F
	4	servono ad identificare i veicoli in relazione al particolare uso o al tipo di merce che trasportano	V
A0691		Segnali, pannelli e contrassegni da apporre sul veicolo	
	1	non sono mai obbligatori	F
	2	devono essere illuminati	F
	3	sono utili ai fini della sicurezza per migliorare la visibilità	V
A0692		Pannelli retroriflettenti e fluorescenti nella parte posteriore sono previsti	
	1	per veicoli che possono circolare nei giorni vietati in deroga al divieto	F
	2	per motrici, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t adibiti al trasporto di cose	V
	3	per autocarri della categoria N1	F
A0693		Pannelli retroriflettenti e fluorescenti nella parte posteriore sono previsti	
	1	esclusivamente per veicoli che trasportano merci pericolose	F
	2	per veicoli che possono circolare nei giorni vietati in deroga al divieto	F
	4	per autocarri delle categorie internazionali N2 e N3	V
A0694		I pannelli retroriflettenti posteriori sono	
	1	strisce verde fluorescente e bianco retroriflettente per rimorchi e verde retroriflettenti con cornici rosso fluorescente per autoveicoli	F
	2	a strisce rosso fluorescente e giallo retroriflettente destinati ad equipaggiare gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (esclusi trattori per semirimorchi)	V
	3	strisce verde fluorescente e bianco retroriflettente per rimorchi	F
A0695		I pannelli retroriflettenti posteriori sono	
	1	strisce rosso fluorescente e bianco retroriflettente per rimorchi e bianco retroriflettenti con cornici rosso fluorescente per autoveicoli	F
	2	strisce verde fluorescente e bianco retroriflettente per rimorchi	F
	4	gialli retroriflettenti con cornici rosso fluorescente destinati ad equipaggiare rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t	V
A0696		Le strisce posteriori e laterali retroriflettenti per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	
	1	si illuminano per mezzo di sorgente luminosa propria	F
	2	sono comunque facoltative	F
	3	si illuminano per mezzo della riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0697		Le strisce posteriori e laterali retroriflettenti per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	
	1	non devono essere necessariamente di tipo omologato	F
	2	sono comunque facoltative	F
	4	devono essere di tipo omologato	V
A0698		Le strisce posteriori retroriflettenti per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t possono essere	
	1	di colore bianco o rosso	F
	2	esclusivamente di colore rosso	F
	3	di colore giallo o rosso	V
A0699		Le strisce posteriori retroriflettenti per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t possono essere	
	1	esclusivamente di colore giallo	F
	2	di colore rosso	V
	4	esclusivamente di colore rosso	F
A0700		Le strisce posteriori retroriflettenti per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t possono essere	
	1	esclusivamente di colore rosso	F
	2	di colore giallo	V
	3	esclusivamente di colore giallo	F
A0701		Il segnale mobile di pericolo (triangolo) è obbligatorio per	
	1	rimorchi e carrelli appendice	F
	2	autoveicoli	V
	3	rimorchi sganciati dalla motrice	F
A0702		Il segnale mobile di pericolo (triangolo) è obbligatorio per	
	1	rimorchi e carrelli appendice	F
	3	velocipedi e autoveicoli	F
	4	segnalare il veicolo fermo in condizioni di scarsa visibilità	V
A0703		Il segnale di soccorso per invalidi	
	1	è facoltativo per autoveicoli e obbligatorio per motoveicoli	F
	2	serve per segnalare che il veicolo può parcheggiare in aree appositamente riservate	F
	3	è facoltativo	V
A0704		Il segnale di soccorso per invalidi	
	1	è obbligatorio	F
	3	non deve avere specifiche caratteristiche	F
	4	deve avere le caratteristiche previste dalla normativa	V
A0705		Il segnale di soccorso per invalidi	
	2	deve essere di tipo approvato	V
	3	non deve avere specifiche caratteristiche	F
	4	è facoltativo per autoveicoli e obbligatorio per motoveicoli	F
A0706		Il segnale di soccorso per invalidi	
	1	serve a segnalare a distanza che un veicolo condotto da invalidi si trova in una situazione d'emergenza	V
	2	è obbligatorio	F
	3	è facoltativo per autoveicoli e obbligatorio per motoveicoli	F
A0707		Oltre alle segnalazioni ADR, i veicoli trasportanti rifiuti pericolosi devono applicare una targa quadrata a fondo	
	1	arancione con una lettera R nera	F
	2	giallo con una lettera R nera anteriormente e sui due lati del veicolo	F
	4	giallo con una lettera R nera	V
A0708		Oltre alle segnalazioni ADR, i veicoli trasportanti rifiuti pericolosi devono applicare una targa quadrata a fondo	
	1	giallo con una lettera R nera posteriormente al veicolo	V
	2	giallo con una lettera R nera sui due lati del veicolo	F
	3	giallo con una lettera R nera anteriormente e posteriormente al veicolo	F
A0709		I veicoli che trasportano rifiuti pericolosi ADR devono essere segnalati	
	1	nella parte anteriore e sui due lati devono avere targhe a fondo rosso	F
	2	con i numeri e le sigle relative alle frasi di rischio ed ai consigli di prudenza	F
	4	con le stesse segnalazioni in vigore per le unità di trasporto ADR, oltre all'esposizione di una targa a fondo giallo riportante la lettera R nera	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0710		I veicoli che trasportano rifiuti pericolosi ADR devono essere segnalati	
	1	nella parte anteriore e sui due lati devono avere targhe a fondo rosso	F
	2	con le stesse segnalazioni in vigore per le unità di trasporto ADR, oltre all'esposizione di una targa a fondo arancione riportante la lettera R nera	F
	4	come i veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose, con l'ulteriore applicazione nella parte posteriore di una targa a fondo giallo riportante la lettera R nera	V
A0711		Sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi, deve essere apposta una targa a fondo giallo, recante la lettera R	
	1	in corrispondenza della porta del conducente	F
	2	nei pressi della cabina del conducente	F
	3	sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile	V
A0712		Sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi	
	1	non deve essere apposta alcuna segnalazione particolare	F
	2	deve essere apposta una targa a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero	V
	3	deve essere apposta una targa a fondo arancio recante il simbolo di merce tossica	F
A0713		Pannelli quadrangolari retroriflettenti a strisce bianche e rosse segnalano	
	1	che il veicolo trasporta merci non ancorate alla carrozzeria	F
	2	il carico che sporge in altezza	F
	4	il carico sporgente posteriormente	V
A0714		La sporgenza del carico rispetto alla sagoma del veicolo	
	1	non può superare i 3/10 della larghezza del veicolo nella parte laterale	F
	2	deve essere segnalata tramite un pannello quadrangolare retroriflettente nella parte posteriore	V
	4	è sempre ammessa	F
A0715		La sporgenza del carico rispetto alla sagoma del veicolo	
	1	non può superare 30 cm rispetto alle luci di posizione del veicolo nella parte laterale	V
	2	non può superare 20 cm nella parte laterale, posteriore o anteriore	F
	4	è sempre ammessa	F
A0716		La sporgenza del carico rispetto alla sagoma del veicolo	
	1	non può superare i 3/10 della larghezza del veicolo nella parte laterale	F
	2	non può superare i 3/10 della lunghezza del veicolo nella parte posteriore	V
	3	è sempre ammessa	F
A0717		Pannelli di colore verde con la lettera a segnalano	
	1	i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato	F
	2	i veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali	V
	3	la presenza sul veicolo di sostanze pericolose	F
A0718		Pannelli di colore verde con la lettera a segnalano	
	2	i veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili	V
	3	la presenza sul veicolo di sostanze pericolose	F
	4	il carico sporgente posteriormente	F
A0719		Pannelli di colore verde con la lettera a segnalano	
	1	la presenza sul veicolo di sostanze pericolose	F
	2	il carico sporgente posteriormente	F
	4	i veicoli autorizzati a circolare nei giorni vietati	V
A0720		Pannelli di colore blu con la lettera c segnalano	
	1	il carico sporgente posteriormente	F
	2	i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato	V
	3	i veicoli adibiti al trasporto di liquidi in cisterne	F
A0721		I veicoli adibiti al trasporto combinato devono avere	
	1	un pannello di colore blu avente dimensioni 50 per 40 cm con impressa la lettera C	V
	2	un pannello di colore verde avente dimensioni 50 per 40 cm con impressa la lettera C	F
	3	un pannello sulla parte anteriore della cabina di colore verde con impressa la lettera d	F
A0722		I veicoli adibiti al trasporto combinato devono avere	
	1	un pannello sulla parte anteriore della cabina di colore blu con impressa la lettera c	V
	2	un contrassegno (striscia diagonale) di colore rosso	F
	4	un pannello sulla parte anteriore della cabina di colore verde con impressa la lettera a	F
A0723		Sui veicoli, compresi autotreni, adibiti ai trasporti in regime TIR	
	1	devono essere collocati cartelli con la parola TIR di colore azzurro su fondo bianco	F
	2	devono essere collocati cartelli con la parola TIR di colore bianco su fondo azzurro	V
	3	devono essere collocati cartelli con la parola TIR di colore verde su fondo azzurro	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0724		Sui veicoli, compresi autotreni, adibiti ai trasporti in regime TIR	
	1	nella targa, la parola TIR, è scritta in colore rosso su fondo azzurro	F
	2	nella targa, la parola TIR, è scritta in colore bianco su fondo azzurro	V
	3	non vi devono essere segnali da renderli riconoscibili per ragioni di sicurezza	F
A0725		Sui veicoli, compresi autotreni, adibiti ai trasporti in regime TIR	
	1	non vi devono essere segnali da renderli riconoscibili per ragioni di sicurezza	F
	2	devono essere apposte specifiche targhe aventi dimensione di 250 mm x 400 mm	V
	3	nella targa, la parola TIR, è scritta in colore rosso su fondo azzurro	F
A0726		Pannelli arancioni apposti sul veicolo possono segnalare	
	1	il codice di pericolo della sostanza pericolosa trasportata (pannelli di identificazione pericolo)	V
	2	veicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato	F
	3	un pericolo generico	F
A0727		Pannelli arancioni apposti sul veicolo segnalano	
	1	il carico sporgente posteriormente	F
	2	la presenza sul veicolo di rifiuti pericolosi	F
	4	la presenza sul veicolo di sostanze pericolose	V
A0728		Il campo visivo del conducente	
	1	dipende dalla massa ammessa sull'asse anteriore	F
	2	è assicurato in modo diretto da parabrezza, vetri e lunotto	V
	3	dipende dalla lunghezza del veicolo	F
A0729		Il campo visivo del conducente	
	1	è assicurato in modo indiretto da specchi retrovisori, telecamera e monitor	V
	2	dipende dall'acutezza visiva del conducente	F
	4	dipende dalla massa ammessa sull'asse anteriore	F
A0730		Il campo visivo del conducente	
	1	dipende dalla lunghezza del veicolo	F
	2	dipende dalla massa ammessa sull'asse anteriore	F
	4	dipende dalle caratteristiche costruttive del veicolo	V
A0731		I vetri installati sui veicoli a motore	
	1	non devono mai essere alterati	V
	2	possono essere ricoperti di una pellicola protettiva trasparente	F
	3	non è necessario che garantiscano un adeguato campo di visibilità	F
A0732		I vetri installati sui veicoli a motore	
	1	possono essere ricoperti di una pellicola protettiva trasparente	F
	3	possono essere modificati con pellicole adesive apposte sul parabrezza anteriore	F
	4	devono riportare gli estremi di approvazione	V
A0733		I vetri installati sui veicoli a motore	
	1	possono essere ricoperti di una pellicola protettiva trasparente	F
	2	possono essere modificati con pellicole adesive apposte sul parabrezza anteriore	F
	4	devono essere di tipo approvato	V
A0734		Il dispositivo tergicristallo	
	1	non è obbligatorio per gli autoveicoli	F
	2	può essere modificato per migliorarne le caratteristiche	F
	3	deve assicurare ai conducenti adeguata visibilità attraverso il parabrezza	V
A0735		Il dispositivo tergicristallo	
	1	può essere modificato per migliorarne le caratteristiche	F
	2	deterge la superficie esterna del parabrezza	V
	4	non è obbligatorio per gli autoveicoli	F
A0736		Il dispositivo tergicristallo	
	1	ha una spazzola con profilo di gomma opportunamente sagomato	V
	2	non è obbligatorio per gli autoveicoli	F
	3	può essere modificato per migliorarne le caratteristiche	F
A0737		Il dispositivo di disappannamento	
	1	deterge la superficie esterna del parabrezza	F
	2	può essere modificato per migliorarne le caratteristiche	F
	4	non deve mai essere alterato	V
A0738		Il dispositivo di disappannamento	
	2	non è obbligatorio per veicoli della categoria internazionale M1	F
	3	deterge la superficie esterna del parabrezza	F
	4	è progettato e costruito nel rispetto di determinate prescrizioni	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0739		Il dispositivo di disappannamento	
	1	non è obbligatorio per veicoli della categoria internazionale M1	F
	2	deterge la superficie esterna del parabrezza	F
	3	elimina il vapore che ricopre la superficie interna del parabrezza	V
A0740		I dispositivi retrovisori	
	1	garantiscono una buona visione verso la zona posteriore del veicolo	V
	2	sono definiti dispositivi per la visione diretta	F
	3	devono essere installati esclusivamente all'interno della cabina di guida	F
A0741		I dispositivi retrovisori	
	1	possono essere di tipo interno	V
	2	sono obbligatori solamente per autocarri	F
	4	possono essere sempre sostituiti con altri dispositivi di tipo diverso purché equivalenti	F
A0742		I dispositivi retrovisori	
	1	devono essere installati esclusivamente all'interno della cabina di guida	F
	3	devono essere presenti nel numero minimo stabilito dalla normativa	V
	4	possono essere sempre sostituiti con altri dispositivi di tipo diverso purché equivalenti	F
A0743		I dispositivi retrovisori	
	1	devono essere installati esclusivamente all'interno della cabina di guida	F
	2	possono essere sempre sostituiti con altri dispositivi di tipo diverso purché equivalenti	F
	4	devono possedere determinate caratteristiche previste per la categoria del veicolo	V
A0744		Le caratteristiche dei dispositivi retrovisori	
	1	dipendono dalla massa ammessa sull'asse anteriore	F
	2	sono definite da apposite norme emanate a livello UE	V
	3	sono sempre indicate sulla carta di circolazione	F
A0745		Le caratteristiche dei dispositivi retrovisori	
	1	variano in base alla categoria del veicolo	V
	2	dipendono dalla lunghezza del veicolo	F
	3	dipendono dall'acutezza visiva del conducente	F
A0746		Le caratteristiche dei dispositivi retrovisori	
	1	dipendono dalla lunghezza del veicolo	F
	2	dipendono dalla massa ammessa sull'asse anteriore	F
	4	variano in base al tipo di dispositivo	V
A0747		L'impianto di frenatura dei veicoli	
	1	ha la funzione di stabilizzare la velocità del veicolo nelle lunghe discese	F
	2	ha la funzione di diminuire o annullare la velocità di un veicolo	V
	3	non può mai utilizzare aria compressa	F
A0748		L'impianto di frenatura dei veicoli	
	1	può essere di tipo pneumatico o pneumoidraulico per i veicoli pesanti	V
	2	è sempre di tipo idraulico per veicoli pesanti	F
	3	ha la funzione di stabilizzare la velocità del veicolo nelle lunghe discese	F
A0749		L'impianto di frenatura dei veicoli	
	1	può essere di tipo ad aria compressa per veicoli pesanti	V
	2	non può essere integrato da dispositivi ausiliari di nessun tipo	F
	3	è sempre di tipo idraulico per veicoli pesanti	F
A0750		L'impianto di frenatura dei veicoli	
	1	non può essere integrato da dispositivi ausiliari di nessun tipo	F
	2	ha la funzione di stabilizzare la velocità del veicolo nelle lunghe discese	F
	3	può essere integrato da dispositivi ausiliari quali freno motore, rallentatore, ecc.	V
A0751		L'impianto di frenatura dei veicoli è munito di	
	1	spia verde che segnala al conducente il funzionamento difettoso di una sezione del sistema	F
	2	termometro per rilevare la pressione dell'aria accumulata nei serbatoi	F
	3	freno di servizio per l'arresto durante la marcia normale	V
A0752		L'impianto di frenatura dei veicoli è munito di	
	1	manometro per rilevare la temperatura degli elementi frenanti	F
	2	freno di stazionamento per mantenere immobile il veicolo in assenza del conducente	V
	3	spia verde che segnala al conducente il funzionamento difettoso di una sezione del sistema	F
A0753		Nell'impianto di frenatura dei veicoli	
	1	i dispositivi che collegano il comando ai freni delle ruote sono sempre di tipo idraulico	F
	2	gli elementi frenanti possono essere a tamburo oppure a disco	V
	3	gli elementi frenanti possono essere del tipo a secco o a bagno d'olio	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0754	Nell'impianto di frenatura dei veicoli	
	1 il comando è azionato dal conducente	V
	2 gli elementi frenanti possono essere a leva	F
	3 gli elementi frenanti utilizzati sono sempre del tipo a tamburo	F
A0755	Nell'impianto di frenatura dei veicoli	
	1 il comando è azionato dal conducente mediante pedale o leva	V
	2 gli elementi frenanti possono essere a leva	F
	4 gli elementi frenanti possono essere del tipo a secco o a bagno d'olio	F
A0756	Nell'impianto di frenatura dei veicoli	
	1 i freni ad attrito funzionano grazie all'attrito tra due superfici	V
	2 gli elementi frenanti possono essere a leva	F
	3 gli elementi frenanti possono essere del tipo a secco o a bagno d'olio	F
A0757	Il pneumatico è un involucro di gomma rinforzato con elementi metallici o tessili che contiene aria	
	1 a una pressione superiore a quella atmosferica	V
	2 a una pressione inferiore a quella atmosferica	F
	3 a una pressione uguale a quella atmosferica	F
A0758	I pneumatici	
	1 devono essere di tipo omologato	V
	2 possono essere di tipo non omologato	F
	3 non sono disciplinati da specifica normativa	F
A0759	I pneumatici fuori uso	
	1 sono soggetti a specifica regolamentazione per ridurne il numero e per il loro recupero al fine della tutela ambientale	V
	2 non hanno effetti ai fini della tutela ambientale	F
	3 possono essere smaltiti in qualsiasi modo	F
A0760	La sicurezza passiva dei veicoli è assicurata da	
	1 dispositivo ABS	F
	2 servofreno	F
	3 sedile e poggiatesta	V
A0761	La sicurezza passiva dei veicoli è assicurata da	
	2 dispositivo ABS	F
	3 servofreno	F
	4 cinture di sicurezza	V
A0762	La sicurezza passiva dei veicoli è assicurata da	
	1 sistemi di ritenuta per bambini	V
	2 dispositivo ABS	F
	3 servofreno	F
A0763	Le cinture di sicurezza sono costituite	
	1 da cinghie munite di opportuni sistemi di regolazione e di elementi di fissaggio	V
	2 da cinghie senza elementi di fissaggio	F
	3 da cinghie ma non di sistemi di regolazione	F
A0764	Le cinture di sicurezza possono essere di tipo	
	1 a due punti di ancoraggio (sub-addominale o diagonale)	V
	2 a cinque punti di ancoraggio (sub-addominale o diagonale)	F
	3 a tre punti di ancoraggio (sub-addominale o diagonale)	F
A0765	I sistemi di ritenuta per bambini devono essere ancorati alla struttura del veicolo tramite	
	1 appositi ancoraggi ISOFIX del sistema di ritenuta e corrispondenti ancoraggi ISOFIX eventualmente installati sul veicolo	V
	2 normali cinghie di ritenuta del carico ancorate al poggiatesta del sedile del veicolo	F
	3 cinghie di ritenuta del carico omologate ancorate allo schienale del sedile del veicolo	F
A0766	Il dispositivo air-bag	
	1 viene attivato dai passeggeri in caso di necessità	F
	2 è costituito sempre da un unico involucro	F
	4 è costituito da una struttura flessibile	V
A0767	Il dispositivo air-bag	
	1 è costituito sempre da un unico involucro	F
	3 viene attivato dai passeggeri in caso di necessità	F
	4 è costituito da uno o più involucri che si gonfiano in caso di grave impatto	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0768		Il dispositivo air-bag	
	1	viene attivato dai passeggeri in caso di necessità	F
	2	è costituito sempre da un unico involucro	F
	4	può essere installato per conducente e passeggeri	V
A0769		Gli airbag	
	1	all'occorrenza, vengono attivati dal conducente	F
	2	non proteggono la testa del conducente	F
	4	determinano il gonfiaggio automatico di una struttura flessibile	V
A0770		Gli airbag	
	1	migliorano la sicurezza attiva del veicolo	F
	2	non proteggono la testa del conducente	F
	4	migliorano la sicurezza passiva del veicolo	V
A0771		Gli airbag	
	1	non proteggono la testa del conducente	F
	2	migliorano la sicurezza attiva del veicolo	F
	4	vengono installati per proteggere conducente e passeggeri	V
A0772		I seguenti dispositivi sono obbligatori per alcune categorie di veicoli	
	1	segnale di soccorso per invalidi	F
	2	regolazione elettrica del sedile del conducente	F
	4	tassametro, salvo specifiche deroghe	V
A0773		I seguenti dispositivi sono obbligatori per alcune categorie di veicoli	
	1	tachimetro	V
	2	termometro per la misurazione della temperatura dell'abitacolo	F
	3	regolazione elettrica del sedile del conducente	F
A0774		I seguenti dispositivi sono obbligatori per alcune categorie di veicoli	
	1	termometro per la misurazione della temperatura dell'abitacolo	F
	3	fendinebbia	F
	4	tachigrafo	V
A0775		I seguenti dispositivi sono obbligatori per alcune categorie di veicoli	
	1	contachilometri	V
	2	regolazione elettrica del sedile del conducente	F
	3	fendinebbia	F
A0776		Hanno l'obbligo di installare il limitatore di velocità i veicoli delle categorie internazionali	
	1	M2, M3	V
	2	O3	F
	3	L1, L2, L3	F
A0777		Hanno l'obbligo di installare il limitatore di velocità i veicoli delle categorie internazionali	
	2	N2, N3	V
	3	L1, L2, L3	F
	4	M1, N1	F
A0778		Hanno l'obbligo di installare il limitatore di velocità i veicoli delle categorie internazionali	
	1	M1, N1	F
	2	M2, M3, N2, N3	V
	3	L1, L2, L3	F
A0779		Il limitatore di velocità	
	1	deve essere di tipo omologato	V
	2	riduce i consumi di carburante, a veicolo scarico	F
	3	limita la velocità, nei centri abitati, tramite i dossi artificiali o i rallentatori	F
A0780		Il limitatore di velocità	
	1	limita la velocità, nei centri abitati, tramite i dossi artificiali o i rallentatori	F
	2	riduce i consumi di carburante, a veicolo scarico	F
	4	è un dispositivo che non fa superare la velocità prestabilita	V
A0781		Il limitatore di velocità	
	1	riduce i consumi di carburante, a veicolo scarico	F
	2	limita la velocità dei veicoli M2 e M3 a 100 km/h	V
	3	limita la velocità, nei centri abitati, tramite i dossi artificiali o i rallentatori	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0782	La velocità massima impostata per i limitatori di velocità è di	
	1 75 km/h per autoveicoli della categorie N2 e N3	F
	3 120 km/h per autoveicoli della categoria M2 e M3 e di 110 km/h per autoveicoli della categoria N2 e N3	F
	4 100 km/h per autoveicoli della categoria M2 e M3	V
A0783	Il tachigrafo	
	1 è un dispositivo obbligatorio per alcune categorie di veicoli	V
	2 non deve essere sottoposto a controllo della funzionalità	F
	3 può essere sostituito dal limitatore di velocità	F
A0784	Il tachigrafo	
	1 consente di registrare l'attività svolta dai conducenti (durata di guida e riposo)	V
	2 non è un dispositivo obbligatorio	F
	4 può essere sostituito dal limitatore di velocità	F
A0785	Il tachigrafo	
	1 limita la velocità del veicolo a quella prestabilita per la categoria	F
	2 può essere sostituito dal limitatore di velocità	F
	3 deve essere sottoposto a controllo biennale della funzionalità	V
A0786	Il tachigrafo analogico	
	1 non può più essere utilizzato sui veicoli in circolazione prima del 1.5.2006	F
	2 è installato su veicoli immatricolati prima dell'1.5.2006	V
	3 funziona con la carta tachigrafica	F
A0787	Il tachigrafo analogico	
	1 non può più essere utilizzato sui veicoli in circolazione prima del 1.5.2006	F
	2 può funzionare con due fogli di registrazione	V
	4 è installato sui veicoli immatricolati dopo l'1.1.2008	F
A0788	Il tachigrafo analogico	
	1 deve essere regolato da un'officina autorizzata	V
	2 è installato sui veicoli immatricolati dopo l'1.1.2008	F
	4 deve essere attivato dal competente UMC (ufficio motorizzazione civile)	F
A0789	Il tachigrafo analogico	
	1 non può più essere utilizzato sui veicoli in circolazione prima del 1.5.2006	F
	2 funziona con un foglio di registrazione	V
	3 deve essere attivato dal competente UMC (ufficio motorizzazione civile)	F
A0790	L'installazione del tachigrafo digitale è obbligatoria per i veicoli soggetti alla disciplina del regolamento n. 561/2006/CE immatricolati dal	
	1 1° gennaio 2006	F
	2 1° maggio 2006	V
	3 1° Gennaio 2005	F
A0791	La visita e prova del veicolo è una operazione	
	1 tecnica che comporta il rilascio di un duplicato della carta di circolazione e del certificato di proprietà	F
	2 amministrativa eseguita presso gli sportelli del PRA	F
	4 tecnico-amministrativa che comporta specifiche verifiche sul veicolo	V
A0792	La visita e prova del veicolo è una operazione	
	1 effettuata presso le stazioni di controllo degli UMC e presso le sedi predisposte dagli interessati	V
	2 tecnica che comporta il rilascio di un duplicato della carta di circolazione e del certificato di proprietà	F
	3 amministrativa eseguita presso gli sportelli dell'UMC	F
A0793	La visita e prova del veicolo è una operazione	
	1 effettuata da funzionari tecnici degli UMC	V
	2 amministrativa eseguita presso gli sportelli dell'UMC	F
	3 tecnica che comporta il rilascio di un duplicato della carta di circolazione e del certificato di proprietà	F
A0794	L'omologazione del tipo riguarda	
	1 solamente le entità tecniche	F
	2 i veicoli soggetti a revisione presso i centri privati	F
	3 i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0795		L'omologazione del tipo riguarda	
	1	anche veicoli privi di carrozzeria	V
	2	solamente le entità tecniche	F
	3	i veicoli soggetti a revisione presso i centri privati	F
A0796		L'omologazione del tipo riguarda	
	1	solamente le entità tecniche	F
	2	tutti i veicoli prodotti in serie	V
	3	i veicoli soggetti a revisione presso i centri privati	F
A0797		L'omologazione di un veicolo è	
	1	una procedura che si articola in una fase operativa e una amministrativa	V
	2	la registrazione al PRA dell'atto di vendita	F
	3	l'acquisizione dell'autorizzazione al trasporto professionale	F
A0798		L'omologazione dei tipi di veicoli è attestata	
	1	dalla casa costruttrice	V
	2	dal concessionario	F
	3	dalle officine autorizzate	F
A0799		L'omologazione dei tipi di veicoli è attestata	
	1	dai centri revisione privati	F
	2	dal concessionario	F
	4	dal costruttore dell'autotelaio o telaio per rimorchio o semirimorchio	V
A0800		Un veicolo privo di carrozzeria	
	1	può essere omologato quale autotelaio o telaio montato per rimorchio o semirimorchio	V
	2	può essere immatricolato	F
	3	può circolare liberamente su qualsiasi strada	F
A0801		Un veicolo privo di carrozzeria	
	1	può essere omologato	V
	2	può essere allestito esclusivamente dal costruttore del veicolo	F
	3	non può essere mai omologato	F
A0802		Un veicolo privo di carrozzeria	
	1	deve essere sottoposto ad approvazione quando viene allestito	V
	2	può circolare liberamente su qualsiasi strada	F
	4	non può essere mai omologato	F
A0803		Un veicolo privo di carrozzeria	
	1	può essere allestito esclusivamente dal costruttore del veicolo	F
	2	può essere allestito da ditte diverse dal costruttore del veicolo	V
	3	non può essere mai omologato	F
A0804		Devono essere sottoposti ad omologazione	
	1	solo i veicoli immatricolati in esemplare unico	F
	2	i prototipi di veicoli per i quali è prevista la produzione in serie	V
	3	solamente gli autocarri e gli autobus	F
A0805		Un veicolo in unico esemplare è un veicolo	
	1	circolante, con particolari caratteristiche tecniche	F
	2	non omologato da sottoporre ad accertamento di idoneità alla circolazione	V
	3	non circolante, di particolare interesse storico	F
A0806		Un veicolo in unico esemplare è un veicolo	
	1	raro da conservare nei musei	F
	2	di tipo eccezionale	F
	3	realizzato tramite l'allestimento di autotelai o telai per rimorchio o semirimorchio di tipo omologato	V
A0807		Nel caso di approvazione delle modifiche apportate a veicolo in circolazione l'UMC rilascia	
	1	il verbale di visita e prova	V
	2	il certificato di approvazione	F
	3	il certificato di origine	F
A0808		Il certificato di approvazione di un veicolo	
	2	contiene i dati dell'intestatario del veicolo	F
	3	contiene la dichiarazione che il veicolo è conforme al tipo omologato	F
	4	viene rilasciato dal CPA (o CSR PAD) o dall'UMC che procede all'approvazione del veicolo	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0809		Il certificato di approvazione di un veicolo	
	1	contiene la dichiarazione che il veicolo è conforme al tipo omologato	F
	2	contiene i dati dell'intestatario del veicolo	F
	4	contiene tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo a cui si riferisce	V
A0810		Il certificato di approvazione tecnica, per l'immatricolazione di veicoli, ha validità	
	1	due anni per macchine agricole e operatrici	V
	2	un anno per tutti i veicoli	F
	3	un anno per macchine agricole e operatrici	F
A0811		Il certificato di approvazione tecnica, per l'immatricolazione di veicoli, ha validità	
	1	un anno per macchine agricole e operatrici	F
	2	tre anni per tutti i veicoli	F
	3	un anno per tutti i veicoli ad eccezione di macchine agricole e operatrici	V
A0812		Il certificato di approvazione tecnica	
	1	può essere rilasciato anche dagli UMC	V
	2	è di esclusiva competenza degli UMC	F
	3	può essere rilasciato anche dalle case costruttrici dei veicoli	F
A0813		Il verbale di visita e prova rilasciato dall'UMC che procede all'approvazione del veicolo a seguito di modifiche delle caratteristiche costruttive	
	1	è un documento ad uso esclusivo interno dell'ufficio	V
	2	sostituisce il Documento Unico	F
	3	sostituisce il certificato di origine del veicolo	F
A0814		Il certificato di approvazione	
	1	viene rilasciato dal CPA (o CSRPAD) oppure dall'UMC	V
	2	sostituisce il certificato di origine del veicolo	F
	3	sostituisce la carta di circolazione / DU del veicolo	F
A0815		Il certificato di approvazione	
	1	sostituisce il certificato di origine del veicolo	F
	2	sostituisce la carta di circolazione / DU del veicolo	F
	4	attesta le caratteristiche tecniche del veicolo	V
A0816		La sostituzione del telaio	
	1	non richiede nessuna formalità	F
	2	comporta l'aggiornamento del documento di circolazione senza visita e prova del veicolo	F
	3	richiede l'approvazione della modifica da parte del competente UMC	V
A0817		La sostituzione del telaio	
	1	comporta l'aggiornamento del documento di circolazione senza visita e prova del veicolo	F
	3	non richiede nessuna formalità	F
	4	comporta l'aggiornamento del documento di circolazione a seguito di visita e prova del veicolo	V
A0818		La sostituzione del telaio	
	1	comporta l'aggiornamento del documento di circolazione ai sensi dell'art. 78 CDS	V
	2	non richiede nessuna formalità	F
	3	comporta l'aggiornamento del documento di circolazione senza visita e prova del veicolo	F
A0819		A seguito di approvazione per la modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali	
	1	non è richiesta alcuna formalità	F
	2	non si aggiorna il documento di circolazione	F
	4	si procede all'aggiornamento del documento di circolazione	V
A0820		Alcune modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali o l'aggiunta di alcuni dispositivi	
	1	richiedono l'aggiornamento del documento di circolazione senza visita e prova del veicolo	V
	2	richiedono l'aggiornamento del documento di circolazione senza presentazione di apposita istanza presso gli UMC o Studi di consulenza	F
	3	richiedono l'aggiornamento del documento di circolazione tramite annotazione apposta manualmente presso gli UMC	F
A0821		L'aggiornamento della carta di circolazione / DU a seguito di visita e prova comporta	
	1	l'emissione di duplicato della carta di circolazione / DU oppure di un tagliando autoadesivo	V
	2	l'apposizione di annotazione manuale o di apposito timbro sulla carta di circolazione / DU	F
	3	esclusivamente l'emissione di duplicato della carta di circolazione / DU	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0822		Per emettere il duplicato della carta di circolazione / DU a seguito di visita e prova per modifica delle caratteristiche costruttive del veicolo	
	1	è necessaria l'emissione (preventiva) di un verbale di visita e prova ad uso esclusivo interno	V
	2	è necessaria l'emissione (preventiva) di un certificato di approvazione ad uso esterno	F
	3	è necessaria l'emissione (preventiva) di un tagliando di aggiornamento	F
A0823		Annotazioni manuali o apposizione di appositi timbri sulla carta di circolazione / DU, qualora trattasi di aggiornamento di dispositivi installati	
	1	non sono ammesse	V
	2	sono ammesse se è presente la firma autografa di un dipendente del CPA	F
	3	sono sempre ammesse se espressamente richieste	F
A0824		La visita e prova per l'approvazione delle modifiche apportate al veicolo	
	1	può essere effettuata dal responsabile tecnico di un centro privato autorizzato alle revisioni	F
	2	richiede l'acquisizione del certificato di proprietà	F
	3	comporta misurazioni dirette delle dimensioni, delle masse, ecc.	V
A0825		La visita e prova per l'approvazione delle modifiche apportate al veicolo	
	1	comporta l'acquisizione di eventuali certificati di origine di accessori e/o dispositivi installati	V
	2	richiede la verifica del certificato dell'assicurazione	F
	3	non richiede il controllo del veicolo	F
A0826		La visita e prova per l'approvazione delle modifiche apportate al veicolo	
	1	non richiede il controllo del veicolo	F
	3	richiede l'acquisizione del certificato di proprietà	F
	4	può comportare rilevazioni del livello sonoro, della pressione di prova, ecc.	V
A0827		La visita e prova per l'approvazione delle modifiche apportate al veicolo	
	1	richiede l'acquisizione del certificato di proprietà	F
	2	non richiede il controllo del veicolo	F
	4	si conclude con l'esito del funzionario tecnico dell'UMC	V
A0828		L'aggiornamento della carta di circolazione / DU senza sottoporre a visita e prova il veicolo	
	1	è ammesso nei casi specificamente individuati dalla normativa	V
	2	è ammesso sempre	F
	3	è ammesso se espressamente autorizzato dal competente CPA	F
A0829		L'aggiornamento della carta di circolazione / DU senza sottoporre a visita e prova il veicolo avviene sulla base di	
	1	dichiarazione rilasciata da officina di autoriparazione appositamente accreditata	V
	2	dichiarazione rilasciata dal proprietario del veicolo	F
	3	dichiarazione rilasciata da qualsiasi officina di autoriparazione	F
A0830		Nel caso di aggiornamento della carta di circolazione / DU senza sottoporre a visita e prova il veicolo l'intestatario del veicolo deve presentare	
	1	istanza di aggiornamento unitamente alla prescritta documentazione, entro 30 giorni dalla data della modifica	V
	2	istanza di aggiornamento unitamente alla prescritta documentazione, entro 60 giorni dalla data della modifica	F
	3	istanza di aggiornamento unitamente alla prescritta documentazione entro 90 giorni dalla data della modifica	F
A0831		Le officine accreditate ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione / DU senza sottoporre a visita e prova il veicolo	
	1	sono soggette a vigilanza da parte degli UMC	V
	2	non sono soggette a vigilanza	F
	3	sono soggette a vigilanza da parte PRA	F
A0832		Le officine accreditate ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione / DU senza sottoporre a visita e prova del veicolo devono	
	1	possedere determinati requisiti di competenza e idonei responsabili tecnici autorizzati	V
	2	possedere esclusivamente determinate attrezzature	F
	3	non devono dimostrare o dichiarare il possesso di determinati requisiti	F
A0833		Gli studi di consulenza che provvedono all'aggiornamento della carta di circolazione / DU senza sottoporre a visita e prova il veicolo	
	1	sono soggetti a vigilanza da parte degli UMC	V
	2	non sono soggetti a vigilanza	F
	3	sono soggetti a vigilanza da parte PRA	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0834		La modifica delle caratteristiche tecniche delle macchine agricole	
	1	richiede l'aggiornamento del certificato di proprietà	F
	2	può essere effettuata previa comunicazione al competente UMC	F
	4	richiede l'aggiornamento della carta di circolazione	V
A0835		L'aggiornamento del certificato di circolazione per ciclomotori	
	1	deve essere richiesto al PRA competente	F
	2	non è mai ammesso	F
	4	deve essere richiesto al competente UMC	V
A0836		Possono essere muniti di impianto a gas per l'alimentazione alternativa o esclusiva	
	1	autoveicoli	V
	2	rimorchi	F
	3	filobus	F
A0837		L'impianto di alimentazione a GPL o CNG può essere installato	
	1	fin dall'origine dalla casa costruttrice del veicolo	V
	2	dal proprietario del veicolo	F
	3	dagli uffici del PRA	F
A0838		L'acronimo GPL significa	
	1	Gas di Petrolio Liquefatto	V
	2	Gas di Paraffina Liquefatto	F
	3	Gas di Petrolio Livellato	F
A0839		L'acronimo CNG significa	
	1	Gas Naturale Compresso	V
	3	Gas Naturale Gassificato	F
	4	Gas Naturale Civile	F
A0840		Sui veicoli adibiti al trasporto di animali vivi	
	1	deve essere apposta la scritta generica TRASPORTO ANIMALI VIVI ovvero specifica con la indicazione del tipo di animali	V
	2	occorre la segnalazione di pericolo di colore azzurro	F
	4	occorre la segnalazione di pericolo di colore arancio	F
A0841		Sui veicoli adibiti al trasporto di animali vivi	
	1	l'apposita scritta dovrà essere ben visibile a conveniente distanza	V
	3	occorre la segnalazione di pericolo di colore azzurro	F
	4	occorre la segnalazione di pericolo di colore arancio	F
A0842		Sui veicoli adibiti al trasporto di animali vivi	
	1	l'apposita scritta potrà essere dipinta sulle pareti laterali del veicolo o nella parte anteriore o posteriore e comunque non facilmente asportabile	V
	2	occorre la segnalazione di pericolo di colore arancio	F
	4	occorre la segnalazione di pericolo di colore azzurro	F
A0843		Mediante il controllo tecnico periodico (revisione)	
	1	si procede ad un controllo del certificato di proprietà del veicolo	F
	2	si verificano le condizioni di silenziosità del veicolo	V
	3	si verifica esclusivamente il sistema dei freni e dello sterzo del veicolo	F
A0844		Mediante il controllo tecnico periodico (revisione)	
	1	si procede ad un controllo del certificato di proprietà del veicolo	F
	3	si accertano i requisiti per l'immissione in circolazione del veicolo	F
	4	si verificano le condizioni di inquinamento del veicolo	V
A0845		Mediante il controllo tecnico periodico (revisione)	
	1	si accertano i requisiti per l'immissione in circolazione del veicolo	F
	2	si procede ad un controllo del certificato di proprietà del veicolo	F
	3	si accerta la permanenza dei requisiti per la sicurezza della circolazione del veicolo	V
A0846		La revisione	
	1	si classifica in base alla periodicità e al tipo di controllo	V
	2	serve per accertare le caratteristiche del veicolo ai fini dell'immissione in circolazione	F
	3	serve per accertare le caratteristiche del veicolo ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione	F
A0847		La revisione	
	1	serve per accertare le caratteristiche del veicolo ai fini dell'immissione in circolazione	F
	2	serve per accertare le caratteristiche del veicolo ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione	F
	4	è un controllo tecnico del veicolo in circolazione	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0848		La revisione	
	1	serve per accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, silenziosità e contenimento delle emanazioni inquinanti del veicolo circolante	V
	2	serve per accertare le caratteristiche del veicolo ai fini dell'immissione in circolazione	F
	3	serve per accertare le caratteristiche del veicolo ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione	F
A0849		Per dimostrare il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti dei veicoli in circolazione è	
	1	necessario il bollino autoadesivo blu	F
	2	sufficiente avere effettuato la regolare revisione periodica del veicolo ai sensi dell'art. 80 CDS	V
	4	sufficiente avere a bordo il certificato di approvazione	F
A0850		Sono soggetti a revisione	
	1	autoveicoli e loro rimorchi, ciclomotori e motoveicoli	V
	2	velocipedi a pedalata assistita	F
	4	monopattini elettrici	F
A0851		Sono soggetti a revisione	
	1	veicoli di interesse storico collezionistico	V
	2	velocipedi a pedalata assistita	F
	4	veicoli di interesse storico collezionistico esclusi quelli muniti di certificato di rilevanza storica e collezionistica	F
A0852		Sono soggetti a revisione	
	1	filoveicoli	V
	2	velocipedi a pedalata assistita	F
	4	veicoli di interesse storico collezionistico esclusi quelli muniti di certificato di rilevanza storica e collezionistica	F
A0853		Sono soggetti a revisione	
	1	rimorchi aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t	V
	2	velocipedi	F
	3	veicoli di interesse storico collezionistico esclusi quelli muniti di certificato di rilevanza storica e collezionistica	F
A0854		La cadenza delle revisioni può essere, in base alla categoria del veicolo,	
	1	annuale o semestrale	F
	2	triennale o annuale/biennale	F
	3	annuale o quadriennale/biennale	V
A0855		Rientrano tra le revisioni dei veicoli	
	1	revisioni singole (straordinarie) a seguito di incidente	V
	2	revisioni singole per mancata iscrizione del veicolo al PRA	F
	3	revisioni singole per modifica del colore della carrozzeria	F
A0856		Hanno l'obbligo della revisione annuale	
	1	autobus, filobus, ciclomotori, autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea	F
	2	autobus, autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, motocarri, autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea, filobus	F
	4	filobus	V
A0857		Hanno l'obbligo della revisione annuale	
	1	autobus, filobus, autoveicoli e rimorchi destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea	V
	3	autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, autovetture, filobus	F
	4	autobus, filobus, ciclomotori, autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea	F
A0858		Hanno l'obbligo della revisione annuale	
	1	autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, autovetture, filobus	F
	2	autobus, filobus, ciclomotori, autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea	F
	4	trenini turistici	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0859		I rimorchi aventi massa complessiva superiore a 3,5 t	
	1	sono soggetti a revisione insieme al veicolo trainante	F
	2	sono soggetti a revisione annuale	V
	3	sono espressamente esentati dalla revisione	F
A0860		Le autoambulanze vanno revisionate	
	1	ogni anno	V
	2	ogni 2 anni	F
	3	ogni sei mesi	F
A0861		Gli autobus vanno revisionati	
	1	ogni sei mesi	F
	2	ogni quattro anni la prima volta e ogni due le seguenti	F
	3	ogni anno	V
A0862		Gli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere sottoposti a revisione	
	1	ogni 4 anni	F
	2	con cadenza annuale	V
	3	ogni 3 anni	F
A0863		Gli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere sottoposti a revisione	
	1	ogni 2 anni	F
	2	annualmente	V
	3	ogni 3 anni	F
A0864		I ciclomotori sono soggetti a revisione	
	1	con cadenza annuale	F
	2	limitatamente ai ciclomotori a due ruote	F
	3	con cadenza quadriennale e biennale	V
A0865		I ciclomotori sono soggetti a revisione	
	1	con cadenza annuale	F
	2	dopo due anni dall'ultima revisione	V
	4	mai	F
A0866		I ciclomotori sono soggetti a revisione	
	1	con cadenza annuale	F
	2	mai	F
	4	periodica	V
A0867		Le autovetture che hanno annotato sul documento di circolazione l'agganciamento del carrello appendice	
	1	sono soggette a revisione triennale	F
	2	devono sottoporre a revisione il carrello appendice ogni tre anni	F
	4	sono soggette a revisione con la cadenza prevista per la categoria di appartenenza del veicolo	V
A0868		Le autovetture che hanno annotato sul documento di circolazione l'agganciamento del carrello appendice	
	1	devono essere presentate a revisione insieme al carrello appendice	V
	2	devono sottoporre a revisione il carrello appendice ogni cinque anni	F
	3	sono soggette a revisione annuale	F
A0869		Sono soggetti a revisione quadriennale/biennale	
	1	ciclomotori	V
	2	autocarri superiori a 3,5 t	F
	3	autobus	F
A0870		Sono soggetti a revisione quadriennale/biennale	
	1	motoveicoli	V
	2	autocarri superiori a 3,5 t	F
	4	trenini turistici	F
A0871		Sono soggetti a revisione quadriennale/biennale	
	2	autobus	F
	3	autovetture	V
	4	trenini turistici	F
A0872		Sono soggetti a revisione quadriennale/biennale	
	1	autobus	F
	2	autocaravan fino a 3,5 t	V
	3	autocarri superiori a 3,5 t	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0873		La revisione periodica dei rimorchi con massa complessiva fino a 3,5 t è prevista con cadenza	
	1	quadriennale/biennale	V
	2	annuale	F
	3	quinquennale	F
A0874		La revisione dei carrelli appendice deve essere effettuata	
	1	unitamente al veicolo sulla cui carta di circolazione / DU sono annotati	V
	2	con cadenza annuale	F
	3	con cadenza quinquennale	F
A0875		I veicoli d'epoca sono soggetti ad una revisione particolare con cadenza	
	1	triennale	F
	2	annuale	F
	4	quinquennale	V
A0876		La revisione singola straordinaria di un veicolo può essere disposta dagli UMC	
	2	per incidente	V
	3	su segnalazione dei funzionari del PRA	F
	4	per accertare l'effettivo proprietario del veicolo	F
A0877		La revisione singola straordinaria di un veicolo può essere disposta dagli UMC	
	1	su segnalazione dei funzionari della Prefettura	F
	2	su segnalazione degli organi di Polizia Stradale	V
	3	per accertare l'effettivo proprietario del veicolo	F
A0878		La revisione singola (straordinaria)	
	1	non viene mai disposta a seguito di incidente	F
	2	viene disposta con apposito Decreto Ministeriale	F
	3	viene disposta con provvedimento adottato dal competente UMC	V
A0879		La revisione singola (straordinaria)	
	1	riguarda un singolo veicolo	V
	2	può essere disposta anche senza provvedimento del l'UMC	F
	3	viene disposta con apposito Decreto Ministeriale	F
A0880		Qualora venga disposta la revisione singola (straordinaria)	
	1	il proprietario è tenuto a sottoporre il veicolo a visita presso uno dei centri revisione privati autorizzati	F
	2	la revisione deve essere effettuata presso un UMC	V
	3	la revisione è gratuita	F
A0881		Qualora venga disposta la revisione singola (straordinaria)	
	2	la revisione non è obbligatoria	F
	3	la revisione è gratuita	F
	4	il proprietario è tenuto a sottoporre il veicolo a revisione	V
A0882		La revisione singola (straordinaria)	
	1	può essere disposta per dubbi sulla sicurezza della circolazione sul singolo veicolo	V
	2	riguarda una categoria di veicoli	F
	4	viene disposta con apposito decreto ministeriale	F
A0883		La revisione singola (straordinaria) di un veicolo può essere disposta dagli UMC	
	1	per dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza della circolazione, silenziosità e antinquinamento	V
	2	su segnalazione dei funzionari della Prefettura	F
	3	su segnalazione dei funzionari del PRA	F
A0884		La revisione singola (straordinaria)	
	1	riguarda una categoria di veicoli	F
	3	può essere disposta a seguito di incidente	V
	4	può essere disposta anche senza provvedimento del l'UMC	F
A0885		La revisione singola (straordinaria) di un veicolo può essere disposta dagli UMC	
	1	su segnalazione dei funzionari della Prefettura	F
	2	su segnalazione dei funzionari del PRA	F
	4	per controllo a campione sui veicoli sottoposti a revisione presso i centri revisioni autorizzati	V
A0886		Qualora venga disposta la revisione singola (straordinaria)	
	1	l'operazione deve essere effettuata previa corresponsione della tariffa prevista	V
	2	l'operazione è gratuita	F
	3	l'operazione non è obbligatoria	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0887		La revisione limitata al controllo delle emissioni inquinanti	
	1	riguarda i controlli relativi all'inquinamento acustico ed atmosferico	V
	2	riguarda tutti i controlli abituali	F
	3	riguarda solamente i veicoli con dispositivi antinquinamento	F
A0888		La revisione limitata al controllo delle emissioni inquinanti	
	1	può essere disposta con apposito decreto del Ministro	V
	2	riguarda tutti i controlli abituali	F
	3	può essere disposta dalla Regione	F
A0889		Gli UMC possono effettuare revisioni di veicoli	
	2	di tutti i veicoli a motore con targa civile italiana oltre a particolari casi di veicoli con targa estera o di alcune amministrazioni dello Stato	V
	3	a pedali con almeno 4 posti	F
	4	immatricolati negli USA	F
A0890		Gli UMC possono effettuare revisioni di veicoli	
	2	a pedali con almeno 4 posti	F
	3	immatricolati negli USA	F
	4	immatricolati in Stati UE adibiti a trasporti combinati	V
A0891		Gli UMC possono effettuare revisioni di veicoli	
	1	delle amministrazioni dello Stato che non riservano a se stesse tale onere	V
	2	a pedali con almeno 4 posti	F
	4	immatricolati negli USA	F
A0892		Gli UMC possono effettuare, a determinate condizioni, revisioni di veicoli	
	1	immatricolati negli USA	F
	2	a pedali con almeno 4 posti	F
	3	con targa Svizzera	V
A0893		Sono soggetti a revisione i seguenti veicoli con targa diversa da quella civile italiana	
	1	extra UE	F
	2	degli Stati confinanti	F
	4	del Corpo dei Vigili del Fuoco	V
A0894		Sono soggetti a revisione i seguenti veicoli con targa diversa da quella civile italiana	
	2	extra UE	F
	3	degli Stati confinanti	F
	4	del Corpo Forestale dello Stato	V
A0895		Sono soggetti a revisione i seguenti veicoli con targa diversa da quella civile italiana	
	1	delle Capitanerie di Porto	V
	2	degli Stati confinanti	F
	3	extra UE	F
A0896		I filobus sono soggetti a revisione	
	1	con cadenza annuale	V
	2	con cadenza triennale	F
	3	e l'esito della visita viene comunicato all'Azienda esercente il servizio	F
A0897		I filobus sono soggetti a revisione	
	2	con cadenza semestrale	F
	3	con cadenza triennale	F
	4	nel rispetto delle procedure previste per i veicoli della categoria M e di specifiche norme	V
A0898		I filobus sono soggetti a revisione	
	1	con cadenza semestrale	F
	2	e l'esito della visita viene annotato in apposito libretto delle verifiche	V
	3	con cadenza triennale	F
A0899		Il controllo tecnico su strada dei veicoli commerciali	
	1	è un controllo a campione	V
	2	è limitato alle emissioni inquinanti	F
	3	serve per rilevare dei dati statistici	F
A0900		Il controllo tecnico su strada dei veicoli commerciali	
	1	è limitato a veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 7,5 t	F
	2	è effettuato con autoarticolati dell'ACI	F
	4	è previsto da una direttiva della UE recepita in Italia	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0901		Il controllo tecnico su strada dei veicoli commerciali	
	1	è limitato a veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 7,5 t	F
	2	è limitato alle emissioni inquinanti	F
	3	si aggiunge a quello della revisione periodica	V
A0902		Il controllo tecnico su strada dei veicoli commerciali	
	1	è limitato a veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 7,5 t	F
	2	è effettuato con autoarticolati dell'ACI	F
	4	è effettuato su strada senza nessun preavviso	V
A0903		La revisione dei veicoli scade	
	1	entro il 1 Gennaio di ogni anno	F
	2	entro il mese corrispondente a quello di rilascio della carta di circolazione o in cui è stata effettuata l'ultima revisione	V
	3	entro il mese corrispondente a quello successivo di rilascio della carta di circolazione o in cui è stata effettuata l'ultima revisione	F
A0904		Il termine entro cui effettuare la revisione di un autoveicolo nel corso dell'anno è determinato	
	1	dal mese di immatricolazione o dell'ultima revisione	V
	2	dal giorno dell'ultima revisione	F
	3	dall'ultimo numero del telaio	F
A0905		L'esito della revisione	
	1	viene indicato sulla carta di circolazione solamente in caso di esito REGOLARE	F
	2	viene indicato sulla carta di circolazione solamente in caso di esito RIPETERE	F
	4	viene sempre indicato sul documento di circolazione	V
A0906		Qualora l'esito della revisione sia Ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole, il veicolo	
	1	deve essere radiato dalla circolazione	F
	2	può circolare purché ne venga ripristinata l'efficienza	F
	4	può circolare soltanto per essere condotto in officina nella medesima giornata	V
A0907		Qualora l'esito della revisione sia Ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole, il veicolo	
	1	non può circolare fino a nuova revisione	V
	2	può circolare senza nessun problema	F
	3	può circolare purché ne venga ripristinata l'efficienza	F
A0908		Qualora l'esito della revisione sia Ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese	
	1	è sempre consentita la circolazione	F
	2	non è consentita la circolazione	F
	4	è consentita la circolazione fino a nuova visita purché venga ripristinata l'efficienza del veicolo	V
A0909		Qualora l'esito della revisione sia Ripetere, il veicolo	
	1	deve essere radiato dalla circolazione	F
	2	viene sottoposto a fermo amministrativo	F
	4	deve essere ripresentato a nuova visita	V
A0910		Qualora l'esito della revisione sia Ripetere, il veicolo	
	1	viene sottoposto a fermo amministrativo	F
	2	può circolare liberamente senza alcuna formalità	F
	3	può circolare nel mese successivo alla data riportata purché ne venga ripristinata l'efficienza	V
A0911		In caso di esito "Revisione Ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole" la circolazione oltre i termini previsti	
	1	è consentita per un mese	F
	2	è consentita sempre	F
	3	è consentita esclusivamente per recarsi a effettuare la revisione nel giorno fissato per la visita	V
A0912		La circolazione con revisione scaduta è ammessa	
	1	sempre	F
	2	per recarsi ad effettuare la revisione nel giorno fissato per la visita	V
	3	sempre purché prenotata prima della scadenza	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0913	La revisione dei veicoli deve essere effettuata entro	
	1 il termine indicato nelle righe descrittive dell'Attestato ATP	F
	2 il mese in cui è avvenuta la precedente revisione	V
	3 il termine indicato sul libretto di uso e manutenzione del costruttore del veicolo	F
A0914	La revisione dei veicoli deve essere effettuata entro	
	1 il termine indicato nelle righe descrittive dell'Attestato ATP	F
	2 il termine indicato sul libretto di uso e manutenzione del costruttore del veicolo	F
	3 il mese rispetto alla data indicata sull'etichetta autoadesiva apposta sul documento di circolazione relativa alla precedente revisione	V
A0915	Il mese cui far riferimento per la scadenza della revisione dei ciclomotori	
	1 è riportato su un certificato rilasciato dal PRA che diventa parte integrante del certificato di circolazione	F
	2 è indicato sul certificato di circolazione in corrispondenza del codice armonizzato (E)	F
	3 è quello di rilascio del certificato di circolazione al punto B della pagina 1, per la prima revisione	V
A0916	L'autorizzazione ad effettuare le revisioni da parte di centri privati autorizzati alla revisione dei cd. veicoli leggeri	
	1 non scade mai e non è soggetta a revoca	F
	2 scade ogni anno	F
	3 non è soggetta a scadenza	V
A0917	L'autorizzazione ad effettuare le revisioni da parte di centri privati autorizzati alla revisione dei cd. veicoli leggeri	
	2 è limitata a veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 3,5 t	V
	3 scade ogni anno	F
	4 viene rilasciata dalla Camera di commercio	F
A0918	L'autorizzazione ad effettuare le revisioni da parte di centri privati autorizzati alla revisione dei cd. veicoli leggeri	
	1 non scade mai e non è soggetta a revoca	F
	2 viene rilasciata dalla Camera di commercio	F
	4 viene rilasciata dalla Provincia	V
A0919	L'autorizzazione ad effettuare le revisioni da parte di centri privati autorizzati alla revisione dei cd. veicoli leggeri	
	1 può essere revocata	V
	2 scade ogni anno	F
	3 viene rilasciata dalla Camera di commercio	F
A0920	L'autorizzazione ad effettuare revisioni di veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 3,5 t	
	1 può essere rilasciata a consorzi o società consortili	V
	2 può essere rilasciata liberamente senza alcuna verifica relativa al possesso di determinati requisiti	F
	3 può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta	F
A0921	L'autorizzazione ad effettuare revisioni di veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 3,5 t	
	1 è subordinata al possesso di determinati requisiti da parte del richiedente	V
	2 può essere rilasciata liberamente senza alcuna verifica relativa al possesso di determinati requisiti	F
	3 può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta	F
A0922	L'autorizzazione ad effettuare revisioni di veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 3,5 t	
	1 può essere rilasciata a imprese di autoriparazione che possiedono determinati requisiti	V
	2 può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta	F
	3 può essere rilasciata liberamente senza alcuna verifica relativa al possesso di determinati requisiti	F
A0923	L'autorizzazione ad effettuare le revisioni da parte di centri privati autorizzati alla revisione dei cd. veicoli pesanti	
	1 scade ogni anno	F
	3 non scade mai e non è soggetta a revoca	F
	4 non è soggetta a scadenza	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0924		L'autorizzazione ad effettuare le revisioni da parte di centri privati autorizzati alla revisione dei cd. veicoli pesanti	
	1	viene rilasciata dalla Camera di commercio	F
	2	riguarda i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)	V
	3	scade ogni anno	F
A0925		L'autorizzazione ad effettuare le revisioni da parte di centri privati autorizzati alla revisione dei cd. veicoli pesanti	
	1	viene rilasciata dalla Provincia	V
	2	non scade mai e non è soggetta a revoca	F
	3	viene rilasciata dalla Camera di commercio	F
A0926		L'autorizzazione ad effettuare le revisioni da parte di centri privati autorizzati alla revisione dei cd. veicoli pesanti	
	1	viene rilasciata dalla Camera di commercio	F
	2	può essere revocata	V
	3	scade ogni anno	F
A0927		L'autorizzazione ad effettuare revisioni di veicoli superiori a 3,5 t destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime ATP	
	1	può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta	F
	2	può essere rilasciata liberamente senza alcuna verifica relativa al possesso di determinati requisiti	F
	3	può essere rilasciata a consorzi o società consortili	V
A0928		L'autorizzazione ad effettuare revisioni di veicoli superiori a 3,5 t destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime ATP	
	1	è subordinata al possesso di determinati requisiti da parte del richiedente	V
	2	può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta	F
	3	può essere rilasciata liberamente senza alcuna verifica relativa al possesso di determinati requisiti	F
A0929		L'autorizzazione ad effettuare revisioni di veicoli superiori a 3,5 t destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime ATP	
	1	può essere rilasciata a imprese di autoriparazione che possiedono determinati requisiti	V
	2	può essere rilasciata liberamente senza alcuna verifica relativa al possesso di determinati requisiti	F
	4	può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta	F
A0930		La revisione di un veicolo fino a 3,5 t e fino a 16 posti compreso il conducente può essere attestata da	
	1	responsabile di un'officina autorizzata dalla casa costruttrice	F
	2	funzionario tecnico abilitato dell'UMC	V
	3	funzionario della Polizia di Stato abilitato	F
A0931		La revisione di un veicolo fino a 3,5 t e fino a 16 posti compreso il conducente può essere attestata da	
	1	ispettore di centro revisioni privato autorizzato	V
	2	officine di autoriparazione	F
	4	qualsiasi impiegato dell'UMC purché almeno di III livello	F
A0932		Il controllo tecnico periodico dei veicoli (revisione)	
	1	è regolamentato da norme UE e da norme nazionali	V
	2	comporta una serie di controlli tecnici tra i quali la verifica del colore della carrozzeria delle autovetture	F
	3	è regolamentato esclusivamente dal codice della strada	F
A0933		Il controllo tecnico periodico dei veicoli (revisione)	
	2	è regolamentato esclusivamente dal codice della strada	F
	3	non riguarda il controllo del campo visivo del conducente	F
	4	consiste in una serie di controlli che riguardano la sicurezza della circolazione e l'inquinamento	V
A0934		Il controllo tecnico periodico dei veicoli (revisione)	
	1	non riguarda il controllo del campo visivo del conducente	F
	2	non riguarda le verifiche relative alle emissioni inquinanti	F
	4	comporta una serie di controlli tecnici tra i quali la verifica del telaio e degli elementi ad esso ancorati	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0935		Il controllo tecnico periodico dei veicoli (revisione) dei veicoli fino a 3,5 t e fino a 16 posti compreso il conducente	
	1	non riguarda il controllo del campo visivo del conducente	F
	2	è regolamentato esclusivamente dal codice della strada	F
	3	spetta ai funzionari tecnici dell'UMC e ispettori dei centri revisioni privati autorizzati	V
A0936		L'esito favorevole della revisione	
	1	è attestato anche sul certificato di revisione	V
	2	è attestato esclusivamente dall'etichetta autoadesiva apposta sul documento di circolazione	F
	4	è attestato da certificato con timbro che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
A0937		L'esito della revisione	
	1	SOSPESO comporta la radiazione del veicolo dalla circolazione	F
	2	può essere REGOLARE, RIPETERE o SOSPESO	V
	3	sfavorevole non comporta una nuova visita e prova del veicolo	F
A0938		L'esito della revisione	
	1	viene comunicato agli uffici del PRA	F
	2	sfavorevole non comporta una nuova visita e prova del veicolo	F
	4	è annotato sul documento di circolazione del veicolo	V
A0939		L'esito della revisione	
	1	viene comunicato agli uffici del PRA	F
	3	può essere REGOLARE, RIPETERE o NEGATIVO	F
	4	viene registrato nella memoria del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
A0940		L'esito della revisione	
	1	sfavorevole comporta una nuova visita e prova del veicolo	V
	2	viene comunicato agli uffici del PRA	F
	3	sfavorevole non comporta una nuova visita e prova del veicolo	F
A0941		L'esito favorevole delle revisioni	
	1	è attestato da annotazione manuale sul documento di circolazione del veicolo	F
	2	è attestato da specifica annotazione sul certificato di proprietà	F
	4	viene registrato nella memoria del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
A0942		L'esito favorevole delle revisioni	
	1	è attestato da certificato rilasciato dal PRA con timbro che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
	2	è attestato da annotazione manuale sul documento di circolazione del veicolo	F
	4	è attestato da etichetta autoadesiva apposta sul documento di circolazione del veicolo	V
A0943		L'esito favorevole delle revisioni	
	1	è attestato da certificato rilasciato dal PRA con timbro che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
	2	è attestato da etichetta autoadesiva recante un codice antifalsificazione	V
	3	è attestato da annotazione manuale sul documento di circolazione del veicolo	F
A0944		L'esito sfavorevole della revisione	
	1	è attestato anche sul certificato di revisione	V
	2	è attestato esclusivamente dall'etichetta autoadesiva apposta sul documento di circolazione	F
	4	è attestato da certificato rilasciato dal PRA che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
A0945		L'esito sfavorevole della revisione	
	1	è attestato da etichetta autoadesiva apposta sul documento di circolazione del veicolo	V
	2	è attestato da certificato rilasciato dal PRA che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
	3	è attestato da annotazione manuale sul documento di circolazione del veicolo	F
A0946		L'esito sfavorevole della revisione	
	1	è attestato da annotazione manuale sul documento di circolazione del veicolo	F
	2	è attestato da certificato rilasciato dal PRA che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
	3	viene assegnato in presenza di anomalie e/o difetti del veicolo	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0947	L'esito sfavorevole della revisione	
	2 è attestato da annotazione manuale sul documento di circolazione del veicolo	F
	3 è attestato da certificato rilasciato dal PRA che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
	4 è attestato da etichetta autoadesiva che riporta specifici codici numerici che individuano i motivi dell'esito sfavorevole	V
A0948	L'esito sfavorevole della revisione	
	1 è attestato da annotazione manuale sul documento di circolazione del veicolo	F
	2 è attestato da certificato rilasciato dal PRA che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
	4 viene registrato nella memoria del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
A0949	La circolazione del veicolo che ha sostenuto la visita di revisione con esito sfavorevole	
	1 non è consentita previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi e/o delle caratteristiche riscontrate irregolari nel mese successivo in presenza di esito SOPSESO	V
	2 non è mai consentita fino a nuova visita	F
	3 è consentita previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi e/o delle caratteristiche riscontrate irregolari nel mese successivo in presenza di esito SOSPEO	F
A0950	La circolazione del veicolo che ha sostenuto la visita di revisione con esito sfavorevole	
	1 è consentita previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi e/o delle caratteristiche riscontrate irregolari nel mese successivo in presenza di esito RIPETERE	V
	2 non è consentita previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi e/o delle caratteristiche riscontrate irregolari nel mese successivo in presenza di esito RIPETERE	F
	3 è sempre consentita in attesa della nuova visita	F
A0951	In caso di esito sfavorevole della visita di revisione il codice	
	1 04 individua anomalie del telaio o degli elementi ad esso ancorati	F
	2 04 individua anomalie del sistema di sterzo	F
	3 01 individua anomalie dell'impianto frenante	V
A0952	In caso di esito sfavorevole della visita di revisione il codice	
	1 04 individua anomalie della visibilità	F
	2 08 individua anomalie relative agli effetti nocivi	V
	3 04 individua anomalie del telaio o degli elementi ad esso ancorati	F
A0953	Il conseguimento della patente di guida è subordinato al possesso di requisiti	
	1 professionali	F
	2 psichici solamente per patenti delle categorie D e DE	F
	4 fisici	V
A0954	Il conseguimento della patente di guida è subordinato al possesso di requisiti	
	1 psichici solamente per patenti delle categorie D e DE	F
	2 morali solamente per patenti di categoria D	F
	3 di età	V
A0955	Il conseguimento della patente di guida è subordinato al possesso di requisiti	
	1 psichici	V
	2 morali solamente per patenti di categoria D	F
	4 di idoneità finanziaria	F
A0956	Il conseguimento della patente di guida è subordinato al possesso di requisiti	
	1 di idoneità finanziaria	F
	2 morali solamente per patenti di categoria D	F
	4 morali	V
A0957	Dopo la riforma in vigore dal 19.1.2013, tra le categorie delle patenti italiane vi sono	
	1 le patenti AM, A2, B4, C1, C1E, D1, D1E	F
	2 le patenti AM, A6, B1, C1, C1E, D1, D1E	F
	3 le patenti AM, A2, B1, C1, C1E, D1, D1E	V
A0958	Dopo la riforma in vigore dal 19.1.2013, tra le categorie delle patenti italiane vi sono	
	2 le patenti D1, D1E, D, DE	V
	3 le patenti A1, A2, A3, A4	F
	4 le patenti C1, C1E, C2, C2E	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0959		Dopo la riforma in vigore dal 19.1.2013	
	1	le patenti sono diventate 13 categorie	F
	2	le patenti sono diventate 11 categorie	F
	3	le patenti sono diventate 15 categorie	V
A0960		La patente di categoria AM	
	1	può essere conseguita all'età minima di 14 anni in Italia	V
	3	può essere conseguita all'età minima di 17 anni in Italia	F
	4	può essere conseguita all'età minima di 12 anni in Italia	F
A0961		La patente di categoria AM	
	1	consente la guida di ciclomotori	V
	2	consente la guida di ciclomotori, esclusi i quadricili leggeri	F
	3	consente la guida di ciclomotori solamente fino a 3 ruote	F
A0962		La patente di categoria A1	
	1	consente la guida di tricicli (cat. L5e) di potenza non superiore a 15 kW	V
	2	consente la guida di tricicli (cat. L5e) di potenza non superiore a 20 kW	F
	4	non consente la guida di tricicli (cat. L5e) di potenza non superiore a 15 kW	F
A0963		La patente di categoria A1	
	1	può essere ottenuta con accesso diretto se il candidato ha età uguale o superiore a 19 anni	F
	2	può essere conseguita a 16 anni ma fino a 18 non è consentito trasportare passeggeri	F
	4	abilita a condurre motocicli con o senza carrozzetta aventi cilindrata massima di 125 cc, potenza non superiore a 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg, tricicli di potenza non superiore a 15 kW e macchine agricole o loro complessi che non superino masse e dimensioni limite dei motoveicoli previste dal CDS	V
A0964		La patente di categoria A2	
	1	comprende sempre la patente di categoria A	F
	2	non comprende mai la patente di categoria AM	F
	3	comprende la patente di categoria AM e A1	V
A0965		La patente di categoria A2	
	1	non comprende mai la patente di categoria AM	F
	2	non comprende la patente di categoria A1	F
	3	abilita a condurre motocicli con o senza carrozzetta aventi potenza non superiore a 35 kW, rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg, e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima	V
A0966		La patente di categoria A2	
	1	non comprende la patente di categoria A1	F
	2	non comprende mai la patente di categoria AM	F
	4	può essere conseguita da 18 anni	V
A0967		La patente di categoria A	
	1	può essere ottenuta con accesso diretto se il candidato ha età uguale o superiore a 19 anni	F
	2	può essere conseguita a 24 anni	V
	3	può essere conseguita a 16 anni	F
A0968		La patente di categoria A	
	1	può essere conseguita a 16 anni	F
	2	consente la guida di tricicli di potenza superiore a 15 kW se il titolare ha un'età minima di 21 anni	V
	3	ottenuta con accesso graduale abilita a condurre motocicli con potenza fino a 25 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg per i primi due anni	F
A0969		La patente di categoria A	
	1	può essere conseguita anche a 20 anni, se si è titolari della categoria A2 da almeno 2 anni	V
	2	ottenuta con accesso graduale abilita a condurre motocicli con potenza fino a 25 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg per i primi due anni	F
	3	può essere conseguita a 16 anni	F
A0970		La patente di categoria B1	
	1	abilita a condurre quadricicli aventi massa a vuoto non superiore a 400 kg (550 kg per veicoli destinati al trasporto merci), esclusa massa batterie per i veicoli elettrici; potenza massima non superiore a 15 kW	V
	2	abilita a condurre macchine agricole	F
	3	abilita a condurre macchine operatrici eccezionali	F
A0971		Con la patente di categoria B, il traino dei rimorchi è ammesso	
	1	sempre	F
	2	se il rimorchio è leggero e quindi non superiore a 750 kg	V
	3	mai	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0972		Con la patente di categoria B, il traino dei rimorchi è ammesso	
	1	sempre	F
	2	senza alcuna limitazione	F
	3	anche di massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso non superi 3500 kg	V
A0973		La patente di categoria B	
	1	abilita a condurre macchine operatrici	V
	2	abilita a condurre autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t purché non adibiti al traino	F
	3	può essere conseguita a 16 anni	F
A0974		La patente di categoria B	
	1	abilita a condurre autoveicoli aventi fino a 16 posti escluso il conducente	F
	2	abilita a condurre macchine operatrici eccezionali	F
	4	può essere conseguita a 18 anni	V
A0975		La patente di categoria B	
	1	abilita a condurre autoveicoli aventi fino a 16 posti escluso il conducente	F
	3	può essere conseguita a 16 anni	F
	4	abilita a condurre autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3,5 t	V
A0976		La patente di categoria B	
	1	abilita a condurre macchine agricole	V
	2	abilita a condurre autoveicoli aventi fino a 16 posti escluso il conducente	F
	3	può essere conseguita a 16 anni	F
A0977		La patente di categoria BE	
	1	può essere conseguita all'età minima di 20 anni	F
	2	può essere conseguita all'età minima di 18 anni	V
	3	abilita a condurre autocarri di massa massima superiore a 3,5 t	F
A0978		La patente di categoria BE	
	1	può essere conseguita all'età minima di 21 anni	F
	2	può essere conseguita all'età minima di 20 anni	F
	4	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata, insieme a quella della motrice, sia superiore a 4.250 kg, fino a 7.000 kg	V
A0979		La patente di categoria BE	
	1	può essere conseguita all'età minima di 20 anni	F
	2	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio avente massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg	V
	3	può essere conseguita all'età minima di 21 anni	F
A0980		La patente di categoria C1	
	1	può essere conseguita a 18 anni	V
	2	può essere conseguita avendo almeno 24 anni	F
	3	può essere conseguita avendo almeno 21 anni	F
A0981		La patente di categoria C1	
	2	può essere conseguita avendo almeno 24 anni	F
	3	abilita a condurre autoveicoli, diversi da quelli delle categorie D1 e D, aventi massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg ma non superiore a 7.500 kg, destinati al trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente	V
	4	può essere conseguita avendo almeno 20 anni	F
A0982		La patente di categoria C1	
	1	può essere conseguita avendo almeno 24 anni	F
	2	può essere conseguita avendo almeno 20 anni	F
	4	abilita a condurre anche macchine operatrici eccezionali	V
A0983		La patente di categoria C1E	
	1	può essere conseguita all'età minima di 24 anni	F
	2	può essere conseguita all'età minima di 21 anni	F
	4	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria C1 e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché la massa autorizzata del complesso non sia superiore a 12.000 kg	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0984		La patente di categoria C1E	
	2	può essere conseguita all'età minima di 24 anni	F
	3	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg, purché la massa autorizzata del complesso non sia superiore a 12.000 kg	V
	4	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice di massa complessiva superiore a 12.000 kg e da un rimorchio di uguale massa	F
A0985		La patente di categoria C1E	
	1	può essere conseguita all'età minima di 18 anni	V
	2	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice di massa complessiva superiore a 12.000 kg e da un rimorchio di uguale massa	F
	3	può essere conseguita all'età minima di 24 anni	F
A0986		La patente di categoria C	
	1	abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B1, B, C1	V
	2	abilita a condurre motocicli con potenza fino a 25 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg	F
	3	abilita a condurre autobus	F
A0987		La patente di categoria C	
	1	abilita a condurre macchine operatrici eccezionali	V
	3	abilita a condurre motocicli con potenza fino a 25 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg	F
	4	abilita a condurre autobus	F
A0988		La patente di categoria C	
	1	abilita a condurre autoveicoli, esclusi gli autobus, di massa complessiva superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero	V
	2	abilita a condurre autobus	F
	3	abilita a condurre motocicli con potenza fino a 25 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg	F
A0989		La patente di categoria CE	
	1	abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B, BE, C1E e DE se il titolare è già in possesso della categoria D	V
	2	ha il limite massimo di 60 anni	F
	3	può essere conseguita all'età minima di 24 anni	F
A0990		La patente di categoria CE	
	1	ha il limite massimo di 60 anni	F
	2	può essere conseguita all'età minima di 24 anni	F
	4	può essere conseguita all'età minima di 21 anni	V
A0991		La patente di categoria CE	
	1	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria C e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg	V
	2	può essere conseguita all'età minima di 24 anni	F
	3	ha il limite massimo di 60 anni	F
A0992		La patente di categoria D1	
	1	abilita a condurre autobus anche trainanti un rimorchio avente massa complessiva superiore a 750 kg	F
	2	può essere conseguita a 18 anni	F
	4	abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B1, B	V
A0993		La patente di categoria D1	
	1	abilita a condurre esclusivamente autobus di linea e autobus in servizio di noleggio con conducente	F
	2	abilita a condurre autobus anche trainanti un rimorchio avente massa complessiva superiore a 750 kg	F
	4	abilita a condurre autobus fino a 16 persone oltre il conducente	V
A0994		La patente di categoria D1E	
	1	può essere conseguita all'età minima 25 anni	F
	2	può essere conseguita all'età minima 24 anni	F
	4	abilita a condurre anche veicoli delle categorie BE	V
A0995		La patente di categoria D1E	
	1	può essere conseguita all'età minima 24 anni	F
	2	può essere conseguita all'età minima 25 anni	F
	4	abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B, BE	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A0996		La patente di categoria D1E	
	1	può essere conseguita all'età minima 24 anni	F
	2	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D1 e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg	V
	3	può essere conseguita all'età minima 25 anni	F
A0997		La patente di categoria D	
	1	abilita a condurre anche veicoli delle categorie C1 e C	F
	2	abilita a condurre autoveicoli destinati al trasporto di più di 8 persone oltre al conducente	V
	3	può essere conseguita all'età minima di 21 anni	F
A0998		La patente di categoria D	
	1	può essere conseguita all'età minima di 21 anni	F
	2	abilita a condurre anche veicoli delle categorie D1	V
	3	può essere conseguita all'età minima di 23 anni	F
A0999		La patente di categoria D	
	1	può essere conseguita all'età minima di 21 anni	F
	2	abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B, D1	V
	3	può essere conseguita all'età minima di 23 anni	F
A1000		La patente di categoria DE	
	1	occorre per condurre veicoli della categoria B trainanti un carrello appendice	F
	2	non occorre se il rimorchio ha una massa superiore a 750 kg	F
	4	è necessaria per la guida di autosnodati	V
A1001		La patente di categoria DE	
	1	può essere conseguita a 21 anni	F
	3	è indispensabile per condurre autoveicoli trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg)	F
	4	occorre per la guida dei trenini turistici aventi oltre 8 posti a sedere	V
A1002		La patente di categoria DE	
	1	può essere conseguita a 21 anni	F
	2	abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B1, B	V
	3	può essere conseguita a 18 anni	F
A1003		Le patenti speciali per persone con disabilità	
	1	di categoria C prevedono il limite di massa di 11,5 t	F
	2	di categoria C non prevedono limiti di massa	V
	3	di categoria D prevedono il limite massimo di 16 posti escluso il conducente	F
A1004		Le patenti speciali per persone con disabilità	
	1	di categoria D non prevedono limite massimo di posti	V
	3	di categoria C prevedono il limite di massa di 11,5 t	F
	4	di categoria C prevedono il limite di massa di 18 t	F
A1005		Le patenti speciali per persone con disabilità	
	1	di categoria C prevedono il limite di massa di 11,5 t	F
	2	sono delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D anche con codice 96, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	V
	4	di categoria C prevedono il limite di massa di 18 t	F
A1006		Le patenti speciali per persone con disabilità	
	1	di categoria C prevedono il limite di massa di 11,5 t	F
	2	di categoria C prevedono il limite di massa di 18 t	F
	4	abilitano a condurre veicoli anche se trainanti un rimorchio leggero, cioè di massa complessiva fino 750 kg	V
A1007		Per guidare un ciclomotore	
	1	occorre essere maggiorenne	F
	2	occorre aver compiuto almeno 16 anni ed ottenere la patente A1	F
	4	occorre aver compiuto almeno 14 anni ed essere in possesso di patente AM	V
A1008		Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori	
	1	viene sostituito dalla patente di guida di categoria AM in caso di rinnovo di validità a decorrere dal 19.1.2013	V
	2	può essere conseguito da parte di titolari di patente di guida	F
	3	si consegue per via amministrativa senza esame	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1009		Per i neopatentati sono previste le seguenti limitazioni	
	1	per i primi 4 anni dal conseguimento della patente B non si possono condurre autoveicoli a velocità elevate (oltre 120 km/h sulle autostrade e 110 km/h sulle strade extraurbane principali)	F
	2	per i primi 2 anni dal conseguimento della patente B non si possono condurre autoveicoli a velocità elevate (oltre 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali)	F
	3	per i primi 3 anni dal conseguimento della patente delle categorie A2, A, B1 e B non è possibile condurre veicoli a velocità superiore a 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali	V
A1010		Con le patenti speciali non si possono mai condurre	
	1	motocicli	F
	2	veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili	F
	4	veicoli in servizio di linea	V
A1011		Con le patenti speciali non si possono mai condurre	
	1	veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili	F
	2	veicoli trainanti un rimorchio leggero	F
	4	ambulanze	V
A1012		Con le patenti speciali non si possono mai condurre	
	1	veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili	F
	2	veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose	V
	3	veicoli trainanti un rimorchio leggero	F
A1013		Le macchine agricole e loro complessi si possono condurre con la patente:	
	1	B (anche se eccezionali)	V
	2	AM	F
	3	B (escluse quelle eccezionali)	F
A1014		Le macchine agricole e loro complessi si possono condurre con la patente:	
	1	A1 (quelle che non superano i limiti di sagoma e massa previsti dall'art. 53 CDS e velocità massima di 40 km/h)	V
	2	A1 (tutte)	F
	3	AM	F
A1015		I codici UE armonizzati che riguardano il conducente (motivi medici), le modifiche del veicolo e le questioni amministrative	
	1	riguardano solo il conducente	F
	2	sono riportati solo sulla carta di circolazione	F
	4	sono riportati sulla pagina 2 (retro) della patente formato card	V
A1016		I codici UE armonizzati che riguardano il conducente (motivi medici), le modifiche del veicolo e le questioni amministrative	
	1	sono riportati solo sulla carta di circolazione	F
	3	riguardano solo il conducente	F
	4	possono riguardare sia il conducente (motivi medici) sia modifiche al veicolo sia problematiche amministrative	V
A1017		I codici UE armonizzati che riguardano il conducente (motivi medici), le modifiche del veicolo e le questioni amministrative	
	1	riguardano solo il conducente	F
	2	sono riportati solo sulla carta di circolazione	F
	3	sono utilizzati per indicare restrizioni, estensioni, limitazioni, obblighi particolari, adattamenti dei veicoli, abilitazioni del titolare del documento, caratteristiche del documento	V
A1018		I codici UE armonizzati relativi al conducente	
	1	possono riguardare limitazioni di età	F
	2	sono utilizzati per indicare che sussistono limitazioni della patente di guida per motivi medici	V
	3	sono utilizzati per indicare che sussistono limitazioni di cilindrata del veicolo	F
A1019		I codici UE armonizzati relativi al conducente	
	2	possono riguardare limitazioni nella guida (es.: guida in orario diurno, guida senza passeggeri)	V
	3	possono riguardare l'obbligo di viaggiare in compagnia	F
	4	possono riguardare limitazioni di età	F
A1020		I codici UE armonizzati relativi al conducente	
	1	possono riguardare l'obbligo di viaggiare in compagnia	F
	2	possono riguardare limitazioni di età	F
	3	possono riguardare l'obbligo di utilizzare dispositivi, apparecchi, protesi e/o ortesi per gli arti	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1021		I codici UE armonizzati relativi al veicolo	
	1	indicano limiti di potenza del veicolo	F
	2	sono utilizzati per indicare che il titolare della patente deve viaggiare accompagnato	F
	4	possono riguardare modifiche ai dispositivi di comando (cambio, frizione, pedali, sterzo, comandi dei dispositivi di illuminazione)	V
A1022		I codici UE armonizzati relativi al veicolo	
	2	indicano limiti di velocità del veicolo (80 km/h)	F
	3	indicano gli adattamenti necessari sul veicolo perchè possa essere guidato dal titolare della patente	V
	4	sono utilizzati per indicare che il titolare della patente deve viaggiare accompagnato	F
A1023		I codici UE armonizzati relativi al veicolo	
	1	riguardano solitamente modifiche apportate alla configurazione standard dei comandi o dei dispositivi del veicolo	V
	2	sono utilizzati per indicare che il titolare della patente deve viaggiare accompagnato	F
	3	indicano limiti di velocità del veicolo (80 km/h)	F
A1024		I codici UE armonizzati relativi a questioni amministrative	
	1	possono riguardare limitazioni relative alla guida dei veicoli	V
	2	indicano l'importo della tassa sulla patente	F
	3	possono indicare l'obbligo di un'età minima per guidare veicoli	F
A1025		I codici UE armonizzati relativi a questioni amministrative	
	1	indicano l'importo della tassa sulla patente	F
	2	sono utilizzati per indicare caratteristiche della patente formato card (es. 70 e 71)	V
	4	possono indicare l'obbligo di un'età minima per guidare veicoli	F
A1026		I codici UE armonizzati relativi a questioni amministrative	
	1	possono indicare abilitazioni alla conduzione di veicoli in relazione ad un'idoneità professionale (es.95 per la CQC)	V
	2	possono indicare l'obbligo di un'età minima per guidare veicoli	F
	3	indicano l'importo della tassa sulla patente	F
A1027		Occorre la CQC persone per guidare	
	1	autobus di linea	V
	2	autobus di linea che viaggiano scarichi per operazioni di manutenzione	F
	3	sempre autobus uso proprio	F
A1028		Occorre la CQC persone per guidare	
	1	autobus di linea che viaggiano scarichi per operazioni di manutenzione	F
	2	sempre autobus uso proprio	F
	3	autobus in servizio di noleggio con conducente	V
A1029		Occorre la CQC persone per guidare	
	1	autobus di linea che viaggiano scarichi per operazioni di manutenzione	F
	2	sempre autobus uso proprio	F
	4	scuolabus	V
A1030		Per la guida di veicoli adibiti ad uso professionale di massa complessiva superiore a 3,5 t per trasporto di cose occorre essere in possesso	
	1	esclusivamente della patente C, CE in base alla categoria di veicolo	F
	2	esclusivamente della patente D oppure DE	F
	4	della qualificazione di tipo CQC per il trasporto di cose	V
A1031		Per la guida professionale di un autobus occorre essere in possesso	
	1	esclusivamente della patente D o DE in base alla categoria di veicolo	F
	2	della CQC e della patente D1, D1E, D, DE in relazione al tipo di veicolo	V
	3	della patente CE	F
A1032		Per la guida professionale di un autobus occorre essere in possesso	
	1	della qualificazione iniziale di tipo CQC per trasporto cose in relazione all'età e alle caratteristiche del veicolo	F
	2	della qualificazione di tipo CQC per il trasporto di persone	V
	3	esclusivamente della patente D o DE in base alla categoria di veicolo	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1033	L'attività dei conducenti che effettuano autotrasporto professionale di persone o di cose, con veicoli per i quali necessita una patente C1, C, C1E e CE, D1, D1E, D e DE è subordinata al conseguimento	
	1 di una specifica patente pubblica	F
	2 del certificato di formazione professionale ADR	F
	3 della CQC per il trasporto di persone o di cose in base alla categoria della patente necessaria per guidare il veicolo	V
A1034	La carta di qualificazione del conducente, in Italia, può essere rilasciata	
	1 ai conducenti residenti in Italia che guidano veicoli a livello professionale per imprese italiane	V
	2 a tutti i cittadini residenti nella UE	F
	3 a tutti indistintamente	F
A1035	La carta di qualificazione del conducente, in Italia, può essere rilasciata	
	1 a tutti i conducenti che hanno i requisiti per ottenerla	V
	3 a tutti i cittadini residenti nella UE	F
	4 a tutti indistintamente	F
A1036	La carta di qualificazione del conducente, in Italia, può essere rilasciata	
	1 a tutti i cittadini residenti nella UE	F
	2 a tutti indistintamente	F
	3 a tutti i conducenti che frequentano uno specifico corso di qualificazione iniziale e superano l'esame di idoneità	V
A1037	La carta di qualificazione del conducente (CQC)	
	1 serve solo per la guida dei veicoli per persone con disabilità	F
	2 è obbligatoria per la guida professionale dei veicoli per cui necessitano le patenti C1, C, C1E e CE, D1, D1E, D e DE	V
	3 occorre sempre qualora il conducente abbia almeno 23 anni	F
A1038	La carta di qualificazione del conducente (CQC)	
	1 non scade mai	F
	2 è soggetta al rinnovo ogni 10 anni	F
	3 è soggetta al rinnovo con un apposito corso di formazione periodica	V
A1039	La carta di qualificazione del conducente (CQC)	
	1 è soggetta al rinnovo ogni 10 anni	F
	2 è soggetta al rinnovo periodico	V
	3 scade solo se trasporta merci in regime di ADR (pericolose)	F
A1040	La validità della carta di qualificazione del conducente ha durata	
	1 di cinque anni	V
	2 identica a quella della patente di guida cui è accompagnata	F
	3 illimitata	F
A1041	La carta di qualificazione del conducente si consegue	
	1 solo per esame	F
	2 previa frequenza di specifico corso, senza esame di idoneità	F
	3 di norma, previa frequenza di specifico corso e superamento di apposito esame finale di idoneità	V
A1042	Sono esentati dalla CQC i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose	
	1 utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio	V
	2 la cui velocità massima autorizzata non supera 60 km/h	F
	3 utilizzati per trasporti commerciali di passeggeri o di cose	F
A1043	Sono esentati dalla CQC i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose	
	1 la cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h	V
	3 la cui velocità massima autorizzata non supera 60 km/h	F
	4 la cui velocità massima autorizzata non supera 65 km/h	F
A1044	Sono esentati dalla CQC i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose	
	1 nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione	V
	3 trasformati immessi in circolazione	F
	4 circolanti	F
A1045	Sono esentati dalla CQC i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose	
	1 utilizzati per trasporti non commerciali di passeggeri o di cose	V
	2 utilizzati per trasporti commerciali di passeggeri o di cose	F
	3 utilizzati per trasporti non commerciali di passeggeri o commerciali di cose	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1046		Per sostenere l'esame per la CQC (carta di qualificazione del conducente) occorre	
	1	aver superato un colloquio propedeutico all'esame	F
	2	aver frequentato un corso presso un'autoscuola o un ente autorizzato	V
	3	aver operato nel campo dell'autotrasporto per almeno 5 anni	F
A1047		I corsi di qualificazione iniziale di integrazione per la CQC	
	1	sono specificamente disciplinati	V
	2	sono espressamente vietati	F
	3	non sono ammessi in Italia	F
A1048		La qualificazione iniziale CQC si acquisisce a seguito di	
	1	frequenza di un corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato e superamento del relativo esame di idoneità	V
	2	frequenza di un corso di qualificazione iniziale, ordinario ma non accelerato e superamento del relativo esame di idoneità	F
	3	frequenza di un corso di qualificazione iniziale, accelerato ma non ordinario	F
A1049		La qualificazione iniziale CQC si acquisisce, normalmente, a seguito di	
	1	frequenza di un corso di qualificazione iniziale	F
	2	frequenza di un corso di qualificazione iniziale e superamento del relativo esame di idoneità	V
	3	superamento di esame di idoneità	F
A1050		Per presentare la domanda di esame per ottenere la CQC	
	1	deve essere esibito attestato di partecipazione a corso di pronto soccorso	F
	2	deve essere esibito attestato di possesso di KB	F
	4	deve essere esibito specifico attestato di fine corso di qualificazione iniziale	V
A1051		I conducenti titolari della qualificazione CQC devono rinnovarla	
	1	ogni cinque anni, dopo aver frequentato un corso di formazione periodica	V
	2	ogni cinque anni, a seguito apposita visita medica	F
	3	ogni dieci anni, dopo aver frequentato un corso di formazione periodica	F
A1052		All'istanza di duplicato della CQC rinnovata nella validità occorre allegare	
	1	attestato di frequenza di un corso di pronto soccorso	F
	2	attestato di frequenza del corso di formazione periodica	V
	3	certificato della visita medica	F
A1053		La CQC può essere rilasciata per duplicato a seguito di deterioramento tramite apposita applicazione informatica	
	1	da parte di chiunque	F
	2	dalla Prefettura a seguito di apposita richiesta	F
	4	previa prenotazione della richiesta per via telematica presso l'UMC da parte di un operatore professionale (Studi di consulenza o autoscuole)	V
A1054		La CQC può essere rilasciata per duplicato a seguito di deterioramento tramite apposita applicazione informatica	
	1	dal PRA a seguito di apposita richiesta	F
	3	prenotando la richiesta per via telematica e presentando la pratica presso l'UMC da parte di studio di consulenza	V
	4	presentando la pratica presso l'ufficio della Provincia da parte di studio di consulenza	F
A1055		A determinate condizioni è ammessa la conversione di una CQC	
	1	revocata	F
	2	già rilasciata da Stato membro dell'UE o dello SEE	V
	3	in ogni caso, rilasciata da un qualsiasi stato	F
A1056		Sono previsti specifici corsi di	
	1	qualificazione iniziale per il conseguimento o l'estensione della CQC	V
	2	qualificazione parziali per il conseguimento o l'estensione della CQC	F
	3	qualificazione temporanei per il conseguimento o l'estensione della CQC	F
A1057		Sono previsti specifici corsi di	
	1	formazione periodica per il rinnovo ogni 5 anni della CQC posseduta	V
	2	formazione periodica per il rinnovo ogni 8 anni della CQC posseduta	F
	3	formazione periodica per il rinnovo ogni 10 anni della CQC posseduta	F
A1058		Per il conseguimento della CQC sono previsti specifici corsi di qualificazione iniziale	
	1	ordinaria	V
	2	straordinaria	F
	4	particolare	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1059		I corsi di qualificazione iniziale per la CQC possono essere organizzati da	
	1	centri di istruzione automobilistica	V
	2	centri autorizzati alle revisioni di veicoli	F
	3	centri servizi motorizzazione	F
A1060		La prova d'esame per il conseguimento della CQC	
	1	si svolgono mediante sistema informatizzato con schede quiz	V
	2	si svolgono con il metodo orale	F
	3	si svolgono con il metodo orale e prova pratica	F
A1061		La prova d'esame per il conseguimento della CQC	
	1	deve essere effettuata entro un anno dalla data del rilascio dell'attestato di fine corso	V
	3	deve essere effettuata entro due anni dalla data del rilascio dell'attestato di fine corso	F
	4	deve essere effettuata entro sei mesi dalla data del rilascio dell'attestato di fine corso	F
A1062		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR	
	1	viene rilasciato soltanto ai conducenti di almeno 25 anni di età	F
	2	può essere custodito presso la ditta di trasporti, ma almeno una fotocopia deve accompagnare il conducente	F
	4	può essere rilasciato ai conducenti in possesso di una patente di guida che consenta di condurre autoveicoli	V
A1063		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR	
	1	non viene rilasciato ai conducenti che hanno superato 50 anni di età	F
	2	può essere custodito presso la ditta di trasporti, ma almeno una fotocopia deve accompagnare il conducente	F
	4	può essere rilasciato ai conducenti in possesso di patente di guida in corso di validità	V
A1064		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR	
	1	non viene rilasciato ai conducenti che hanno superato 50 anni di età	F
	2	deve sempre accompagnare il conducente, salvo i casi d'esenzione	V
	3	può essere custodito presso la ditta di trasporti, ma almeno una fotocopia deve accompagnare il conducente	F
A1065		Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR	
	1	quando è scaduto di validità non consente di condurre veicoli che trasportino merci pericolose	V
	2	è il documento che consente di trasportare merci pericolose anche se l'unità di trasporto non è idonea	F
	3	quando è scaduto di validità prevede una proroga o permesso speciale (senza esame) per continuare l'attività, almeno 6 mesi dopo la scadenza	F
A1066		Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR	
	2	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose ADR, anche nei casi d'esenzione	F
	3	è il documento che consente di trasportare merci pericolose anche se l'unità di trasporto non è idonea	F
	4	è il documento che prova il superamento di un esame d'idoneità a condurre veicoli per trasporto di merci pericolose	V
A1067		Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR	
	1	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose ADR, anche nei casi d'esenzione	F
	2	è un documento che il conducente può rinnovare nell'anno che precede la scadenza di validità	V
	3	è il documento che consente di trasportare merci pericolose anche se l'unità di trasporto non è idonea	F
A1068		I documenti del conducente, obbligatori ai fini del trasporto di merci pericolose, sono	
	1	la patente di guida	F
	2	il libretto della cisterna modello MC 813, per cisterne spandilquame	F
	4	la patente di guida e il CFP (certificato di formazione professionale) ADR, se ricorre il caso	V
A1069		In generale il CFP (certificato di formazione professionale) ADR	
	1	è obbligatorio per la guida dei veicoli di qualsiasi massa adibiti al trasporto nazionale o internazionale di merci, classificate pericolose ai sensi dell'ADR, che superano i limiti di esenzione	V
	2	viene rinnovato automaticamente in base alla attività svolta negli ultimi 5 anni	F
	3	viene rinnovato su richiesta dell'interessato che deve frequentare solo un corso di aggiornamento senza esame	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1070		In generale il CFP (certificato di formazione professionale) ADR	
	1	viene rilasciato dagli UMC ed ha validità di cinque anni	V
	2	viene rinnovato automaticamente in base alla attività svolta negli ultimi 5 anni	F
	3	viene rilasciato dalle Regioni ed ha validità 3 anni dalla data del rilascio	F
A1071		In generale il CFP (certificato di formazione professionale) ADR	
	1	viene rinnovato automaticamente in base alla attività svolta negli ultimi 5 anni	F
	2	viene rilasciato dalle Regioni ed ha validità 3 anni dalla data del rilascio	F
	4	non può essere rilasciato a conducenti muniti di patenti speciali	V
A1072		Il CFP (certificato di formazione professionale) per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose è valido	
	1	sei anni	F
	2	due anni	F
	3	cinque anni	V
A1073		L'obbligo del possesso del CFP (certificato di formazione professionale) riguarda i conducenti alla guida di	
	1	solo i veicoli che trasportano merci pericolose in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1.500 litri	F
	2	veicoli che trasportano merci classificate pericolose ai sensi dell'ADR e che sono muniti di patenti speciali	F
	3	veicoli che trasportano merci classificate pericolose ai sensi dell'ADR, che superano i limiti di esenzione	V
A1074		L'obbligo del possesso del CFP (certificato di formazione professionale) riguarda i conducenti alla guida di	
	1	tutti i veicoli che trasportano merci pericolose, anche di massa complessiva inferiore a 3,5 t se il carico trasportato supera i limiti previsti in ADR	V
	2	solo i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t che trasportano merci pericolose	F
	3	solo i veicoli che trasportano merci pericolose in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1.500 litri	F
A1075		Se il carico non è eccedente a quanto stabilito in ADR non è necessario	
	1	documento di trasporto ADR	F
	2	certificato d'approvazione	F
	3	possesso del CFP (certificato di formazione professionale) ADR	V
A1076		Se il carico non è eccedente a quanto stabilito in ADR non è necessario	
	1	omologazione degli imballaggi	F
	2	il possesso del CFP (certificato di formazione professionale) ADR ma il conducente deve aver comunque ricevuto un'adeguata formazione	V
	3	osservare nessuna prescrizione anche se si trasportano merci pericolose	F
A1077		Il CFP (certificato di formazione professionale) ADR - tipo base è	
	1	rilasciato, previa frequenza di corso di formazione iniziale e superamento di esame	V
	2	non obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli con automezzi di massa massima autorizzata inferiore a 3,5 t	F
	3	rilasciato, esclusivamente sulla base della frequenza di corso di formazione	F
A1078		Il CFP (certificato di formazione professionale) ADR - tipo base è	
	1	rilasciato, esclusivamente sulla base della frequenza di corso di formazione	F
	3	obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli, senza alcuna eccezione	F
	4	valido 5 anni; prima della scadenza deve essere rinnovato con corso di aggiornamento ed esame	V
A1079		Il certificato di formazione professionale ADR	
	1	non è richiesto se si trasportano merci appartenenti alla classe 9	F
	2	è richiesto per guidare autoveicoli trasportanti merci pericolose solo nel territorio italiano, ma non è richiesto per nessun trasporto internazionale	F
	4	è richiesto per guidare autoveicoli trasportanti merci pericolose in tutti gli Stati firmatari dell'Accordo ADR	V
A1080		Il certificato di formazione professionale ADR	
	1	è obbligatorio per guidare autoveicoli trasportanti merci pericolose in Italia	V
	2	non è richiesto se si trasportano merci appartenenti alla classe 9	F
	4	abilita alla guida dei veicoli trasportanti merci pericolose solo all'estero e non vale in Italia	F
A1081		Il certificato di formazione professionale ADR	
	1	abilita alla guida dei veicoli trasportanti merci pericolose solo all'estero e non vale in Italia	F
	2	non è richiesto se si trasportano merci appartenenti alla classe 9	F
	3	è riconosciuto da tutti gli Stati dell'Unione Europea	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1082	Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR, salvo i casi di esenzione	
	1 è obbligatorio esclusivamente per i trasporti di merci pericolose su strada eseguiti in campo internazionale	F
	2 è obbligatorio anche per i trasporti di merci pericolose su strada eseguiti in campo internazionale	V
	3 è obbligatorio per i trasporti di merci deperibili	F
A1083	Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR, salvo i casi di esenzione	
	1 è obbligatorio per i trasporti di merci deperibili	F
	2 è obbligatorio esclusivamente per i trasporti di merci pericolose su strada eseguiti in campo internazionale	F
	4 è obbligatorio anche per i trasporti di merci pericolose su strada eseguiti in campo nazionale	V
A1084	Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR, salvo i casi di esenzione	
	1 è obbligatorio per i trasporti di merci deperibili	F
	2 è obbligatorio esclusivamente per i trasporti di merci pericolose su strada eseguiti in campo internazionale	F
	4 è obbligatorio per i trasporti di merci pericolose su strada	V
A1085	Per rinnovare il certificato di formazione professionale ADR occorre	
	1 un certificato medico non anteriore a 6 mesi	F
	2 esclusivamente la frequenza di un corso di aggiornamento	F
	4 la frequenza di un corso di aggiornamento e un esame	V
A1086	Il CFP ADR	
	1 è valido 6 anni dalla data del rilascio	F
	2 non ha scadenza	F
	3 è valido 5 anni dalla data di rilascio	V
A1087	Il conducente di un'autocisterna con massa complessiva superiore a 3,5 t, adibita al trasporto di gasolio per riscaldamento deve essere in possesso di	
	1 patente di guida di categoria C e CAP (certificato di abilitazione professionale) tipo KA	F
	2 patente di guida di categoria C e CFP (certificato di formazione professionale) in relazione alla capacità della cisterna	V
	3 patente di guida di categoria C e CAP (certificato di abilitazione professionale) tipo KC	F
A1088	Il conducente di una cisterna di 5000 litri che effettua un trasporto di gasolio deve avere i seguenti documenti autorizzativi	
	1 patente di guida di categoria CE	F
	2 patente di guida di categoria DE e CFP specializzazione cisterne	F
	3 patente di guida di categoria C e CFP specializzazione cisterne	V
A1089	Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna	
	1 autorizza il conducente a trasportare in cisterna soltanto le merci ammesse a questo modo di trasporto (escluso le classi 1 e 7)	V
	2 autorizza il conducente a trasportare in cisterna anche le merci trasportabili esclusivamente in colli o alla rinfusa (escluso la classe 7)	F
	3 può essere ottenuto direttamente previo superamento dello specifico esame, senza prima aver superato nessun altro tipo di esame	F
A1090	Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna	
	2 può essere ottenuto direttamente previo superamento dello specifico esame, senza prima aver superato nessun altro tipo di esame	F
	3 può essere ottenuto previo superamento dello specifico esame, soltanto dopo aver superato l'esame relativo al corso base	V
	4 autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in cisterna della classe 1	F
A1091	Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna	
	1 può essere ottenuto direttamente previo superamento dello specifico esame, senza prima aver superato nessun altro tipo di esame	F
	2 autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in cisterna della classe 1	F
	4 autorizza il conducente a trasportare in cisterna tutte le merci ammesse a questo modo di trasporto, delle classi 2-3-4.1-4.2-4.3-5.1-5.2-6.1-6.2-8-9	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1092		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione esplosivi (classe 1)	
	1	può essere ottenuto previo superamento dello specifico esame, soltanto dopo aver superato l'esame relativo al corso base	V
	2	autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in cisterna della classe 1	F
	3	abilita il conducente ad eseguire trasporti di merci pericolose della classe 1, soltanto con veicoli aventi massa complessiva maggiore di 3,5 t	F
A1093		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione esplosivi (classe 1)	
	1	autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in cisterna della classe 1	F
	2	autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in colli della classe 1	V
	3	abilita il conducente ad eseguire trasporti di merci pericolose della classe 1, soltanto con veicoli aventi massa complessiva maggiore di 3,5 t	F
A1094		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione esplosivi (classe 1)	
	1	è obbligatorio per condurre veicoli (trasportanti materie e oggetti esplosivi) di qualsiasi massa complessiva	V
	2	abilita il conducente ad eseguire trasporti di merci pericolose della classe 1, soltanto con veicoli aventi massa complessiva maggiore di 3,5 t	F
	3	autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in cisterna della classe 1	F
A1095		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione radioattivi (classe 7)	
	1	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti materie radioattive in colli	V
	2	può essere ottenuto direttamente previo superamento dello specifico esame, senza prima aver superato nessun altro tipo di esame	F
	3	autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in cisterna della classe 1	F
A1096		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione radioattivi (classe 7)	
	1	autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in cisterna della classe 1	F
	2	autorizza il conducente a trasportare merci pericolose della classe 1	F
	4	può essere ottenuto previo superamento dello specifico esame, soltanto dopo aver superato l'esame relativo al corso base	V
A1097		Il possesso del CFP (certificato di formazione professionale) ADR - tipo base	
	1	può essere integrato con altra abilitazione per il trasporto di esplosivi	V
	2	autorizza al trasporto di radioattivi	F
	3	non autorizza al trasporto di merci pericolose imballate in grandi recipienti (GIR)	F
A1098		Il possesso del CFP (certificato di formazione professionale) ADR - tipo base	
	2	non autorizza al trasporto di merci pericolose imballate in grandi recipienti (GIR)	F
	3	può essere integrato con altra abilitazione per il trasporto di radioattivi	V
	4	autorizza al trasporto di esplosivi	F
A1099		Il possesso del CFP (certificato di formazione professionale) ADR - tipo base	
	1	autorizza al trasporto di esplosivi	F
	2	non autorizza al trasporto di merci pericolose imballate in grandi recipienti (GIR)	F
	3	non autorizza al trasporto di merci pericolose in cisterne di capacità maggiore di 3.000 litri	V
A1100		Il CFP (certificato di formazione professionale) ADR - tipo base è	
	1	obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli solo per veicoli di massa complessiva superiore a 6 t	F
	2	propedeutico per ottenere l'abilitazione per il trasporto di esplosivi	V
	3	non obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli con automezzi di massa massima autorizzata inferiore a 3,5 t	F
A1101		Il CFP (certificato di formazione professionale) ADR - tipo base è	
	1	propedeutico per ottenere l'abilitazione per il trasporto di merci pericolose in cisterne	V
	2	obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli solo per veicoli di massa complessiva superiore a 6 t	F
	3	non obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli con automezzi di massa massima autorizzata inferiore a 3,5 t	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1102		Il CFP (certificato di formazione professionale) ADR - tipo base è	
	1	non obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli con automezzi di massa massima autorizzata inferiore a 3,5 t	F
	2	obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli solo per veicoli di massa complessiva superiore a 6 t	F
	3	valido 5 anni; alla scadenza deve essere rinnovato con corso di aggiornamento ed esame	V
A1103		Possono essere condotti da conducente munito di CFP ADR - tipo base	
	1	veicoli trasportanti contenitori cisterna aventi una capacità individuale superiore a 3.000 litri	F
	2	veicolo trasportante dei GIR contenenti merci pericolose di classe diversa dalla 1 e 7	V
	3	veicoli adibiti al trasporto di gas tossici	F
A1104		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR, per trasporto tipo base (B)	
	1	abilita al trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 7	F
	2	abilita il conducente ad eseguire trasporti di merci pericolose imballate, di tutte le classi (anche classi 1 e 7)	F
	4	non è valido per il trasporto di esplosivi	V
A1105		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR, per trasporto tipo base (B)	
	1	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose in colli o alla rinfusa di qualsiasi massa complessiva a pieno carico	V
	2	abilita al trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 7	F
	4	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose in colli o alla rinfusa inferiori ai limiti di esenzione	F
A1106		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR, per trasporto tipo base (B)	
	1	abilita il conducente ad eseguire trasporti di merci pericolose in colli o alla rinfusa, di tutte le classi (escluso la classe 1 e la classe 7)	V
	2	abilita al trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 1	F
	3	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose in colli o alla rinfusa inferiori ai limiti di esenzione	F
A1107		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR, per trasporto tipo base (B)	
	1	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose in colli o alla rinfusa superiore ai limiti di esenzione	V
	2	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose in colli o alla rinfusa inferiori ai limiti di esenzione	F
	3	abilita al trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 1	F
A1108		Il conducente deve essere munito di CFP ADR specializzazione cisterne per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose	
	1	in contenitore per trasporto alla rinfusa	F
	2	in contenitore cisterna di capacità superiore a 3.000 litri	V
	3	in cisterna fissa di capacità individuale superiore a 500 litri	F
A1109		Il conducente deve essere munito di CFP ADR specializzazione cisterne per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose	
	1	con allestimento per trasporto alla rinfusa con capacità superiore a 1.000 litri	F
	2	in contenitore per trasporto alla rinfusa	F
	4	in batteria avente una capacità totale superiore a 1.000 litri	V
A1110		Il conducente deve essere munito di CFP ADR specializzazione cisterne per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose	
	2	con allestimento per trasporto alla rinfusa con capacità superiore a 1.000 litri	F
	3	in contenitore cisterna di capacità superiore a 1.500 litri	F
	4	in cisterna fissa di capacità individuale superiore a 1.000 litri	V
A1111		Il conducente deve essere munito di CFP ADR specializzazione cisterne per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose	
	1	in contenitore per trasporto alla rinfusa	F
	2	in contenitore cisterna di capacità superiore a 1.500 litri	F
	4	in cisterna smontabile di capacità individuale superiore a 1.000 litri	V
A1112		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna	
	1	abilita il conducente ad eseguire trasporti di determinate merci pericolose con contenitori cisterna aventi capacità maggiore di 3.000 litri	V
	2	abilita il conducente a trasportare determinate merci pericolose solo con cisterne o contenitori cisterna con capacità totale inferiore a 150 litri	F
	3	abilita il conducente a trasportare determinate merci pericolose solo con cisterne o contenitori cisterna aventi massa complessiva inferiore a 12 t	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1113		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna	
	1	abilita il conducente ad eseguire trasporti di determinate merci pericolose con veicolo cisterna avente capacità maggiore di 1.000 litri	V
	3	abilita il conducente a trasportare determinate merci pericolose solo con cisterne o contenitori cisterna aventi massa complessiva inferiore a 12 t	F
	4	abilita il conducente ad effettuare trasporti delle classi 1 e 7	F
A1114		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna	
	1	abilita il conducente a trasportare determinate merci pericolose solo con cisterne o contenitori cisterna aventi massa complessiva inferiore a 12 t	F
	2	abilita il conducente ad effettuare trasporti delle classi 1 e 7	F
	4	abilita il conducente ad effettuare trasporti in cisterna di determinate merci appartenenti a tutte le classi, (escluso la classe 1 e 7)	V
A1115		Per guidare filobus occorre	
	1	possesso di CAP KB	F
	2	patente D oppure DE in base alla tipologia di veicolo	V
	3	CFP (certificato di formazione professionale) ADR	F
A1116		Per guidare filobus occorre	
	2	certificato di idoneità alla guida di filoveicoli	V
	3	possesso di CAP KB	F
	4	possesso di patente di categoria A in aggiunta alla categoria D	F
A1117		Per guidare filobus occorre	
	1	CQC se il veicolo è adibito al trasporto professionale di persone	V
	2	possesso di patente di categoria A in aggiunta alla categoria D	F
	3	possesso di CAP KB	F
A1118		Il CAP (certificato di abilitazione professionale) è rilasciato	
	1	dall'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	F
	2	dalla Provincia competente	F
	4	dall'UMC	V
A1119		Il CAP (certificato di abilitazione professionale) è rilasciato	
	1	a seguito di esame o anche senza esame a chi è in possesso di CQC persone	V
	2	a seguito di corso obbligatorio	F
	3	dal sindaco	F
A1120		Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB abilita alla guida di	
	1	veicoli per minori di anni 21	F
	2	motocarrozze oltre 1,3 t in servizio di noleggio con conducente	V
	3	autocarri il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, non superi 7,5 t per i soggetti minori di anni 21	F
A1121		Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB abilita alla guida di	
	1	motoveicoli da noleggio con conducente	V
	2	autocarri il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, non superi 7,5 t per i soggetti minori di anni 21	F
	3	veicoli per minori di anni 21	F
A1122		Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB abilita alla guida di	
	1	veicoli per minori di anni 21	F
	2	autovetture da noleggio con conducente	V
	3	autocarri il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, non superi 7,5 t per i soggetti minori di anni 21	F
A1123		Il conducente di un autobus adibito al servizio scolastico deve essere in possesso di	
	1	patente di guida di categoria C e certificato di abilitazione professionale KC	F
	2	esclusivamente di patente di guida di categoria D	F
	4	patente di guida di categoria D e CQC persone	V
A1124		L'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida riguarda	
	1	efficienza degli arti	V
	2	apparato dentario	F
	3	olfatto	F
A1125		L'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida riguarda	
	1	malattie ed affezioni morbose	V
	2	apparato dentario	F
	4	apparato digerente	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1126		L'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida riguarda	
	1	udito	V
	3	apparato digerente	F
	4	apparato dentario	F
A1127		L'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida riguarda	
	1	tempi di reazione	V
	2	apparato digerente	F
	3	apparato dentario	F
A1128		L'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida riguarda	
	1	apparato dentario	F
	2	apparato digerente	F
	3	vista	V
A1129		L'accertamento medico-legale per la patente di guida e i titoli abilitativi si effettua	
	1	in via generale e in forma monocratica presso medici autorizzati	V
	2	in via generale e in forma monocratica presso qualsiasi medico	F
	3	in via generale, in forma collegiale, presso la CML	F
A1130		L'accertamento medico-legale per la patente di guida e i titoli abilitativi si effettua	
	1	per conducenti affetti da patologie specifiche o minorazioni fisiche, in forma collegiale, presso la CML	V
	2	per conducenti affetti da patologie specifiche o minorazioni fisiche, presso qualsiasi medico	F
	4	per conducenti affetti da patologie specifiche o minorazioni fisiche, in forma monocratica presso medici autorizzati	F
A1131		I medici abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per rilascio, conferma di validità, revisione della patente di guida sono	
	1	ispettore medico delle Ferrovie dello Stato spa	V
	2	medico di famiglia con specializzazione in chirurgia	F
	3	medico di base	F
A1132		I medici abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per rilascio, conferma di validità, revisione della patente di guida sono	
	2	medico di famiglia	F
	3	medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato	V
	4	qualsiasi medico	F
A1133		I medici abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per rilascio, conferma di validità, revisione della patente di guida sono	
	1	medico di famiglia con specializzazione in chirurgia	F
	3	medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario	V
	4	medico di famiglia	F
A1134		I medici abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per rilascio, conferma di validità, revisione della patente di guida sono	
	1	medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute	V
	2	qualsiasi medico	F
	3	medico di famiglia	F
A1135		L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida spetta alle CML (commissioni mediche locali) per	
	1	minori di anni 19 che intendono conseguire la patente C	F
	2	ultrasessantacinquenni che intendano guidare autotreni ed autoarticolati per trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t	V
	3	minorenni che intendono guidare motocicli con potenza superiore a 25 kW	F
A1136		L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida spetta alle CML (commissioni mediche locali) per	
	1	coloro che hanno superato 60 anni di età, per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone	V
	2	minorenni che intendono guidare motocicli con potenza superiore a 25 kW	F
	3	minori di 21 anni che intendono conseguire la patente D	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1137		L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida spetta alle CML (commissioni mediche locali) per	
	1	minori di 21 anni che intendono conseguire la patente D	F
	2	minorenni che intendono guidare motocicli con potenza superiore a 25 kW	F
	3	affetti da diabete, limitatamente alle patenti di categoria C, D, CE, DE	V
A1138		L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida spetta alle CML (commissioni mediche locali) per	
	1	minorenni che intendono guidare motocicli con potenza superiore a 25 kW	F
	2	colore per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'UMC	V
	4	minori di 21 anni che intendono conseguire la patente D	F
A1139		L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida spetta alle CML (commissioni mediche locali) per	
	1	mutilati e minorati fisici	V
	2	minorenni che intendono guidare motocicli con potenza superiore a 25 kW	F
	3	minori di 21 anni che intendono conseguire la patente D	F
A1140		Le commissioni mediche locali (patenti) sono integrate da	
	1	medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere dell'UMC qualora trattasi di disabili sensoriali o mutilati e minorati fisici	V
	2	medico di famiglia qualora trattasi di disabili sensoriali o mutilati e minorati fisici	F
	4	medico specializzato pediatria qualora trattasi di disabili sensoriali o mutilati e minorati fisici	F
A1141		Le commissioni mediche locali (patenti) sono integrate da	
	1	psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo professionale, qualora sia necessaria una specifica valutazione psico-diagnostica	V
	2	medico di famiglia qualora sia necessaria una specifica valutazione psico-diagnostica	F
	3	medico specializzato pediatria qualora trattasi di persone con disabilità sensoriali o mutilati e minorati fisici	F
A1142		I giudizi della CML sono formulati	
	1	a maggioranza	V
	2	esclusivamente dal Presidente	F
	4	esclusivamente dallo psicologo	F
A1143		A seguito di un provvedimento di sospensione o di revoca della patente emesso dalla CML	
	1	l'interessato può proporre immediatamente ricorso al TAR o al Capo dello Stato	V
	2	l'interessato non può proporre ricorso	F
	3	l'interessato può proporre ricorso alla DGT	F
A1144		A seguito di un provvedimento di sospensione o di revoca della patente emesso dalla CML	
	1	l'interessato può sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuova visita medica presso gli organi sanitari periferici di RFI (Rete Ferroviaria Italiana)	V
	2	l'interessato non può proporre ricorso	F
	3	l'interessato può proporre ricorso alla DGT	F
A1145		Per ottenere la patente occorre possedere determinati requisiti morali ed in particolare l'assenza di situazioni ostative quali	
	1	delinquenza abituale, professionale o per tendenza	V
	2	problemi all'apparato dentario	F
	3	carenza dei requisiti fisici	F
A1146		Per ottenere la patente occorre possedere determinati requisiti morali ed in particolare l'assenza di situazioni ostative quali	
	2	carenza dei requisiti fisici	F
	3	sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla, quale sanzione amministrativa in materia di spaccio di stupefacenti	V
	4	età superiore a 65 anni	F
A1147		Per ottenere la patente occorre possedere determinati requisiti morali ed in particolare l'assenza di situazioni ostative quali	
	1	problemi all'apparato dentario	F
	3	sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione	V
	4	età superiore a 65 anni	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1148		Per ottenere la patente occorre possedere determinati requisiti morali ed in particolare l'assenza di situazioni ostative quali	
	1	condanna per i reati di spaccio di stupefacenti, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi	V
	2	problemi all'apparato dentario	F
	3	carenza dei requisiti fisici	F
A1149		Gli esami di teoria per il conseguimento della patente si svolgono mediante questionario informatizzato, per	
	1	le categorie A1, A2, A, B1, B, anche speciali	V
	2	la categoria BE, qualora la prova teorica per la categoria B sia stata superata fino al 30.11.2013	F
	3	i candidati affetti da sordomutismo	F
A1150		Gli esami di teoria per il conseguimento della patente si svolgono mediante questionario informatizzato, per	
	1	C1 codice 97, C1, C, D1, D, anche speciali	V
	2	tutte le categorie di patenti	F
	3	candidati affetti da sordomutismo	F
A1151		Gli esami di teoria per il conseguimento delle seguenti patenti prevedono la prova orale per	
	1	candidati affetti da sordomutismo	V
	2	A1, A2, A, B1, B, anche speciali	F
	3	AM	F
A1152		Possono essere convertite in patenti civili le patenti militari rilasciate da	
	1	Corpo di polizia penitenziaria	V
	2	ONU	F
	3	Paesi extra UE, sempre	F
A1153		Possono essere convertite in patenti civili le patenti militari rilasciate da	
	2	Paesi extra UE, sempre	F
	3	Unione Sovietica	F
	4	Corpo forestale dello Stato	V
A1154		Possono essere convertite in patenti civili le patenti militari rilasciate da	
	1	Croce rossa italiana	V
	2	Unione Sovietica	F
	4	ONU	F
A1155		Possono essere convertite in patenti civili le patenti militari rilasciate da	
	1	Paesi extra UE, sempre	F
	2	ONU	F
	3	Polizia di Stato	V
A1156		Una patente militare è convertibile in patente civile	
	1	sempre, senza presentare domanda	F
	2	sempre	F
	4	entro un anno dalla data di congedo	V
A1157		Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea	
	1	non sono valide sul territorio di altro Stato membro	F
	2	non sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane	F
	4	possono essere convertite, a determinate condizioni, qualora il titolare trasferisca la sua residenza in Italia	V
A1158		Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea	
	1	non sono valide sul territorio di altro Stato membro	F
	2	sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane	V
	4	non sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane	F
A1159		Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea	
	1	non sono valide sul territorio di altro Stato membro	F
	2	sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane anche se rilasciate su modelli conformi a quelli introdotti dalle direttive in materia	V
	3	non sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane	F
A1160		Per convertire le patenti extra UE	
	1	la patente estera deve essere in corso di validità	V
	2	non occorre che il conducente sia in possesso dei requisiti psicofisici e morali	F
	3	non è mai possibile presentare domanda	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1161		Per convertire le patenti extra UE	
	1	la patente estera deve essere stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia	V
	2	non occorre che la patente sia in corso di validità	F
	3	non occorrono requisiti	F
A1162		Per convertire le patenti extra UE	
	1	non è mai possibile presentare domanda	F
	2	non occorre che la patente sia in corso di validità	F
	4	deve esistere reciprocità di trattamento tra Italia e Stato estero	V
A1163		Una patente rilasciata dagli Stati Uniti	
	1	è convertibile in patente italiana limitatamente alla categoria C	F
	2	è convertibile in patente italiana di tipo B	F
	4	non è convertibile in patente italiana	V
A1164		Per ottenere il duplicato della patente di guida, in caso di smarrimento, occorre rivolgersi	
	1	alla prefettura-UTG	F
	2	sempre all'UMC	F
	4	all'UMC (ufficio motorizzazione civile) qualora la patente sia scaduta di validità	V
A1165		Per ottenere il duplicato della patente di guida, in caso di smarrimento, occorre rivolgersi	
	1	alla prefettura-UTG	F
	3	alla Camera di commercio	F
	4	all'organo di polizia	V
A1166		La denuncia di smarrimento o furto della patente di guida va presentata	
	1	solamente se trattasi di patenti di categoria C, CE, D, DE	F
	2	mai	F
	3	entro 48 ore dal momento in cui si viene a conoscenza della mancanza del documento	V
A1167		Qualora la patente sia deteriorata con dati leggibili provvede al rilascio del duplicato	
	1	l'UMC	V
	2	il PRA	F
	3	l'organo di Polizia	F
A1168		Il duplicato di una patente rilasciata da uno Stato UE	
	1	comporta l'invio di una comunicazione da parte dell'UMC di avvenuta duplicazione all'autorità dello Stato membro che la ha rilasciata	V
	2	non può mai essere rilasciato	F
	3	non ha scadenza	F
A1169		Il duplicato di una patente rilasciata da uno Stato UE	
	1	non ha scadenza	F
	2	scade con riferimento alla data di rilascio	F
	4	richiede un'attestazione dell'autorità estera nel caso di patente non registrata	V
A1170		Il duplicato di una patente rilasciata da uno Stato UE	
	1	deve essere richiesto presso la competente Commissione medica locale	F
	3	richiede l'applicazione della stessa procedura prevista per le patenti italiane nel caso di patente registrata in Italia	V
	4	scade con riferimento alla data di rilascio	F
A1171		Il duplicato di una patente rilasciata da uno Stato UE	
	1	scade con riferimento alla data di acquisizione della residenza in Italia	V
	2	scade con riferimento alla data di rilascio	F
	3	deve essere richiesto presso la competente Commissione medica locale	F
A1172		La patente può essere	
	1	declassata quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello originario	F
	2	ridotta di validità quando viene ridotta ad una categoria inferiore	F
	3	ridotta di validità quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello originario	V
A1173		La patente può essere	
	1	declassata quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello originario	F
	2	riclassificata quando viene assegnata una nuova categoria di patente	V
	3	riclassificata quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello originario	F
A1174		La patente può essere	
	1	riclassificata quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello originario	F
	2	declassata quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello originario	F
	3	declassata quando viene ridotta ad una categoria inferiore	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1175	Il conducente che ha consegnato la propria patente all'agenzia per adempimenti da svolgere all'UMC (ufficio motorizzazione civile)	
	1 può ottenere un estratto della patente non valido per la circolazione	F
	2 non può circolare fino a quando non gli viene restituita la patente	F
	4 può circolare per 30 giorni con la ricevuta rilasciata dall'agenzia purché la patente non sia scaduta	V
A1176	Il conducente che ha consegnato la propria patente all'agenzia per adempimenti da svolgere all'UMC (ufficio motorizzazione civile)	
	1 non può circolare fino a quando non gli viene restituita la patente	F
	2 non può circolare perché occorre il permesso provvisorio dell'UMC (ufficio motorizzazione civile)	F
	3 può ottenere una ricevuta valida 30 giorni	V
A1177	Gli UMC rilasciano i permessi internazionali di guida	
	1 per la guida di veicoli in alcuni paesi extra UE	V
	2 previa visita medica che accerta il possesso dei requisiti fisici e psichici	F
	3 senza alcuna verifica	F
A1178	Gli UMC rilasciano i permessi internazionali di guida	
	1 senza alcuna verifica	F
	2 previa esibizione della patente	V
	3 previo esame integrativo	F
A1179	A seguito della visita medica, la patente può essere	
	1 declassata	V
	2 inviata agli Organi di Polizia per la sospensione a tempo determinato	F
	3 inviata agli UMC (uffici motorizzazione civile) per la decurtazione dei punti	F
A1180	A seguito della visita medica, la patente può essere	
	1 rinnovata	V
	2 inviata agli UMC (uffici motorizzazione civile) per la decurtazione dei punti	F
	3 inviata agli Organi di Polizia per la sospensione a tempo determinato	F
A1181	A seguito della visita medica, la patente può essere	
	1 revocata	V
	2 sottoposta a revisione	F
	3 inviata agli UMC (uffici motorizzazione civile) per la decurtazione dei punti	F
A1182	A seguito della visita medica, la patente può essere	
	1 rinnovata per un periodo più limitato	V
	2 inviata agli Organi di Polizia per la sospensione a tempo determinato	F
	3 inviata agli UMC (uffici motorizzazione civile) per la decurtazione dei punti	F
A1183	La durata delle patenti è fissata per categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE in	
	1 3 anni per chi ha superato 70 anni di età	V
	2 6 anni per chi ha superato 70 anni di età	F
	3 5 anni per chi ha superato 70 anni di età	F
A1184	La durata delle patenti è fissata per categorie C1, C1E, C, CE in	
	1 5 anni per chi non ha superato 65 anni di età	V
	2 10 anni per chi non ha superato 65 anni di età	F
	3 3 anni per chi non ha superato 65 anni di età	F
A1185	La durata delle patenti è fissata per categorie speciali AM, A1, A2, A, B1, B, BE in	
	1 10 anni per chi non ha superato i 50 anni di età in caso di mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate	V
	2 5 anni per chi non ha superato i 50 anni di età in caso di mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate	F
	3 2 anni per chi non ha superato i 50 anni di età in caso di mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate	F
A1186	Per confermare la validità della patente di guida il conducente deve	
	1 consegnare al medico competente le attestazioni di versamento delle imposte e dei diritti previsti	V
	2 comunicare all'UMC l'esito della visita	F
	3 richiedere il duplicato della patente all'ufficio ACI	F
A1187	Per confermare la validità della patente di guida il conducente deve	
	1 richiedere il duplicato della patente all'ufficio ACI	F
	3 recarsi presso gli uffici del PRA	F
	4 sottoporsi a visita medica presso uno dei medici abilitati	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1188		Qualora in sede di conferma di validità emerga la necessità di declassamento della patente	
	1	l'UMC annota sulla patente che la stessa è declassata	F
	2	il medico invita l'interessato a rivolgersi all'UMC per richiedere il rilascio di una nuova patente	V
	3	l'ACI emette un nuovo duplicato della patente	F
A1189		Qualora in sede di conferma di validità emerga la necessità di declassamento della patente	
	1	l'UMC annota sulla patente che la stessa è declassata	F
	2	il medico non invia alcuna comunicazione all'UCO	V
	4	il medico invia il certificato al competente UMC affinché emetta una nuova patente	F
A1190		La sospensione della patente è un provvedimento che	
	1	priva temporaneamente di efficacia la patente	V
	2	comporta il declassamento dell'abilitazione	F
	3	impone al conducente un'interdizione alla guida per un periodo di tempo indeterminato	F
A1191		La sospensione della patente è un provvedimento che	
	1	comporta il declassamento dell'abilitazione	F
	3	priva definitivamente di efficacia la patente	F
	4	impone al conducente un'interdizione alla guida per un certo periodo di tempo	V
A1192		La sospensione della patente come sanzione	
	1	sospende l'abilitazione per un certo periodo di tempo	V
	2	comporta il declassamento	F
	3	non sospende mai l'abilitazione alla guida	F
A1193		La sospensione della patente come sanzione	
	1	sospende l'abilitazione a tempo indeterminato	F
	2	comporta il declassamento	F
	3	comporta la restituzione del documento senza altre formalità o verifiche, decorso il termine di durata del provvedimento	V
A1194		La sospensione della patente come sanzione	
	1	impone l'interdizione alla guida	V
	2	comporta il declassamento	F
	4	sospende l'abilitazione a tempo indeterminato	F
A1195		La sospensione della patente come sanzione	
	1	comporta il declassamento	F
	3	sospende l'abilitazione a tempo indeterminato	F
	4	ha funzione prevalentemente repressiva e di deterrenza verso comportamenti illeciti	V
A1196		La sospensione della patente come sanzione	
	1	sospende l'abilitazione a tempo indeterminato	F
	2	comporta la restituzione al titolare decorso il periodo indicato nel provvedimento	V
	3	comporta il declassamento	F
A1197		La sospensione della patente come misura cautelare	
	1	ha funzione prevalentemente repressiva e di deterrenza verso comportamenti illeciti	F
	2	non esiste	F
	4	sospende l'efficacia del titolo abilitativo	V
A1198		La sospensione della patente come misura cautelare	
	1	consegue alla commissione di illeciti	F
	2	deriva da situazioni che indicano o lasciano presumere inidoneità alla guida del conducente per mancanza dei necessari requisiti	V
	3	non esiste	F
A1199		Il provvedimento di sospensione della patente	
	1	è notificato personalmente al titolare	V
	2	comporta automaticamente la riduzione di validità dell'abilitazione	F
	3	è portato a conoscenza del titolare con lettera della Provincia	F
A1200		Il provvedimento di sospensione della patente	
	1	indica il termine per il ricorso (se ammesso)	V
	3	non indica il divieto di condurre veicoli	F
	4	è portato a conoscenza del titolare con lettera della Provincia	F
A1201		Il provvedimento di sospensione della patente	
	1	è portato a conoscenza del titolare con lettera della Provincia	F
	2	non indica il divieto di condurre veicoli	F
	4	indica il divieto di condurre veicoli	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1202		Il destinatario di un provvedimento di sospensione della patente	
	1	può proporre opposizione all'autorità giudiziaria del luogo della commessa violazione nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie	F
	2	può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, ovvero, opposizione al giudice di pace nel caso di sanzioni penali	F
	4	può proporre opposizione all'autorità giudiziaria del luogo della commessa violazione nel caso di sanzioni penali	V
A1203		Il destinatario di un provvedimento di sospensione della patente	
	1	può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, ovvero, opposizione al giudice di pace nel caso di sanzioni penali	F
	3	può proporre ricorso al TAR nel caso di sospensione a tempo indeterminato	V
	4	non può mai proporre ricorso	F
A1204		Il destinatario di un provvedimento di sospensione della patente	
	1	può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, ovvero, opposizione al giudice di pace nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie	V
	2	può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, ovvero, opposizione al giudice di pace nel caso di sanzioni penali	F
	3	non può mai proporre ricorso	F
A1205		A seguito di decurtazione del punteggio sulla patente di guida è possibile	
	1	recuperare nessun punto	F
	2	recuperare al massimo 8 punti con la frequenza di un corso di aggiornamento	F
	3	recuperare al massimo 6 punti con la frequenza di un corso di aggiornamento per patenti A, B, BE, A1	V
A1206		A seguito di decurtazione del punteggio sulla patente di guida è possibile	
	1	recuperare nessun punto	F
	2	riacquistare i 20 punti in mancanza di successive decurtazioni per un periodo di un anno	F
	3	recuperare al massimo 9 punti con la frequenza di un corso di aggiornamento per patenti C, CE, D, DE	V
A1207		All'atto del rilascio della patente di guida al conducente viene attribuito un punteggio di	
	1	30 punti	F
	2	10 punti	F
	3	20 punti	V
A1208		Se si sono persi punti a seguito di infrazioni commesse e non si è esaurito il punteggio totale, i 20 punti iniziali sulla patente vengono riaccreditati	
	1	dopo due anni dall'ultima infrazione commessa	V
	2	dopo sei mesi dall'ultima infrazione commessa	F
	3	mai, i punti si possono recuperare solo seguendo appositi corsi	F
A1209		I punti della patente possono essere	
	1	decurtati per un massimo di 15 (con qualche limite) qualora vengano accertate più violazioni	V
	2	reintegrati fino a 10 per patente di categoria A, B, BE mediante appositi corsi	F
	3	reintegrati fino a 6 per patente di categoria C, CE, D, DE o di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB mediante appositi corsi	F
A1210		I punti della patente possono essere	
	1	reintegrati fino a 10 per patente di categoria A, B, BE mediante appositi corsi	F
	2	reintegrati fino a 10 per patente di categoria C, CE, D, DE mediante appositi corsi	F
	3	decurtati da 1 a 10 in relazione alla gravità della violazione	V
A1211		I punti della patente possono essere	
	1	decurtati per un massimo di 18 (con qualche limite) qualora vengano accertate più violazioni	F
	3	reintegrati fino a 6 per patente di categoria A, B, BE e di sottocategoria A1 mediante appositi corsi	V
	4	reintegrati fino a 10 per patente di categoria C, CE, D, DE mediante appositi corsi	F
A1212		I punti della patente possono essere	
	1	reintegrati fino a 10 per patente di categoria C, CE, D, DE mediante appositi corsi	F
	2	reintegrati fino a 10 per patente di categoria A, B, BE mediante appositi corsi	F
	3	incrementati di 2 punti se, nel corso di un biennio, non vengono accertate violazioni che comportano decurtazione di punteggio, fino a raggiungere un massimo di 30 punti	V
A1213		Quando la dotazione di punteggio della patente si esaurisce	
	1	si può reintegrare il punteggio mediante appositi corsi	F
	2	occorre sostenere un esame di revisione della patente	V
	3	viene reintegrato il punteggio iniziale entro i sei mesi successivi	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1214	Quando la dotazione di punteggio della patente si esaurisce	
	1 si può reintegrare il punteggio mediante appositi corsi	F
	2 non è possibile integrare il punteggio mediante appositi corsi	V
	4 viene revocata la patente	F
A1215	La disciplina del punteggio sui documenti di guida si applica anche	
	1 solo alla patente di guida	F
	2 alla patente di guida e al KB	F
	3 alla CQC se la violazione è commessa con un autoveicolo per la cui guida è prevista la CQC	V
A1216	La disciplina del punteggio sui documenti di guida si applica anche	
	1 alla CQC solo se le violazioni sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio dell'attività di autotrasporto	V
	3 alla CQC a prescindere dal tipo di veicolo che si guida	F
	4 solo alla patente di guida	F
A1217	La disciplina del punteggio sui documenti di guida si applica anche	
	1 al CAP KB per la guida dei taxi	V
	2 solo alla patente di guida	F
	3 alla CQC a prescindere dal tipo di veicolo che si guida	F
A1218	Ai titolari di CQC o CAP KB	
	1 si applica la disciplina della patente a punti se gli illeciti sono commessi alla guida del veicolo per il quale è richiesta la CQC o il CAP KB, nell'esercizio di un'attività professionale	V
	2 non si applica la disciplina della patente a punti	F
	3 sono attribuiti 10 punti per chi possiede la CQC e 10 punti per chi possiede il KB	F
A1219	Ai titolari di CQC o CAP KB	
	1 sono attribuiti altri 40 punti	F
	2 sono attribuiti 10 punti per chi possiede la CQC mentre non si applica la disciplina della patente a punti per chi possiede il KB	F
	4 i punti attribuiti sono decurtati o reintegrati secondo le regole generali	V
A1220	Ai titolari di CQC o CAP KB	
	2 sono attribuiti 10 punti per chi possiede la CQC e 10 punti per chi possiede il KB	F
	3 sono attribuiti altri 20 punti	V
	4 sono attribuiti altri 40 punti	F
A1221	Ai titolari di CQC o CAP KB	
	1 il punteggio attribuito è unico per chi possiede sia la CQC sia il CAP tipo KB	V
	2 sono attribuiti altri 40 punti	F
	3 sono attribuiti 10 punti per chi possiede la CQC mentre non si applica la disciplina della patente a punti per chi possiede il KB	F
A1222	Possono essere recuperati i punti persi di CQC e CAP KB mediante appositi corsi di aggiornamento organizzati da	
	1 istituti scolastici	F
	2 autoscuole o centri di istruzione automobilistica	V
	3 UMC	F
A1223	Possono essere recuperati i punti persi di CQC e CAP KB mediante appositi corsi di aggiornamento organizzati da	
	1 istituti scolastici	F
	3 soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati	V
	4 Provincia	F
A1224	L'autoscuola ha i seguenti compiti	
	1 rilascio di abilitazioni alla guida	F
	2 revoca di fogli rosa	F
	3 formazione	V
A1225	L'autoscuola ha i seguenti compiti	
	1 istruzione	V
	2 sospensione di fogli rosa	F
	3 sospensione o revoca delle autorizzazioni alla guida	F
A1226	L'autoscuola ha i seguenti compiti	
	1 sospensione o revoca delle autorizzazioni alla guida	F
	2 proroga di validità di fogli rosa	F
	4 educazione stradale	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

A1227		L'autoscuola può svolgere l'attività	
	1	di rilascio CQC	F
	2	di rilascio patenti	F
	4	di espletamento di pratiche attinenti alle patenti di guida	V
A1228		L'autoscuola può svolgere l'attività	
	1	di rilascio patenti	F
	2	di proroga di validità di fogli rosa	F
	3	specifici di autoscuola	V
A1229		L'accesso agli sportelli degli UMC per il disbrigo delle pratiche è consentito a	
	1	intestatari delle pratiche	V
	2	officine autorizzate alle revisioni	F
	3	tecnici liberi professionisti relativamente alle relazioni tecniche ancorché da essi firmate	F
A1230		L'accesso agli sportelli degli UMC per il disbrigo delle pratiche è consentito a	
	1	imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, regolarmente autorizzate dalle province	V
	2	officine autorizzate alle revisioni	F
	3	officine di riparazione, di installazione o di trasformazione	F
A1231		L'accesso agli sportelli degli UMC per il disbrigo delle pratiche è consentito a	
	1	ditte costruttrici, allestitrici e trasformatrici di veicoli limitatamente alle pratiche dei veicoli trasformati o allestiti, intestati a nome delle medesime	V
	2	officine autorizzate alle revisioni	F
	3	ditte costruttrici, allestitrici e trasformatrici di veicoli per qualsiasi pratica	F
A1232		L'accesso agli sportelli degli UMC per il disbrigo delle pratiche è consentito a	
	1	autoscuole, limitatamente alle pratiche relative alle patenti di guida, comprese le relative certificazioni	V
	2	officine autorizzate alle revisioni	F
	3	ditte costruttrici, allestitrici e trasformatrici di veicoli per qualsiasi pratica	F
A1233		L'accesso agli sportelli del PRA	
	2	è consentito a concessionari	V
	3	è consentito solamente per operazioni svolte tramite sportello telematico dell'automobilista	F
	4	è soggetto a particolari limitazioni	F
A1234		L'accesso agli sportelli del PRA	
	1	è consentito a centri di raccolta veicoli da rottamare	V
	2	è consentito solamente per operazioni svolte tramite sportello telematico dell'automobilista	F
	3	è soggetto a particolari limitazioni	F

Cons. autom.
Serie B – TRASPORTO MERCI

B0001		Le imprese che esercitano l'autotrasporto di merci per conto terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	
	1	devono iscriversi nella sezione speciale dell'Albo	F
	2	sono esentate dall'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori	F
	4	devono iscriversi all'Albo degli autotrasportatori e al REN	V
B0002		Le imprese che esercitano l'autotrasporto di merci per conto terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	
	1	devono iscriversi nella sezione speciale dell'Albo	F
	2	devono iscriversi all'Albo degli autotrasportatori ma hanno l'obbligo di dimostrare il solo requisito dell'onorabilità	F
	3	devono ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP)	V
B0003		Le imprese che esercitano l'autotrasporto di merci per conto terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	
	1	devono iscriversi nella sezione speciale dell'Albo	F
	2	devono iscriversi all'Albo degli autotrasportatori ma hanno l'obbligo di dimostrare il solo requisito dell'onorabilità	F
	3	devono dimostrare il requisito di stabilimento all'UMC	V
B0004		L'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) di trasportatore su strada	
	1	viene rilasciata in carta legale	F
	2	si acquisisce mediante apposito esame	F
	4	è costituita dall'iscrizione al REN (registro elettronico nazionale)	V
B0005		L'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) di trasportatore su strada	
	2	si acquisisce mediante apposito esame	F
	3	non comporta necessariamente l'emissione di alcun documento cartaceo	V
	4	viene rilasciata in carta legale	F
B0006		L'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) di trasportatore su strada	
	1	viene rilasciata in carta legale	F
	2	si acquisisce mediante apposito esame	F
	3	è necessaria per tutti gli autotrasportatori di merci per conto terzi che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	V
B0007		L'iscrizione al REN (registro elettronico nazionale) presso l'UMC competente per la provincia ove ha sede l'impresa di trasporto merci conto terzi	
	1	è necessaria solo per chi esercita con veicoli di massa complessiva e pieno carico superiore a 12 t	F
	2	è necessaria solo per chi esercita l'autotrasporto internazionale	F
	3	avviene mediante presentazione della dimostrazione dello stabilimento e dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi	V
B0008		L'iscrizione al REN (registro elettronico nazionale) presso l'UMC competente per la provincia ove ha sede l'impresa	
	1	è obbligatoria per tutte le imprese che intendono esercitare il trasporto su strada di merci con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	V
	2	è necessaria solo per chi esercita con veicoli di massa complessiva e pieno carico superiore a 12 t	F
	4	si acquisisce mediante specifico esame	F
B0009		L'iscrizione al REN (registro elettronico nazionale) presso l'UMC competente per la provincia ove ha sede l'impresa	
	1	si acquisisce mediante specifico esame	F
	2	è necessaria solo per chi esercita con veicoli di massa complessiva e pieno carico superiore a 12 t	F
	4	costituisce autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada	V
B0010		L'attuale sistema autorizzativo per le imprese di trasporto merci conto terzi prevede	
	1	l'accesso alla professione di autotrasportatore conto terzi senza alcun adempimento	F
	2	l'iscrizione al REN e l'autorizzazione all'esercizio della professione anche per alcune imprese che secondo la disciplina previgente al regolamento (CE) 1071/2009 erano esentate dalla dimostrazione di alcuni requisiti	V
	3	che le imprese di trasporto merci conto terzi non devono versare più i contributi all'Albo	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0011		L'attuale sistema autorizzativo per le imprese di trasporto merci conto terzi prevede	
	1	l'accesso alla professione di autotrasportatore conto terzi senza alcun adempimento	F
	2	la liberalizzazione dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi che quindi potrà essere svolta senza iscrizione all'Albo degli autotrasportatori	F
	3	l'applicazione del regolamento n. 1071/2009/CE	V
B0012		L'attuale sistema autorizzativo per le imprese di trasporto merci conto terzi prevede	
	1	l'esenzione dalla dimostrazione di alcuni requisiti	F
	2	ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dalla normativa unionale	F
	3	l'iscrizione al REN e l'autorizzazione all'esercizio della professione per tutte le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	V
B0013		In caso di diniego di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, entro quanto tempo si può impugnare il provvedimento?	
	1	non si ha alcuna possibilità di impugnare il diniego, in quanto il provvedimento fa parte di una fase interna al procedimento di autorizzazione	F
	2	30 giorni per il ricorso al Giudice di pace competente per territorio in relazione alla sede legale dell'impresa	F
	3	30 giorni per il ricorso alla DGT, 60 per quello al TAR	V
B0014		In caso di accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, cosa accade?	
	1	l'impresa può subito iniziare l'attività	F
	2	l'impresa può immettere in circolazione i veicoli anche prima dell'iscrizione all'Albo	F
	3	l'impresa è autorizzata a esercitare l'attività solo dopo che l'iscrizione al REN è divenuta "attiva"	V
B0015		In caso di diniego di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, quali rimedi si hanno?	
	1	il ricorso al Giudice di pace competente per territorio in relazione alla sede legale dell'impresa	F
	2	non si ha alcuna possibilità di impugnare il diniego, in quanto il provvedimento fa parte di una fase interna al procedimento di autorizzazione	F
	3	il ricorso alla Direzione generale territoriale competente, al TAR o al Presidente della Repubblica	V
B0016		La violazione dell'obbligo di comunicare all'Albo degli autotrasportatori, nei termini previsti dalla norma, la perdita dell'onorabilità comporta	
	1	la sospensione dall'Albo degli autotrasportatori per un periodo di tempo doppio rispetto a quello in cui si è verificata la mancanza del requisito	F
	2	la cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori	F
	3	la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una forte somma di denaro	V
B0017		Il termine per la comunicazione all'Albo degli autotrasportatori della perdita dei requisiti di iscrizione è	
	1	per tutti i requisiti di 30 giorni	F
	2	30 giorni per i requisiti di onorabilità, idoneità professionale e stabilimento e 15 giorni per il requisito di idoneità finanziaria	V
	3	1 anno per tutti i requisiti	F
B0018		Per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori è necessario dimostrare i requisiti di onorabilità	
	1	solo se risultano carichi pendenti	F
	2	entro 18 mesi dalla data di immatricolazione del primo veicolo ad uso di terzi	F
	4	all'atto della domanda di iscrizione	V
B0019		Per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori è necessario dimostrare i requisiti di onorabilità	
	2	entro 18 mesi dalla data di immatricolazione del primo veicolo ad uso di terzi	F
	3	dopo che la domanda è stata accolta	F
	4	mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione	V
B0020		Per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori è necessario dimostrare i requisiti di onorabilità	
	1	dopo che la domanda è stata accolta	F
	2	entro 18 mesi dalla data di immatricolazione del primo veicolo ad uso di terzi	F
	3	mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	V
B0021		Ai fini dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, i soci di una società di	
	1	capitali, devono dimostrare di possedere i requisiti finanziari	F
	2	capitali, non devono dimostrare di possedere l'onorabilità	V
	3	persone, devono possedere i requisiti di idoneità professionale	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0022	Ai fini dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, i soci di una società di	
	1 capitali, devono dimostrare di possedere i requisiti finanziari	F
	2 persone, devono possedere i requisiti di idoneità professionale	F
	3 capitali, non sono tenuti ad alcun adempimento	V
B0023	La ditta individuale cancellata dall'Albo degli autotrasportatori perché dichiarata fallita può reinscrivere all'Albo degli autotrasportatori	
	1 non può più iscriversi	F
	2 ma devono trascorrere almeno 5 anni	F
	4 se è stata definitivamente accolta la domanda di esdebitazione	V
B0024	La ditta individuale cancellata dall'Albo degli autotrasportatori perché dichiarata fallita può reinscrivere all'Albo degli autotrasportatori	
	1 non può più iscriversi	F
	2 non è previsto che un'impresa fallita sia cancellata dall'Albo degli autotrasportatori per fallimento	F
	4 dopo che sia divenuto definitivo il decreto di chiusura del fallimento	V
B0025	L'esercizio abusivo dell'autotrasporto comporta	
	1 responsabilità civili	F
	2 sanzioni disciplinari	F
	4 la perdita del requisito dell'onorabilità	V
B0026	Determinano la perdita del requisito della onorabilità	
	1 aver subito, per tre volte nell'ultimo biennio, l'accertamento per sovraccarico	F
	2 aver subito la sanzione amministrativa per guida in stato di ebbrezza nell'attività di autotrasporto	V
	3 aver subito, per quattro volte nell'ultimo quinquennio, l'accertamento per sovraccarico	F
B0027	Determinano la perdita del requisito della onorabilità	
	1 aver subito, per tre volte nell'ultimo biennio, l'accertamento per sovraccarico	F
	2 aver subito per tre volte nell'ultimo quinquennio la sospensione della patente di guida	F
	4 aver subito l'applicazione della sanzione amministrativa per esercizio abusivo della professione	V
B0028	Determinano la perdita del requisito della onorabilità	
	1 aver subito per tre volte nell'ultimo quinquennio la sospensione della patente di guida	F
	2 aver subito, per tre volte nell'ultimo biennio, l'accertamento per sovraccarico	F
	3 una sentenza definitiva ad una o più condanne a pena detentiva, per reato non colposo, complessivamente superiore a due anni e sei mesi	V
B0029	Il requisito dell'onorabilità non sussiste o cessa di sussistere in capo alla persona che	
	1 abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore a sei mesi	F
	2 abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore ad un anno	F
	3 sia stata dichiarata fallita	V
B0030	Il requisito dell'onorabilità non sussiste o cessa di sussistere in capo alla persona che	
	1 abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore ad un anno	F
	2 abbia riportato, in qualità di datore di lavoro, nell'esercizio dell'attività di autotrasporto, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazioni degli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale	V
	4 abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore a sei mesi	F
B0031	Il requisito dell'onorabilità non sussiste o cessa di sussistere in capo alla persona che	
	1 abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore a sei mesi	F
	2 sia stata dichiarata delinquente abituale o sottoposta a misure di sicurezza personali o di prevenzione	V
	4 abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore ad un anno	F
B0032	Il requisito dell'onorabilità non sussiste o cessa di sussistere in capo alla persona che	
	1 abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore ad un anno	F
	2 abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore a sei mesi	F
	3 abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e mesi sei	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0033		Il requisito dell'onorabilità nelle società in nome collettivo deve essere posseduto	
	1	da tutti i soci e dal gestore dei trasporti	V
	2	dai soli soci finanziatori	F
	3	dai soli soci amministratori	F
B0034		Qualora una società venga dichiarata fallita, le persone fisiche costituenti detta società sono dichiarati fallite anch'esse	
	1	in quanto le persone fisiche vengono dichiarate fallite unitamente alla società	F
	2	no, le persone fisiche non vengono mai dichiarate fallite	F
	3	a meno che si tratti di una società a responsabilità limitata	V
B0035		Qualora una società venga dichiarata fallita, le persone fisiche costituenti detta società sono dichiarati fallite anch'esse	
	1	no, le persone fisiche non vengono mai dichiarate fallite	F
	2	qualora si tratti di una società di persone	V
	3	qualora si tratti di una società per azioni	F
B0036		È causa di perdita dell'onorabilità	
	1	aver effettuato tre sovraccarichi nel corso dell'ultimo quinquennio	F
	2	aver subito più di cinque contravvenzioni nell'ultimo quinquennio per l'uso del telefono cellulare durante la guida	F
	4	aver subito contravvenzione per guida in stato di ebbrezza da alcool o da sostanze stupefacenti nell'ambito della professione di autotrasportatore	V
B0037		È causa di perdita dell'onorabilità	
	1	aver subito per cinque volte cumulativamente, nell'ultimo quinquennio, la sospensione della patente o la sanzione amministrativa pecuniaria per sovraccarico	V
	2	aver subito più di quattro contravvenzioni nell'ultimo triennio per sorpasso vietato	F
	3	aver subito più di cinque contravvenzioni nell'ultimo quinquennio per l'uso del telefono cellulare durante la guida	F
B0038		Al fine della sussistenza del requisito dell'onorabilità, l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento della pena) si considera come	
	1	una condanna riportata con sentenza definitiva	V
	2	un'assoluzione	F
	3	se il reato non fosse stato commesso	F
B0039		Al fine della sussistenza del requisito dell'onorabilità, l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento della pena) si considera come	
	1	una condanna di primo grado	F
	2	una condanna passata in giudicato	V
	3	se il reato non fosse stato commesso	F
B0040		Ai fini della verifica sulla persistenza del requisito dell'onorabilità, come devono essere valutate le violazioni alla normativa nazionale ed europea che determinano rischi per la sicurezza stradale?	
	1	secondo una valutazione eseguita solo dagli organi di controllo che hanno rilevato le infrazioni stesse	F
	2	la valutazione è demandata ad una specifica commissione ministeriale	F
	4	in virtù di quanto previsto dalla normativa europea e da quella nazionale in merito ai livelli di gravità delle infrazioni, nonché alla correlazione tra le stesse	V
B0041		È causa di perdita dell'onorabilità	
	1	aver subito l'applicazione della sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo dell'attività di autotrasportatore	V
	2	aver subito più di quattro contravvenzioni nell'ultimo triennio per sorpasso vietato	F
	3	aver subito più di cinque contravvenzioni nell'ultimo quinquennio per l'uso del telefono cellulare durante la guida	F
B0042		Si riacquista il requisito dell'onorabilità perso per violazioni dell'art. 167, c. 10 CDS, (sovraccarico)	
	1	dopo tre anni dalla data del provvedimento che ne ha determinato la perdita	F
	2	dopo un anno dalla data del provvedimento che ne ha determinato la perdita	F
	3	dopo sei mesi dalla data del provvedimento che ne ha determinato la perdita	V
B0043		L'onorabilità perduta a causa dell'applicazione, in via definitiva, di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo dell'attività di autotrasportatore si riacquista	
	1	dopo un anno dal provvedimento giudiziario di riabilitazione	F
	2	dopo sei mesi dal provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito	V
	3	solo quando cessano le misure di sicurezza o di prevenzione applicate	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0044	L'onorabilità perduta a causa dell'applicazione, in via definitiva, di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo dell'attività di autotrasportatore si riacquista	
	1 dopo un anno dal provvedimento giudiziario di riabilitazione	F
	2 solo quando cessano le misure di sicurezza o di prevenzione applicate	F
	4 trascorso un semestre dalla data del provvedimento che ne sancisce la perdita purché non si incorra in un nuovo provvedimento che ne causi nuovamente la perdita	V
B0045	In caso di fallimento l'impresa perde l'onorabilità che può essere riacquisita	
	1 in nessun caso	F
	2 trascorsi sei mesi dalla dichiarazione di fallimento	F
	3 dopo che sia divenuto definitivo il decreto di chiusura del fallimento tramite l'istituto dell'esdebitazione	V
B0046	In caso di fallimento l'impresa perde l'onorabilità che può essere riacquisita	
	1 trascorsi sei mesi dalla dichiarazione di fallimento	F
	2 mediante la riabilitazione anche se la dichiarazione di fallimento sia stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della nuova legge fallimentare (DLG n. 5/2006)	F
	4 mediante la riabilitazione se la dichiarazione di fallimento sia stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della nuova legge fallimentare (DLG n. 5/2006)	V
B0047	Il fallito, persona fisica, è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui (esdebitazione) nei confronti dei debitori concorsuali non soddisfatti a condizione che	
	1 che l'importo del fallimento non superi 50.000 euro	F
	2 che siano stati soddisfatti tutti i creditori	F
	4 abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo loro tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo	V
B0048	Il fallito, persona fisica, è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui (esdebitazione) nei confronti dei debitori concorsuali non soddisfatti a condizione che	
	2 non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti	V
	3 che l'importo del fallimento non superi 50.000 euro	F
	4 che l'importo del fallimento non superi 100.000 euro	F
B0049	Il fallito, persona fisica, è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui (esdebitazione) nei confronti dei debitori concorsuali non soddisfatti a condizione che	
	1 che l'importo del fallimento non superi 100.000 euro	F
	2 non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura	V
	3 che l'importo del fallimento non superi 50.000 euro	F
B0050	Il fallito, persona fisica, è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui (esdebitazione) nei confronti dei debitori concorsuali non soddisfatti a condizione che	
	1 non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta	V
	2 che l'importo del fallimento non superi 100.000 euro	F
	3 che l'importo del fallimento non superi 50.000 euro	F
B0051	L'impresa di trasporto su strada è tenuta a dimostrare ogni anno la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria per un valore di almeno	
	1 900 euro per il primo veicolo	F
	2 5.000 euro per il primo veicolo	F
	3 9.000 euro per il primo veicolo	V
B0052	L'impresa di trasporto su strada che esercita solo con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t è tenuta a dimostrare ogni anno la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria	
	1 per un valore di 9.000 euro per il primo veicolo e 900 euro per i successivi	F
	2 per un valore di 5.000 euro per il primo veicolo e 900 euro per i successivi	F
	3 per un valore di 9.000 euro per il primo veicolo e 5.000 euro per i successivi	V
B0053	L'impresa di trasporto su strada è tenuta a dimostrare ogni anno la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria esibendo all'autorità competente	
	1 una attestazione di un commercialista	F
	2 una dichiarazione dell'UMC	F
	4 una o più attestazioni di una o più banche che si dichiarino fideiussori in solido dell'impresa per l'importo previsto	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0054		L'impresa di trasporto su strada è tenuta a dimostrare ogni anno la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria esibendo all'autorità competente	
	1	una o più attestazioni di una o più compagnie di assicurazioni, con l'indicazione dei massimali a copertura dell'importo corrispondente all'idoneità finanziaria	V
	2	una dichiarazione dell'UMC	F
	4	una attestazione di un commercialista	F
B0055		L'impresa di trasporto su strada è tenuta a dimostrare ogni anno la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria esibendo all'autorità competente	
	1	una attestazione di un commercialista	F
	2	una dichiarazione dell'UMC	F
	3	una o più attestazioni di uno o più intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi i dichiarino fideiussori in solido dell'impresa per l'importo previsto	V
B0056		Secondo le regole generali, per quanti anni può essere prodotta la polizza professionale ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria dall'inizio dell'attività?	
	1	2 anni anche in caso di veicoli di nuova acquisizione	F
	2	2 anni, salvo deroga per i veicoli di nuova acquisizione	V
	3	1 anno	F
B0057		I sodalizi di imprese di trasporto merci iscritte alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori dimostrano il requisito di idoneità finanziaria?	
	1	sì, potendo le imprese che costituiscono il sodalizio usufruire delle stesse modalità di dimostrazione del requisito che hanno le imprese singole	V
	2	una volta sola e non annualmente come le imprese singole	F
	3	no, sono esentate	F
B0058		I sodalizi di imprese di trasporto merci iscritte alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori dimostrano il requisito di idoneità finanziaria?	
	1	no, sono esentate	F
	2	attraverso la dimostrazione delle singole imprese costituenti il consorzio o la cooperativa a proprietà divisa	V
	3	è sufficiente che lo dimostri una sola delle imprese associate o consorziate	F
B0059		La perdita della idoneità finanziaria comporta	
	1	una sanzione amministrativa pecuniaria	F
	2	l'obbligo di segnalazione da parte dell'impresa entro 15 giorni	V
	3	il monitoraggio dell'impresa che, sulla base di un piano finanziario, deve riacquistare il requisito in un arco temporale non superiore ad un anno	F
B0060		La perdita della idoneità finanziaria comporta	
	1	il monitoraggio dell'impresa che, sulla base di un piano finanziario, deve riacquistare il requisito in un arco temporale non superiore ad un anno	F
	3	l'obbligo di segnalazione da parte dei soggetti fideiussori entro 15 giorni	V
	4	una sanzione amministrativa pecuniaria	F
B0061		La perdita della idoneità finanziaria comporta	
	1	la cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori e dal REN se non viene ripristinata dopo sei mesi da quando l'autorità ha assegnato tale termine	V
	2	una sanzione amministrativa pecuniaria	F
	3	il monitoraggio dell'impresa che, sulla base di un piano finanziario, deve riacquistare il requisito in un arco temporale non superiore ad un anno	F
B0062		La perdita del requisito dalla idoneità finanziaria va comunicata	
	1	entro 15 giorni	V
	2	entro 30 giorni	F
	3	entro 60 giorni	F
B0063		La perdita del requisito dalla idoneità finanziaria va comunicata	
	1	da parte dell'impresa	V
	2	entro 60 giorni	F
	3	entro 30 giorni	F
B0064		La perdita del requisito dalla idoneità finanziaria va comunicata	
	1	entro 30 giorni	F
	2	all'UMC	V
	3	entro 60 giorni	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0065	Gli istituti bancari che rilasciano un'attestazione di idoneità finanziaria relativa ad un'impresa d'autotrasporto	
	1 non hanno l'obbligo di comunicare nulla	F
	2 hanno l'obbligo di comunicare, entro 15 giorni, all'Albo degli autotrasportatori ogni fatto che produca la variazione della idoneità finanziaria attestata	V
	3 entro trenta giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza dei fatti da comunicare	F
B0066	Gli istituti bancari che rilasciano un'attestazione di idoneità finanziaria relativa ad un'impresa d'autotrasporto	
	1 non hanno l'obbligo di comunicare nulla	F
	2 hanno l'obbligo di comunicare solo se l'affidamento scende sotto il minimo di 50.000,00 euro	F
	3 devono comunicare, entro quindici giorni dal sopravvenire di ogni fatto che determini diminuzione o perdita dell'idoneità finanziaria attestata	V
B0067	Relativamente al requisito della idoneità finanziaria	
	1 banche, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi che abbiano rilasciate le attestazioni	F
	2 non è previsto alcun obbligo per l'impresa in quanto vi devono provvedere banche, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi che abbiano rilasciate le attestazioni	F
	4 banche, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi che abbiano rilasciate le attestazioni devono dare comunicazione, in forma scritta, all'autorità competente entro 15 giorni dal sopravvenire di ogni fatto che determini diminuzione o perdita dell'idoneità finanziaria attestata	V
B0068	Relativamente al requisito della idoneità finanziaria	
	1 l'impresa deve dare comunicazione, in forma scritta, all'autorità competente entro 15 giorni dal sopravvenire di ogni fatto che determini diminuzione o perdita dell'idoneità finanziaria attestata	V
	2 non è previsto alcun obbligo per l'impresa in quanto vi devono provvedere banche, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi che abbiano rilasciate le attestazioni	F
	3 non è previsto alcun obbligo per banche, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi che abbiano rilasciate le attestazioni	F
B0069	La dimostrazione del requisito di stabilimento da parte di un'impresa di autotrasporto di merci conto terzi prevede, tra l'altro,	
	1 obbligatoriamente la disponibilità di un parcheggio	F
	2 obbligatoriamente la disponibilità di un'officina interna all'azienda	F
	3 la disponibilità di una sede amministrativa con attrezzature tecniche appropriate	V
B0070	La dimostrazione del requisito di stabilimento da parte di un'impresa di autotrasporto di merci conto terzi prevede, tra l'altro,	
	1 la dimostrazione del possesso di pezzi di ricambio per i veicoli	F
	2 l'obbligo di dimostrare l'esecuzione di manutenzione sui veicoli per un importo minimo per ogni veicolo	F
	3 la dimostrazione di utilizzare un numero di veicoli proporzionato alle operazioni di trasporto effettuate	V
B0071	La dimostrazione del requisito di stabilimento da parte di un'impresa di autotrasporto di merci conto terzi prevede obbligatoriamente, tra l'altro,	
	1 l'immissione in circolazione di veicoli per una massa complessiva non inferiore a 80 t	F
	2 l'acquisizione di un parco veicolare di altra impresa di autotrasporto	F
	3 l'immissione in circolazione di almeno un veicolo	V
B0072	L'impresa che intende esercitare l'attività di autotrasporto di merci conto terzi deve	
	1 avere alle proprie dipendenze un gestore che ha superato l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale	V
	2 non deve aver commesso reati nello stato in cui deve effettuare il trasporto	F
	3 dimostrare una maggiore idoneità finanziaria	F
B0073	L'impresa che intende esercitare l'attività di autotrasporto di merci conto terzi deve	
	1 dimostrare una maggiore idoneità finanziaria	F
	2 non deve aver commesso reati nello stato in cui deve effettuare il trasporto	F
	4 dimostrare di essere in possesso dello specifico requisito della idoneità professionale	V
B0074	Può essere designato quale gestore dei trasporti	
	1 solo il Direttore	F
	2 un collaboratore dell'impresa familiare, in possesso dell'attestato di idoneità professionale	V
	3 qualsiasi dipendente di livello direttivo	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0075		Può essere designato quale gestore dei trasporti	
	1	solo chi è un libero professionista esterno all'impresa	F
	3	un dipendente di livello adeguato, in possesso dell'attestato di idoneità professionale	V
	4	solo il Direttore	F
B0076		Può essere designato quale gestore dei trasporti	
	1	il titolare dell'impresa, in possesso dell'attestato di idoneità professionale	V
	2	solo il Direttore	F
	3	solo chi è un libero professionista esterno all'impresa	F
B0077		Per poter esercitare in una impresa di autotrasporto la funzione di gestore dell'attività di trasporto non è richiesto il requisito	
	1	dell'idoneità professionale	F
	2	dell'iscrizione nell'Albo periti ed esperti della Camera di commercio	V
	3	della esclusività dell'attività per una sola impresa di autotrasporto	F
B0078		Per poter esercitare in una impresa di autotrasporto la funzione di gestore dell'attività di trasporto non è richiesto il requisito	
	1	della laurea in ingegneria	V
	2	dell'onorabilità	F
	3	dell'idoneità professionale	F
B0079		Per poter esercitare in una impresa di autotrasporto la funzione di gestore dell'attività di trasporto non è richiesto il requisito	
	1	dell'onorabilità	F
	3	dell'idoneità professionale	F
	4	della idoneità finanziaria	V
B0080		Per poter esercitare in una impresa di autotrasporto la funzione di gestore dell'attività di trasporto non è richiesto il requisito	
	1	dell'onorabilità	F
	2	dell'idoneità professionale	F
	4	della disponibilità di mezzi tecnici adeguati all'attività da svolgere	V
B0081		L'impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori per esercitare il trasporto internazionale deve	
	1	dimostrare una maggiore idoneità finanziaria	F
	2	avere alla proprie dipendenze un gestore dell'attività di trasporto che abbia la cittadinanza dello stesso Paese col quale intende avere relazioni di trasporto	F
	3	dimostrare di essere in possesso del requisito dell'idoneità professionale attraverso un gestore in possesso di abilitazione internazionale	V
B0082		In caso di cessazione dell'attività del gestore dei trasporti, l'impresa di trasporto merci conto terzi	
	1	deve nominare entro due mesi un nuovo gestore dei trasporti	V
	2	deve nominare entro un anno un nuovo gestore dei trasporti	F
	4	può attendere al massimo due anni per nominare un nuovo gestore dei trasporti	F
B0083		In caso di cessazione dell'attività del gestore dei trasporti, l'impresa di trasporto merci conto terzi deve comunicarlo all'UMC competente	
	1	entro 30 giorni	V
	2	entro un anno	F
	4	entro sei mesi	F
B0084		In caso di decesso o inidoneità fisica del gestore dei trasporti, è consentito, a coloro che ne abbiano titolo, di continuare l'attività, anche in carenza del requisito della idoneità professionale per un periodo di tempo pari massimo a	
	1	sei mesi prorogabili di altri tre mesi	V
	2	un anno, prorogabile di sei mesi	F
	3	18 mesi purché, decorso il termine di un anno, l'autorità competente ritenga che, entro il periodo di proroga concesso, sarà validamente designato un nuovo gestore	F
B0085		L'idoneità professionale del gestore dell'attività di trasporto	
	1	va sottoposta a formazione periodica ogni cinque anni	F
	2	viene acquisita rilevando altra impresa che ne sia in possesso	F
	3	va dimostrata al momento dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0086	L'idoneità professionale può essere conseguita	
	1 in ogni caso previa frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare	F
	2 ottenendo l'attestato di idoneità professionale dopo il conseguimento di una laurea in ingegneria dei trasporti	F
	4 per le imprese di trasporto merci che esercitano con veicoli fino a 3,5 t di massa complessiva, anche solo frequentando un corso professionalizzante	V
B0087	L'idoneità professionale può essere conseguita	
	1 ottenendo l'attestato di idoneità professionale dopo il conseguimento di una laurea in ingegneria dei trasporti	F
	2 in ogni caso previa frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare	F
	4 anche senza dover sostenere l'esame	V
B0088	L'idoneità professionale può essere conseguita	
	1 in ogni caso previa frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare	F
	2 se si è in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e si supera il previsto esame	V
	3 ottenendo l'attestato di idoneità professionale dopo il conseguimento di una laurea in ingegneria dei trasporti	F
B0089	Le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto per conto di terzi solo con veicoli di massa complessiva maggiore di 1,5 t e fino a 3,5 t, ai fini dell'accesso alla professione, sono soggette	
	1 all'esenzione dalla iscrizione all'Albo degli autotrasportatori	F
	2 non hanno l'obbligo di iscrizione svolgendo un servizio di pubblica utilità	F
	3 all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori con la dimostrazione dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale, con alcune peculiarità relative all'idoneità professionale del gestore	V
B0090	Le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto per conto di terzi in ambito internazionale con veicoli di massa complessiva maggiore di 2,5 t e fino a 3,5 t, ai fini dell'accesso alla professione, sono soggette	
	2 alla dimostrazione, tra l'altro, del requisito di idoneità professionale attraverso il possesso da parte del gestore dei trasporti del relativo attestato valido in campo internazionale	V
	3 alla dimostrazione, tra l'altro, del requisito di idoneità professionale attraverso il possesso da parte del gestore dei trasporti del relativo attestato che può essere valido solo in ambito nazionale se conseguito da più di dieci anni	F
	4 alla dimostrazione dei soli requisiti di onorabilità e idoneità finanziaria, essendo esonerate dal requisito di idoneità professionale	F
B0091	I possessori di attestato di idoneità professionale valido per i trasporti nazionali che, alla data del 20.8.2020, abbiano ricoperto per almeno dieci anni la funzione di gestore	
	1 possono ottenere l'attestato in dispensa dall'esame	V
	2 possono ottenere l'attestato in dispensa dall'esame, purché superino il corso di 150 ore	F
	3 devono obbligatoriamente superare l'esame di idoneità professionale	F
B0092	L'attestato di idoneità professionale si consegue a seguito	
	1 prova pratica di guida	F
	2 esibizione di apposito diploma di laurea	F
	3 superamento di esame che prevede anche domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta	V
B0093	L'attestato di idoneità professionale si consegue a seguito	
	1 prova pratica di guida	F
	2 superamento dello specifico esame che prevede il superamento di due prove scritte	V
	3 esibizione di apposito diploma di laurea	F
B0094	L'attestato di idoneità professionale si consegue a seguito	
	1 superamento di esame composto anche di esercizi scritti e studi di casi inerenti alle materie previste dalla normativa vigente interessanti gli ambiti nazionale e internazionale dell'attività di trasportatore su strada	V
	2 prova pratica di guida	F
	3 esibizione di apposito diploma di laurea	F
B0095	L'idoneità professionale di autotrasportatore si ottiene	
	1 con un'anzianità di almeno cinque anni come autista di una ditta di trasporto di merci per conto di terzi	F
	2 superando un esame presso una commissione istituita dalla Provincia	V
	3 sostenendo un esame presso una commissione istituita presso la Camera di commercio	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0096	L'idoneità professionale di autotrasportatore si ottiene	
	1 superando un esame presso un'apposita commissione che valuta i candidati al fine di accertare la conoscenza delle materie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1071/2009	V
	2 dimostrando di aver svolto la mansione di gestore alla direzione dell'attività di trasporto, per almeno cinque anni, in un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi	F
	3 con un'anzianità di almeno cinque anni come autista di una ditta di trasporto di merci per conto di terzi	F
B0097	All'esame per gestore dei trasporti di cose per conto di terzi si può accedere	
	1 dimostrando di essere stato autista alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto per almeno 5 anni	F
	2 con il solo diploma di laurea	F
	4 con il diploma di scuola media inferiore, dopo aver frequentato un corso di formazione obbligatorio	V
B0098	All'esame per gestore dei trasporti di cose per conto di terzi si può accedere	
	1 vi può accedere chiunque	F
	2 con qualsiasi diploma di scuola media superiore	V
	3 con il solo diploma di laurea	F
B0099	I veicoli dello Stato, Regioni, Comuni, Province sono esenti dalla disciplina sull'autotrasporto	
	1 solo se muniti di specifiche targhe	F
	2 non sono esentati in quanto targati con targa civile	F
	3 quando sono destinati esclusivamente a soddisfare esigenze interne a tali Enti	V
B0100	Relativamente alla disciplina amministrativa sull'autotrasporto, i mezzi d'opera	
	1 sono soggetti integralmente alla disciplina	F
	2 sono sempre esenti	F
	4 non sono esenti	V
B0101	Relativamente alla disciplina amministrativa sull'autotrasporto, i mezzi d'opera	
	2 sono soggetti integralmente alla disciplina	F
	3 sono esenti qualora, muniti di speciali targhe di riconoscimento, siano in dotazione ai Vigili del fuoco o al Corpo forestale	V
	4 sono sempre esenti	F
B0102	Relativamente alla disciplina amministrativa sull'autotrasporto, i mezzi d'opera	
	1 sono soggetti integralmente alla disciplina	F
	2 sono esenti qualora siano in dotazione a Stato, Regioni, Province ecc. per il soddisfacimento delle esigenze interne dell'ente	V
	3 sono sempre esenti	F
B0103	Sono esenti dalla disciplina amministrativa sull'autotrasporto gli autoveicoli adibiti	
	1 a trasporto di merci in conto proprio aventi massa complessiva superiore a 6 t	F
	2 a trasporto di merci per conto terzi aventi massa complessiva inferiore a 6 t	F
	3 a soccorso stradale	V
B0104	Sono esenti dalla disciplina amministrativa sull'autotrasporto gli autoveicoli adibiti	
	2 a trasporto di merci per conto terzi aventi massa complessiva inferiore a 6 t	F
	3 ad uso speciale	V
	4 a trasporto di merci in conto proprio aventi massa complessiva superiore a 6 t	F
B0105	Sono esenti dalla disciplina amministrativa sull'autotrasporto gli autoveicoli adibiti	
	1 a trasporto di merci in conto proprio aventi massa complessiva inferiore a 6 t	V
	2 a trasporto di merci per conto terzi aventi massa complessiva inferiore a 6 t	F
	3 a trasporto di merci in conto proprio aventi massa complessiva superiore a 6 t	F
B0106	Sono esenti dalla disciplina sull'autotrasporto di cose in conto proprio, gli autoveicoli	
	1 adibiti al trasporto di cose di massa complessiva inferiore a 7,5 t	F
	2 adibiti al trasporto di cose prodotte in uno Stato estero	F
	3 di proprietà dello Stato, Regioni, Province e Comuni destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne	V
B0107	Sono esenti dalla disciplina sull'autotrasporto di cose in conto proprio, gli autoveicoli	
	2 adibiti al trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate	V
	3 adibiti al trasporto di cose di massa complessiva inferiore a 7,5 t	F
	4 adibiti al trasporto di cose prodotte in uno Stato estero	F
B0108	Sono esenti dalla disciplina sull'autotrasporto di cose in conto proprio, gli autoveicoli	
	1 adibiti al trasporto di cose prodotte in uno Stato estero	F
	2 adibiti al trasporto di cose di massa complessiva inferiore a 7,5 t	F
	3 ad uso speciale	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0109		Sono esenti dalla disciplina sull'autotrasporto merci gli autocarri aventi	
	1	una tara inferiore a 6 t	F
	2	una massa complessiva non superiore a 6 t adibiti ad uso proprio	V
	3	una massa complessiva non superiore a 1,5 t	F
B0110		La distinzione "uso proprio" e "uso di terzi"	
	1	rileva solo ai fini del conducente del veicolo	F
	2	riguarda l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche	F
	4	rileva ai fini del possesso del titolo autorizzativo al trasporto	V
B0111		La distinzione "uso proprio" e "uso di terzi"	
	1	riguarda l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche	F
	2	rileva solo ai fini del conducente del veicolo	F
	4	incide sui titoli autorizzativi per l'esercizio del trasporto	V
B0112		La distinzione "uso proprio" e "uso di terzi"	
	1	riguarda l'utilizzazione economica del veicolo	V
	2	rileva solo ai fini del conducente del veicolo	F
	3	riguarda l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche	F
B0113		Con un veicolo munito della licenza in conto proprio possono essere trasportate cose	
	1	elencate sulla licenza che autorizza il trasporto in conto proprio	V
	2	esclusivamente di proprietà del titolare della licenza	F
	3	di qualsiasi natura e proprietà	F
B0114		Con un veicolo munito della licenza in conto proprio possono essere trasportate cose	
	1	totalmente estranee all'attività del titolare della licenza	F
	2	esclusivamente di proprietà del conducente	F
	3	attinenti all'attività del titolare e per la quale è stata rilasciata la licenza	V
B0115		Con un veicolo munito della licenza in conto proprio possono essere trasportate cose	
	1	esclusivamente di proprietà del conducente	F
	2	inerenti al ciclo produttivo dell'azienda	V
	3	di qualsiasi natura e proprietà	F
B0116		Un'impresa munita di licenza in conto proprio, può trasportare le merci prodotte dalla stessa impresa e vendute a un terzo	
	1	la merce sia accompagnata dal contratto di vendita	F
	2	purché alla guida dell'autocarro vi sia il titolare o un suo dipendente	V
	3	la vendita avvenga dopo la consegna	F
B0117		Un'impresa munita di licenza in conto proprio, può trasportare le merci prodotte dalla stessa impresa e vendute a un terzo	
	1	sì, la legge lo prevede espressamente	V
	2	la merce sia accompagnata dal contratto di vendita	F
	3	la vendita avvenga dopo la consegna	F
B0118		Non è considerato titolo di disponibilità dei veicoli, per il rilascio di una licenza in conto proprio	
	1	contratto di locazione con facoltà di compera (leasing)	F
	2	acquisto con patto di riservato dominio	F
	3	comodato	V
B0119		Non è considerato titolo di disponibilità dei veicoli, per il rilascio di una licenza in conto proprio	
	1	contratto di locazione con facoltà di compera (leasing)	F
	2	usufrutto	F
	4	contratto di noleggio	V
B0120		Si definisce trasporto di cose in conto proprio quello eseguito	
	1	da autisti non professionisti	F
	2	dalle sole persone fisiche	F
	3	da imprese per le quali l'attività di trasporto è un'attività complementare a quella economicamente prevalente, che viene effettuata con veicoli di proprietà, nella quale le merci trasportate siano di proprietà dell'impresa	V
B0121		Si definisce trasporto di cose in conto proprio quello eseguito	
	1	da autisti non professionisti	F
	2	da imprese per le quali l'attività di trasporto è un'attività accessoria a quella economicamente prevalente, che viene effettuata con veicoli posseduti in usufrutto, nella quale le merci trasportate debbano essere elaborate, trasformate, riparate o migliorate dall'impresa	V
	4	dalle imprese artigiane ed agricole	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0122		Si definisce trasporto di cose in conto proprio quello eseguito	
	1	da persone fisiche, giuridiche ed altri enti, sia privati che pubblici, per esigenze proprie	V
	2	con veicoli immatricolati indifferentemente per uso proprio o di terzi	F
	3	da autisti non professionisti	F
B0123		La guida di un veicolo adibito a trasporto cose in conto proprio può essere effettuata	
	1	solo dal titolare delle licenza	F
	2	da qualsiasi persona purché munita di patente di categoria C	F
	4	dal titolare della licenza	V
B0124		La guida di un veicolo adibito a trasporto cose in conto proprio può essere effettuata	
	1	da un dipendente del titolare della licenza oppure da un suo collaboratore familiare	V
	2	solo dal titolare delle licenza	F
	3	da qualsiasi persona purché munita di patente di categoria C	F
B0125		La guida di un veicolo adibito a trasporto cose in conto proprio può essere effettuata	
	1	dal titolare dell'impresa individuale	V
	2	da qualsiasi persona purché munita di patente di categoria C	F
	3	solo dal titolare delle licenza	F
B0126		Un'impresa titolare di licenza per trasporto di cose in conto proprio può eseguire trasporti con veicoli in disponibilità a titolo di	
	1	proprietà	V
	2	leasing a condizione che la quota già versata alla società di leasing risulti superiore al 50% del totale	F
	3	comodato	F
B0127		Un'impresa titolare di licenza per trasporto di cose in conto proprio può eseguire trasporti con veicoli in disponibilità a titolo di	
	2	leasing	V
	3	leasing a condizione che la quota già versata alla società di leasing risulti superiore al 50% del totale	F
	4	comodato	F
B0128		Un'impresa titolare di licenza per trasporto di cose in conto proprio può eseguire trasporti con veicoli in disponibilità a titolo di	
	1	comodato	F
	2	leasing a condizione che la quota già versata alla società di leasing risulti superiore al 50% del totale	F
	4	usufrutto	V
B0129		Non è ammesso il rilascio di licenza per trasporto di cose in conto proprio se	
	1	il trasporto avvenga con veicoli noleggiati	V
	2	le merci siano prodotte dall'impresa che richiede la licenza	F
	3	le merci sono state trasformate dall'impresa che richiede la licenza	F
B0130		Non è ammesso il rilascio di licenza per trasporto di cose in conto proprio se	
	2	i veicoli vengano condotti da persona estranea all'impresa	V
	3	le merci siano prodotte dall'impresa che richiede la licenza	F
	4	il trasporto avvenga con i mezzi in proprietà dell'impresa	F
B0131		Non è ammesso il rilascio di licenza per trasporto di cose in conto proprio se	
	1	l'attività di trasporto sia economicamente prevalente nell'impresa	V
	2	il trasporto avvenga con i mezzi in proprietà dell'impresa	F
	3	le merci siano prodotte dall'impresa che richiede la licenza	F
B0132		La licenza di trasporto merci in conto proprio è soggetta a verifiche periodiche	
	1	solo se si commettono violazioni riguardanti il sovraccarico	F
	2	tendenti ad accertare che persistano i requisiti in base ai quali la licenza fu rilasciata	V
	3	no	F
B0133		La licenza di trasporto merci in conto proprio è soggetta a verifiche periodiche	
	1	ogni quinquennio	V
	2	no	F
	3	solo se si commettono violazioni riguardanti il sovraccarico	F
B0134		La licenza di trasporto di cose in conto proprio è rilasciata da	
	1	Comune	F
	2	Prefettura	F
	4	Provincia	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0135		L'impresa titolare di licenza in conto proprio	
	1	può trasportare solo le cose o le classi di cose indicate nella licenza	V
	2	può cedere i veicoli liberamente senza modificare la licenza	F
	3	deve rinnovarla annualmente pena la decadenza	F
B0136		L'impresa titolare di licenza in conto proprio	
	1	può cedere i veicoli liberamente senza modificare la licenza	F
	2	può trasportare unicamente le merci prodotte, vendute, prese in comodato, in locazione o detenute per essere trasformate, modificate, riparate o elaborate in conformità all'attività principale svolta o, infine, tenute in deposito o in custodia	V
	3	può trasportare saltuariamente anche in conto terzi	F
B0137		La licenza di trasporto di cose in conto proprio effettuato con veicoli di portata superiore a 3 t può essere rilasciata	
	1	a condizione che la ditta sia iscritta alla Camera di commercio	F
	2	solo a chi abbia autisti dipendenti	F
	4	anche a ditte di nuova costituzione ma, almeno inizialmente, con validità temporale di 18 mesi	V
B0138		La licenza di trasporto di cose in conto proprio effettuato con veicoli di portata superiore a 3 t può essere rilasciata	
	2	anche a ditte di nuova costituzione ma bisogna renderla definitiva dopo che l'impresa ha effettuato la prima dichiarazione dei redditi	V
	3	solo a ditte che abbiano già pagato le imposte per almeno un anno	F
	4	solo a chi abbia autisti dipendenti	F
B0139		Una licenza al trasporto di cose in conto proprio per portata superiore a 3 t rilasciata ad un'impresa di nuova costituzione è	
	1	provvisoria e valida 18 mesi	V
	2	valida 1 anno	F
	3	valida 2 anni	F
B0140		La commissione per le licenze di trasporto in conto proprio	
	1	decide sull'approvazione delle domande di licenze di trasporto di cose in conto proprio	F
	2	rilascia le licenze al trasporto di cose in conto proprio	F
	3	dà pareri in merito all'approvazione delle domande di licenza di trasporto di cose in conto proprio	V
B0141		La commissione per le licenze di trasporto in conto proprio	
	1	rilascia le licenze al trasporto di cose in conto proprio	F
	2	esprime pareri in merito alla effettiva esigenza di trasporto del richiedente	V
	3	decide sull'approvazione delle domande di licenze di trasporto di cose in conto proprio	F
B0142		La commissione per le licenze di trasporto in conto proprio	
	1	esprime pareri in merito all'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto rispetto alle esigenze del richiedente	V
	2	decide sull'approvazione delle domande di licenze di trasporto di cose in conto proprio	F
	3	rilascia le licenze al trasporto di cose in conto proprio	F
B0143		La Commissione provinciale consultiva per l'esame delle istanze per il rilascio delle licenze per il trasporto di cose in conto proprio è insediata presso	
	1	la Prefettura	F
	2	il Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	F
	4	l'Amministrazione provinciale	V
B0144		L'Amministrazione provinciale deve sentire il parere dell'apposita Commissione consultiva prima di rilasciare una licenza in conto proprio	
	1	solo in caso di richiesta per veicoli aventi portata utile superiore a 3.000 kg	V
	2	in tutti i casi	F
	3	solo nel caso dei mezzi d'opera	F
B0145		L'Amministrazione provinciale deve sentire il parere dell'apposita Commissione consultiva prima di rilasciare una licenza in conto proprio	
	1	in tutti i casi	F
	2	solo nel caso in cui la differenza tra la massa complessiva e la tara del veicolo sia superiore a 3.000 Kg	V
	3	solo in casi di richiesta per autotreni o autoarticolati	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0146		Per i trasporti in conto proprio eseguiti con veicoli di portata utile superiore a 3 t, il documento di trasporto delle merci	
	1	contiene tutte le caratteristiche tecniche del veicolo	F
	2	contiene l'indicazione delle cose prodotte dal titolare della licenza	F
	4	elenca le cose trasportate	V
B0147		Per i trasporti in conto proprio eseguiti con veicoli di portata utile superiore a 3 t, il documento di trasporto delle merci	
	1	contiene tutte le caratteristiche tecniche del veicolo	F
	2	contiene la dichiarazione che le cose trasportate sono nella disponibilità del titolare della licenza nelle forme previste	V
	4	serve solo se si tratta di merci pericolose	F
B0148		Per i trasporti in conto proprio eseguiti con veicoli di portata utile superiore a 3 t, il documento di trasporto delle merci	
	1	serve solo se si tratta di merci pericolose	F
	2	deve essere firmato dal titolare della licenza e dal conducente	V
	3	contiene tutte le caratteristiche tecniche del veicolo	F
B0149		La redazione del documento di trasporto per merci in conto proprio	
	1	è obbligatoria solo per il trasporto di derrate alimentari	F
	2	non è mai obbligatoria	F
	4	deve prevedere la sottoscrizione da parte del titolare della licenza e del conducente	V
B0150		La redazione del documento di trasporto per merci in conto proprio	
	1	è obbligatoria solo per il trasporto di derrate alimentari	F
	3	è obbligatoria solo ove il trasporto avvenga con veicoli di portata superiore a 3 t	V
	4	è obbligatoria solo se richiesta dal competente ufficio della Provincia	F
B0151		La redazione del documento di trasporto per merci in conto proprio	
	1	è obbligatoria solo per il trasporto di derrate alimentari	F
	3	deve prevedere l'elencazione delle cose da trasportare e le dichiarazioni di disponibilità nelle forme previste dalla legge	V
	4	è obbligatoria solo se richiesta dal competente ufficio della Provincia	F
B0152		La redazione del documento di trasporto per merci in conto proprio	
	1	nei casi in cui è obbligatoria, può essere sostituita dal documento di accompagnamento fiscale, qualora le cose oggetto del trasporto siano già sottoposte a controllo da parte dello Stato	V
	2	è obbligatoria solo per il trasporto di derrate alimentari	F
	3	è obbligatoria solo se richiesta dal competente ufficio della Provincia	F
B0153		La sospensione della licenza di trasporto in conto proprio è disposta	
	1	a seguito di ripetute violazioni delle regole unionali	F
	2	a seguito di ripetute violazioni alla disciplina sui tempi di guida e di riposo se non regolarizza la sua posizione	V
	3	in caso di trasporto abusivo	F
B0154		La revoca della licenza di trasporto in conto proprio è disposta	
	1	in caso di trasporto abusivo	F
	2	per il venire meno delle condizioni in base alle quali è stata rilasciata	V
	3	per ripetute violazioni sui limiti di velocità	F
B0155		La revoca della licenza di trasporto in conto proprio è disposta	
	1	per ripetute violazioni sui limiti di velocità	F
	2	ove sia riscontrato il venir meno dei requisiti di rilascio, a seguito controllo quinquennale obbligatorio	V
	3	in caso di trasporto abusivo	F
B0156		Il servizio di piazza per il trasporto di cose può essere istituito	
	1	dalle Province	F
	2	dalle Camere di commercio	F
	3	dai Comuni	V
B0157		L'attività di autotrasporto di cose può essere definita per conto di terzi quando	
	1	è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 6 t	F
	2	l'attività di trasporto è svolta imprenditorialmente dietro corrispettivo	V
	3	è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 t	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0158	L'attività di autotrasporto di cose può essere definita per conto di terzi quando	
	1 è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 6 t	F
	2 il veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione	V
	4 è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 t	F
B0159	L'attività di autotrasporto di cose può essere definita per conto di terzi quando	
	1 è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 t	F
	2 è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 6 t	F
	4 l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal committente	V
B0160	Una delle modalità attraverso cui l'impresa può iniziare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi è	
	1 l'acquisizione, per cessione di azienda, di altra impresa di autotrasporto	V
	2 la partecipazione a una gara indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	F
	3 l'acquisizione obbligatoria di veicoli di categoria ambientale non inferiore a EURO 5 da altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto per conto di terzi	F
B0161	In caso di inizio di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi mediante cessione d'azienda (o di ramo aziendale), l'impresa cedente	
	1 viene cancellata dall'Albo nazionale degli autotrasportatori	V
	2 può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori solo con il requisito di onorabilità	F
	3 può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi e al REN per un tempo illimitato, in attesa di riprendere l'attività	F
B0162	Il possesso, oltre che dei requisiti per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, anche di almeno un veicolo	
	1 deve essere mantenuto dall'impresa durante tutta l'attività	V
	2 deve essere mantenuto dall'impresa per i primi tre anni, trascorsi i quali può essere sostituito da requisiti meno stringenti	F
	3 non è obbligatorio e l'impresa è libera di scegliere se conformarsi o meno a esso	F
B0163	Le imprese che svolgono l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, devono essere iscritte	
	1 all'Albo degli autotrasportatori e all'Albo dei gestori ambientali	F
	2 all'Albo degli autotrasportatori ed essere in possesso del requisito di stabilimento	V
	3 all'Albo dei gestori ambientali	F
B0164	I veicoli destinati all'autotrasporto di cose per conto terzi	
	1 devono essere contraddistinti da una striscia diagonale di colore rosso sulla parte anteriore	F
	2 devono essere contraddistinti da una striscia diagonale di colore bianco sulla parte anteriore	V
	3 devono essere contraddistinti da una striscia diagonale di colore azzurra sulla parte anteriore	F
B0165	Un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, una volta dimostrati i requisiti per l'accesso alla professione, deve	
	1 immettere in circolazione almeno un autoveicolo	V
	2 presentare richiesta di iscrizione alla Camera di commercio	F
	3 dimostrare le risorse finanziarie per la copertura assicurativa dei veicoli	F
B0166	Un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, al fine di poter immettere in circolazione almeno un veicolo deve	
	1 presentare all'UMC competente per la sede principale dell'impresa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla capienza dell'idoneità finanziaria	V
	2 dichiarare le generalità del gestore dei trasporti	F
	3 dimostrare di aver sottoscritto almeno un contratto di trasporto	F
B0167	Un'impresa di trasporto per conto terzi può avere in disponibilità veicoli	
	1 solo a titolo di proprietà	F
	2 anche a titolo di leasing, locazione, comodato e usufrutto	V
	3 in virtù di qualsiasi titolo tranne che a titolo di comodato	F
B0168	Un'impresa di trasporto per conto terzi può avere in disponibilità veicoli	
	1 solo a titolo di proprietà	F
	3 anche a titolo di proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio	V
	4 in virtù di qualsiasi titolo tranne che a titolo di usufrutto e comodato	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0169		La locazione di veicoli fra imprese di trasporto per conto terzi	
	1	è ammessa purché entrambe le imprese siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ed abbiano titolo per esercitare l'attività	V
	2	è ammessa solo per l'esecuzione di trasporti internazionali	F
	3	non è ammessa	F
B0170		La locazione di veicoli da parte di un'impresa di trasporto per conto terzi	
	1	è ammessa esclusivamente se il veicolo è acquisito presso un'impresa di noleggio	F
	2	è ammessa solo qualora riguardi veicoli di massa complessiva superiore a 6 t	F
	3	è ammessa se il locatore è un'impresa di autotrasporto conto terzi o un'impresa di noleggio veicoli	V
B0171		IL veicolo trattore di un'impresa italiana iscritta all'Albo degli autotrasportatori, immatricolato per uso di terzi, può trainare rimorchi di altre imprese	
	1	sì, perché i rimorchi sono privi di autorizzazione	F
	2	no, mai	F
	4	sì, se i veicoli sono nella disponibilità di altra impresa, stabilita nella UE e risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro di detta impresa	V
B0172		IL veicolo trattore di un'impresa italiana iscritta all'Albo degli autotrasportatori, immatricolato per uso di terzi, può trainare rimorchi di altre imprese	
	1	sì, sempre	F
	2	sì, perché i rimorchi sono privi di autorizzazione	F
	4	sì, se si tratta di imprese italiane siano iscritte al REN e quindi abbiano titolo per esercitare l'attività	V
B0173		L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio senza conducente	
	1	prevede una domanda da presentare all'UMC	F
	2	non prevede alcuna formalità in quanto è totalmente liberalizzata	F
	3	prevede la presentazione di una SCIA	V
B0174		L'attività di noleggio senza conducente può essere sospesa	
	1	dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	F
	2	non può essere mai sospesa	F
	3	dal Prefetto per ragioni di pubblica sicurezza	V
B0175		L'esecuzione di un trasporto di cose senza che l'impresa sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori o ne violi le condizioni o i limiti di iscrizione è punita con	
	1	una grave sanzione disciplinare	F
	2	la revoca dell'iscrizione	F
	4	il fermo amministrativo per tre mesi del veicolo col quale è stata commessa la violazione	V
B0176		L'esecuzione di un trasporto di cose senza che l'impresa sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori o ne violi le condizioni o i limiti di iscrizione è punita con	
	1	la revoca dell'iscrizione	F
	2	una grave sanzione disciplinare	F
	3	la perdita dell'onorabilità	V
B0177		L'esecuzione di un trasporto di cose senza che l'impresa sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori o ne violi le condizioni o i limiti di iscrizione è punita con	
	1	la revoca dell'iscrizione	F
	2	una grave sanzione disciplinare	F
	3	una pesante sanzione amministrativa pecuniaria	V
B0178		Le sanzioni previste per il trasporto abusivo si applicano	
	1	solo al vettore ed al caricatore	F
	2	solo al vettore	F
	4	a tutti i protagonisti della filiera dell'autotrasporto	V
B0179		Le sanzioni previste per il trasporto abusivo si applicano	
	1	solo al caricatore ed al proprietario della merce	F
	2	solo al vettore	F
	3	al committente, al caricatore, al proprietario della merce, oltre che al vettore	V
B0180		Relativamente alla responsabilità per violazioni commesse durante l'esecuzione di un contratto di trasporto	
	1	è indifferente che il contratto di trasporto sia in forma scritta o non scritta	F
	2	il regime delle responsabilità è diverso a seconda se il contratto di trasporto sia stato redatto in forma scritta o no	V
	3	è responsabile sempre il solo conducente	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0181		Il trasporto di cose diverse da quelle indicate sulla licenza comporta	
	1	il ritiro della carta di circolazione e sequestro del veicolo	F
	2	il fermo amministrativo per tre mesi del veicolo che ha effettuato il trasporto	V
	3	il ritiro della patente	F
B0182		Il trasporto di cose diverse da quelle indicate sulla licenza comporta	
	1	il ritiro della carta di circolazione e sequestro del veicolo	F
	2	l'immediata confisca del veicolo	F
	3	in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca del veicolo	V
B0183		Il trasporto di cose diverse da quelle indicate sulla licenza comporta	
	1	l'immediata confisca del veicolo	F
	2	una sanzione amministrativa pecuniaria	V
	3	il ritiro della carta di circolazione e sequestro del veicolo	F
B0184		Il trasporto di cose diverse da quelle indicate sulla licenza conto proprio comporta	
	1	l'applicazione delle sanzioni previste per i trasporti abusivi	V
	2	la revoca della licenza	F
	3	la reclusione dell'autista	F
B0185		Il trasporto di cose diverse da quelle indicate sulla licenza conto proprio comporta	
	1	l'applicazione di una pesante sanzione pecuniaria	V
	2	la reclusione dell'autista	F
	3	la sospensione della licenza	F
B0186		Il trasporto di cose diverse da quelle indicate sulla licenza conto proprio comporta	
	1	il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi	V
	2	la reclusione dell'autista	F
	3	la sospensione della licenza	F
B0187		L'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è condizione indispensabile	
	1	solo per le imprese che intendono esercitare quale attività complementare all'attività principale svolta l'autotrasporto	F
	2	per tutte le imprese che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio	F
	4	per tutte le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi	V
B0188		L'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è condizione indispensabile	
	1	per tutte le imprese che intendono acquistare veicoli da adibire al trasporto merci	F
	2	per tutte le imprese che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio	F
	4	per tutti coloro che esercitano l'autotrasporto di merci dietro corrispettivo	V
B0189		Le imprese possono esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza richiedere l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori	
	1	in nessun caso	V
	2	per trasporti eseguiti con cisterne, anche se con peso superiore a 6 t, di liquidi provenienti da spurgo di pozzi neri	F
	3	per trasporti eseguiti con veicoli aventi un peso totale a terra non superiore a 6 t	F
B0190		Ha l'obbligo di iscriversi all'Albo degli autotrasportatori chi intende esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi	
	1	esclusivamente con veicoli aventi portata non superiore a 3,5 t	F
	2	esclusivamente con veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 1,5 t	F
	4	con qualsiasi autoveicolo	V
B0191		L'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi è	
	1	l'elenco dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi	F
	2	un Albo istituito presso la camera di commercio	F
	4	l'Albo presso cui devono essere iscritte le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi	V
B0192		L'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi è	
	1	l'elenco dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi	F
	2	l'Albo in cui sono iscritti tutti coloro che esercitano l'attività di trasporto merci su strada dietro corrispettivo	V
	3	un Albo istituito presso la camera di commercio	F
B0193		Gli organismi che gestiscono l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono	
	1	Comitato centrale e UMC che curano la tenuta degli Albi provinciali	V
	2	Comitato interministeriale per l'Albo, Comitato europeo, Comitato nazionale	F
	3	Comitato centrale e Comitati provinciali	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0194		I componenti del Comitato centrale durano in carica	
	1	7 anni	F
	2	2 anni	F
	3	3 anni	V
B0195		Le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi ogni anno sono tenute a versare	
	1	una tassa di Concessione Governativa per mantenere l'iscrizione	F
	2	una volta iscritte non versano alcuna quota annuale	F
	3	una quota d'iscrizione, il cui importo è stabilito annualmente	V
B0196		Le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi ogni anno sono tenute a versare	
	1	una volta iscritte non versano alcuna quota annuale	F
	2	una tassa di Concessione Governativa per mantenere l'iscrizione	F
	3	una quota d'iscrizione calcolata in base al parco veicolare ed alla massa dei veicoli	V
B0197		La quota annuale del versamento di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori è	
	1	costituita da una sola quota fissa	F
	2	in funzione del reddito d'impresa	F
	3	stabilita annualmente dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori	V
B0198		La quota annuale del versamento di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori trasportatori è	
	1	in funzione del reddito d'impresa	F
	2	composta da una quota fissa, più una quota in relazione al numero ed alla massa complessiva dei veicoli	V
	4	in relazione al numero dei dipendenti dell'impresa	F
B0199		Ai fini dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori	
	1	l'iscrizione è esente da qualsiasi tassa	F
	2	se l'iscrizione riguarda imprese che esercitano con veicoli la cui massa complessiva non sia superiore a 1,5 t l'iscrizione è esente dalla tassa di concessione governativa	F
	3	coloro che richiedono ed ottengono l'iscrizione devono corrispondere una tassa di concessione governativa	V
B0200		Possono iscriversi all'Albo degli autotrasportatori	
	1	i cittadini italiani e UE	V
	2	anche i cittadini extra UE se richiedono la cittadinanza italiana	F
	3	solo i cittadini UE (italiani o non)	F
B0201		Possono iscriversi all'Albo degli autotrasportatori	
	1	anche i cittadini extra UE se richiedono la cittadinanza italiana	F
	2	anche i cittadini extra UE se in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità	V
	4	solo cittadini italiani	F
B0202		Possono iscriversi all'Albo degli autotrasportatori	
	1	i cittadini UE	V
	2	anche i cittadini extra UE se richiedono la cittadinanza italiana	F
	3	solo cittadini italiani	F
B0203		Per iscriversi all'Albo degli autotrasportatori con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t occorre	
	1	aver stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli	F
	2	possedere solo i requisiti dell'onorabilità, idoneità finanziaria e stabilimento	F
	3	essere iscritti alla Camera di commercio	V
B0204		Per iscriversi all'Albo degli autotrasportatori con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t occorre	
	1	aver stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli	F
	3	avere la disponibilità di mezzi tecnici	F
	4	possedere i requisiti previsti di onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale anche se per quest'ultima, relativamente alle imprese con veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, è stato previsto un particolare regime facilitativo	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0205	Le imprese di autotrasporto estere possono essere iscritte all'Albo degli autotrasportatori	
	1 non è ammessa l'iscrizione di imprese estere	F
	2 qualsiasi impresa estera può essere iscritta all'Albo degli autotrasportatori, purché stabilisca sul territorio italiano una sua sede amministrativa o di fatto (succursali, filiali ecc.)	V
	3 qualsiasi impresa estera può essere iscritta all'Albo degli autotrasportatori purché vi siano accordi di reciprocità con lo stato di provenienza	F
B0206	L'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi costituisce:	
	1 il titolo che, da solo, dà facoltà di esercitare l'attività con qualunque tipo di veicolo	F
	2 divieto all'esercizio della professione con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	F
	4 il procedimento che dimostra che l'impresa possiede le risorse finanziarie per l'esercizio dell'attività	V
B0207	L'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi costituisce:	
	1 la facoltà di esercitare l'attività di trasporto persone	F
	2 divieto all'esercizio della professione con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	F
	4 il titolo necessario e sufficiente a esercitare l'attività di autotrasporto per conto di terzi anche solo con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 t	V
B0208	L'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi costituisce:	
	1 una condizione necessaria ma non sufficiente per l'esercizio dell'attività di autotrasporto cose per conto di terzi	V
	2 divieto all'esercizio della professione con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	F
	3 la facoltà di esercitare l'attività di trasporto persone	F
B0209	Il compito di verificare che l'impresa d'autotrasporto di nuova iscrizione si sia iscritta nei ruoli delle imposte sui redditi spetta	
	1 all'Ente che ha la tenuta dell'Albo	V
	2 all'Agenzia delle entrate	F
	3 all'ufficio imposte dirette	F
B0210	L'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose conto terzi avviene	
	1 immediatamente, con la semplice presentazione dell'istanza, salvo la successiva istruttoria	F
	2 solo per chi intende esercitare con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 t, con la semplice presentazione dell'istanza	F
	3 a seguito di una completa istruttoria da parte dell'UMC	V
B0211	In caso di mancanza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose conto terzi, l'UMC	
	1 sospende l'attività dell'impresa	F
	2 non è necessario che emani alcun provvedimento, vertendosi in ipotesi di silenzio-rigetto	F
	3 emana provvedimento di diniego motivato	V
B0212	In caso di cessione d'azienda, il cedente	
	1 potrà riprendere l'attività di autotrasportatore trascorsi almeno due anni dalla cessione	F
	2 potrà riprendere l'attività di autotrasportatore in qualunque momento previo espletamento di tutti gli adempimenti previsti per l'accesso alla professione e l'esercizio dell'attività	V
	3 può continuare l'attività di autotrasportatore senza particolari adempimenti	F
B0213	In caso di cessione d'azienda, il cedente	
	1 può continuare l'attività di autotrasportatore	F
	2 non potrà più riprendere l'attività di autotrasportatore	F
	4 potrà riprendere ex novo l'attività di autotrasportatore a determinate condizioni	V
B0214	Le cooperative a proprietà divisa ed i consorzi regolarmente costituiti, per esercitare l'attività d'autotrasporto	
	1 qualora trattasi di consorzi, possono essere iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori, purché abbiano tra i soci imprese in numero non inferiore a cinque, già iscritte all'Albo degli autotrasportatori e ciascuna legittimamente esercente l'attività di trasporto di cose per conto di terzi	V
	2 devono essere iscritte all'Albo degli autotrasportatori insieme a tutte le altre imprese	F
	3 non hanno nessun particolare obbligo	F
B0215	Le cooperative a proprietà divisa ed i consorzi regolarmente costituiti, per esercitare l'attività d'autotrasporto	
	1 devono essere iscritte in una sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori	V
	2 è sufficiente che siano iscritte alla Camera di commercio	F
	3 non hanno nessun particolare obbligo	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0216		Le cooperative a proprietà divisa ed i consorzi regolarmente costituiti, per esercitare l'attività d'autotrasporto	
	1	non hanno nessun particolare obbligo	F
	2	è sufficiente che siano iscritte alla Camera di commercio	F
	3	qualora trattasi di cooperative tra persone giuridiche, possono essere iscritte nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori, purché abbiano tra i soci imprese in numero non inferiore a cinque, già iscritte all'Albo degli autotrasportatori e ciascuna legittimamente esercente l'attività di trasporto di cose per conto di terzi	V
B0217		La comunicazione di variazioni relative all'impresa deve pervenire all'Albo degli autotrasportatori entro	
	1	trenta giorni se la variazione riguarda la perdita dell'idoneità professionale e la composizione della compagine sociale	V
	2	l'anno solare	F
	3	sessanta giorni	F
B0218		La comunicazione di variazioni relative all'impresa deve pervenire all'Albo degli autotrasportatori entro	
	1	sessanta giorni	F
	2	trenta giorni da quando la variazione è intervenuta	V
	3	l'anno solare	F
B0219		La comunicazione di variazioni relative all'idoneità finanziaria deve essere effettuata entro	
	1	trenta giorni	F
	2	quindici giorni	V
	3	l'anno solare	F
B0220		La mancata comunicazione della cessazione dell'attività dell'impresa, ai fini dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, comporta	
	1	la cancellazione immediata dall'Albo degli autotrasportatori	F
	2	l'avvio di un procedimento per la cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori	V
	3	la sospensione dall'Albo degli autotrasportatori	F
B0221		Comporta sanzione disciplinare da parte dell'Albo degli autotrasportatori	
	1	utilizzare per l'esercizio dell'attività di autotrasporto autorizzazioni scadute di validità	F
	2	l'accertamento di violazioni sulla disciplina sociale (ore di quida continuativa)	V
	3	far condurre i propri veicoli da autisti stranieri	F
B0222		Comporta sanzione disciplinare da parte dell'Albo degli autotrasportatori	
	1	utilizzare per l'esercizio dell'attività di autotrasporto autorizzazioni scadute di validità	F
	2	far condurre i propri veicoli da autisti stranieri	F
	3	l'accertamento di violazioni relative al sovraccarico	V
B0223		Comporta sanzione disciplinare da parte dell'Albo degli autotrasportatori	
	1	l'accertamento di violazioni delle clausole dei contratti di lavoro	V
	2	far condurre i propri veicoli da autisti stranieri	F
	3	utilizzare per l'esercizio dell'attività di autotrasporto autorizzazioni scadute di validità	F
B0224		Può dar luogo a sanzioni disciplinari da parte dell'Albo degli autotrasportatori l'aver riportato la sanzione per avere	
	1	circolato contro mano	F
	2	circolato con sovraccarico	V
	3	quidato un autocarro senza patente	F
B0225		Può dar luogo a sanzioni disciplinari da parte dell'Albo degli autotrasportatori l'aver riportato la sanzione per avere	
	2	violato l'art. 10 CDS relativo ai veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità	V
	3	circolato contro mano	F
	4	quidato un autocarro senza patente	F
B0226		Può dar luogo a sanzioni disciplinari da parte dell'Albo degli autotrasportatori l'aver riportato la sanzione per avere	
	1	quidato un autocarro senza patente	F
	2	violato i limiti di velocità	V
	3	circolato contro mano	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0227		Le sanzioni pecuniarie per violazione degli obblighi di comunicazione all'Albo degli autotrasportatori vengono comminate:	
	1	con ordinanza-ingiunzione, previo accertamento, contestazione ed eventuale difesa dell'interessato	V
	2	dagli organi di controllo sulla strada	F
	3	appena accertata la violazione	F
B0228		Le sanzioni pecuniarie per violazione degli obblighi di comunicazione all'Albo degli autotrasportatori vengono comminate:	
	1	appena accertata la violazione	F
	2	previa notifica all'interessato entro al massimo 30 giorni dall'accertamento	F
	4	previo espletamento di un procedimento che prevede la difesa dell'interessato	V
B0229		La durata massima di sospensione volontaria dell'attività che un'impresa può richiedere all'Albo degli autotrasportatori è di	
	1	due anni	V
	2	tre anni	F
	3	un anno	F
B0230		L'impresa d'autotrasporto incorre nella sospensione dall'Albo degli autotrasportatori	
	1	nei casi di particolare gravità	V
	2	nei casi di minor gravità	F
	3	quando sia stata accertata una violazione all'art. 6 del CDS (circolazione fuori dei centri abitati)	F
B0231		L'impresa d'autotrasporto incorre nella sospensione dall'Albo degli autotrasportatori	
	1	nei casi di maggior gravità	F
	2	nel caso in cui siano stati, in precedenza, inflitti l'ammonimento o la censura	V
	3	nei casi di minor gravità	F
B0232		L'impresa viene cancellata dall'Albo degli autotrasportatori quando	
	1	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare dell'ammonimento	F
	2	siano scaduti i termini della sospensione e l'attività non sia stata ripresa	V
	3	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare della sospensione	F
B0233		L'impresa viene cancellata dall'Albo degli autotrasportatori quando	
	1	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare dell'ammonimento	F
	3	venga a mancare uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione	V
	4	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare della censura	F
B0234		L'impresa viene cancellata dall'Albo degli autotrasportatori quando	
	2	sia stata liquidata, se trattasi di società	V
	3	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare della censura	F
	4	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare dell'ammonimento	F
B0235		L'impresa viene cancellata dall'Albo degli autotrasportatori quando	
	1	viene richiesta dall'impresa	V
	2	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare della censura	F
	3	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare dell'ammonimento	F
B0236		L'impresa viene cancellata dall'Albo degli autotrasportatori quando	
	1	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare dell'ammonimento	F
	2	ne cessa l'attività	V
	3	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare della censura	F
B0237		Al termine del proseguimento provvisorio dell'attività, qualora l'impresa non provveda a dimostrare il requisito dell'idoneità professionale, incorre nella	
	1	cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori	V
	2	sospensione a tempo indeterminato fino a quando il requisito non viene ripristinato	F
	3	diffida a regolarizzare la sua iscrizione	F
B0238		In caso di concessione di un termine per il ripristino di uno o più requisiti per l'esercizio dell'attività	
	1	l'impresa non può essere in ogni caso cancellata	F
	2	l'impresa può ricorrere al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori per ottenere l'esenzione dalla dimostrazione del/dei requisito/i	F
	4	l'impresa è cancellata in caso di decesso del gestore dei trasporti, se non nomina il nuovo gestore entro il termine massimo di 6 mesi, prorogabile di 3	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0239	In caso di concessione di un termine per il ripristino di uno o più requisiti per l'esercizio dell'attività	
	1 l'impresa può ricorrere al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori per ottenere l'esenzione dalla dimostrazione del/dei requisito/i	F
	2 l'impresa è cancellata se non reintegra il requisito dell'idoneità finanziaria entro il termine massimo di 6 mesi	V
	3 l'impresa non può essere in ogni caso cancellata	F
B0240	Il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori esegue periodicamente	
	1 non può eseguire alcuna verifica	F
	2 solo le verifiche sull'accesso al mercato	F
	4 le verifiche sull'iscrizione alla Camera di Commercio e sul possesso dei requisiti per l'accesso alla professione	V
B0241	Nel caso in cui dal controllo da parte del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori emergano irregolarità,	
	1 non accade nulla, in quanto è sufficiente che l'impresa fosse regolare al momento dell'iscrizione	F
	2 l'impresa viene cancellata immediatamente, senza contraddittorio	F
	3 viene aperta una procedura, in contraddittorio con l'impresa, che può portare alla cancellazione della stessa da Albo e REN	V
B0242	Tra i controlli eseguiti dal Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori su un'impresa di autotrasporto vi possono essere	
	1 i controlli sulla validità della patente dei conducenti e sui documenti di circolazione	F
	2 i controlli sulle revisioni dei veicoli	F
	3 i controlli sull'iscrizione alla Camera di Commercio e sui requisiti	V
B0243	Il trasporto di merci per conto di terzi oltre i confini nazionali è da considerarsi	
	1 trasporto internazionale, solo se la merce deve essere trasportata al di fuori degli Stati UE	F
	2 trasporto internazionale, sempre	V
	3 trasporto combinato	F
B0244	Il trasporto è denominato del tipo "Paese terzo" quando le cose da trasportare sono	
	1 caricate in un Paese A e scaricate, previo attraversamento di un Paese terzo, in un Paese B con un veicolo immatricolato nello stesso Paese	F
	2 trasportate dal Paese A al Paese B passando per un Paese terzo rispetto a quello in cui inizia o termina il trasporto	F
	4 caricate in un Paese per essere portate in un altro con un veicolo immatricolato in un Paese diverso da quello in cui inizia o termina il trasporto	V
B0245	Il trasporto è denominato del tipo "Paese terzo" quando le cose da trasportare sono	
	1 caricate in un Paese A e scaricate in un Paese B con un veicolo immatricolato in un Paese C	V
	2 trasportate dal Paese A al Paese B passando per un Paese terzo rispetto a quello in cui inizia o termina il trasporto	F
	3 caricate in un Paese A e scaricate, previo attraversamento di un Paese terzo, in un Paese B con un veicolo immatricolato nello stesso Paese	F
B0246	I veicoli per il trasporto in conto proprio all'interno della UE devono essere muniti di	
	1 licenza comunitaria	F
	2 autorizzazioni multilaterale CE	F
	3 licenza nazionale per il trasporto in conto proprio, nei Paesi in cui è prevista	V
B0247	I veicoli per il trasporto in conto proprio all'interno della UE devono essere muniti di	
	1 autorizzazioni multilaterale CE	F
	2 licenza comunitaria	F
	4 nessuna autorizzazione internazionale in quanto tali trasporti sono liberalizzati in ambito UE	V
B0248	Per l'autotrasporto di cose per conto di terzi nell'ambito UE il veicolo, tra l'altro, deve essere munito	
	1 della copia, certificata conforme dall'UMC competente, della licenza comunitaria	V
	2 della copia della licenza Comunitaria vistata dall'Ufficio Consolare in Italia dello Stato UE nel quale verrà eseguito il trasporto	F
	3 del permesso rilasciato dall'ambasciata, in Italia, dello Stato in cui si deve effettuare il trasporto	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0249		L'autorizzazione per l'autotrasporto di merci internazionale Paesi terzi è definita tale se	
	1	il trasporto è effettuato da un vettore che carica la merce in un Paese diverso da quello di stabilimento e la trasporta in un altro Paese con l'obbligo di riattraversare il Paese di stabilimento	F
	2	il trasporto avviene solo mediante l'attraversamento del Paese di una delle parti contraenti	F
	3	l'autotrasportatore può effettuare trasporti fra l'Italia ed un Paese terzo rispetto all'accordo o all'intesa bilaterale e viceversa, senza l'obbligo di attraversamento del territorio del Paese di immatricolazione del veicolo	V
B0250		L'autorizzazione per l'autotrasporto di merci internazionale Paesi terzi è definita tale se	
	1	il trasporto è eseguito da vettore stabilito nel territorio di uno degli Stati contraenti l'accordo, con partenza dal territorio dell'altra parte contraente e destinazione in un Paese terzo e viceversa	V
	2	il trasporto è effettuato da un vettore che carica la merce in un Paese diverso da quello di stabilimento e la trasporta in un altro Paese con l'obbligo di riattraversare il Paese di stabilimento	F
	3	il trasporto è effettuato da un vettore che carica la merce in uno Stato UE e la trasporta esclusivamente in un altro Stato UE	F
B0251		Le autorizzazioni CEMT	
	1	consentono di effettuare trasporti nell'ambito dei Paesi della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti	V
	2	consentono di effettuare trasporti nell'ambito dello Spazio Economico Europeo	F
	3	consentono di effettuare trasporti in tutta la UE	F
B0252		Le autorizzazioni CEMT	
	1	consentono di effettuare trasporti nell'ambito dello Spazio Economico Europeo	F
	2	sono rilasciate dalla UE	F
	4	consentono di effettuare trasporti anche in alcuni paesi extra UE	V
B0253		Nei Trasporti Internazionali la licenza comunitaria non è necessaria se si tratta di	
	1	trasporti con veicoli di massa complessiva oltre 2,5 t e fino a 3,5 t	F
	2	trasporti postali effettuati nell'ambito di un servizio universale	V
	3	trasporti di autoveicoli nuovi	F
B0254		Nei Trasporti Internazionali la licenza comunitaria non è necessaria se si tratta di	
	1	trasporti con veicoli di massa complessiva oltre 3,5 t	F
	2	trasporti di veicoli danneggiati o da riparare	V
	3	trasporti tra Stati UE	F
B0255		In Italia la licenza comunitaria ha una durata di	
	1	1 anno	F
	2	deve essere rinnovata solo quando si sostituisce o si aggiunge un veicolo al parco veicolare dell'impresa	F
	4	5 anni	V
B0256		Nei casi di cessione d'azienda può essere trasferita anche la licenza comunitaria	
	1	sempre	F
	2	solo a determinate condizioni	F
	4	mai	V
B0257		La licenza comunitaria	
	1	è rilasciata solo ai cittadini italiani	F
	2	è rilasciata in unico esemplare	V
	3	è rilasciata in un esemplare e due copie certificate conformi	F
B0258		La licenza comunitaria	
	1	è rilasciata solo ai cittadini italiani	F
	3	ha durata di cinque anni	V
	4	è rinnovabile solo per una volta	F
B0259		La licenza comunitaria	
	1	è rinnovabile purché permangano i requisiti accertati in sede di rilascio	V
	2	è rinnovabile solo per una volta	F
	3	è rilasciata solo ai cittadini italiani	F
B0260		Per un trasporto di merci tra Italia e Polonia è necessaria	
	1	un'autorizzazione bilaterale	F
	2	un'autorizzazione CEMT	F
	3	la licenza comunitaria	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0261		Necessita la licenza comunitaria per effettuare	
	1	tutti i trasporti intra UE	F
	2	trasporti internazionali effettuati in tutti i paesi che hanno aderito alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT)	F
	3	tutti i trasporti intra UE ad eccezione di quelli esenti per massa, per portata o per particolare tipologia	V
B0262		La copia certificata conforme della licenza comunitaria è rilasciata	
	1	dalla Regione	F
	2	dall'UMC della Provincia in cui l'impresa è iscritta all'Albo	V
	3	dalla Prefettura-UTG	F
B0263		Un veicolo che effettua trasporto per conto di terzi in ambito UE deve avere a bordo	
	1	una copia certificata conforme della licenza comunitaria da parte dell'UMC competente	V
	2	una fotocopia della licenza comunitaria	F
	3	un certificato che attesti la categoria d'inquinamento del veicolo (EURO 1, 2, 3 ecc.)	F
B0264		Copia conforme all'originale della licenza comunitaria viene rilasciata per i veicoli	
	1	in disponibilità a titolo di noleggio	V
	2	a qualsiasi titolo detenuti, tranne per quelli a noleggio	F
	3	in disponibilità a titolo di comodato	F
B0265		La copia della licenza comunitaria certificata conforme è rilasciata	
	1	dalla UE	F
	2	dagli uffici delle Dogane	F
	3	dall'UMC territorialmente competente in base alla sede dell'impresa	V
B0266		Nel campo dell'autotrasporto internazionale, per cabotaggio s'intende	
	1	l'ammissione di vettori non residenti, ai trasporti nazionali di merci in uno Stato UE diverso da quello in cui il trasportatore è stabilito	V
	2	la possibilità che un trasportatore appartenente ad uno degli Stati membri, possa trasportare merci dal suo ad un altro degli Stati UE	F
	3	l'ammissione di vettori residenti ai trasporti nazionali di merci	F
B0267		Nel campo dell'autotrasporto internazionale, per cabotaggio s'intende	
	1	la possibilità che un trasportatore appartenente ad uno degli Stati membri, possa trasportare merci dal suo ad un altro degli Stati UE	F
	2	l'ammissione di vettori non residenti, ai trasporti nazionali di merci, in uno Stato facente parte dello Spazio Economico Europeo (SEE) diverso da quello in cui il trasportatore è stabilito	V
	4	l'ammissione di vettori residenti ai trasporti nazionali di merci	F
B0268		Nel campo dell'autotrasporto internazionale, per cabotaggio s'intende	
	1	la possibilità per un trasportatore, appartenente ad uno degli Stati membri, di effettuare trasporti nazionali in altro Stato UE	V
	2	l'ammissione di vettori residenti ai trasporti nazionali di merci	F
	3	la possibilità che un trasportatore appartenente ad uno degli Stati membri, possa trasportare merci dal suo ad un altro degli Stati UE	F
B0269		Gli accordi e le intese bilaterali che disciplinano i rapporti fra gli Stati in materia di autotrasporto	
	1	regolamentano solo il trasporto di destinazione	F
	2	non prevedono alcuna sanzione per i vettori che non rispettano l'accordo	F
	3	vietano il cabotaggio e il trasporto "Paesi terzi"	V
B0270		Gli accordi e le intese bilaterali che disciplinano i rapporti fra gli Stati in materia di autotrasporto	
	1	regolamentano il trasporto di destinazione e transito	V
	2	regolamentano solo il trasporto di destinazione	F
	3	non prevedono alcuna sanzione per i vettori che non rispettano l'accordo	F
B0271		Il trasporto "paesi terzi" negli accordi bilaterali	
	1	è consentito se il trasporto viene svolto nella forma del trasporto "triangolare"	F
	2	è vietato salvo apposita autorizzazione speciale emessa dall'altro Paese	V
	3	è sempre consentito	F
B0272		Il trasporto "paesi terzi" negli accordi bilaterali	
	1	è consentito se il trasporto viene svolto nella forma del trasporto "triangolare"	F
	2	è sempre consentito	F
	3	è vietato, salvo eccezioni	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0273		L'autorizzazione per l'autotrasporto di merci internazionali Triangolare consente	
	1	ad un vettore di caricare la merce in un altro Paese e trasportarla in un Paese terzo senza riattraversare il territorio dello Stato d'immatricolazione dell'autoveicolo	F
	2	ad un vettore di caricare la merce in qualsiasi Paese e trasportarla in qualsiasi altro Paese purché non attraversi il territorio di più di tre Paesi oltre a quello di stabilimento	F
	3	ad un vettore di caricare la merce in un altro Paese e di trasportarla in un Paese terzo, rispetto all'accordo internazionale o all'intesa bilaterale, riattraversando il territorio di stabilimento del vettore	V
B0274		L'autorizzazione per l'autotrasporto di merci internazionali Triangolare consente	
	1	ad un vettore di caricare la merce in un altro Paese e trasportarla in un Paese terzo senza riattraversare il territorio dello Stato d'immatricolazione dell'autoveicolo	F
	2	il trasporto avviene solo mediante l'attraversamento del Paese di una delle parti contraenti	F
	4	che l'autotrasportatore effettui trasporti fra l'Italia ed un Paese terzo rispetto all'accordo o all'intesa bilaterale e viceversa, con l'obbligo di attraversamento del territorio del Paese di immatricolazione del veicolo	V
B0275		L'autotrasporto internazionale di merci è un'attività	
	1	esercitabile a condizione che l'impresa abbia nominato un gestore alla direzione dell'attività di autotrasporto internazionale	F
	2	esercitabile a condizione che l'impresa sia in possesso di un'autorizzazione nazionale	F
	4	per il cui esercizio è necessario, salvo eccezioni, acquisire preventivamente un'autorizzazione al trasporto internazionale di merci	V
B0276		Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci previste dagli accordi bilaterali si dividono in	
	1	di partenza, internazionali, bilaterali	F
	2	di accesso, di destinazione, bilaterali	F
	3	"Paesi terzi", bilaterali, transito	V
B0277		Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci previste dagli accordi bilaterali si dividono in	
	1	di accesso, bilaterali, triangolari	F
	2	triangolari, bilaterali, transito, generali	V
	3	di partenza, di arrivo	F
B0278		Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci previste dagli accordi bilaterali si dividono in	
	1	bilaterali o di destinazione	V
	2	di accesso, bilaterali, triangolari	F
	3	di partenza, di arrivo	F
B0279		Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci previste dagli accordi bilaterali	
	1	sono intestate a più vettori	F
	2	possono essere trasferite	F
	4	sono utilizzabili in genere fino al 31 gennaio dell'anno successivo	V
B0280		Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci previste dagli accordi bilaterali	
	1	devono accompagnare il veicolo	V
	2	sono intestate a più vettori	F
	4	possono essere trasferite	F
B0281		Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci previste dagli accordi bilaterali	
	1	sono valide per un anno solare	V
	2	possono essere trasferite	F
	3	sono intestate a più vettori	F
B0282		Nell'ambito degli accordi bilaterali sono sovente liberalizzati	
	1	i trasporti in transito	V
	2	nessuno	F
	3	i trasporti eccezionali	F
B0283		Nell'ambito degli accordi bilaterali sono sovente liberalizzati	
	1	i traslochi	V
	2	i trasporti di materiale ferroso	F
	4	i trasporti eccezionali	F
B0284		Nell'ambito degli accordi bilaterali sono sovente liberalizzati	
	1	i trasporti di materiale ferroso	F
	2	i trasporti eccezionali	F
	4	i trasporti funebri	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0285	La CEMT è	
	1 il Comitato europeo dei ministri dei trasporti	F
	2 la Conferenza europea dei ministri dei trasporti ora trasformata in Foro internazionale del trasporto (IFT)	V
	3 la Commissione UE dei ministri dei trasporti	F
B0286	Fanno parte della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT)	
	1 alcuni Stati nord-africani	F
	2 solo gli Stati che inizialmente hanno dato vita alla UE	F
	4 tutti gli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)	V
B0287	Fanno parte della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT)	
	1 alcuni Stati nord-africani	F
	2 solo gli originari sei Stati che hanno costituito l'attuale UE	F
	4 gli Stati che vi hanno aderito, facenti parte o non della UE	V
B0288	Fanno parte della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT)	
	1 44 Stati europei in qualità di membri a pieno titolo	V
	2 solo gli originari sei Stati che hanno costituito l'attuale UE	F
	3 alcuni Stati nord-africani	F
B0289	La normativa CEMT prevede un regime di	
	1 liberalizzazione generalizzata dei trasporti	F
	2 autorizzazioni non contingentate	F
	3 autorizzazioni senza contingentamento per i traslochi	V
B0290	La normativa CEMT prevede un regime di	
	1 liberalizzazione in ragione del veicolo utilizzato o delle cose trasportate, salvo riserva di qualche Paese	V
	2 autorizzazioni specifiche per il trasporto di animali vivi	F
	4 autorizzazioni non contingentate	F
B0291	La normativa CEMT prevede un regime di	
	1 autorizzazioni contingentate	V
	2 autorizzazioni specifiche per il trasporto di animali vivi	F
	3 autorizzazioni non contingentate	F
B0292	Le autorizzazioni CEMT hanno durata	
	1 in relazione all'uso: deve essere rinnovata quando si sostituisce o si aggiunge un veicolo al parco veicolare dell'impresa	F
	2 senza scadenza	F
	3 di 1 anno	V
B0293	Le autorizzazioni CEMT hanno durata	
	1 in relazione all'uso: deve essere rinnovata quando si sostituisce o si aggiunge un veicolo al parco veicolare dell'impresa	F
	2 quelle brevi 30 giorni dalla data di inizio del viaggio	V
	3 di 5 anni	F
B0294	Le autorizzazioni CEMT sono valide per	
	1 un determinato limite temporale	V
	2 il numero dei viaggi stabilito in base a quelli effettuati nell'anno precedente	F
	3 50 viaggi	F
B0295	Le autorizzazioni CEMT sono valide per	
	1 il numero dei viaggi stabilito in base a quelli effettuati nell'anno precedente	F
	2 un numero illimitato di viaggi	V
	3 50 viaggi	F
B0296	Nell'area CEMT, le autorizzazioni di tipo speciale (di colore bianco)	
	1 recano indicazione della targa del veicolo	F
	2 sono accompagnate da libretto statistico e certificati tecnici	F
	4 accompagnano il veicolo isolato o complesso veicolare	V
B0297	Nell'area CEMT, le autorizzazioni di tipo speciale (di colore bianco)	
	1 sono rilasciate alle imprese di trasporto di masserizie che dispongono di equipaggiamento specifico per i traslochi	V
	2 hanno durata illimitata	F
	3 sono accompagnate da libretto statistico e certificati tecnici	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0298		Nell'area CEMT, le autorizzazioni di tipo speciale (di colore bianco)	
	1	sono rilasciate alle imprese di trasporto di masserizie che dispongono di manodopera specializzata per questo particolare tipo di trasporto	V
	2	hanno durata illimitata	F
	3	sono accompagnate da libretto statistico e certificati tecnici	F
B0299		L'autorizzazione multilaterale contingentata, sia di breve durata che annuale, deve essere accompagnata da	
	1	solo dal libretto dei resoconti di viaggio	F
	2	libretto dei resoconti di viaggio e certificati tecnici di conformità del veicolo	V
	3	solo dai certificati tecnici di conformità del veicolo	F
B0300		Le autorizzazioni del contingente italiano sono assegnate alle imprese	
	1	in base alla idoneità finanziaria dimostrata dall'impresa richiedente	F
	2	per trasferimento di titolarità	V
	3	in base all'anzianità dell'impresa richiedente	F
B0301		Le autorizzazioni del contingente italiano sono assegnate alle imprese	
	1	in base alla idoneità finanziaria dimostrata dall'impresa richiedente	F
	3	in base all'anzianità dell'impresa richiedente	F
	4	per graduatoria delle autorizzazioni disponibili	V
B0302		Le autorizzazioni del contingente italiano sono assegnate alle imprese	
	1	per rinnovo	V
	2	in base all'anzianità dell'impresa richiedente	F
	3	in base alla idoneità finanziaria dimostrata dall'impresa richiedente	F
B0303		Ai fini dell'Accordo UE/Svizzera è considerato trasporto internazionale lo spostamento, anche a vuoto, dei veicoli	
	1	in partenza solo da un Paese terzo con destinazione in Svizzera	F
	2	in partenza solo dall'UE	F
	3	in partenza dalla Svizzera o dalla UE e destinazione in un Paese terzo e viceversa	V
B0304		Ai fini dell'Accordo UE/Svizzera è considerato trasporto internazionale lo spostamento, anche a vuoto, dei veicoli	
	1	in partenza dall'UE o dalla Svizzera	V
	2	in partenza solo dall'UE	F
	4	in partenza solo da un Paese terzo con destinazione in Svizzera	F
B0305		Ai fini dell'Accordo UE/Svizzera è considerato trasporto internazionale lo spostamento, anche a vuoto, dei veicoli	
	1	in partenza solo dall'UE	F
	2	in partenza solo da un Paese terzo con destinazione in Svizzera	F
	3	in transito nel territorio di una delle parti contraenti	V
B0306		Con l'Accordo che regola i trasporti fra l'UE e la Confederazione elvetica	
	1	la Svizzera può esentare cittadini di altri Stati dall'obbligo di attestato del conducente anche senza accordo dell'UE	F
	2	i conducenti svizzeri devono possedere l'attestato del conducente in quanto cittadini extra UE	F
	4	la Svizzera può esentare cittadini di altri Stati dall'obbligo di attestato del conducente previo accordo dell'UE	V
B0307		Con l'Accordo che regola i trasporti fra l'UE e la Confederazione elvetica	
	1	i trasportatori svizzeri devono essere in possesso di autorizzazioni CEMT	F
	3	i vettori UE devono avere la licenza comunitaria e le copie conformi sul veicolo e i trasportatori svizzeri devono essere in possesso delle analoghe licenze e copie svizzere	V
	4	i conducenti svizzeri devono possedere l'attestato del conducente in quanto cittadini extra UE	F
B0308		Con l'Accordo che regola i trasporti fra l'UE e la Confederazione elvetica	
	1	è stato recepito il regime della licenza comunitaria	V
	2	i conducenti svizzeri devono possedere l'attestato del conducente in quanto cittadini extra UE	F
	3	i trasportatori svizzeri devono essere in possesso di autorizzazioni CEMT	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0309	Le dogane si distinguono in	
	1 Dogane di confine, interne e internazionali	V
	2 Dogane di confine, nazionali e internazionali	F
	3 Dogane di confine, interne e esterne	F
B0310	Per il trasporto di merce italiana verso il Portogallo necessita il documento doganale	
	1 nessun documento doganale	V
	2 CMR	F
	3 documento di transito T2	F
B0311	Il trasporto in regime TIR può essere effettuato solo verso o da	
	1 Paesi extracomunitari	F
	2 Paesi UE	F
	3 Paesi extracomunitari che abbiano aderito al regime TIR	V
B0312	Il regime TIR si basa su 5 requisiti fra cui	
	1 I veicoli o i container possono non essere in condizioni di sicurezza	F
	2 durante il tragitto, i dazi e le imposte possono non essere coperti da una garanzia valida a livello internazionale	F
	3 il possesso del "carnet TIR"	V
B0313	L'iscrizione al registro TIR consente	
	1 di non pagare i diritti doganali	F
	2 all'impresa di essere associata all'associazione dei trasportatori internazionali usufruendo di assistenza in ogni Paese della CE	F
	4 di evitare i controlli doganali sulle merci nei paesi terzi attraversati quando si debbano attraversare paesi terzi prima di quello di destinazione	V
B0314	L'iscrizione al registro TIR consente	
	1 di non pagare i diritti doganali	F
	2 di effettuare trasporti in tutti i Paesi, sia UE sia extra UE, senza le necessarie autorizzazioni	F
	3 di ottenere i carnet TIR per il passaggio senza controllo delle merci ai punti doganali intermedi degli Stati di transito	V
B0315	L'iscrizione al registro TIR consente	
	1 di effettuare trasporti in tutti i paesi, sia UE che extra UE senza le necessarie autorizzazioni	F
	2 all'impresa di essere associata all'associazione dei trasportatori internazionali, usufruendo dell'assistenza della medesima in ogni Paese della UE	F
	3 di ottenere i carnet TIR per il passaggio senza controlli ai punti doganali intermedi degli stati di attraversamento	V
B0316	L'iscrizione al registro TIR consente	
	1 il rilascio del carnet TIR, documento di garanzia che accompagna un carico di merci in esportazione definitiva, dalla partenza alla destinazione, evitando sia il controllo doganale nei paesi di transito, sia il pagamento o il deposito dei relativi diritti di entrata ed uscita	V
	2 la libera circolazione nei paesi che hanno aderito alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT)	F
	3 di effettuare trasporti in tutti i paesi, sia UE che extra UE senza le necessarie autorizzazioni	F
B0317	Con la convenzione doganale sui carnet ATA (Admission Temporaire)	
	1 si è creato un sistema di libero scambio delle merci	F
	2 si è liberalizzato il trasporto internazionale di materiali professionali	F
	3 è stato istituito un unico documento doganale (carnet ATA) e un'unica procedura sostitutiva della documentazione e delle procedure previste dalle legislazioni dei singoli Stati	V
B0318	Con la convenzione doganale sui carnet ATA (Admission Temporaire)	
	1 sono state ridotte le difficoltà operative per chi si reca all'estero con materiale professionale	V
	2 si è liberalizzato il trasporto internazionale di materiali professionali	F
	3 si è creato un sistema di libero scambio delle merci	F
B0319	Per trasporto intermodale s'intende il trasporto	
	1 di diverse qualità di merce	F
	2 attuato attraverso diverse vie di comunicazione (terrestri, marittime, fluviali)	V
	3 con cambio di autisti	F
B0320	Per trasporto intermodale s'intende il trasporto	
	2 di diverse qualità di merce	F
	3 con cambio di autisti	F
	4 combinato di più modalità di trasporto	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0321		Per trasporto intermodale s'intende il trasporto	
	1	con cambio di autisti	F
	2	attuato con una combinazione di mezzi diversi (autoveicolo, treno, nave ecc.)	V
	3	di diverse qualità di merce	F
B0322		Secondo la disciplina amministrativa europea, una delle condizioni necessarie per il configurarsi del trasporto combinato è che	
	1	la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare non superi i 100 Km in linea d'aria	F
	2	la parte del tragitto effettuata per strada sia superiore a 150 Km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco	F
	4	la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare superi i 100 Km in linea d'aria	V
B0323		Al fine del trasporto le sostanze pericolose sono	
	1	quelle destinate ai trasporti intermodali	F
	2	quelle che possono recare danni ai veicoli	F
	4	quelle nocive all'uomo, all'ambiente	V
B0324		I trasporti eccezionali sono autorizzati	
	1	dall'Ente proprietario o concessionario della strada	V
	2	dagli Studi di consulenza automobilistica appositamente autorizzati	F
	3	dagli UMC	F
B0325		Il contratto di trasporto merci su strada deve essere stipulato	
	1	in relazione al tipo di merce trasportata	F
	2	solo in forma orale	F
	3	facoltativamente in forma scritta	V
B0326		Il contratto di trasporto merci su strada deve essere stipulato	
	1	in relazione al tipo di merce trasportata	F
	2	obbligatoriamente in forma scritta	F
	3	secondo la forma concordata tra le parti	V
B0327		La forma del contratto di trasporto merci su strada	
	1	incide sui costi del trasporto	F
	2	incide sull'onere probatorio in relazione alle violazioni da parte dei soggetti interessati	V
	3	non differisce dalla forma non scritta	F
B0328		Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada	
	1	si fa ricorso all'arbitrato	F
	2	si ricorre al Giudice di pace	F
	4	si applicano anche gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalla CCIAA	V
B0329		Nell'autotrasporto di merci, le tariffe dette "a forcella"	
	1	sono in vigore solo per alcuni trasporti	F
	2	sono applicabili solo al trasporto di merci pericolose	F
	3	sono state abrogate dal 28.2.2006	V
B0330		Nell'autotrasporto di merci, le tariffe dette "a forcella"	
	1	non esistono più	V
	2	sono in vigore solo per alcuni trasporti	F
	4	sono applicabili solo al trasporto dei rifiuti	F
B0331		Nell'autotrasporto di merci, le tariffe dette "a forcella"	
	1	sono applicabili solo al trasporto dei rifiuti	F
	2	sono state superate	V
	3	sono in vigore solo per alcuni trasporti	F
B0332		Nell'autotrasporto di merci, la verifica da parte del committente circa la regolarità del vettore con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi	
	1	è obbligatoria	F
	2	consente una maggiore celerità delle operazioni di trasporto	F
	3	esonera il committente da responsabilità solidale con il vettore per quanto riguarda gli adempimenti agli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi	V
B0333		L'impresa proprietaria del veicolo deve conservare i fogli di registrazione prodotti dal tachigrafo analogico per	
	1	obbligatoriamente per 3 anni	F
	2	almeno 6 mesi	F
	4	almeno 1 anno	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

B0334		Sul veicolo devono essere conservati i dischi del tachigrafo	
	1	della settimana in corso e dei quindici giorni precedenti	F
	2	del mese in corso	F
	3	della giornata in corso e dei cinquantasei (56) giorni precedenti	V

Cons. autom.
Serie C – NAVIGAZIONE

C0001		Le acque interne marittime nel regime giuridico del mare sono quelle	
	1	entro 6 miglia dalla linea di base	F
	2	dei fiumi che sboccano a mare	F
	4	comprese tra la costa e la linea di base del mare territoriale	V
C0002		Le acque interne marittime nel regime giuridico del mare sono quelle	
	1	dei fiumi che sboccano a mare	F
	3	sottoposte alla piena sovranità dello stato rivierasco	V
	4	dei laghi e dei fiumi dello Stato	F
C0003		Lo Stato esercita la sua sovranità	
	1	nelle acque interne marittime	V
	2	sulla piattaforma continentale	F
	3	solo nella fascia di mare compresa tra la batimetria di 100 metri e la costa	F
C0004		Lo Stato esercita la sua sovranità	
	1	sulla piattaforma continentale	F
	2	nel mare territoriale	V
	3	solo nella fascia di mare compresa tra la batimetria di 100 metri e la costa	F
C0005		Le acque marittime interne sono quelle	
	1	appartenenti all'ultimo tratto dei fiumi navigabili che sboccano in mare	F
	2	comprese tra la linea di costa e la linea di base	V
	3	comprese entro il limite delle acque territoriali	F
C0006		L'area SAR nazionale	
	1	coincide con le acque territoriali nazionali	F
	2	è più ampia del mare territoriale ed è precisamente delimitata	V
	3	varia con le condizioni stagionali e meteo marine, sulla base di accordi con le altre nazioni	F
C0007		Per alto mare s'intende il mare	
	1	a una distanza dalla costa superiore alle 20 miglia	F
	2	compreso tra le acque interne e il mare territoriale	F
	3	non compreso nelle acque territoriali e interne	V
C0008		Per alto mare s'intende il mare	
	1	la cui profondità supera i 10 m	F
	2	a una distanza dalla costa superiore alle 12 miglia	V
	3	compreso tra le acque interne e il mare territoriale	F
C0009		Per navigazione internazionale s'intende la navigazione	
	1	che si svolge tra porti di Stati diversi	V
	2	che si svolge tra porti di due Stati, almeno uno dei quali non appartenente all'Unione europea	F
	3	oltre le 20 miglia nautiche	F
C0010		Per navigazione internazionale s'intende la navigazione	
	1	oltre le 20 miglia nautiche	F
	2	che si svolge tra porti di due Stati, almeno uno dei quali non appartenente all'Unione europea	F
	4	che si svolge tra porti non appartenenti allo stesso Stato	V
C0011		I natanti non marcati CE omologati per la navigazione senza alcun limite possono navigare	
	1	senza limiti se indicato nel certificato di omologazione	F
	2	entro sei miglia dalla costa	F
	4	senza limiti se iscritti nell'ATCN	V
C0012		I natanti non marcati CE omologati per la navigazione senza alcun limite possono navigare	
	1	entro ventiquattro miglia dalla costa	F
	2	entro il limite delle acque territoriali	V
	3	entro sei miglia dalla costa	F
C0013		I limiti di navigazione dei natanti a vela la cui superficie velica è inferiore a 4 mq sono	
	1	sei miglia dalla costa	F
	2	un miglio dalla costa	V
	3	tre chilometri dalla costa	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0014		I limiti di navigazione dei natanti a vela la cui superficie velica è inferiore a 4 mq sono	
	1	mille metri dalla costa	F
	2	tre chilometri dalla costa	F
	3	gli stessi validi per i natanti a remi e le moto d'acqua	V
C0015		I natanti marcati CE di categoria di progettazione A possono navigare	
	1	senza limiti	F
	2	entro dodici miglia dalla costa	V
	3	entro sei miglia dalla costa	F
C0016		Per navigazione interna s'intende quella effettuata	
	1	entro lagune	F
	2	su acque non classificate marittime	V
	3	all'interno del porto	F
C0017		Per navigazione interna s'intende quella effettuata	
	1	su laghi, fiumi, canali ed altre acque interne	V
	2	all'interno del porto	F
	4	su laghi di confine	F
C0018		La navigazione in acque interne, appositamente delimitate, svolta con navi addette alla navigazione marittima ha denominazione di	
	1	navigazione locale	F
	2	navigazione reciproca	F
	3	navigazione promiscua	V
C0019		La navigazione in acque marittime, appositamente delimitate, svolta con navi addette alla navigazione interna ha denominazione di	
	1	navigazione speciale	F
	2	navigazione promiscua	V
	3	navigazione temporanea	F
C0020		La definizione di navigazione da diporto è	
	1	navigazione anche a fini commerciali, purché con unità da diporto, e lo scopo dell'utilizzatore finale sia comunque sportivo o ricreativo	V
	2	navigazione effettuata per utilizzare l'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole	F
	3	navigazione effettuata durante il periodo estivo lungo le coste nazionali	F
C0021		La definizione di navigazione da diporto è	
	1	navigazione effettuata con navi passeggeri lungo la costa	F
	2	navigazione effettuata per utilizzare l'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole	F
	4	navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi e senza a scopo di lucro, nonché commerciali secondo la specifica disciplina	V
C0022		Le moto d'acqua	
	1	possono utilizzare qualsiasi tipo di propulsione a motore	F
	2	sono unità da diporto di lunghezza scafo superiore a 4 m	F
	4	sono una specifica categoria di unità da diporto di lunghezza scafo non superiore 4 m	V
C0023		Le moto d'acqua	
	1	sono unità da diporto di lunghezza scafo superiore a 5 m	F
	2	utilizzano come fonte primaria di propulsione solo motori con una pompa a getto d'acqua	V
	3	possono utilizzare qualsiasi tipo di propulsione a motore	F
C0024		Quali sono le tipologie di unità da diporto previste dal Codice?	
	1	barca a remi, barca a motore, barca a vela	F
	2	natante, imbarcazione, nave	F
	3	moto d'acqua, natante, imbarcazione, nave maggiore, nave minore, nave minore storica	V
C0025		Un'unità da diporto di lunghezza scafo superiore a 24 m può essere	
	1	un commercial yacht	V
	2	un natante a vela se privo di motore	F
	3	una imbarcazione da diporto particolarmente lunga	F
C0026		Un'unità da diporto di lunghezza scafo superiore a 24 m può essere	
	1	una nave da diporto maggiore o minore se la stazza è rispettivamente superiore, oppure minore o eguale, a 600 TSL	V
	2	una imbarcazione da diporto particolarmente lunga	F
	3	una nave da diporto storica se di stazza superiore a 600 TSL e costruita prima del 1967	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0027		Cosa distingue una moto d'acqua da un natante da diporto?	
	1	la potenza del motore	F
	2	la lunghezza superiore a 4 metri	F
	4	la posizione del conducente e dei passeggeri seduti, in piedi o inginocchiati sullo scafo, anziché al suo interno	V
C0028		Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione marittima sono esercitate da	
	1	UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile)	F
	2	Regione	F
	3	Organi periferici dello Stato	V
C0029		Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione marittima sono esercitate da	
	1	Regione	F
	2	UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile)	F
	3	Capitaneria di porto	V
C0030		Il litorale, per l'amministrazione della navigazione marittima, è suddiviso in circoscrizioni denominate	
	1	Direzioni marittime, Compartimenti Marittimi, Uffici circondariali Marittimi,	V
	2	Uffici Locali Marittimi	F
	3	ispettorati compartimentali	F
C0031		Il Sistema Telematico centrale della nautica da diporto	
	1	è accessibile solo dagli STED istituiti presso le Autorità marittime e gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile)	F
	2	è costituito dai singoli RID e RND conservati presso le Autorità marittime e gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile)	F
	4	è costituito dall'ATCN, dall'UCON e dallo STED	V
C0032		Il Sistema Telematico centrale della nautica da diporto	
	1	è accessibile da tutti gli STED operativi presso le Autorità marittime, gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile), i raccomandatari marittimi e gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto abilitati	V
	2	è costituito dall'Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto, che sostituisce i RID e RND conservati presso le Autorità marittime e gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile)	F
	3	è accessibile solo dagli STED istituiti presso le Autorità marittime e gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile)	F
C0033		Il Sistema Telematico centrale della nautica da diporto	
	1	convive con i registri cartacei delle imbarcazioni e delle navi da diporto RID e RND	F
	2	sostituisce integralmente i registri cartacei delle imbarcazioni e delle navi da diporto RID e RND	V
	3	mantiene in capo agli uffici marittimi e agli UMC le funzioni di conservatoria in materia di unità da diporto iscritte nell'ATCN	F
C0034		L'Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto ATCN contiene dati	
	1	inseriti solamente dall'Ufficio di Conservatoria Centrale delle unità da diporto	F
	2	delle sole unità da diporto immatricolate dal 1.9.2019 e affianca i RID e RND senza sostituirli	F
	3	di tutte le unità da diporto immatricolate dal 1.9.2019 e di quelle non cancellate dai RID e RND	V
C0035		L'Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto ATCN contiene dati	
	1	inseriti da tutti gli STED operativi presso le Autorità marittime, gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile), i raccomandatari marittimi e gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto abilitati	V
	2	inseriti solamente dagli STED operativi presso le Autorità marittime e gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile)	F
	3	delle sole unità da diporto immatricolate dal 1.9.2019 e affianca i RID e RND senza sostituirli	F
C0036		Dall'1.1.2021 le funzioni di conservatoria e di pubblicità per le unità da diporto iscritte è svolta da	
	1	i singoli uffici che detengono RID e RND per le unità iscritte sino al 31.8.2019, l'Ufficio di Conservatoria centrale delle unità da diporto per quelle iscritte successivamente	F
	2	l'Autorità marittima o l'UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) che conserva il relativo registro d'iscrizione	F
	3	l'UCON su richiesta presentata attraverso lo STED	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0037	Dall'1.1.2021 le funzioni di conservatoria e di pubblicità per le unità da diporto iscritte è svolta da	
	1 i singoli uffici che detengono RID e RND per le unità iscritte sino al 31.8.2019, l'Ufficio di Conservatoria centrale delle unità da diporto per quelle iscritte successivamente	F
	2 l'Ufficio di Conservatoria centrale delle unità da diporto per tutte le unità iscritte nell'ATCN	V
	4 l'UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) competente per luogo di stazionamento abituale dell'unità	F
C0038	Dall'1.1.2021 i dati relativi alla proprietà navale sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate per il collegamento all'Anagrafe Tributaria da	
	1 l'Ufficio di Conservatoria centrale delle unità da diporto per tutte le unità iscritte nell'ATCN	V
	2 direttamente dallo STED che riceve la comunicazione	F
	3 i singoli uffici che detengono RID e RND per le unità iscritte sino al 31.8.2019, l'Ufficio di Conservatoria centrale delle unità da diporto per quelle iscritte successivamente	F
C0039	Lo Sportello Telematico del Diportista è attivo	
	1 solo presso i soli uffici della Motorizzazione civile (UMC) appositamente individuati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	F
	2 presso i raccomandatari marittimi e gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto abilitati all'utilizzo dei collegamenti telematici	V
	3 solo presso le Autorità marittime e gli UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) che conservano i RID e i RND	F
C0040	Lo Sportello Telematico del Diportista è attivo	
	1 presso le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli uffici della Motorizzazione civile (UMC)	V
	2 solo presso i soli uffici della Motorizzazione civile (UMC) appositamente individuati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	F
	3 presso qualsiasi ufficio marittimo anche locale	F
C0041	Lo Sportello Telematico del Diportista è attivo	
	1 presso qualsiasi raccomandatario marittimo	F
	2 presso qualsiasi studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	F
	3 presso le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli uffici della Motorizzazione civile (UMC)	V
C0042	In caso di necessità di legalizzazione di atti e documenti da far valere all'estero, uno STED privato è sempre abilitato	
	1 solo se è anche abilitato come STA	F
	2 solo se si autenticato presso il Comune in cui ha sede	F
	3 solo se ha depositato la firma in Prefettura attraverso l'UMC che lo ha abilitato	V
C0043	Il Sistema Telematico della nautica da diporto è	
	1 attivo completamente dall'1.9.2019	F
	2 di prevista istituzione col prossimo regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto	F
	3 attivo per le sole nuove iscrizioni di unità da diporto dall'1.9.2019 e completamente dall'1.1.2021	V
C0044	Il Sistema Telematico della nautica da diporto è	
	1 denominato SISTE e articolato in ATCN, UCON e STED	V
	2 denominato STED e funziona solo presso le Autorità marittime e gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile)	F
	3 attivo completamente dall'1.9.2019	F
C0045	Il Sistema Telematico della nautica da diporto è	
	1 attivo per le sole nuove iscrizioni di unità da diporto dall'1.1.2021	F
	2 attivo completamente dall'1.1.2021	V
	3 di prevista istituzione col prossimo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto	F
C0046	La DCI è il documento che	
	1 riporta i contratti di locazione finanziaria (leasing) dell'unità per la quale è richiesto, rilasciato dal CED della Motorizzazione Civile	F
	2 certifica la proprietà del natante da diporto non iscritto nell'ATCN, rilasciato dallo STED	F
	3 viene rilasciato solo su un apposito modello ministeriale	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0047		La DCI è il documento che	
	1	contiene tutti i dati tecnici delle unità da diporto, rilasciato dalle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, accreditate dal MIT	V
	2	riporta i contratti di locazione finanziaria (leasing) dell'unità per la quale è richiesto, rilasciato dal CED della Motorizzazione Civile	F
	3	contiene i dati relativi alla pubblicità navale delle unità già iscritte nei RID e RND prima del trasferimento nell'ATCN, rilasciato dall'ufficio di iscrizione	F
C0048		La DCI è il documento che viene rilasciato	
	1	direttamente dallo STED	F
	2	dall'UCON attraverso uno STED abilitato	F
	3	dalle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto accreditate dal MIT su richiesta dell'interessato	V
C0049		Per organismo di certificazione s'intende	
	1	un soggetto autorizzato ad espletare le procedure di valutazione di conformità delle unità da diporto con marcatura CE	V
	2	un ente riconosciuto per il rilascio delle omologazioni	F
	3	un ente tecnico abilitato alla stazzatura e alla classificazione delle navi da diporto	F
C0050		Il RINA spa svolge anche funzioni di	
	1	pubblico registro delle imbarcazioni	F
	2	pubblico registro delle navi	F
	4	perito stazzatore	V
C0051		Il RINA spa svolge anche funzioni di	
	1	pubblico registro delle unità da diporto	F
	3	perito assicurativo in campo nautico	F
	4	organismo di classificazione	V
C0052		Il RINA spa svolge anche funzioni di	
	1	pubblico registro delle unità da diporto	F
	2	perito assicurativo in campo nautico	F
	3	organismo di certificazione	V
C0053		Tra le competenze fondamentali del RINA vi è quella di	
	1	vigilare sulla costruzione delle navi munite di marcatura CE	F
	2	rilasciare le licenze di navigazione	F
	4	fornire le dichiarazioni necessarie al rilascio dei certificati di sicurezza della nave	V
C0054		Tra le competenze fondamentali del RINA vi è quella di	
	1	certificare sulla base di requisiti prestabiliti il valore tecnico della nave, cioè la classe	V
	2	esercitare il controllo tecnico sulle costruzioni navali nei casi previsti da Convenzioni Internazionali	F
	3	vigilare sulla costruzione delle navi munite di marcatura CE	F
C0055		Il RINA è	
	1	l'organo tecnico al quale è affidato il compito di rilasciare le Annotazioni di sicurezza	F
	2	uno degli organismi tecnici autorizzati all'accertamento di idoneità e di sicurezza per il rilascio, rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza	V
	3	l'organo tecnico preposto a verificare la presenza a bordo delle dotazioni di sicurezza prevista dalla normativa vigente in materia	F
C0056		Il RINA è	
	1	uno degli organismi tecnici al quale è affidato il compito di accertare la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'idoneità alla navigazione di una unità	V
	2	l'organo tecnico al quale è affidato il compito di rilasciare il certificato di sicurezza	F
	3	l'unico organismo tecnico abilitato all'accertamento di idoneità e sicurezza ai fini del rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza	F
C0057		Oltre al RINA, esistono altro organismi tecnici autorizzati e al rinnovo dei certificati statuari, all'esecuzione delle ispezioni e dei relativi controlli per le navi battenti bandiera italiana soggette alle convenzioni internazionali?	
	1	Sì, solo il Bureau Veritas	F
	2	Sì, America Bureau of Shipping, Lloyd's Register Group LTD, Bureau Veritas SA, DNV AS	V
	3	No, il RINA è l'unico organismo tecnico autorizzato	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0058	Quali organismi sono abilitati a effettuare le valutazioni di conformità CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto per natanti e imbarcazioni, moto d'acqua, motori e per alcuni loro componenti?	
	1 gli organismi tecnici autorizzati dalla competente autorità nazionale e notificati alla Commissione europea, che cura la pubblicazione del relativo elenco	V
	2 solo il RINa in Italia	F
	3 gli organismi tecnici ai quali è affidato il compito di rilasciare le Annotazioni di sicurezza	F
C0059	Quali organismi sono abilitati a effettuare le valutazioni di conformità CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto per natanti e imbarcazioni, moto d'acqua, motori e per alcuni loro componenti?	
	1 l'organo tecnico al quale è affidato il compito di rilasciare il certificato di sicurezza	F
	2 gli organismi tecnici al quale è affidato il compito di accertare la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'idoneità alla navigazione di una unità con marcatura CE	V
	3 gli organismi tecnici preposti a verificare la presenza a bordo delle dotazioni di sicurezza prevista dalla normativa vigente in materia	F
C0060	L'esercente dell'unità da diporto utilizzata ai fini commerciali, battente bandiera di un Paese dell'Unione europea, all'autorità competente deve presentare	
	1 solo la dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità	F
	2 solo il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa	F
	4 la dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità; il titolo che ne attribuisce la disponibilità, gli estremi della dettagliata polizza assicurativa e della certificazione di sicurezza in possesso	V
C0061	L'utilizzazione di una imbarcazione da diporto per finalità di locazione e/o noleggio deve risultare	
	1 dal certificato d'iscrizione nel registro delle imprese	F
	2 dall'ATCN e dalla licenza di navigazione	V
	3 soltanto dalla licenza di navigazione	F
C0062	Le imbarcazioni e i natanti da diporto possono essere utilizzati mediante contratti di locazione o di noleggio	
	1 in ogni caso	F
	2 in nessun caso	F
	4 purché intestati a ditte iscritte nei registri istituiti presso le Camere di commercio	V
C0063	Le unità da diporto impegnate in attività di locazione possono imbarcare	
	1 il numero massimo di passeggeri indicati sulla licenza di navigazione	V
	2 non più di 12 passeggeri escluso l'equipaggio	F
	3 18 persone in tutto tra passeggeri ed equipaggio	F
C0064	Le unità da diporto possono essere utilizzate per locazione o noleggio	
	1 previa autorizzazione del Comune	F
	2 limitatamente alle navi da diporto	F
	3 purché non a scopo di lucro da parte di chi le prende in locazione o a noleggio	V
C0065	Le unità da diporto possono essere utilizzate per locazione o noleggio	
	1 previa autorizzazione del Comune	F
	2 limitatamente alle navi da diporto	F
	3 solo a determinate condizioni	V
C0066	Una unità da diporto può essere utilizzata a fini commerciali per	
	1 non è ammesso l'utilizzo a fini commerciali	F
	2 trasporti di linea	F
	3 locazione e noleggio	V
C0067	Una unità da diporto s'intende adibita a fini commerciali quando è utilizzata	
	1 quale unità appoggio per motopontoni o draghe autorizzate ad effettuare lavori marittimi	F
	2 per ricerche di materiale archeologico	F
	4 per locazione o noleggio	V
C0068	Una unità da diporto s'intende adibita a fini commerciali quando è utilizzata	
	1 per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto	V
	2 quale unità appoggio per motopontoni o draghe autorizzate ad effettuare lavori marittimi	F
	3 per ricerche di materiale archeologico	F
C0069	Una unità da diporto utilizzata ai fini commerciali di locazione o noleggio può essere utilizzata ad altri fini commerciali	
	1 se autorizzati dall'UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile)	F
	2 previa autorizzazione della Capitaneria di porto	F
	3 no	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0070		Le attività di locazione e noleggio di natanti da diporto e moto d'acqua in acque marittime sono subordinate a	
	1	autorizzazione della Regione competente per territorio	F
	2	concessione rilasciata dall'Autorità marittima competente per territorio	F
	4	comunicazione di inizio attività presentata all'Autorità marittima competente per territorio	V
C0071		Le imbarcazioni da diporto possono essere utilizzate per noleggio	
	1	a tempo (time charter) o a viaggio (voyage-charter)	F
	2	a viaggio (voyage-charter)	F
	3	a tempo (time charter) sia per effettuare viaggi, sia mentre sono ferme all'ormeggio	V
C0072		Le imbarcazioni da diporto possono essere utilizzate per noleggio	
	1	previa annotazione dell'utilizzo commerciale sulla licenza di navigazione e nell'ATCN	V
	2	a tempo ma solo per effettuare viaggi, non mentre sono ferme all'ormeggio	F
	3	a tempo (time charter) o a viaggio (voyage-charter)	F
C0073		Quali delle seguenti attività commerciali non possono essere esercitate con unità da diporto?	
	1	somministrazione alimenti e commercio al dettaglio in forma itinerante	F
	2	assistenza all'ormeggio di unità da diporto nell'ambito delle strutture a esse dedicate	F
	4	trasporto di linea	V
C0074		Una unità da diporto può essere adibita a noleggio	
	1	solo unitariamente (con un solo contratto per l'intera unità)	F
	2	per la navigazione tra porti (a viaggio)	F
	3	per un determinato periodo (a tempo) anche da fermo	V
C0075		Una unità da diporto può essere adibita a noleggio	
	1	per la navigazione tra porti (a viaggio)	F
	2	anche a parte (con più contratti per cabina o gruppo di cabine)	V
	3	su percorsi predeterminati e con orari prestabiliti tra località definite	F
C0076		Per esercitare la locazione e il noleggio di unità da diporto è necessario essere iscritti nel	
	1	Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA	V
	2	Registro delle Imbarcazioni da diporto denominato RID	F
	3	Registro denominato Ruolo Speciale Imprese Diporto (RSID)	F
C0077		Una unità da diporto destinata a fini commerciali, quale il noleggio e la locazione	
	1	può essere adibita anche ad un uso non commerciale quando non è impiegata in noleggio o locazione	F
	2	può essere adibita anche ad un uso non commerciale previa annotazione sulla licenza	F
	3	non può essere adibita ad un uso non commerciale, ossia per una navigazione da diporto pura	V
C0078		Il contratto di locazione di un'unità da diporto è quel contratto	
	1	in virtù del quale una parte si obbliga a trasferire la proprietà dell'unità all'altra al termine del pagamento delle rate del prezzo convenuto	F
	2	con il quale una parte si obbliga a far godere l'altra dell'uso di una unità da diporto dietro un determinato corrispettivo	F
	3	con il quale una delle parti si obbliga verso un determinato corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato	V
C0079		Il contratto di locazione di un'unità da diporto è quel contratto	
	1	con il quale una parte si obbliga a far godere l'altra dell'uso di una unità da diporto dietro un determinato corrispettivo	F
	2	con il quale un'impresa ottiene la disponibilità commerciale di una nave dietro un determinato corrispettivo	F
	3	in virtù del quale una parte si obbliga a far godere all'altra un'unità per un dato periodo di tempo e verso un determinato corrispettivo	V
C0080		Il contratto con cui una delle parti si obbliga in cambio di un corrispettivo a far godere all'altra l'unità da diporto ed il conduttore esercita con essa la navigazione si definisce	
	1	leasing	F
	2	noleggio	F
	4	locazione	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0081		Per locazione di unità da diporto s'intende	
	1	il comodato, a titolo gratuito o oneroso, con cui il locatore concede l'unità al locatario per un dato periodo di tempo	F
	2	il contratto con cui una delle parti effettua con l'unità da diporto di proprietà, la navigazione ordinata dall'altra parte entro un periodo di tempo convenuto	F
	4	il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto	V
C0082		I titoli professionali del diporto per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilitano alla navigazione nelle acque marittime	
	1	no	F
	2	senza limiti	F
	3	entro le 6 miglia	V
C0083		I diritti derivanti dal contratto di locazione di una unità da diporto si prescrivono in	
	1	due anni	F
	2	5 anni	F
	4	un anno	V
C0084		Il noleggio di unità da diporto	
	1	il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, mette a disposizione di una società l'unità armata ed equipaggiata per un dato periodo di tempo	F
	2	è il contratto con cui una delle parti si obbliga a mettere a disposizione dell'altra, gratuitamente, l'unità da diporto per un periodo di tempo indeterminato	F
	4	è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra, l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne, di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite nel contratto	V
C0085		In caso di noleggio l'unità da diporto rimane nella disponibilità	
	1	diretta del conduttore	F
	2	del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio	V
	3	del locatore, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio	F
C0086		In caso di noleggio, l'equipaggio è alle dipendenze	
	1	del locatore	F
	2	del noleggiante	V
	3	dell'Autorità marittima	F
C0087		Per condurre le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio necessita	
	1	nessuno specifico titolo professionale	F
	2	specifico titolo professionale solo se previsto dalle locali ordinanze dell'autorità competente della navigazione marittima o interna	F
	3	uno specifico titolo professionale	V
C0088		La locazione di piccoli natanti da diporto per usi turistici di carattere locale può essere effettuata	
	1	dall'alba al tramonto	F
	2	da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto	V
	3	senza limiti temporali	F
C0089		Quale adempimento amministrativo è necessario per l'avvio dell'utilizzazione commerciale dei natanti da diporto e delle moto d'acqua per locazione o noleggio per finalità ricreative, o per usi turistici di carattere locale, e di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo?	
	1	autorizzazione della Capitaneria di Porto o della Regione competente sulle acque interessate dall'attività	F
	2	segnalazione certificata di inizio attività presentata al comune in cui ha sede l'esercizio dell'attività	F
	3	comunicazione di inizio attività presentata all'autorità marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto	V
C0090		Qual è l'età minima per il locatario di piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela?	
	1	14 anni	V
	2	16 anni	F
	4	18 anni	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0091		Il contratto di locazione o noleggio dei natanti da diporto e delle moto d'acqua in generale	
	1	può essere solo redatto per iscritto	F
	2	se non è redatto per iscritto, può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo, contenente tutti i dati previsti	V
	3	è richiesto anche per piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e moto d'acqua	F
C0092		Qual è l'età minima per il locatario di natanti da diporto in generale?	
	1	14	F
	2	16	F
	3	18	V
C0093		è possibile per chi ha preso in locazione un'unità da diporto impiegarla nella pratica dello sci nautico?	
	1	no, in alcun caso	F
	2	sì, ma solo per conto proprio	V
	3	sì, per conto proprio e di terzi	F
C0094		È possibile utilizzare per l'insegnamento professionale della nautica da diporto unità da diporto battenti bandiera non nazionale?	
	1	Sì, presentando allo STED una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo di disponibilità, gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso	V
	2	Sì, basta che abbia la certificazione di sicurezza in corso di validità	F
	3	No, in alcun caso	F
C0095		Una unità da diporto può essere utilizzata a fini commerciali per	
	1	trasporti di linea	F
	2	centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per coloro che praticano immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo	V
	3	centri di immersione per recupero antichità	F
C0096		L'attività dei mediatori del diporto	
	1	è regolata dal Codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima	F
	2	riguarda solo la conclusione dei contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto, oltre a quelle connesse e strumentali	V
	3	è ricondotta nel più ampio campo d'azione del mediatore marittimo, disciplinata dalle Regioni, a seguito abrogazione art. 50 e 51 del Codice della nautica da diporto	F
C0097		L'attività dei mediatori del diporto	
	1	è regolata dal Codice della nautica da diporto, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi per la sua disciplina di dettaglio	V
	2	è regolata dagli uffici circondariali marittimi	F
	3	è regolata dalle Capitanerie di porto	F
C0098		L'autorizzazione alla navigazione temporanea di imbarcazioni da diporto senza limiti dalla costa è rilasciata, secondo la competenza territoriale relativa alla sede del cantiere o dell'azienda richiedente	
	1	dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico)	F
	2	solo dalle Capitanerie di porto in ogni caso	F
	3	dallo STED	V
C0099		La domanda per ottenere l'autorizzazione alla navigazione temporanea per le unità da diporto va presentata	
	1	a qualsiasi ufficio circondariale marittimo	F
	2	esclusivamente ad un qualsiasi UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile), solo per i natanti	F
	3	allo STED	V
C0100		L'autorizzazione alla navigazione temporanea può essere rilasciata	
	1	ai proprietari di imbarcazioni o navi da diporto, il cui certificato di sicurezza sia scaduto di validità	F
	2	soltanto ai cantieri navali	F
	4	a cantieri navali, costruttori di motori marini, mediatori del diporto, aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e aziende di vendita per riparazioni ed assistenza o in conto vendita	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0101	Può comandare o condurre un'unità da diporto munita di autorizzazione alla navigazione temporanea	
	1 qualsiasi persona interessata	F
	2 qualunque persona munita dell'abilitazione prevista per la navigazione effettuata	F
	3 persona abilitata e dipendente del soggetto autorizzato	V
C0102	Può comandare o condurre un'unità da diporto munita di autorizzazione alla navigazione temporanea	
	1 qualsiasi interessato	F
	2 esclusivamente persona munita dell'abilitazione prevista per la navigazione da effettuare e dipendente della ditta intestataria dell'autorizzazione	F
	3 il titolare, o persona, che abbia regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione muniti dell'abilitazione prevista per la navigazione da effettuare	V
C0103	La navigazione effettuata allo scopo di presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati è denominata	
	1 navigazione costiera limitata	F
	2 navigazione occasionale da diporto	F
	4 navigazione temporanea dimostrativa	V
C0104	La navigazione temporanea «dimostrativa» viene fatta allo scopo di	
	1 dimostrare la idoneità di comando e condotta dell'unità durante la prova pratica per l'acquisizione della patente nautica	F
	2 presentare le imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto	V
	3 dimostrare l'efficienza di una unità di controllo	F
C0105	L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rinnovabile	
	1 senza limiti temporali	F
	2 annualmente	F
	3 ogni due anni	V
C0106	L'autorizzazione alla navigazione temporanea è revocabile	
	1 in caso di commissione di violazioni ai limiti di velocità	F
	2 senza motivazione	F
	4 con provvedimento motivato	V
C0107	L'autorizzazione alla navigazione temporanea va rinnovata	
	1 annualmente	F
	2 esclusivamente a seguito di modifica della ragione sociale dei cantieri, dei costruttori di motori marini e delle aziende di vendita	F
	4 ogni due anni, con annotazione sul documento originale	V
C0108	L'autorizzazione alla navigazione temporanea va rinnovata	
	1 ogni sei mesi	F
	2 annualmente	F
	4 ogni due anni	V
C0109	Per effettuare la navigazione temporanea di prova occorre	
	1 una sigla speciale solo per le navi da diporto	F
	2 una sigla temporanea obbligatoria, costituita dal numero progressivo dell'autorizzazione e dalla sigla "TEMP"	V
	3 una sigla temporanea solo a richiesta dell'interessato	F
C0110	Una nave in navigazione temporanea può imbarcare persone	
	1 nel numero consentito dalle caratteristiche dell'unità	V
	2 solo sotto la responsabilità dei trasportati	F
	3 solo i componenti dell'equipaggio minimo necessario	F
C0111	Per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea devono essere presentati	
	1 dichiarazione di potenza del motore	F
	2 certificato d'iscrizione alla CCIAA del soggetto richiedente, dal quale risulti la specifica attività	V
	3 elenco del personale dipendente del richiedente	F
C0112	Per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea devono essere presentati	
	1 certificato di sicurezza	F
	2 dichiarazione di potenza del motore	F
	3 copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0113		Per navigazione temporanea s'intende quella effettuata allo scopo di	
	1	consentire ai cantieri il rifornimento di materie prime	F
	2	verificare l'efficienza degli scafi e dei motori	V
	3	far provare gli scafi agli organi di controllo, perché verifichino l'efficienza dell'unità	F
C0114		Per navigazione temporanea s'intende quella effettuata allo scopo di	
	1	consentire ai cantieri il rifornimento di materie prime	F
	2	trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a saloni nautici internazionali	V
	4	immettere l'unità in servizio di tanto in tanto per mantenerne il buon funzionamento	F
C0115		Per navigazione temporanea s'intende quella effettuata allo scopo di	
	1	consentire ai cantieri il rifornimento di materie prime	F
	2	immettere l'unità in servizio di tanto in tanto per mantenerne il buon funzionamento	F
	4	presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto	V
C0116		L'autorizzazione temporanea alla navigazione di prova può essere richiesta da	
	1	cantieri navali, aziende di vendita	V
	2	Scuole Nautiche per le esercitazioni pratiche dei propri candidati	F
	3	non è previsto il rilascio di tale autorizzazione	F
C0117		L'autorizzazione temporanea alla navigazione di prova può essere richiesta da	
	1	costruttori marini non in possesso dell'autorizzazione temporanea	V
	2	Scuole Nautiche per le esercitazioni pratiche dei propri candidati	F
	3	non è previsto il rilascio di tale autorizzazione	F
C0118		Una imbarcazione da diporto può recarsi all'estero	
	1	mai	F
	2	purché in possesso di specifica autorizzazione	F
	4	se abilitata alla navigazione da intraprendere	V
C0119		Il dislocamento di un'unità da diporto	
	1	equivale alla stazza lorda	F
	2	equivale alla stazza netta	F
	3	è il suo peso totale in tonnellate da 1000 kg	V
C0120		Il dislocamento di un'unità da diporto	
	1	equivale alla stazza netta	F
	2	equivale alla stazza lorda	F
	3	è il peso del volume dell'acqua spostata dallo scafo posto a galleggiare	V
C0121		Le quote di partecipazione nella proprietà delle navi sono espresse in	
	1	azioni	F
	2	millesimi	F
	3	carati	V
C0122		Le quote di partecipazione nella proprietà delle navi sono espresse in	
	1	azioni	F
	2	quote	F
	3	ventiquattro quote, divisibili in frazioni	V
C0123		Nel Codice della navigazione, per nave maggiore s'intendono	
	1	le navi abilitate a navigare a una distanza dalla costa superiore a 20 miglia	V
	2	le navi della navigazione marittima	F
	3	le navi di lunghezza superiore a 50 m	F
C0124		Nel Codice della navigazione, per nave maggiore s'intendono	
	1	le navi alturiere	V
	2	le navi della navigazione marittima	F
	3	le navi superiori a 20 TSL	F
C0125		Nel Codice della navigazione, per nave minore s'intende	
	1	la nave di lunghezza inferiore a 50 metri	F
	2	la nave costiera	V
	3	la nave o il galleggiante di stazza lorda non superiore alle 10 t se a propulsione meccanica, od alle 25 t in ogni altro caso	F
C0126		Nel Codice della navigazione, per nave minore s'intende	
	1	la nave di lunghezza inferiore a 50 metri	F
	2	la nave di stazza lorda inferiore a 25 t	F
	4	la nave addetta al servizio marittimo dei porti o addetta alla navigazione interna	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0127		Nel Codice della navigazione, per nave s'intende	
	1	qualsiasi costruzione galleggiante	F
	2	qualsiasi costruzione adibita alla navigazione internazionale	F
	4	qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua anche a scopo di rimorchio, pesca, diporto o altro scopo	V
C0128		La differenza fra una nave ed un galleggiante è	
	1	nessuna	F
	2	la nave è quella che ha una stazza superiore a 500 TSL, mentre un galleggiante è quello che ha una stazza inferiore o uguale a 500 TSL	F
	4	l'essere adibito a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico, tranne il trasporto	V
C0129		La differenza fra una nave ed un galleggiante è	
	1	la nave è definita come qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o altro scopo mentre il galleggiante come costruzione mobile adibita a qualsiasi altro servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne	V
	2	l'essere saldamente assicurato alla riva o all'alveo	F
	3	l'essere destinato a restare permanentemente o per un rilevante periodo di tempo in un determinato ambito acqueo	F
C0130		Si considerano galleggianti	
	1	le costruzioni dotate di un solo mezzo di propulsione propria	F
	2	le costruzioni dotate di più mezzi di propulsione propria	F
	3	le costruzioni non dotate di mezzi di propulsione propria	V
C0131		Le navi minori e i galleggianti, nei casi previsti, possono essere contraddistinti anche da un nome che deve essere	
	1	diverso e dissimile da ogni altro già registrato presso l'ufficio d'iscrizione	V
	2	di libera scelta dell'armatore	F
	3	autorizzato dal Direttore Marittimo	F
C0132		Il visto annuale sulle licenze delle navi minori deve essere apposto	
	1	dall'Autorità marittima o della navigazione interna che la ha rilasciata	V
	2	dall'UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile) competente per territorio	F
	3	da un organismo tecnico autorizzato	F
C0133		Una nave iscritta nelle matricole è abilitata alla navigazione	
	1	esclusivamente dalla licenza di navigazione non essendo ammessi altri documenti	F
	2	dalla licenza di navigazione	F
	4	dall'atto di nazionalità	V
C0134		Una nave iscritta nelle matricole è abilitata alla navigazione	
	1	dal passavanti provvisorio	V
	2	dal certificato di stazza	F
	3	dalla licenza di navigazione	F
C0135		Una nave minore iscritta nei registri navi minori e galleggianti è abilitata alla navigazione	
	1	esclusivamente dalla licenza di navigazione non essendo ammessi altri documenti	F
	2	dall'atto di nazionalità	F
	4	dalla licenza provvisoria	V
C0136		Una nave minore iscritta nei registri navi minori e galleggianti è abilitata alla navigazione	
	1	dall'atto di nazionalità	F
	2	da certificato di stazza	F
	4	dalla licenza	V
C0137		In caso di mutamento del proprietario l'atto di nazionalità	
	1	deve essere rinnovato solo se il nuovo proprietario non è cittadino di uno Stato UE	F
	2	deve essere rinnovato solo se il nuovo proprietario è straniero	F
	3	non deve essere rinnovato	V
C0138		In caso di mutamento del proprietario l'atto di nazionalità	
	1	mantiene la precedente validità	V
	2	deve essere rinnovato	F
	3	deve essere rinnovato solo se il nuovo proprietario è straniero	F
C0139		Le navi minori sono abilitate alla navigazione mediante	
	1	l'atto di nazionalità	F
	2	la licenza	V
	3	il permesso di navigazione	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0140		L'atto di nazionalità è rilasciato dal	
	1	Capo del Circondario	F
	2	Capo dell'UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile)	F
	4	Direttore Marittimo	V
C0141		Elementi d'individuazione della nave sono	
	1	stazza, dislocamento e portata	F
	2	stazza, nome o numero, porto d'iscrizione della nave, nazionalità, tipo e caratteristiche principali	V
	3	porto d'iscrizione, nome del proprietario e dell'armatore	F
C0142		Su una nave in costruzione	
	1	si può concedere ipoteca solo se il proprietario è diverso dal costruttore	F
	2	non si può concedere ipoteca perchè si tratta di un bene che ancora non esiste, in quanto non finito	F
	4	si può concedere ipoteca	V
C0143		Sulla licenza di navi e galleggianti sono riportati i dati relativi a	
	1	atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi o loro carati	F
	2	porto di attracco normale	V
	3	contratti di assicurazione	F
C0144		Sulla licenza di navi e galleggianti sono riportati i dati relativi a	
	1	contratti di assicurazione	F
	2	data di armamento e quella del disarmo	V
	4	pagamento delle tasse e degli altri diritti	F
C0145		Sulla licenza di navi e galleggianti sono riportati i dati relativi a	
	1	concessione o autorizzazione al trasporto o al rimorchio	V
	2	pagamento delle tasse e degli altri diritti	F
	3	contratti di assicurazione	F
C0146		Sulla licenza di navi e galleggianti sono riportati i dati relativi a	
	2	consistenza minima dell'equipaggio con l'elenco delle persone componenti l'equipaggio stesso e l'indicazione del titolo professionale e della qualifica	V
	3	pagamento delle tasse e degli altri diritti	F
	4	contratti di assicurazione	F
C0147		Sulla licenza di navi e galleggianti sono riportati i dati relativi a	
	1	contratti di assicurazione	F
	2	nome dell'armatore, se diverso dal proprietario	V
	3	pagamento delle tasse e degli altri diritti	F
C0148		Per armatore di una nave s'intende	
	1	colui che arma (cioè attrezza e allestisce) la nave	F
	2	il proprietario della nave	F
	4	colui che assume l'esercizio della nave	V
C0149		Le unità da diporto si distinguono in	
	1	navi, imbarcazioni, natanti e moto d'acqua	V
	2	navi, imbarcazioni e galleggianti	F
	3	navi, motoscafi e natanti	F
C0150		Le unità da diporto si distinguono in	
	1	navi, motoscafi e natanti	F
	2	navi, imbarcazioni e galleggianti	F
	4	unità con scafo di lunghezza fino a 10 m, fino a 24 m, oltre 24 m	V
C0151		Per natante da diporto s'intende	
	1	qualsiasi costruzione destinata alla navigazione	F
	2	le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati, escluse le moto d'acqua	V
	3	ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto	F
C0152		Per natante da diporto s'intende	
	1	ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto	F
	2	le unità da diporto a remi di qualsiasi lunghezza	V
	3	ogni costruzione inferiore a 24 m di lunghezza	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0153		Per natante da diporto s'intende	
	1	ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a 7,50 m, se a motore, o a 10 m, se a vela, anche se con motore ausiliario	F
	2	ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a 5,00 metri se a motore, o a 7,50 metri se a vela anche se con motore ausiliario	F
	4	ogni unità esente dall'obbligo di iscrizione, escluse le moto d'acqua	V
C0154		Per natante da diporto s'intende	
	1	ogni unità con scafo di lunghezza tra 2,5 e 24 m	F
	2	ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 m, escluse le moto d'acqua	V
	3	ogni unità iscritta nei registri	F
C0155		Per imbarcazione da diporto s'intende	
	1	ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati	V
	2	ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri	F
	3	ogni unità con scafo di lunghezza fino a 24 m	F
C0156		Le unità da diporto sono classificate secondo la	
	1	lunghezza fuori tutto, larghezza e altezza di costruzione	F
	2	potenza dell'apparato motore, stazza e lunghezza fuori tutto	F
	3	lunghezza misurata secondo gli opportuni standard armonizzati	V
C0157		Le unità da diporto a remi rientrano nella categoria	
	1	natanti, imbarcazioni o navi a seconda della lunghezza	F
	2	natanti	V
	3	navi	F
C0158		La lunghezza massima prevista per le navi da diporto è di	
	1	30 metri	F
	2	non è prevista	V
	3	50 metri	F
C0159		Un'imbarcazione da diporto non deve superare la lunghezza scafo, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati, di	
	1	12 metri	F
	2	8 metri	F
	4	24 metri	V
C0160		Si intende per costruttore	
	1	persona fisica o giuridica che progetta e costruisce o che fa progettare o costruire un prodotto con l'intenzione di immetterlo sul mercato per conto proprio	V
	2	l'armatore	F
	3	colui che materialmente esegue i lavori di costruzione in cantiere	F
C0161		Una unità da diporto avente uno scafo di lunghezza pari a 7,10 m con un motore fuoribordo pari a 50 HP	
	1	l'iscrizione è facoltativa	V
	2	ha l'obbligo d'iscrizione solo se destinata alla navigazione marittima	F
	3	ha l'obbligo d'iscrizione	F
C0162		Una unità da diporto avente uno scafo di lunghezza pari a 7,10 m con un motore fuoribordo pari a 50 HP	
	1	ha l'obbligo d'iscrizione solo se destinata alla navigazione senza limiti	F
	2	ha l'obbligo d'iscrizione	F
	3	non ha l'obbligo d'iscrizione	V
C0163		Per destinare un'unità da diporto di lunghezza maggiore di 10 m a noleggio occasionale	
	1	è necessario iscrivere l'evento sul libro matricola	F
	2	occorre inviare una comunicazione alla Capitaneria di Porto competente per territorio	V
	3	non è necessario inviare alcuna comunicazione ad alcun ente	F
C0164		Per destinare un'unità da diporto di lunghezza maggiore di 10 m a noleggio occasionale	
	1	occorre inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nonché all'INPS e all'INAIL se viene impiegato personale diverso dal titolare o dall'utilizzatore in leasing dell'unità	V
	2	non è necessario inviare alcuna comunicazione ad alcun ente	F
	3	è necessario iscrivere l'evento sulla licenza di navigazione	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0165		Un'unità da diporto di lunghezza scafo di 10 m. con o senza motore ausiliario è	
	1	un natante	V
	2	un natante solo se a vela o a remi	F
	3	un natante se di stazza inferiore a 3 TSL	F
C0166		Un'unità da diporto a remi lunga 14 metri viene definita	
	1	nave	F
	2	imbarcazione	F
	3	natante	V
C0167		Le unità da diporto aventi uno scafo di lunghezza pari o inferiore a m 10,00 possono essere iscritte nell'ATCN	
	1	se sono munite di marcatura CE di conformità	F
	2	solo se provengono da un registro delle navi in costruzione	F
	4	purché assumano il relativo regime giuridico e abilitate secondo la categoria di progettazione e costruzione	V
C0168		Le unità da diporto aventi uno scafo di lunghezza pari o inferiore a m 10,00 possono essere iscritte nell'ATCN	
	1	se sono munite di marcatura CE di conformità	F
	2	anche se la materia non è disciplinata ma rimessa alla discrezionalità delle singole capitanerie	F
	4	purché munite di marcatura CE di conformità o di attestato d'idoneità, nei casi previsti	V
C0169		La navigazione da diporto è definita	
	1	la navigazione che non si effettua a fini commerciali	F
	2	la navigazione tra porti nazionali	F
	4	la navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro	V
C0170		La navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi da cui esula il fine di lucro è definita	
	1	navigazione ricreativa	F
	2	navigazione sportiva	F
	4	navigazione da diporto	V
C0171		Per la navigazione marittima il registro delle navi in costruzione è tenuto	
	1	dalle Capitanerie di porto e dagli Uffici circondariali marittimi	F
	2	dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli altri uffici all'uopo delegati dal Capo del compartimento marittimo	V
	3	dalle Capitanerie di porto	F
C0172		La dichiarazione di costruzione di una nave deve essere presentata presso	
	1	l'ufficio autorizzato a tenere il registro delle navi in costruzione nella cui circoscrizione viene eseguita la costruzione	V
	2	l'ufficio nelle cui matricole o nei cui registri è prevista l'iscrizione, dopo il varo	F
	3	l'UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile)	F
C0173		Alle navi da diporto si applicano le norme della marcatura CE	
	1	solo se abilitate a trasportare al massimo 12 passeggeri, escluso l'equipaggio	F
	2	mai	V
	3	sempre	F
C0174		La certificazione di idoneità alla navigazione per le imbarcazioni munite di marcatura CE è rilasciata	
	1	dall'UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile)	F
	2	dal costruttore	F
	3	da un organismo di uno Stato membro dell'Unione europea	V
C0175		La marcatura CE di conformità è certificata	
	1	da un organismo di uno Stato membro dell'Unione europea	V
	2	dal venditore	F
	3	dal costruttore	F
C0176		Una dichiarazione di costruzione di una unità da diporto deve contenere i seguenti elementi essenziali	
	1	la lunghezza, la larghezza, la stazza presunta, il/i materiale/i di costruzione, la località/il cantiere di costruzione, il nome del responsabile della costruzione	V
	2	l'ufficio di futura iscrizione dopo il varo	F
	3	il nome e cognome dell'ingegnere che presenta il progetto	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0177		Le unità da diporto per essere immesse in commercio devono	
	1	essere complete e pronte all'uso	F
	2	essere preventivamente denunciate ad un organismo di certificazione quale il RINA	F
	3	recare la marcatura CE di conformità apposta da un organismo di uno Stato membro dell'Unione europea	V
C0178		Le unità da diporto a vela, non iscritte, inferiori a 10 m di lunghezza sono denominate	
	1	natanti	V
	2	imbarcazioni	F
	3	scafi a vela	F
C0179		Per unità da diporto parzialmente completata s'intende	
	1	una unità costituita dallo scafo e da uno o più altri componenti	V
	2	una unità di lunghezza inferiore a 2,5 metri	F
	3	unità non ancora cancellata dal registro delle navi in costruzione	F
C0180		Le unità da diporto parzialmente completate possono essere immesse in commercio	
	1	quando la lunghezza dello scafo è compresa tra i 2,5 metri e i 24 metri e sono conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori e sono destinate ad essere completate da altri	V
	2	no	F
	3	se la lunghezza dello scafo è compresa tra i 2, 5 metri e i 24 metri	F
C0181		Per l'immissione sul mercato, devono recare la marcatura CE	
	1	solo le unità da diporto complete	F
	2	solo i motori entro bordo con comando a poppa con scarico integrato	F
	3	anche i componenti di protezione antincendio per motori entro bordo	V
C0182		La marcatura CE, nel diporto, si applica a	
	1	alle unità da iscrivere nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto	F
	2	qualsiasi unità	F
	3	alle unità aventi una lunghezza compresa tra m 2,50 e m 24	V
C0183		Le unità da diporto per essere immesse in commercio debbono avere	
	1	marcatura CE rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea se di lunghezza compresa tra m 2,50 e m 24	V
	2	marcatura CE rilasciata dallo Stato di bandiera	F
	3	progettazione certificata	F
C0184		Quali delle seguenti unità da diporto per essere immesse in commercio debbono avere la marcatura CE di conformità	
	1	natanti costruiti in legno di serie	V
	2	aliscafi	F
	3	unità a remi di lunghezza superiore a 10 m	F
C0185		Quali delle seguenti unità da diporto per essere immesse in commercio debbono avere la marcatura CE di conformità	
	1	hovercraft	F
	2	moto d'acqua	V
	4	sommersibili	F
C0186		La dichiarazione di conformità è la dichiarazione che dimostra la conformità	
	1	al Regolamento di sicurezza	F
	2	al prototipo omologato	V
	3	ad altre unità	F
C0187		Il numero di identificazione di una unità da diporto comprende	
	1	codice e nome del costruttore, Paese di costruzione, numero di serie, categoria di progettazione	F
	2	codice e nome del costruttore, Paese di costruzione, numero di serie, portata massima consigliata dal costruttore	F
	3	codice del costruttore, Paese di costruzione, numero di serie unico, anno di costruzione, anno del modello	V
C0188		Per i natanti da diporto muniti di marcatura CE il numero massimo delle persone trasportabili è documentato	
	1	dal codice di identificazione dello scafo	F
	2	dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario	V
	3	da certificazione rilasciata dall'Autorità marittima	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0189		Le imbarcazioni da diporto appartenenti alla categoria di progettazione A sono abilitate alla navigazione	
	1	entro dodici miglia	F
	2	entro sei miglia	F
	4	con forza del vento superiore a 8 e altezza d'onda significativa superiore a 4	V
C0190		La categorie di progettazione delle unità da diporto con marcatura CE sono	
	1	tre	F
	2	due	F
	3	quattro	V
C0191		Un'unità da diporto della categoria di progettazione D è abilitata alla navigazione	
	1	entro 3 miglia dalla costa	F
	2	con forza del vento fino a 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri	V
	3	senza alcun limite	F
C0192		La targhetta del costruttore di una unità da diporto comprende	
	1	codice del costruttore, Paese di costruzione, numero di serie unico, anno di costruzione, anno del modello	F
	2	codice e nome del costruttore, Paese di costruzione, numero di serie, categoria di progettazione	F
	3	nome del costruttore, marcatura CE, categoria di progettazione, portata massima consigliata escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni, numero di persone raccomandato per il trasporto	V
C0193		Il WIN (già CIN) di un'unità da diporto è	
	1	il codice identificativo della marcatura CE di conformità della nave	F
	2	il codice identificativo del costruttore	F
	3	il numero d'identificazione dell'unità da diporto di lunghezza compresa tra 2,5 m e 10 m	V
C0194		Un natante senza marcatura CE	
	1	può navigare senza limiti di distanza dalla costa quando abilitato	F
	2	non può navigare senza limiti di distanza dalla costa	V
	3	può navigare senza limiti di distanza dalla costa se omologato per la navigazione senza limiti	F
C0195		Le unità da diporto autocostruite	
	1	possono ottenere la licenza di navigazione solo se dotate di attestazione di idoneità	V
	2	possono navigare liberamente senza attestazione di idoneità	F
	3	se dotate di attestazione di idoneità e di lunghezza non superiore a 10 m possono navigare senza limiti dalla costa anche se non immatricolate	F
C0196		Le unità da diporto autocostruite	
	1	possono essere iscritte nell'ATCN solo a seguito di certificazione di conformità con marcatura CE	F
	2	se dotate di attestazione di idoneità e di lunghezza non superiore a 10 m possono navigare senza limiti dalla costa	F
	4	per navigare entro sei miglia dalla costa se di lunghezza non superiore a 10 m non necessitano di alcuna certificazione o attestazione	V
C0197		I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto superiori a 5 t di stazza possono essere firmati da	
	1	chiunque può firmare i progetti per la costruzione un'unità da diporto	F
	2	architetto nautico	F
	3	persone abilitate alla progettazione delle costruzioni navali a norma del regolamento di esecuzione al Codice della navigazione	V
C0198		La dichiarazione di costruzione di una imbarcazione da diporto è	
	1	obbligatoria se l'imbarcazione ha una lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri	F
	2	vietata	F
	3	necessaria per la successiva iscrizione nel registro delle navi in costruzione, se si intenda iscrivere ipoteca sull'imbarcazione mentre viene costruita	V
C0199		La dichiarazione di costruzione di una imbarcazione da diporto è	
	1	obbligatoria se l'imbarcazione ha una lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri	F
	2	facoltativa	V
	3	obbligatoria se intendo navigare all'estero	F
C0200		La licenza delle navi da diporto, entro il primo trimestre di ogni anno, deve essere sottoposta	
	1	all'aggiornamento della scadenza delle dotazioni di salvataggio	F
	2	al visto di convalida da parte dell'autorità di navigazione interna che l'ha rilasciata	F
	4	a nessuna formalità	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0201		Abilita alla navigazione le imbarcazioni o le navi da diporto	
	1	il solo documento di identità del conduttore	F
	2	l'atto di nazionalità per navi da diporto e passavanti provvisorio per imbarcazioni da diporto	F
	4	la licenza di navigazione per le imbarcazioni/navi da diporto	V
C0202		La licenza d'abilitazione alla navigazione da diporto deve essere obbligatoriamente rinnovata quando	
	1	avvengono modifiche della stazza, del numero, del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e/o del motore	V
	2	solo se avviene un cambio dell'ufficio d'iscrizione	F
	3	avviene il cambio di residenza del proprietario	F
C0203		Sulla licenza di navigazione di una imbarcazione da diporto sono indicati	
	1	il nome del proprietario, il numero e la sigla d'iscrizione, il numero minimo delle persone trasportabili, il tipo di navigazione, il nome dell'unità	F
	2	il numero di immatricolazione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, e il tipo di navigazione autorizzata	V
	3	il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta, il nome del proprietario, l'ufficio d'iscrizione, il nome dell'unità nei casi previsti	F
C0204		La licenza di navigazione per unità da diporto può essere mantenuta a bordo in copia autenticata se la navigazione avviene	
	1	tra porti dello Stato	V
	2	senza limiti dalla costa	F
	3	entro il mar mediterraneo	F
C0205		La licenza di navigazione riporta tra l'altro	
	1	nome, numero e sigla, colore imbarcazione e stazza	F
	2	nome, tipo carena, telaio, numero estintori e stazza	F
	4	nome, numero di immatricolazione, proprietà, dimensioni	V
C0206		La licenza e gli altri documenti per le unità da diporto devono essere sempre tenuti a bordo in originale	
	1	no, è sufficiente avere a bordo delle copie semplici	F
	2	no, è sufficiente avere a bordo delle copie conformi all'originale, purché la navigazione avvenga tra porti nazionali	V
	3	sì, in ogni caso	F
C0207		Nella navigazione tra porti italiani si possono tenere a bordo dell'unità da diporto i documenti ad essa relativi	
	1	non è necessario avere a bordo i documenti	F
	2	anche in fotocopia semplice	F
	4	anche in fotocopia purché autenticata	V
C0208		Su una imbarcazione o nave da diporto si possono trasportare	
	1	il numero di persone annotate sulla licenza	V
	2	20 persone	F
	3	il numero di persone che si ottiene dividendo la portata massima stabilita dal costruttore per 75 kg	F
C0209		I documenti di bordo possono essere tenuti a bordo in copia fotostatica	
	1	sempre	F
	2	solo relativamente al certificato di sicurezza	F
	3	purché autenticata e solo in navigazione tra porti nazionali	V
C0210		Una imbarcazione da diporto può navigare con a bordo fotocopia autenticata dei documenti previsti dalla legge	
	1	solo nelle navigazioni tra porti nazionali	V
	2	solo nella navigazione tra porti di nazioni appartenenti all'Unione europea	F
	3	in qualsiasi tipo di navigazione	F
C0211		Le imbarcazioni da diporto senza marcatura CE sono abilitate alla navigazione, secondo quanto riportato nella licenza di navigazione	
	1	nei limiti delle condizioni meteo marine previsti dalla categoria di progettazione A, B, C, D	F
	2	senza alcun limite nelle acque marittime ed interne, oppure fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne	V
	3	senza alcun limite nelle acque marittime ed interne, oppure fino a dodici miglia dalla costa nelle acque marittime	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0212		Le imbarcazioni munite di licenza di navigazione rilasciata dalle Capitanerie di porto possono navigare in acque interne	
	1	possono navigare solo in mare, nelle lagune e nei canali marittimi	F
	2	mai	F
	3	sempre	V
C0213		Le imbarcazioni da diporto con marcatura CE sono abilitate alla navigazione, secondo quanto riportato nella licenza di navigazione	
	1	nei limiti delle condizioni meteo marine previsti dalla categoria di progettazione A, B, C, D	V
	2	senza alcun limite nelle acque marittime ed interne, oppure fino a dodici miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne	F
	3	senza alcun limite nelle acque marittime ed interne, oppure fino a dodici miglia dalla costa nelle acque marittime	F
C0214		Un'imbarcazione da diporto per la quale non è ancora conclusa la pratica per l'iscrizione	
	1	può navigare con il solo certificato d'uso del motore	F
	2	non può navigare in nessun caso	F
	4	può navigare con apposita licenza provvisoria	V
C0215		La licenza di navigazione definitiva, per un'imbarcazione da diporto con licenza di navigazione provvisoria, va richiesta	
	1	entro un mese dalla data dell'iscrizione provvisoria	F
	2	entro sei mesi dalla data dell'iscrizione provvisoria	V
	3	entro un anno dalla data dell'iscrizione provvisoria	F
C0216		L'iscrizione di una nave da diporto con licenza di navigazione provvisoria	
	1	è nulla se entro sei mesi dalla data dell'iscrizione non viene presentato il titolo di proprietà	V
	2	è nulla se entro un anni dalla data dell'iscrizione non viene presentato il titolo di proprietà o richiesta una proroga	F
	3	è sempre valida, fino alla richiesta di annullamento da parte del proprietario, ma dopo tale data l'unità non può navigare	F
C0217		Per le unità da diporto aventi certificato di sicurezza in corso di validità, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali, per la durata di 30 giorni	
	1	nessun documento	F
	2	il passavanti provvisorio	F
	3	la denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti di bordo obbligatori, unitamente ad un documento che attesti la copertura assicurativa	V
C0218		Si procede al rinnovo della licenza di navigazione	
	1	dopo ogni passaggio di proprietà	F
	2	dopo 10 anni dal rilascio	F
	4	per cambio del numero e della sigla dell'ufficio d'iscrizione	V
C0219		Si procede al rinnovo della licenza di navigazione	
	2	dopo 10 anni dal rilascio	F
	3	dopo ogni passaggio di proprietà	F
	4	a seguito di modifica della stazza, delle caratteristiche principali dello scafo, del motore e del tipo di navigazione autorizzata	V
C0220		Si procede al rinnovo della licenza di navigazione	
	1	a seguito di modifica del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo	V
	2	dopo 10 anni dal rilascio	F
	3	dopo ogni passaggio di proprietà	F
C0221		Con la denuncia di smarrimento della licenza di navigazione	
	1	si può navigare in quanto vale quale autorizzazione provvisoria alla navigazione per gg 30 unitamente al documento della copertura assicurativa, a condizione che il certificato di sicurezza sia valido, e solo per la navigazione tra porti nazionali	V
	2	è consentito navigare se vistata dall'Autorità marittima, con il certificato di sicurezza valido	F
	3	si può navigare in quanto vale come autorizzazione provvisoria alla navigazione per gg 30 unitamente al documento della copertura assicurativa, a condizione che il certificato di sicurezza sia valido, anche per la navigazione internazionale	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0222		La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la validità della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali, a condizione che il certificato di sicurezza sia in corso di validità, per una durata di	
	1	30 giorni	V
	2	3 mesi rinnovabili di tre mesi	F
	3	60 giorni	F
C0223		L'aggiornamento della licenza di navigazione avviene	
	1	a seguito di modifica del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo	F
	2	mediante ristampa	F
	3	mediante applicazione da parte dello STED di appositi tagliandi da applicarvi	V
C0224		La modifica delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore di una imbarcazione da diporto comporta	
	1	la radiazione dell'imbarcazione	F
	2	il rinnovo dell'iscrizione	F
	3	il rinnovo della licenza di navigazione	V
C0225		La licenza di navigazione di una imbarcazione da diporto deve essere aggiornata	
	1	mai	F
	2	quando cambia il proprietario	V
	3	soltanto quando il nuovo proprietario è una società	F
C0226		Per il rinnovo della licenza di navigazione di una imbarcazione da diporto deve essere presenta	
	1	solo la vecchia licenza per la sostituzione	F
	2	anche la dichiarazione di costruzione o importazione	V
	3	il nuovo certificato di omologazione	F
C0227		Il duplicato della licenza di navigazione di un'unità diporto è rilasciato	
	1	dall'UCON all'interessato	F
	2	dallo STED dopo la validazione della richiesta con la documentazione prescritta da parte dell'UCON	V
	3	dallo STED all'atto della presentazione della richiesta con la documentazione prescritta	F
C0228		Le licenze di navigazione rilasciate fino al 31.8.2019	
	1	restano valide e vanno sostituite in occasione della presentazione della prima pratica allo STED, senza pagamento dei diritti per il rilascio	V
	2	sono scadute e devono essere rinnovate prima di intraprendere la navigazione	F
	3	restano valide e vanno sostituite a richiesta dell'UCON con pagamento dei diritti di rilascio	F
C0229		La capacità degli spazi chiusi di una nave, espressa in tonnellate di stazza, è denominata	
	1	stazza lorda	V
	2	dislocamento	F
	3	stazza netta	F
C0230		La stazza di una nave si misura in	
	1	metri cubi	F
	2	tonnellate di stazza	V
	3	tonnellate metriche	F
C0231		La stazza lorda di una nave è	
	1	la capacità in tonnellate di stazza degli spazi chiusi della nave	V
	2	la disponibilità di carico espressa in tonnellate	F
	3	la portata degli spazi aperti	F
C0232		La stazza netta si ottiene	
	1	sommando agli spazi chiusi gli spazi aperti	F
	2	moltiplicando la stazza lorda per alcuni coefficienti	F
	3	sottraendo dalla stazza lorda la capacità degli spazi indicati dalla legge	V
C0233		Sottraendo alla stazza lorda la capacità di alcuni spazi indicati dalla legge si ottiene	
	1	la portata	F
	2	il dislocamento	F
	3	la stazza netta	V
C0234		La stazza lorda di una nave	
	1	equivale al peso della nave	F
	2	corrisponde alle tonnellate di portata della nave	F
	4	è la capacità in tonnellate di stazza di tutti gli spazi chiusi della nave	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0235		Le imbarcazioni da diporto possono essere equiparate alle navi e ai galleggianti	
	1	solo se iscritte volontariamente nei registri delle navi da diporto o delle navi minori e dei galleggianti	F
	2	mai	F
	3	in alcuni casi	V
C0236		La stazzatura delle navi marittime viene eseguita	
	1	dalle Capitanerie di porto	F
	2	dall'Ispettorato del porto	F
	3	dal RINA spa	V
C0237		La stazzatura delle navi marittime viene eseguita	
	1	da Bureau Veritas, American Bureau of Shipping, Germanischer Lloyd	V
	2	dalle Capitanerie di porto	F
	3	dall'UMC	F
C0238		Per calcolare la stazza lorda esistono	
	1	tre regole nazionali	V
	2	due regole nazionali	F
	3	quattro regole nazionali	F
C0239		Per il calcolo della stazza lorda per navi da traffico, pesca e diporto di lunghezza inferiore o uguale a 15 m anche se munite di ponte di coperta si applica la	
	1	regola 3	F
	2	regola 4	F
	4	regola 2	V
C0240		Il certificato di stazza internazionale viene rilasciato a tutte le navi	
	1	che effettuano viaggi internazionali	F
	2	maggiori	F
	3	aventi lunghezza superiore ai 24 metri che effettuano viaggi internazionali	V
C0241		Il processo verbale in calce al certificato di stazza nazionale è firmato da	
	1	perito stazzatore, proprietario, Autorità marittima	F
	2	Autorità marittima e armatore	F
	4	perito stazzatore, armatore, Autorità marittima e due testimoni	V
C0242		Le navi e le imbarcazioni da diporto sono soggette a visita	
	1	iniziale, intermedia, periodica	F
	2	iniziale, annuale, occasionale	F
	3	iniziale, periodica, occasionale	V
C0243		Le visite periodiche di accertamento della permanenza delle condizioni di sicurezza sulle unità da diporto successive alla prima vengono effettuate	
	1	ogni 10 anni per le imbarcazioni entro 12 miglia, ogni 8 anni negli altri casi	F
	2	ogni 2 anni	F
	3	ogni 5 anni	V
C0244		La visita periodica su una nave o imbarcazione da diporto consente di accertare	
	1	il miglioramento delle condizioni di sicurezza	F
	2	che persistono le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale e perciò essa comprende un'ispezione in acqua della carena ed una visita allo scafo, al motore, agli organi di governo, all'impianto elettrico, alle sistemazioni antincendio, alle dotazioni di salvataggio e nautiche di rotta, ai fanali e ai mezzi di segnalazione sonora	F
	3	che persistono le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale e perciò essa comprende un'ispezione a secco della carena ed una visita allo scafo, al motore, agli organi di governo all'impianto elettrico, alle sistemazioni antincendio, alle dotazioni di salvataggio e nautiche di rotta, ai fanali e ai mezzi di segnalazione	V
C0245		La prima visita periodica per le imbarcazioni da diporto marcate CE di categoria A o B viene effettuata	
	1	dopo 8 anni dalla costruzione	F
	2	dopo 8 anni dall'iscrizione	V
	3	dopo 5 anni dalla data di costruzione	F
C0246		La prima visita periodica per le imbarcazioni da diporto marcate CE di categoria C o D viene effettuata	
	1	dopo 5 anni dalla data di costruzione	F
	2	dopo 8 anni dall'iscrizione	F
	3	dopo 10 anni dall'iscrizione	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0247		Le visite periodiche successive alla prima per le imbarcazioni da diporto vengono effettuate	
	1	dopo 8 anni dalla data di rilascio della precedente attestazione di idoneità	F
	2	dopo 10 anni dalla data di rilascio della precedente attestazione di idoneità	F
	3	dopo 5 anni dalla data di rilascio della precedente attestazione di idoneità	V
C0248		Le visite periodiche cui sono soggette le imbarcazioni da diporto non munite di marcatura CE sono effettuate	
	1	la prima dopo 8 anni dall'iscrizione e le successive ogni 4 anni	F
	2	la prima dopo 10 anni dall'iscrizione e le successive ogni 5 anni se abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa	V
	3	la prima dopo 8 anni dall'iscrizione	F
C0249		Le visite periodiche cui sono soggette le imbarcazioni da diporto non munite di marcatura CE sono effettuate	
	1	ogni 5 anni	F
	2	la prima dopo 10 anni dall'iscrizione e le successive ogni 5 anni	F
	3	la prima dopo 8 anni dall'iscrizione e le successive ogni 5 anni se abilitate alla navigazione senza alcun limite	V
C0250		La prima visita periodica per le imbarcazioni da diporto non munite di marcatura CE abilitate alla navigazione senza limiti deve essere effettuata	
	1	dopo 8 anni dall'iscrizione	V
	2	dopo 8 anni dalla data di costruzione	F
	3	dopo 10 anni dall'iscrizione	F
C0251		La prima visita periodica per le imbarcazioni da diporto non munite di marcatura CE abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa deve essere effettuata	
	1	dopo 10 anni dalla data di costruzione	F
	2	dopo 10 anni dall'iscrizione	V
	3	dopo 8 anni dall'iscrizione	F
C0252		Le visite periodiche delle navi da diporto munite di marcatura CE sono effettuate	
	1	la prima dopo dieci anni dall'immatricolazione, le successive dopo otto anni dal rilascio della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza	F
	2	ogni cinque anni dall'immatricolazione	F
	3	la prima dopo otto anni dall'immatricolazione, le successive dopo cinque anni dal rilascio della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza	V
C0253		Le visite periodiche delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono effettuate	
	1	ogni tre anni	V
	2	la prima dopo otto anni dalla messa in servizio, le successive dopo cinque anni	F
	3	ogni cinque anni	F
C0254		Nel caso in cui un'imbarcazione ha subito una falla a bordo	
	1	occorre farla riparare necessariamente dal cantiere che l'ha costruita	F
	2	occorre farla riparare e sottoporla a visita occasionale	V
	3	occorre farla riparare e controllare che possa navigare tranquillamente	F
C0255		Una visita occasionale di un'imbarcazione da diporto deve essere effettuata	
	1	quando l'imbarcazione viene fermata per un controllo dalla Capitaneria di porto	F
	2	a discrezione della Capitaneria di porto	F
	4	se sono mutate le condizioni di navigabilità e sicurezza	V
C0256		Una visita occasionale di un'imbarcazione da diporto deve essere effettuata	
	1	ogni 5 anni	F
	2	quando a seguito di danni o per mutamenti apportati allo scafo o al motore sono mutate le condizioni di navigabilità e sicurezza	V
	3	quando l'imbarcazione viene fermata per un controllo dalla Capitaneria di porto	F
C0257		Una visita occasionale di un'imbarcazione da diporto deve essere effettuata	
	1	quando l'imbarcazione viene messa in mare dopo essere stata a secco per 3 anni	F
	2	nel caso di mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore	V
	3	a discrezione della Capitaneria di porto	F
C0258		Il periodo di validità della licenza provvisoria di navigazione per le unità da diporto con marcatura CE è di	
	1	un mese	F
	2	tre mesi	F
	3	sei mesi	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0259		La licenza provvisoria di navigazione, diventa licenza definitiva	
	1	decorsi 8 mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione	F
	2	entro 6 mesi dall'iscrizione provvisoria previa presentazione del titolo di proprietà	V
	3	decorsi 6 mesi	F
C0260		Il periodo di validità della licenza provvisoria di navigazione per le unità da diporto con marcatura CE è di	
	1	sei mesi	V
	2	novi mesi	F
	3	un mese	F
C0261		Può presentare la domanda per il rilascio della licenza provvisoria di navigazione per unità da diporto	
	1	anche l'utilizzatore in leasing presentando il solo contratto di locazione finanziaria	F
	2	anche l'armatore	F
	3	anche l'utilizzatore in leasing in nome e per conto del proprietario, presentando la relativa procura con sottoscrizione autenticata	V
C0262		Se entro il termine di validità della licenza di navigazione provvisoria per unità da diporto non si provvede a presentare il titolo di proprietà	
	1	la licenza provvisoria può essere convalidata presentando una dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate	F
	2	la licenza provvisoria viene ritirata ma l'unità resta iscritta	F
	4	l'iscrizione si ha per non avvenuta e vanno restituiti licenza e certificato di sicurezza	V
C0263		L'atto che sostituisce provvisoriamente l'atto di nazionalità delle navi maggiori è denominato	
	1	certificato provvisorio	F
	2	abilitazione provvisoria	F
	4	passavanti provvisorio	V
C0264		L'atto che sostituisce provvisoriamente la licenza di navigazione delle navi minori e dei galleggianti è denominato	
	1	abilitazione temporanea alla navigazione	F
	2	licenza provvisoria	V
	3	passavanti provvisorio	F
C0265		Per il trasferimento di iscrizione da un registro ad un altro delle unità da diporto sono necessari	
	1	un'istanza in carta semplice firmata dal proprietario o da un suo legale rappresentante diretta all'ufficio d'iscrizione	F
	2	un'istanza in bollo firmata da chiunque abbia interesse corredata dalle prescritte ricevute di versamento dei tributi	F
	4	con l'attivazione del SISTE tutti i registri delle unità da diporto sono unificati nell'ATCN e non vi è più l'esigenza di operare trasferimenti	V
C0266		Si può mettere in commercio una imbarcazione da diporto autocostruita solo dopo	
	1	non può essere messa in commercio in quanto non può essere munita di marcatura CE di conformità	F
	2	5 anni dalla data di iscrizione	V
	3	8 anni dalla data di iscrizione	F
C0267		Per immatricolare una unità da diporto autocostruita si deve presentare	
	1	estratto del Registro navi in costruzione (R.N.C.)	F
	2	dichiarazione autenticata dal notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato del cantiere che segue la costruzione unitamente al progetto firmato da un ingegnere navale iscritto nel previsto registro dei costruttori navali	F
	3	dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato corredata dalla documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione	V
C0268		Le navi maggiori sono iscritte	
	1	negli albi	F
	2	nei registri	F
	3	nelle matricole	V
C0269		La nave è	
	1	un bene mobile	F
	2	un bene mobile registrato	V
	3	un bene galleggiante	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0270		Per iscrivere una nave nei registri delle navi minori e dei galleggianti	
	1	non è necessario il certificato di stazza se viene trascritta la limitazione della navigazione alle acque interne	F
	2	non è necessario il certificato di stazza	F
	3	è necessario il certificato di stazza	V
C0271		Le matricole delle navi maggiori sono tenute	
	1	dagli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile)	F
	2	dalla Camera di commercio	F
	4	dagli uffici di compartimento marittimo sedi di Direzione Marittima	V
C0272		Le navi minori sono iscritte	
	1	in apposite rubriche	F
	2	in apposite matricole	F
	3	in appositi registri	V
C0273		Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi a propulsione meccanica di stazza lorda superiore a 10 t devono essere stipulati in forma	
	1	anche per atto pubblico	V
	2	prevalentemente in forma scritta, ma può essere accettata la forma orale in caso di necessità o urgenza	F
	3	in forma orale	F
C0274		Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi a propulsione meccanica di stazza lorda superiore a 10 t devono essere stipulati in forma	
	1	indifferentemente in forma orale o scritta	F
	2	prevalentemente in forma scritta, ma può essere accettata la forma orale in caso di necessità o urgenza	F
	3	in forma scritta	V
C0275		Per gli atti relativi alla proprietà delle navi è richiesta	
	1	anche la forma verbale	F
	2	nessuna particolare forma	F
	4	la forma scritta per navi di stazza lorda superiore alle 10 t, se a propulsione meccanica, e alle 25 in ogni altro caso	V
C0276		Quando si richiede la trascrizione di un passaggio di proprietà di una nave, è necessario compilare una nota di trascrizione	
	1	in doppio originale in bollo, da cui la denominazione corrente "doppia nota di trascrizione"	V
	2	in doppio originale esente dall'imposta di bollo	F
	3	in singolo esemplare esente da bollo	F
C0277		Un contratto di noleggio	
	1	deve essere sottoposto a trascrizione nei registri navali	F
	2	deve essere sottoposto a trascrizione nei registri navali quando il contratto ha durata superiore ad un anno	F
	3	non deve essere sottoposto a trascrizione nei registri navali	V
C0278		La dichiarazione di armatore è fatta	
	1	solo per atto scritto con sottoscrizione autenticata	F
	2	per atto pubblico	F
	3	per atto scritto con sottoscrizione autenticata, oppure verbalmente, in tal caso l'autorità ne redige processo verbale	V
C0279		La dichiarazione di armatore può essere fatta	
	1	solo dal proprietario	F
	2	dall'armatore o dal proprietario, se l'armatore non vi provvede	V
	3	solo dall'armatore	F
C0280		Il caso di società di armamento, la dichiarazione di armatore	
	1	è fatta da uno dei comproprietari	F
	2	è sostituita dall'atto di costituzione della società di armamento	V
	3	è fatta per atto pubblico dal presidente della società di armamento	F
C0281		L'ipoteca che può concedersi sulla nave è di tipo	
	1	facoltativa	F
	2	volontaria	V
	3	giudiziarla	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0282		L'ipoteca su nave maggiore e sui carati di nave maggiore deve essere resa pubblica mediante	
	1	trascrizione nel registro e annotazione sulla licenza	F
	2	trascrizione nella matricola	F
	3	trascrizione nella matricola e annotazione sull'atto di nazionalità	V
C0283		L'ipoteca su nave minore o galleggiante deve essere resa pubblica mediante	
	1	trascrizione nell'atto di nazionalità	F
	2	non si effettua	F
	3	trascrizione nel registro di iscrizione	V
C0284		L'iscrizione o la cancellazione di ipoteca per il bene nave deve avere	
	1	verbale da parte della persona che vanta il diritto sul bene mobile registrato come è la nave	F
	2	forma scritta (scrittura privata o atto pubblico)	V
	3	una nave non si può ipotecare	F
C0285		Per la cancellazione di un'ipoteca gravante su un'imbarcazione da diporto, alla doppia nota di trascrizione va allegata/o	
	1	dichiarazione unilaterale del creditore sotto forma di un atto pubblico o scrittura privata autenticata	V
	2	dichiarazione di volontà e di consenso rilasciata rispettivamente dal debitore e dal creditore	F
	3	le imbarcazioni da diporto non possono essere ipotecate	F
C0286		La domanda per ottenere il trasferimento di una nave o di un galleggiante dalle matricole o registri di un ufficio a quelle di un altro va presentata	
	1	all'ufficio competente in relazione alla propria residenza	F
	2	all'ufficio di iscrizione della nave	V
	3	all'ufficio presso il quale si vuole iscrivere la nave	F
C0287		La domanda per ottenere il trasferimento di una nave o di un galleggiante dalle matricole o registri di un ufficio a quelle di un altro va presentata	
	1	all'ufficio presso il quale si vuole iscrivere la nave	F
	2	all'ufficio presso il quale si vuole iscrivere la nave, previo parere favorevole dell'ufficio di iscrizione	F
	4	all'ufficio da cui si vuole cancellare la nave	V
C0288		Si può procedere alla cancellazione di una nave maggiore o di una nave minore e galleggiante dalle matricole o dai registri d'iscrizione	
	1	disarmo, dismissione di bandiera, passaggio di proprietà	F
	2	per perdita effettiva o presunta, demolizione, dismissione di bandiera, passaggio in altra matricola o registro	V
	3	demolizione, vendita all'estero, assunzione dell'armamento da parte di persona fisica o giuridica straniera	F
C0289		Per le unità da diporto rilasciano, rinnovano o aggiornano i documenti di abilitazione alla navigazione	
	1	gli STED attivi presso gli Uffici Marittimi, gli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile), gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e i raccomandatari marittimi abilitati	V
	2	gli organismi tecnici autorizzati	F
	3	gli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile) e le scuole nautiche	F
C0290		La cancellazione di un'unità da diporto dal Registro delle navi in costruzione	
	1	è effettuata dal cantiere dopo il varo	F
	2	è richiesta dallo STED all'autorità marittima che detiene il relativo Registro al termine della procedura d'iscrizione nell'ATCN	V
	3	è richiesta dal proprietario all'autorità marittima che detiene il relativo Registro prima dell'iscrizione nell'ATCN	F
C0291		I passaggi di proprietà di un natante da diporto vengono trascritti	
	1	non devono essere trascritti in quanto non iscritto nell'ATCN	V
	2	sul registro dei natanti da diporto e sul certificato per l'uso del motore	F
	3	soltanto sul registro dei natanti da diporto	F
C0292		Gli stranieri e le società estere possono iscrivere unità da diporto di loro proprietà nell'ATCN	
	1	purché abbiano domicilio in Italia, lo eleggano presso l'autorità consolare o nominino un rappresentante con domicilio in Italia	V
	2	con specifica autorizzazione del console	F
	3	senza alcuna formalità aggiuntiva rispetto ai cittadini italiani	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0293		I natanti da diporto devono essere iscritti nell'ATCN	
	1	solo se dotati di un motore di potenza superiore ai 40,8 CV	F
	2	solo se abilitati alla navigazione a una distanza dalla costa superiore a 12 miglia	F
	3	non obbligatoriamente, ma solo a richiesta, assumendo il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto	V
C0294		L'esposizione della bandiera nazionale sui natanti in navigazione	
	1	è obbligatoria sempre	F
	2	non è necessaria	V
	3	è obbligatoria solo in acque territoriali (entro 12 miglia dalla costa)	F
C0295		Per immatricolare un'unità da diporto, la fattura d'acquisto del motore	
	1	è necessaria se il motore è fuori bordo	F
	2	non è necessaria	V
	3	è necessaria	F
C0296		I cittadini italiani residenti all'estero possono immatricolare unità da diporto in Italia	
	1	senza alcuna formalità suppletiva	F
	2	purché nominino un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, nella circoscrizione in cui ha giurisdizione l'ufficio d'iscrizione	F
	3	purché eleggano proprio domicilio in Italia o nominino un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia	V
C0297		Alla domanda di assegnazione del numero di immatricolazione, necessario per mettere in servizio una unità da diporto, devono essere allegati	
	1	solo la dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste	F
	2	solo la fattura di vendita con firma autenticata	F
	4	la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità stessa fino alla data di presentazione del titolo di proprietà	V
C0298		Alla domanda di assegnazione del numero di immatricolazione, necessario per mettere in servizio una unità da diporto, devono essere allegati	
	1	dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste	V
	3	solo la dichiarazione di conformità	F
	4	nessun documento basta una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente	F
C0299		Alla domanda di richiesta di assegnazione del numero di immatricolazione, necessario per mettere in servizio una unità da diporto, devono essere allegati	
	1	nessun documento basta una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente	F
	2	copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa	V
	3	solo la dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste	F
C0300		Alla domanda di richiesta di assegnazione del numero di immatricolazione, necessario per mettere in servizio una unità da diporto, devono essere allegati	
	1	solo la dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste	F
	2	nessun documento basta una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente	F
	3	dichiarazione di potenza del motore o dei motori entro bordo di propulsione installati a bordo	V
C0301		I natanti da diporto sono	
	1	iscritti presso gli Uffici circondariali marittimi	F
	2	esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'ATCN	V
	3	iscritti presso Uffici Locali Marittimi	F
C0302		La bandiera nazionale sulle unità da diporto va esposta obbligatoriamente	
	1	nelle imbarcazioni e nei natanti	F
	2	in tutte le unità da diporto	F
	4	nelle navi e nelle imbarcazioni	V
C0303		Le imbarcazioni da diporto devono esporre la bandiera nazionale	
	1	solo all'uscita dei porti	F
	2	finché navigano entro 12 miglia dalla costa	F
	3	sempre	V
C0304		Per effettuare la trascrizione di un passaggio di proprietà di un natante da diporto non iscritto occorre presentare	
	1	è sufficiente una autocertificazione	F
	2	la fattura di vendita con sottoscrizione autenticata	F
	4	non è prevista alcuna trascrizione	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0305		Le unità da diporto devono esporre la bandiera nazionale	
	1	issata sull'albero	F
	2	solo se imbarcazioni o navi	V
	3	solo se di lunghezza scafo superiore a 24 m	F
C0306		Le unità da diporto devono esporre la bandiera nazionale	
	1	nella posizione più opportuna	V
	2	solo se unità di lunghezza scafo superiore a 24 m	F
	3	issata sull'albero	F
C0307		Il numero di iscrizione di un'imbarcazione da diporto iscritta nell'ATCN a seguito di trasferimento dal RID dall'1.1.2021 è composto da	
	1	lettera "X" + lettera "N" + numero progressivo + sigla della provincia di competenza dell'ultimo UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) di iscrizione	F
	2	lettera "X" + sigla dell'ultimo ufficio marittimo di iscrizione + numero progressivo + lettera "D"	F
	3	sigla dell'ultimo ufficio marittimo di iscrizione, numero progressivo + gruppo "DX"	V
C0308		Il numero di iscrizione di un'imbarcazione da diporto iscritta nell'ATCN a seguito di trasferimento dal RID dall'1.1.2021 è composto da	
	1	lettera N + numero progressivo + sigla della provincia di competenza dell'ultimo UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) di iscrizione + lettera "X"	V
	2	lettera N + numero progressivo + sigla della provincia di competenza dell'ultimo UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) di iscrizione	F
	3	lettera "X" + lettera "N" + numero progressivo + sigla della provincia di competenza dell'ultimo UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) di iscrizione	F
C0309		Il numero di iscrizione di una nave da diporto iscritta nell'ATCN a seguito di trasferimento dal RND dall'1.1.2021 è composto da	
	1	lettera N + numero progressivo + sigla della provincia di competenza dell'ultimo UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) di iscrizione	F
	2	sigla dell'ultimo ufficio marittimo di iscrizione + numero progressivo + gruppo "ND"	F
	4	sigla dell'ultimo ufficio marittimo di iscrizione + numero progressivo + gruppo "NDX"	V
C0310		Il numero di iscrizione di un'imbarcazione da diporto di prima iscrizione nell'ATCN dall'1.9.2019 è composto da	
	1	lettera "X" + sigla dell'ufficio marittimo competente per residenza del proprietario + numero progressivo + lettera "D"	F
	2	sigla dell'ufficio marittimo competente per residenza del proprietario + numero progressivo + lettera "D"	F
	3	sequenza di 4 caratteri alfabetici e 4 caratteri numerici generata dal CED della Motorizzazione + lettera "D"	V
C0311		Il numero di iscrizione di un'imbarcazione da diporto di prima iscrizione nell'ATCN dall'1.9.2019 è composto da	
	1	sequenza di 4 caratteri alfabetici e 4 caratteri richiesta dal proprietario, purché diversa da altra già utilizzata e non contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume + lettera "D"	V
	2	sigla dell'ufficio marittimo competente per residenza del proprietario + numero progressivo + lettera "D"	F
	3	lettera "X" + lettera "N" + numero progressivo + sigla della provincia di competenza dell'UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) competente per residenza del proprietario	F
C0312		Il numero di iscrizione di una nave da diporto di prima iscrizione nell'ATCN dall'1.9.2019 è composto da	
	1	lettera "X" + gruppo "ND" + numero progressivo + sigla della provincia di competenza dell'UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) competente per residenza del proprietario	F
	2	gruppo "ND" + numero progressivo + sigla della provincia di competenza dell'UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) competente per residenza del proprietario	F
	4	sequenza di 4 caratteri alfabetici e 4 caratteri numerici generata dal CED della Motorizzazione + gruppo "ND"	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0313	Il numero di iscrizione di una nave da diporto di prima iscrizione nell'ATCN dall'1.9.2019 è composto da	
	1 sequenza di 4 caratteri alfabetici e 4 caratteri richiesta dal proprietario, purché diversa da altra già utilizzata e non contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume + gruppo "ND"	V
	2 lettera "X" + sigla dell'ufficio marittimo competente per residenza del proprietario + numero progressivo + gruppo "ND"	F
	3 lettera "X" + gruppo "ND" + numero progressivo + sigla della provincia di competenza dell'UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) competente per residenza del proprietario	F
C0314	In caso di vendita di unità da diporto posseduta da persona coniugata in regime di separazione dei beni, l'atto deve essere sottoscritto	
	1 indifferentemente da ognuno di essi	F
	2 anche dal coniuge	F
	4 solo dal soggetto acquirente	V
C0315	Le navi da diporto sono iscritte	
	1 in registri tenuti dagli Uffici circondariali marittimi	F
	2 in registri tenuti dagli Uffici Doganali	F
	3 nell'ATCN	V
C0316	Per le navi da diporto, all'atto di iscrizione, vengono rilasciati	
	1 la licenza di navigazione e il certificato di sicurezza	V
	2 la licenza e un'attestazione di idoneità	F
	3 l'atto di nazionalità e il certificato di sicurezza	F
C0317	L'iscrizione nei registri imbarcazioni da diporto delle nuove unità costruite dopo il 17.6.1998	
	1 è consentita anche se non in possesso della marcatura CE in relazione alla lunghezza	F
	2 è consentita anche se non in possesso della marcatura CE se autocostituite	V
	3 è consentita anche se non in possesso della marcatura CE	F
C0318	L'iscrizione nei registri imbarcazioni da diporto delle nuove unità costruite dopo il 17.6.1998	
	1 è consentita anche se non in possesso della marcatura CE in relazione alla lunghezza	F
	2 non è consentita se non ha marcatura CE	V
	3 è consentita anche se non in possesso della marcatura CE	F
C0319	Per le imbarcazioni da diporto l'iscrizione è	
	1 obbligatoria, ma solo su richiesta del Registro Italiano Navale	F
	2 volontaria	F
	4 obbligatoria	V
C0320	Il titolo di proprietà di un'imbarcazione da diporto ai fini dell'iscrizione è costituito da	
	1 atto di compravendita in forma di scrittura privata autenticata	V
	2 semplice scrittura privata anche senza firma autenticata	F
	3 una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata	F
C0321	Il titolo di proprietà di un'imbarcazione da diporto ai fini dell'iscrizione è costituito da	
	1 semplice scrittura privata anche senza firma autenticata	F
	2 una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata	F
	4 estratto del registro delle navi in costruzione, per le imbarcazioni che vi sono iscritte	V
C0322	Le imbarcazioni da diporto dall'1.1.2021 sono iscritte solo	
	1 nell'ATCN attraverso uno STED qualsiasi sull'intero territorio nazionale	V
	2 nei registri tenuti da Capitanerie di porto e Uffici locali marittimi	F
	3 nei registri tenuti da Capitanerie di porto, Uffici circondariali marittimi e Uffici minori autorizzati dal Direttore Marittimo	F
C0323	Per l'iscrizione provvisoria di una imbarcazione da diporto occorre presentare	
	1 il titolo di proprietà e il certificato di stazza	F
	2 il certificato di omologazione, il certificato di stazza, dichiarazione di importazione o costruzione e la dichiarazione di conformità dei motori marini	F
	4 copia della fattura, la dichiarazione di conformità dello scafo, dichiarazione di potenza o di conformità del motore se e.b. o e.f.b., dichiarazione di importazione o costruzione e la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0324	Il proprietario, per l'iscrizione di una imbarcazione da diporto, deve presentare allo STED	
	1 titolo di proprietà, dichiarazione di costruzione o importazione, dichiarazione di conformità CE unitamente all'attestazione CE del tipo ove prevista e dichiarazione di potenza del motore	V
	2 titolo di proprietà, copia della fattura attestante l'assolvimento degli adempimenti fiscali e dichiarazioni di assunzione di responsabilità del proprietario	F
	3 copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa; dichiarazione di conformità; dichiarazione di potenza del motore o dei motori entro bordo di propulsione installati a bordo	F
C0325	La pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi o imbarcazioni da diporto avviene mediante	
	1 trascrizione nei registri delle CC.I.AA.	F
	2 pubblicazione all'albo delle capitanerie	F
	3 trascrizione nell'ATCN a cura dell'UCON	V
C0326	Gli atti costitutivi e traslativi di proprietà di un'imbarcazione da diporto devono essere annotati	
	1 sul certificato di sicurezza a cura dell'ATCN	F
	2 sulla licenza di navigazione a cura dello STED	V
	3 sul certificato di proprietà a cura dell'UCON	F
C0327	I passaggi di proprietà di un'imbarcazione da diporto vengono trascritti e annotati	
	1 rispettivamente nell'ATCN a cura dell'UCON e nella licenza di navigazione a cura dello STED	V
	2 sul Registro delle Imbarcazioni da Diporto e sulla licenza di abilitazione alla navigazione	F
	3 sulla licenza di abilitazione alla navigazione, sul Registro delle Imbarcazioni da Diporto e sul certificato d'uso del motore	F
C0328	Gli atti traslativi della proprietà vanno annotati sulla licenza di navigazione delle unità da diporto	
	1 in ogni caso	V
	2 mai	F
	3 solo se vi è stata costituzione di ipoteca	F
C0329	La scrittura privata è un titolo per la trascrizione	
	1 senza condizioni o limitazioni	F
	2 solo per natanti da diporto	F
	4 purché con sottoscrizione autenticata	V
C0330	La trascrizione degli atti relativi alle imbarcazioni da diporto o delle navi da diporto	
	1 è necessaria solo per la compravendita	F
	2 è necessaria per tutti gli atti mediante i quali si vantano diritti sull'unità (compravendita, locazione, ipoteca)	V
	3 non è necessaria per nessun atto	F
C0331	La pubblicità per le unità da diporto va assolta	
	1 dall'ufficio competente per valore	F
	2 dalla Camera di commercio del luogo di residenza del proprietario	F
	4 dall'UCON per tutto il territorio nazionale	V
C0332	Gli atti per i quali si rende necessaria l'annotazione sulla licenza di navigazione delle unità da diporto sono	
	1 il solo atto di alienazione del bene	F
	2 solo gli atti di compravendita	F
	3 tutti gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità	V
C0333	L'interessato è tenuto ad effettuare la pubblicità mediante trascrizione degli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o altri diritti reali su unità da diporto entro	
	1 non è previsto alcun termine	F
	2 entro 60 giorni dalla data dell'atto	V
	3 entro 90 giorni dalla data dell'atto	F
C0334	La cancellazione dall'ATCN dell'unità da diporto può essere richiesta	
	1 dall'Agenzia di consulenza interessata e provvista di delega	F
	2 dall'armatore	F
	4 dal proprietario o un suo legale rappresentante	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0335		Per alienare all'estero un'imbarcazione da diporto	
	1	è ammesso solo per gli Stati il cui governo è riconosciuto dal governo italiano	F
	2	è possibile con le stesse procedure per l'alienazione all'interno dello Stato	F
	3	è necessario il nulla-osta alla dismissione di bandiera	V
C0336		Il proprietario di imbarcazioni da diporto che intende trasferire all'estero la propria unità deve	
	1	essere autorizzato dall'Agenzia delle entrate	F
	2	chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera	V
	3	non ha incombenze particolari	F
C0337		Il proprietario di imbarcazioni da diporto che intende trasferire all'estero la propria unità deve	
	1	chiedere la cancellazione dell'unità dall'ATCN	V
	2	chiedere il trasferimento ad altro ufficio	F
	3	non ha incombenze particolari	F
C0338		Non è ottenibile il nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale per un'imbarcazione da diporto quando	
	1	l'imbarcazione deve essere venduta a cittadino extra UE	F
	2	l'imbarcazione deve essere venduta a cittadino UE	F
	4	sussistono crediti contributivi relativi all'equipaggio dell'unità non coperti da garanzia	V
C0339		Non è ottenibile il nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale per un'imbarcazione da diporto quando	
	1	l'imbarcazione è rimasta iscritta nei registri navali italiani per meno di 5 anni	F
	2	l'imbarcazione deve essere venduta a cittadino UE	F
	3	risultano trascritti nell'ATCN ipoteche a carico dell'imbarcazione	V
C0340		La cancellazione delle unità da diporto dall'ATCN può avvenire	
	1	per passaggio dalla categoria dei natanti a quella delle imbarcazioni	F
	2	per allestimento	F
	3	per demolizione	V
C0341		La cancellazione delle unità da diporto dall'ATCN può avvenire	
	1	per vendita o trasferimento all'estero	V
	2	per perdita dei requisiti di nazionalità del proprietario	F
	3	per perdita dei requisiti di navigabilità	F
C0342		Un'imbarcazione da diporto venduta a cittadino straniero che la immatricula nei registri del suo Paese d'origine	
	1	può rimanere iscritta nell'ATCN	F
	2	non può rimanere iscritta nell'ATCN	V
	3	può rimanere iscritta nell'ATCN solo se lo straniero nomina un proprio rappresentante, domiciliato in Italia nella circoscrizione su cui ha giurisdizione l'ufficio presso il quale l'imbarcazione si intende rimanga iscritta	F
C0343		La cancellazione dall'ATCN di una unità da diporto va richiesta	
	1	solo per perdita, affondamento e distruzione causa incendio	F
	2	quando è stata venduta a seconda persona	F
	4	per perdita effettiva o presunta, demolizione, trasferimento o vendita all'estero, passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti, passaggio ad altro registro	V
C0344		Un'imbarcazione da diporto può essere venduta all'estero	
	1	solo all'interno dell'UE	F
	2	mai	F
	4	purché la vendita sia stata autorizzata dall'UCON	V
C0345		Un'imbarcazione da diporto può essere venduta all'estero	
	1	mai	F
	2	purché vi sia stata dismissione di bandiera	V
	3	solo nei paesi aderenti alla CEE	F
C0346		Una imbarcazione da diporto o nave da diporto possono essere oggetto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto	
	1	previa dichiarazione di armatore ai sensi dell'art. 265 Codice della navigazione	V
	2	previa comunicazione alla Camera di Commercio	F
	3	sempre	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0347	Una imbarcazione da diporto o nave da diporto possono essere oggetto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto	
	1 previa autorizzazione della Capitaneria di porto	F
	2 sempre	F
	3 in quanto stipulato un contratto di leasing	V
C0348	Per cancellare dall'ATCN un'unità iscritta, per demolizione, serve allegare alla domanda	
	1 una dichiarazione del proprietario che intende procedere alla demolizione	F
	2 una dichiarazione di avvenuta demolizione sottoscritta dal proprietario con firma autenticata	F
	3 il verbale di avvenute operazioni di demolizione compilato dall'ufficio marittimo del luogo di tali operazioni	V
C0349	Per cancellare dall'ATCN un'unità da diporto iscritta solamente nella "Sezione dati RID e RND" per vendita o trasferimento all'estero	
	1 va prima richiesto l'inserimento definitivo nella "Sezione dati ATCN"	F
	2 è necessario attivare una pratica di prima immissione in ATCN	F
	3 non è necessario attivare una pratica di prima immissione in ATCN	V
C0350	Per cancellare dall'ATCN un'unità da diporto iscritta, per perdita effettiva, serve allegare alla domanda	
	1 il verbale di perdita di nave redatto dalle autorità marittime o della navigazione interna intervenute ad accertare l'evento	V
	2 una dichiarazione di perdita sottoscritta dal proprietario con firma autenticata	F
	3 l'attestazione di perdita di nave redatta dalla Guardia di Finanza o dai Carabinieri su richiesta del proprietario	F
C0351	Per cancellare dall'ATCN un'unità da diporto iscritta, per perdita presunta, serve allegare alla domanda	
	1 una dichiarazione di perdita presunta sottoscritta dal proprietario con firma autenticata	F
	2 l'attestazione di perdita presunta redatta dalla Guardia di Finanza o dai Carabinieri su richiesta del proprietario	F
	3 i documenti di bordo, se ne è in possesso, attendendo che l'UCON provveda alle indagini e alle procedure di avviso	V
C0352	Precede il numero di iscrizione delle navi e delle imbarcazioni da diporto già iscritte nei registri degli uffici marittimi prima dell'1.9.2019 la sigla	
	1 dell'Ufficio di iscrizione	V
	2 della Direzione Marittima	F
	3 della Provincia	F
C0353	Le imbarcazioni e le navi da diporto già iscritte nei registri tenuti dagli uffici marittimi prima dell'1.9.2019 sono contraddistinte	
	1 da un nome qualsiasi, anche se uguale ad uno già registrato	F
	2 esclusivamente da una targa composta di lettere e numeri, analogamente a quanto avviene per gli autoveicoli	F
	3 dalla sigla dell'ufficio presso cui erano iscritte all'atto del trasferimento in ATCN, dal numero di iscrizione e della lettera D o ND a seconda del tipo di unità	V
C0354	Il numero di iscrizione delle navi da diporto è seguito dalla sigla	
	1 ND	V
	2 ITA	F
	3 D	F
C0355	La lettera D che segue il numero di iscrizione individua l'unità da diporto	
	1 imbarcazioni da diporto già iscritte presso gli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile) entro il 31.8.2019	F
	2 Imbarcazioni da diporto iscritte per la prima volta nell'ATCN dall'1.9.2019	V
	3 natanti da diporto	F
C0356	La lettera D che segue il numero di iscrizione individua l'unità da diporto	
	1 natanti da diporto	F
	2 imbarcazioni da diporto già iscritte presso gli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile) entro il 31.8.2019	F
	4 imbarcazioni da diporto già iscritte presso gli uffici marittimi entro il 31.8.2019	V
C0357	Il numero di iscrizione delle imbarcazioni da diporto iscritte presso gli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile) prima dell'1.9.2019 era	
	1 seguito dalle lettere NI	F
	2 seguito dalle lettere ND	F
	4 preceduto dalla lettera N	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0358		Il numero di iscrizione delle imbarcazioni da diporto iscritte presso gli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile) prima dell'1.9.2019 era	
	1	preceduto dalla D	F
	2	seguito dalle lettere ND	F
	3	seguito dalla sigla della provincia dell'ufficio d'iscrizione	V
C0359		Il numero di iscrizione delle imbarcazioni da diporto iscritte presso gli uffici marittimi prima dell'1.9.2019 era	
	1	seguito dalla lettera D	V
	2	preceduto dalle lettere ND	F
	3	preceduto dalle lettere NM	F
C0360		Se un'imbarcazione da diporto era immatricolata presso un Ufficio Marittimo prima dell'1.9.2019, la sigla era così composta	
	1	sigla dell'ufficio, numero di iscrizione e lettera D	V
	2	lettera N, numero di iscrizione e sigla della provincia in cui ha sede l'ufficio d'iscrizione	F
	3	numero di iscrizione, lettera D e sigla dell'ufficio	F
C0361		La sigla LI-0034-ND individua	
	1	una nave da diporto iscritta prima del 31.12.2020 presso la Capitaneria di porto di Livorno	V
	2	una imbarcazione da diporto iscritta presso la Capitaneria di porto di Livorno	F
	3	una imbarcazione della navigazione interna	F
C0362		La sigla ND che segue il numero di iscrizione individua	
	1	i natanti da diporto iscritti presso uffici marittimi	F
	2	i natanti da diporto	F
	3	le navi da diporto	V
C0363		L'imbarcazione così immatricolata: 2PC167D prima del 31.12.2020 era iscritta nei registri di	
	1	un Compartimento Marittimo	F
	2	un UMC	F
	3	un Ufficio Marittimo minore	V
C0364		L'imbarcazione così immatricolata: N0247LI prima del 31.12.2020 era iscritta nei registri	
	1	dell'UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile) di Novara	F
	2	dell'UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile) di Livorno	V
	3	dell'ufficio regionale di Porto della Liguria	F
C0365		Le unità da diporto iscritte nei RID e RND al 31.8.2019, per quanto riguarda sigla e numero di individuazione	
	1	possono mantenere sigla e numero immutati	F
	2	possono mantenere sigla e numero immutati, ma devono aggiungere alla fine la lettera X	V
	3	devono procedere all'aggiornamento secondo le disposizioni ora in vigore	F
C0366		Il numero identificativo SAR per i natanti è assegnato	
	1	dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto	V
	2	dall'ufficio d'iscrizione	F
	3	dalla Capitaneria di porto di iscrizione	F
C0367		Il numero identificativo SAR assegnato ai natanti	
	1	identifica il natante ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare	V
	2	identifica il natante ai fini della responsabilità del proprietario	F
	3	identifica il natante ai soli fini fiscali	F
C0368		Il numero identificativo SAR dei natanti da diporto è composto da	
	1	SAR seguito da un numero identificativo e da ITA	F
	2	ITA/SAR seguito da un numero identificativo	F
	4	ITA seguito da un numero identificativo	V
C0369		I natanti da diporto, quanto alle visite periodiche di sicurezza,	
	1	hanno l'obbligo di effettuarle soltanto quelli abilitati alla navigazione a una distanza dalla costa superiore a 12 miglia	F
	2	hanno l'obbligo di effettuarle soltanto quelli con apparato motore di potenza superiore a 40,8 CV o 30 kW	F
	3	non hanno nessun obbligo di effettuarle	V
C0370		I natanti da diporto sono esclusi dall'obbligo	
	1	del certificato di sicurezza anche se iscritti volontariamente nell'ATCN	F
	2	della licenza di navigazione anche se iscritti volontariamente	F
	3	dell'iscrizione, della licenza e del certificato di sicurezza	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0371		Per il trasferimento di proprietà di un natante da diporto è richiesto	
	1	titolo idoneo per la trascrizione	F
	2	fattura con firma autenticata	F
	4	nessun atto	V
C0372		Sono escluse dall'iscrizione	
	1	le unità a vela di lunghezza superiore a 10 m	F
	2	le unità da diporto a remi di qualsiasi lunghezza	V
	3	le navi minori	F
C0373		Sono escluse dall'iscrizione	
	1	le unità a vela di lunghezza superiore a 10 m	F
	2	le moto d'acqua	V
	3	i catamarani di lunghezza superiore a 15 m	F
C0374		I natanti da diporto senza marcatura CE, diversi dai piccoli natanti a remi, a vela e moto d'acqua, possono navigare	
	1	entro un miglio dalla costa	F
	2	entro sei miglia dalla costa	V
	3	senza alcun limite dalla costa, se omologati per tale navigazione o riconosciuti idonei da un organismo notificato o autorizzato	F
C0375		I natanti da diporto senza marcatura CE, diversi dai piccoli natanti a remi, a vela e moto d'acqua, possono navigare	
	1	entro un miglio dalla costa	F
	2	entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o riconosciuti idonei da un organismo notificato o autorizzato	V
	3	senza alcun limite dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o riconosciuti idonei da un organismo notificato o autorizzato	F
C0376		I piccoli natanti da diporto senza marcatura CE, quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak, possono navigare	
	1	entro un miglio dalla costa	V
	2	entro 500 metri dalla costa	F
	3	entro 1.000 metri dalla costa	F
C0377		Un'unità da diporto priva di marcatura CE di lunghezza fino a 10 m, per navigare fuori dalle acque territoriali	
	1	è sufficiente che sia omologata per la navigazione senza alcun limite o riconosciuta idonea da un organismo tecnico notificato o autorizzato	F
	2	è necessario che sia omologata per la navigazione senza alcun limite o riconosciuta idonea da un organismo tecnico notificato o autorizzato, e iscritta in ATCN	V
	3	è sufficiente che appartenga alla categoria di progettazione A	F
C0378		Per navigare in acque territoriali straniere, il proprietario un natante da diporto	
	1	è necessario che tenga a bordo un modulo contenente la dichiarazione sostitutiva relativa alla dichiarazione di costruzione o importazione, alla nazionalità italiana del natante e al possesso da parte del dichiarante	V
	2	è sufficiente che tenga a bordo la dichiarazione di costruzione o importazione	F
	3	è sufficiente che esibisca il passaporto italiano a richiesta degli organismi di vigilanza esteri	F
C0379		Il trasporto di dieci persone bordo di un natante da diporto privo di marcatura CE non omologato	
	1	è possibile se non si supera il numero massimo riportato nella targhetta del costruttore	F
	2	non è possibile	V
	3	è possibile se il loro peso complessivo non supera 650 kg	F
C0380		La dichiarazione di potenza viene rilasciata per i motori	
	1	fissi	F
	2	da applicare ai natanti ed alle imbarcazioni da diporto	V
	3	di potenza superiore a 10 Cavalli	F
C0381		Il certificato d'uso del motore veniva rilasciato ai motori	
	1	per navi da diporto non dotati di certificato di potenza	F
	2	amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unità da diporto e a quelli entrobordo da installare sui natanti	V
	3	amovibili da applicare sulle unità da diporto e a quelli entrobordo da installare sui natanti aventi potenza superiore a 25 HP	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0382		La dichiarazione di potenza motore deve trovarsi a bordo anche delle imbarcazioni da diporto	
	1	solo per i natanti da diporto	F
	2	solo per le imbarcazioni da diporto	F
	3	se dotate di motore fuoribordo	V
C0383		La dichiarazione di potenza motore deve trovarsi a bordo anche delle imbarcazioni da diporto	
	1	se non hanno il certificato d'uso del motore ove richiesto	V
	2	solo per le imbarcazioni da diporto	F
	3	sempre	F
C0384		La dichiarazione di conformità del motore al prototipo omologato è rilasciata	
	1	dalle Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi	F
	2	dal RINA	F
	4	dalla fabbrica costruttrice del motore	V
C0385		La dichiarazione di potenza del motore è rilasciata	
	1	dalla Capitaneria di porto	F
	2	dalla casa costruttrice	V
	3	dal Capo del Circondario marittimo	F
C0386		Il costruttore, o suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato, stabilito nell'Unione europea, per ogni singolo motore destinato al movimento delle unità da diporto deve rilasciare	
	1	dichiarazione di potenza	V
	2	dichiarazione sul tipo di alimentazione	F
	3	targhetta del costruttore	F
C0387		La dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore è	
	1	un documento di bordo	V
	2	un certificato valido ai fini del pagamento delle tasse	F
	3	un documento sul quale è indicata solo la potenza del motore	F
C0388		La dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore è	
	1	un documento sul quale è indicata solo la potenza del motore	F
	2	un certificato sul quale sono indicati i dati identificativi e quelli relativi all'omologazione o al collaudo del motore	V
	3	un certificato valido ai fini del pagamento delle tasse	F
C0389		Nella dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore sono indicati	
	1	gli estremi del certificato per l'uso del motore	F
	2	il costo del motore	F
	4	la potenza nominale e il consumo orario di carburante alla potenza indicata	V
C0390		Nella dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore sono indicati	
	1	i dati relativi all'omologazione e potenza massima di esercizio	V
	2	il costo del motore	F
	3	gli estremi del certificato per l'uso del motore	F
C0391		Sono obbligatori per la navigazione di un natante munito di motore di potenza inferiore a 23 kW	
	1	certificato di sicurezza e dichiarazione di potenza	F
	2	tabella di deviazione, bussola, carta nautica, attestato di rischio	F
	3	dichiarazione di potenza, certificato di assicurazione	V
C0392		Il certificato d'uso del motore è	
	1	il documento in cui sono indicate le caratteristiche tecniche del motore, ora sostituito dalla dichiarazione di potenza	V
	2	il certificato di collaudo del motore dell'unità da diporto	F
	3	l'abilitazione rilasciata ai conduttori dei motori delle imbarcazioni da diporto	F
C0393		Alla domanda per il rilascio del certificato d'uso motore va obbligatoriamente allegato	
	1	il certificato di origine	F
	2	la dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore	F
	4	nulla in quanto il certificato d'uso non viene più rilasciato essendo sostituito dalla dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore	V
C0394		Rilasciano il certificato per l'uso del motore	
	1	soltanto dagli Uffici circondariali marittimi	F
	2	non viene più rilasciato, è sostituito dalla dichiarazione di potenza	V
	3	gli Uffici circondariali marittimi, gli Uffici Locali Marittimi, le Delegazioni di Spiaggia autorizzate e gli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile)	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0395		Per sostituire il motore entrobordo di una imbarcazione da diporto è necessario il preventivo nulla-osta dell'Autorità marittima per i soli fini marittimi	
	1	solo per sostituire un motore a semplice alimentazione con uno a doppia alimentazione	F
	2	non è necessario	V
	3	sempre	F
C0396		Il secondo motore è considerato ausiliario di emergenza quando	
	1	non è utilizzato quale mezzo di propulsione principale	F
	2	è inferiore a 40 CV	F
	3	è di tipo amovibile, sistemato su proprio supporto con potenza non superiore al 20% di quella del motore principale ed è munito di certificato d'uso o dichiarazione di potenza	V
C0397		Le abilitazioni per il comando di navi da diporto vengono rilasciate da	
	1	Capitanerie di porto e Uffici circondariali marittimi	F
	2	Capitanerie di porto	V
	3	Direzione Marittima	F
C0398		Le abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto, di lunghezza fino a 24 metri, per la navigazione senza alcun limite dalla costa, vengono rilasciate da	
	1	Capitanerie di porto, Uffici circondariali marittimi e UMC (Uffici della Motorizzazione Civile)	F
	2	Capitanerie di porto e Uffici circondariali marittimi	V
	3	Capitanerie di porto, UMC (Uffici della Motorizzazione Civile)	F
C0399		Le imbarcazioni comandate e condotte da coloro che hanno conseguito la patente nautica presso gli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile) possono navigare in acque marittime	
	1	senza limiti dalla costa	F
	2	solo entro le 12 miglia	V
	3	in nessun caso potendo navigare solo nelle acque interne non marittime	F
C0400		Chi regge il timone di una unità da diporto	
	1	non deve necessariamente essere munito di patente nautica purché sia iscritto alla gente di mare	F
	2	deve necessariamente essere munito di patente nautica	F
	3	non deve necessariamente essere munito di patente nautica purché a bordo vi sia altra persona abilitata che assume la responsabilità del comando	V
C0401		Per condurre un natante dotato di motore fuori-bordo avente cilindrata superiore a 750 c.c. con carburazione a due tempi	
	1	è necessaria un'abilitazione solo se si naviga a una distanza dalla costa superiore a 6 miglia	F
	2	è necessaria la patente nautica	V
	3	è necessaria un'abilitazione solo se il conduttore è minorenne	F
C0402		Per comandare un'imbarcazione da diporto in navigazione entro sei miglia dalla costa occorre	
	1	nulla in quanto è libera	F
	2	la patente nautica	F
	3	la patente nautica se la potenza del motore supera i 40,8 CV o la cilindrata supera determinati parametri	V
C0403		Per condurre un natante da diporto con un motore di cilindrata inferiore a 1000 cc con carburazione a quattro tempi fuoribordo	
	1	è necessaria una patente nautica solo se il motore è a gas	F
	2	non è necessaria una patente nautica se la potenza non supera i 30 kW	F
	3	non è necessaria una patente nautica se la potenza non supera i 30 kW e si naviga entro 6 miglia dalla costa	V
C0404		Per condurre un natante da diporto con un motore di cilindrata superiore a 1000 cc con carburazione a quattro tempi fuori bordo	
	1	non è necessaria una patente nautica se la potenza non supera i 30 kW e si naviga entro 6 miglia dalla costa	F
	2	non è necessaria patente nautica, ma una speciale autorizzazione dell'UMC	F
	4	è necessaria la patente nautica	V
C0405		Per condurre un natante da diporto sul quale è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc con carburazione a due tempi	
	1	è sufficiente avere compiuto 24 anni	F
	2	è necessario essere in possesso della patente	V
	3	non è necessario essere in possesso di patente nautica, se la potenza non supera i 30 kW e si naviga entro 6 miglia dalla costa	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0406	Per condurre un'unità da diporto avente uno scafo di lunghezza di 8 metri con un motore fuoribordo di 60 CV	
	1 è necessaria la patente nautica	V
	2 non è necessaria la patente nautica se la cilindrata non supera 1000 cc e si naviga entro 6 miglia dalla costa	F
	3 è necessaria la patente nautica solo se l'unità è un'imbarcazione	F
C0407	Per condurre le imbarcazioni da diporto a vela oltre 6 miglia dalla costa occorre	
	1 una sola abilitazione senza limiti	F
	2 la patente nautica entro le dodici miglia nautiche e senza alcun limite, con limitazione per unità prive di motore principale	F
	4 la patente nautica entro le dodici miglia nautiche e senza alcun limite	V
C0408	Coloro che hanno compiuto 16 anni di età	
	1 possono essere ammessi all'esame per il rilascio della patente nautica anche senza limiti dalla costa	F
	2 possono essere ammessi esclusivamente all'esame per il rilascio della patente nautica entro 12 miglia dalla costa	F
	3 possono assumere il comando e la condotta di natanti a motore, e natanti a vela con motore ausiliario, entro il limite di 30 kW o 40,8 CV, ed entro 6 miglia dalla costa	V
C0409	Il limite minimo di età per ottenere la patente nautica è di	
	1 16 anni per ottenere l'abilitazione al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e 18 anni per l'abilitazione al comando delle navi da diporto	F
	2 18 anni per ottenere l'abilitazione al comando e alla condotta dei natanti, delle imbarcazioni e delle navi da diporto	F
	4 18 anni per ottenere l'abilitazione al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto, 21 per ottenere l'abilitazione al comando delle navi da diporto	V
C0410	Il limite minimo di età per ottenere la patente nautica è di	
	1 18 anni per ottenere l'abilitazione al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto	V
	2 16 anni per ottenere l'abilitazione al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e 18 anni per l'abilitazione al comando delle navi da diporto	F
	3 21 anni per ottenere l'abilitazione al comando e alla condotta dei natanti, delle imbarcazioni e delle navi da diporto	F
C0411	Per comandare o condurre un natante da diporto sul quale è installato un motore fuoribordo a due tempi di 700 cc di cilindrata e potenza pari a 45 CV occorre	
	1 essere in possesso dell'abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto per la navigazione entro 6 miglia di distanza dalla costa	F
	2 aver compiuto 18 anni ma non è necessaria la patente nautica	F
	3 essere in possesso dell'abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto per la navigazione entro 12 miglia di distanza dalla costa	V
C0412	Per condurre natanti a motore per i quali non è previsto l'obbligo della patente nautica occorre aver compiuto	
	1 14 anni	F
	2 non è previsto alcun limite di età	F
	4 16 anni	V
C0413	Per condurre imbarcazioni a motore per i quali non è previsto l'obbligo della patente nautica occorre aver compiuto	
	1 non è previsto alcun limite di età	F
	2 16 anni	F
	3 18 anni	V
C0414	Per condurre natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati, nonché unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa, occorre aver compiuto	
	1 14 anni	V
	2 non è previsto alcun limite di età	F
	3 18 anni	F
C0415	Il documento di abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni e navi da diporto è denominato	
	1 brevetto navale	F
	2 patente nautica	V
	3 titolo da diporto	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0416		I cittadini italiani possono comandare nelle acque territoriali unità da diporto battenti bandiera di Paesi UE	
	1	non è mai consentito	F
	2	solo con autorizzazione	F
	3	purché abilitati	V
C0417		I cittadini italiani possono comandare nelle acque territoriali unità da diporto battenti bandiera di Paesi UE	
	1	se lo prevede la legislazione del Paese di appartenenza dell'unità	F
	2	solo con autorizzazione	F
	4	purché con patente nautica	V
C0418		Per condurre imbarcazioni da diporto oltre le 6 miglia dalla costa	
	1	è sempre indispensabile la patente nautica	V
	2	è indispensabile la patente nautica solo se il motore supera una determinata cilindrata	F
	3	non è necessaria alcuna patente nautica	F
C0419		Un soggetto munito di patente nautica entro le dodici miglia dalla costa può comandare un'imbarcazione da diporto abilitata a navigare senza limiti di distanza dalla costa	
	1	in nessun caso	F
	2	purché ottenga un'apposita autorizzazione in tal senso della Capitaneria del porto di partenza	F
	3	purché non superi il limite delle dodici miglia dalla costa	V
C0420		Un titolare di patente nautica, che abiliti alla condotta soltanto di imbarcazioni a motore	
	1	può effettuare la navigazione a vela se dimostra di averla conseguita da almeno tre anni	F
	2	non può effettuare la navigazione a vela in nessun caso	F
	3	può effettuare la navigazione a vela solo se per quella navigazione non è richiesta la patente nautica	V
C0421		Per il comando di un'imbarcazione ad uso privato/conto proprio	
	1	è sufficiente la patente per unità da diporto	V
	2	non è necessaria alcuna abilitazione	F
	3	è necessaria un'apposita abilitazione conseguibile con esame	F
C0422		Se non ha fatto seguito la dichiarazione di disponibilità a sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda, la domanda di ammissione agli esami di patente nautica viene archiviata trascorsi	
	1	1 anno	F
	2	6 mesi	V
	3	non viene mai archiviata	F
C0423		Uno straniero può conseguire la patente nautica italiana	
	1	sempre	F
	2	purché in possesso dei requisiti morali, per la cui verifica, in sostituzione del certificato del casellario giudiziale, può essere acquisita una dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare	V
	3	se elegge domicilio in Italia	F
C0424		Per comandare o condurre un'imbarcazione da diporto a motore in navigazione a 25 miglia dalla costa occorre	
	1	la patente di categoria B	F
	2	una qualsiasi patente prevista	F
	3	la patente di categoria A per la navigazione senza alcun limite dalla costa	V
C0425		Chi intende condurre un motoveliero in navigazione entro 10 miglia dalla costa deve essere in possesso della patente nautica di categoria	
	1	B	F
	2	C	F
	4	A per la navigazione entro 12 miglia dalla costa o superiore	V
C0426		Con la patente per nave da diporto si possono condurre	
	1	solo le imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa	F
	2	nessuna imbarcazione in quanto è necessaria la patente per imbarcazioni	F
	3	tutte le imbarcazioni	V
C0427		Con una patente nautica entro 12 miglia è consentito comandare una imbarcazione abilitata a navigare senza limiti	
	1	non è consentito a meno che non si richieda apposita estensione della patente	F
	2	non è consentito solo se a motore	F
	4	solo entro 12 miglia dalla costa	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0428		La patente nautica di categoria C abilita	
	1	un soggetto portatore di specifiche patologie alla direzione nautica di una unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri	V
	2	un soggetto portatore di specifiche patologie alla direzione nautica di qualsiasi unità da diporto	F
	3	non esiste la patente nautica di categoria C	F
C0429		Per essere ammessi agli esami per il conseguimento della patente nautica	
	1	occorre solo dimostrare di essere in buona salute	F
	2	occorre certificato medico rilasciato dal proprio medico di famiglia	F
	3	occorre dimostrare il possesso dei requisiti fisici prescritti mediante presentazione di certificato medico	V
C0430		L'età minima per conseguire la patente per imbarcazioni da diporto è di	
	1	16 anni per imbarcazioni a vela e 18 anni per imbarcazioni a motore	F
	2	21 anni	F
	4	18 anni	V
C0431		Un cittadino italiano può assumere il Comando di unità di bandiera estera	
	1	mai	F
	2	purché siano unità di bandiera dei Paesi dell'Unione europea	F
	3	purché in possesso di patente nautica	V
C0432		Un cittadino italiano può assumere il Comando di unità di bandiera estera	
	1	purché siano unità di bandiera dei Paesi dell'Unione europea	F
	2	sempre a prescindere dal Paese di bandiera dell'unità	V
	4	solo con autorizzazione	F
C0433		Un cittadino italiano può assumere il Comando di unità di bandiera estera	
	1	solo con autorizzazione	F
	2	purché siano unità di bandiera dei Paesi dell'Unione europea	F
	4	purché abilitato	V
C0434		Non può conseguire la patente nautica per mancanza dei requisiti morali	
	1	chi è stato dichiarato delinquente abituale	V
	2	a discrezione dell'Autorità marittima, su parere del giudice competente	F
	3	chi ha commesso una grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale	F
C0435		Sono esclusi dagli esami per il conseguimento delle abilitazioni per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto	
	1	coloro che hanno compiuto 50 anni di età	F
	2	i cittadini italiani residenti all'estero	F
	3	le persone condannate ad una pena detentiva non inferiore ai 3 anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione	V
C0436		Sono esclusi dagli esami per il conseguimento delle abilitazioni per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto	
	1	coloro che hanno compiuto 50 anni di età	F
	2	i cittadini italiani residenti all'estero	F
	3	coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza	V
C0437		L'autorizzazione provvisoria per effettuare esercitazioni al comando ed alla condotta di unità da diporto è valida	
	1	sei mesi, prorogabili per altri tre mesi	F
	2	sei mesi	F
	4	per tutto il periodo di tempo in cui è valida la domanda	V
C0438		Per poter effettuare esercitazioni al comando ed alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza limiti occorre	
	1	essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata da un ufficio della Motorizzazione Civile presso cui è stata presentata la domanda di esame	F
	2	aver compiuto 18 anni	F
	3	essere in possesso di un'autorizzazione provvisoria rilasciata dall'Autorità marittima, presso cui si è presentata la domanda di esame, unitamente ad un documento di riconoscimento	V
C0439		La seconda copia dell'istanza, presentata all'Ufficio competente, per essere ammesso agli esami per conseguire la patente da diporto	
	1	costituisce abilitazione provvisoria	F
	2	diviene l'autorizzazione provvisoria per esercitarsi a bordo delle unità da diporto	V
	3	costituisce ricevuta della pratica	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0440		Per poter sostenere l'esame per patente nautica, devono decorrere	
	1	almeno 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di ammissione	F
	2	almeno 30 giorni dalla data di presentazione della domanda	V
	3	l'esame può essere sostenuto appena consegnata l'istanza d'ammissione	F
C0441		Tra la dichiarazione di disponibilità a sostenere l'esame per la patente nautica e la prova stessa devono decorrere	
	1	almeno 30 giorni	F
	2	non più di 6 mesi	F
	3	non più di 45 giorni	V
C0442		Per conseguire la patente nautica, tra il rilascio dell'autorizzazione all'esercitazione a bordo delle unità da diporto e la prova di esame devono decorrere	
	1	almeno 90 giorni	F
	2	l'esame può essere sostenuto appena ricevuta l'autorizzazione	F
	4	almeno 30 giorni	V
C0443		Se un candidato agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche risulta assente per due volte	
	1	può ripresentarsi per l'ultima volta	F
	2	può ripresentarsi entro 6 mesi	F
	3	la domanda viene archiviata	V
C0444		Per lo svolgimento della prova pratica per l'abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto deve trovarsi a bordo insieme al candidato	
	1	un ispettore del Registro Italiano Navale	F
	2	una persona in possesso di patente di categoria superiore a quella richiesta	F
	3	una persona responsabile abilitata al comando dell'unità	V
C0445		La prova di idoneità finale per il rilascio delle patenti nautiche di categoria D, tipo D1 si svolge	
	1	solo presso gli UMC	F
	2	presso gli UMC o le scuole nautiche che hanno tenuto il relativo corso formativo	V
	3	presso gli UMC e gli uffici marittimi	F
C0446		Coloro che sono in possesso della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa per conseguire l'abilitazione senza alcun limite devono	
	1	sostenere esame teorico integrativo sulle materie non comprese nel programma di esame previsto per l'abilitazione posseduta	V
	2	sostenere solo l'esame pratico	F
	3	sostenere esame teorico e pratico	F
C0447		Per essere ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento di patente per nave da diporto, occorre	
	1	dimostrare il possesso, da almeno 3 anni, della patente nautica per la condotta di unità da diporto a vela e motore senza alcun limite	V
	2	aver compiuto 25 anni	F
	3	aver compiuto 24 anni d'età	F
C0448		Per essere ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento di patente per nave da diporto, occorre	
	1	aver compiuto 24 anni d'età e possedere la patente senza limiti dalla costa da almeno tre anni	F
	2	possedere la patente senza limiti dalla costa da almeno tre anni	V
	3	aver compiuto 24 anni d'età	F
C0449		Un ufficiale del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare in servizio permanente effettivo può conseguire la patente nautica senza esami	
	1	entro i 50 anni d'età	F
	2	sempre	V
	3	solo se di grado non inferiore a Capitano di Corvetta	F
C0450		In caso di assunzione del comando di un'unità da diporto con patente nautica scaduta di validità, è prevista la sanzione	
	1	amministrativa pecuniaria	V
	2	sospensione della patente nautica se la patente nautica è scaduta da più di 12 mesi	F
	3	della revoca della patente	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0451		Le abilitazioni al comando ed alla condotta di unità da diporto hanno validità quinquennale	
	1	se il titolare ha superato 55 anni	F
	2	se il titolare ha superato 60 anni	V
	3	mai, valgono sempre 10 anni	F
C0452		La validità di una patente nautica scade	
	1	il giorno del compleanno del titolare immediatamente successivo alla data che sarebbe altrimenti prevista (dieci o cinque anni dal rilascio o convalida, secondo l'età del titolare al momento del rilascio o convalida)	V
	2	trascorsi dieci o cinque anni dalla data del rilascio o convalida, secondo l'età del titolare al momento del rilascio o convalida	F
	3	il 31 dicembre del decimo o quinto anno successivo a quello del rilascio o rinnovo, secondo l'età del titolare al momento del rilascio o convalida	F
C0453		Le patenti scadute possono essere convalidate	
	1	purché il richiedente dimostri di possedere i requisiti fisici e morali previsti dalla legge	V
	2	solo entro 2 anni dalla scadenza	F
	3	solo entro 1 anno dalla scadenza dimostrando di possedere i requisiti fisici e morali previsti dalla legge	F
C0454		Le abilitazioni (patenti) al comando e alla condotta delle imbarcazioni e delle navi da diporto hanno validità di	
	1	10 anni dalla data di rilascio o convalida sia per le abilitazioni alla condotta delle imbarcazioni che per le navi da diporto; 5 anni qualora siano rilasciate o convalidate a chi ha superato il 60° anno di età	V
	2	10 anni dalla data di rilascio o convalida sia per le abilitazioni alla condotta delle imbarcazioni che per le navi da diporto; 5 anni qualora siano rilasciate a chi ha superato il 50° anno di età	F
	3	10 anni dalla data di rilascio o convalida per la abilitazioni alla condotta delle imbarcazioni; 5 anni per le navi da diporto	F
C0455		Il periodo di validità di una patente nautica è ridotto a 5 anni	
	1	quando al momento del rilascio o rinnovo l'interessato ha superato il 60° anno di età	V
	2	quando al momento del rilascio o rinnovo l'interessato ha superato i 50 anni di età	F
	3	la patente nautica non ha scadenza	F
C0456		Se il titolare di una patente nautica supera i 60 anni di età, il periodo di validità della patente dopo la prima convalida utile è di	
	1	5 anni	V
	2	10 anni	F
	3	1 anno	F
C0457		La convalida della patente nautica si effettua	
	1	presso qualsiasi Capitaneria di porto	F
	2	presso qualsiasi UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile)	F
	3	presso l'ufficio che ha provveduto al rilascio	V
C0458		La validità di una patente nautica dopo la convalida	
	1	decorre dalla data di convalida	V
	2	decorre dalla data di scadenza precedente	F
	3	decorre dalla data di domanda di convalida	F
C0459		La patente nautica può essere convalidata prima della sua naturale scadenza	
	1	mai	F
	2	in tal caso la durata successiva decorre dalla data di convalida	V
	3	in tal caso la validità decorre sempre dalla data di scadenza	F
C0460		La richiesta di convalida della patente nautica	
	1	può essere effettuata entro un mese dopo la data di scadenza della patente nautica	F
	2	può essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso i termini di validità decorrono dalla data di convalida	V
	3	deve essere effettuata almeno un mese prima la data di scadenza della patente nautica	F
C0461		Le sospensioni della patente nautica sono annotate	
	1	nel CED Motorizzazione	F
	2	nel certificato del Casellario Giudiziale	F
	3	nella stessa patente	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0462		Le sospensioni della patente nautica sono annotate	
	1	nel CED Motorizzazione	F
	2	nel certificato del Casellario Giudiziale	F
	4	nel registro delle patenti nautiche	V
C0463		Il conducente di un'unità da diporto può incorrere nella sospensione della patente nautica per 6 mesi	
	1	per mancanza a bordo delle dotazioni di sicurezza	F
	2	assunzione del comando senza l'abilitazione	F
	4	quando naviga ad alta velocità tra i bagnanti	V
C0464		Il conducente di un'unità da diporto può incorrere nella sospensione della patente nautica per 6 mesi	
	1	quando supera il limite d'età	F
	2	quando supera le 20 miglia nautiche	F
	3	quando assume il comando in stato di ubriachezza	V
C0465		Nel caso in cui un titolare di patente nautica commetta violazioni ai limiti di velocità negli ambiti prescritti	
	1	può incorrere nella sospensione della patente per un massimo di 6 mesi	F
	2	è soggetto a sanzione pecuniaria di 2000 euro	F
	4	può incorrere nella sospensione della patente per un massimo di 3 mesi	V
C0466		La patente nautica può essere revocata	
	1	solo a seguito di sentenza dell'autorità giudiziaria	F
	2	per la perdita permanente dei requisiti fisici, psichici o morali	V
	3	per gravi violazioni delle norme sul comando delle unità da diporto	F
C0467		La patente nautica può essere revocata	
	1	se l'abilitato non è più idoneo per il superamento d'età	F
	2	discrezionalmente	F
	3	in caso di assunzione di comando in stato di ubriachezza con produzione di un sinistro marittimo	V
C0468		I cittadini stranieri possono comandare unità da diporto italiane	
	1	no	F
	2	quando hanno raggiunto la maggiore età	F
	3	quando sono muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o di residenza, purché lo facciano a titolo gratuito ed entro i limiti dell'abilitazione medesima	V
C0469		Per il comando di navi da diporto adibite al noleggio	
	1	è sufficiente la patente nautica per nave da diporto	F
	2	è necessario essere in possesso del titolo di Capitano del diporto o Comandante del diporto in relazione alla Stazza Lorda della nave da diporto	V
	3	è necessario essere in possesso della patente nautica per nave da diporto e annotazione per l'estensione di validità al noleggio	F
C0470		Un marittimo, non in possesso del titolo di conduttore per imbarcazioni adibite al noleggio, che vuole condurre imbarcazioni da diporto adibite al noleggio deve conseguire	
	1	il titolo di Ufficiale di Navigazione per il diporto	V
	2	il titolo di Capo Barca per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio	F
	3	il titolo di Capitano per il diporto	F
C0471		Per conseguire i titoli professionali marittimi del diporto occorre essere iscritti nelle matricole della gente di mare	
	1	nella 2 ^a categoria	F
	2	nella 3 ^a categoria	F
	3	nella 1 ^a categoria	V
C0472		Il comandante del diporto può comandare	
	1	navi passeggere fino a 3000 TSL	F
	2	navi da diporto anche adibite al noleggio fino a 3000 TSL	V
	3	navi da diporto anche adibite al noleggio fino a 500 TSL	F
C0473		L'ufficiale di navigazione del diporto può essere imbarcato come	
	1	comandante sulle navi da diporto	F
	2	comandante su navi e imbarcazioni da diporto entro 100 miglia dalla costa	F
	3	comandante sulle imbarcazioni da diporto	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0474		Il capitano del diporto può comandare	
	1	navi da diporto anche adibite al noleggio fino a 500 TSL	V
	2	qualunque nave da diporto	F
	3	solo imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio	F
C0475		Per comandare una imbarcazione da diporto adibita a noleggio necessita	
	1	la Patente nautica per la navigazione senza limiti dalla costa a vela e a motore di tipo speciale	F
	2	la patente nautica per la navigazione senza limiti con una speciale estensione di validità per il noleggio rilasciata dalla Capitaneria di porto	F
	3	il Titolo professionale di Ufficiale di navigazione del diporto	V
C0476		Per conseguire il titolo professionale per ufficiale di navigazione del diporto è richiesta l'età minima di	
	1	18 anni	V
	2	21 anni	F
	3	24 anni	F
C0477		Il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe abilita al comando	
	1	di navi iscritte nel registro internazionale destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche senza limiti di stazza	F
	2	di unità da diporto di stazza fino a 200 GT, battenti bandiera italiana, in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne	V
	3	solo di imbarcazioni da diporto adibite a uso commerciale di noleggio	F
C0478		Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio	
	1	è richiesta l'età minima di 18 anni	F
	2	è richiesta l'età minima di 24 anni	F
	4	il titolo non viene più rilasciato	V
C0479		Un marittimo in possesso del titolo professionale marittimo di conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio	
	1	può condurre navi da diporto adibite al noleggio se il titolo è stato conseguito prima del 20 luglio 2005	F
	2	può condurre navi da diporto adibite al noleggio	F
	3	non può condurre navi da diporto adibite al noleggio	V
C0480		Possono essere adibite a "noleggio occasionale" da parte del proprietario o utilizzazione a titolo di leasing le seguenti categorie di unità da diporto	
	1	natanti, imbarcazioni e navi	F
	2	imbarcazioni e navi	V
	3	natanti e imbarcazioni	F
C0481		Per comandare unità da diporto adibite a "noleggio occasionale" da parte del proprietario o utilizzazione a titolo di leasing	
	1	è necessario in ogni caso il possesso almeno del titolo di ufficiale del diporto di 2a classe sia per le imbarcazioni, sia per le navi	F
	2	è sufficiente il possesso della patente nautica, ma solo per le imbarcazioni	V
	3	è sufficiente il possesso della patente nautica di categoria A per le imbarcazioni e B per le navi	F
C0482		I servizi di bordo sulle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate	
	1	mai	F
	2	purché in qualità di ospiti, abbiano compiuto anni 16 per svolgere i servizi di coperta, camera e cucina, ed anni 18 per i servizi di macchina	V
	3	ma devono essere iscritte tra la gente di mare	F
C0483		Il numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle imbarcazioni da diporto	
	1	è riportato sulla licenza di navigazione	F
	2	è responsabilità del Comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere	V
	3	per unità inferiori a 10 m Lunghezza Fuori Tutto l'equipaggio è formato da almeno due persone (Comandante e Marinaio), per unità superiori a 10 m Lunghezza Fuori Tutto è formato da almeno 3 persone (Comandante - Marinaio - Comune di Macchina)	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0484		Responsabile di verificare la presenza a bordo dell'unità da diporto di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio è	
	1	il personale addetto ai servizi di macchina	F
	2	l'armatore dell'unità	F
	4	il comandante o il conduttore dell'unità	V
C0485		La verifica prima della partenza della presenza a bordo di personale qualificato sufficiente per formare l'equipaggio delle unità da diporto è responsabilità	
	1	del comandante o del conduttore	V
	2	dell'armatore	F
	3	del proprietario	F
C0486		Il ruolino di equipaggio per imbarcazioni o navi da diporto ha validità di	
	1	5 anni	F
	2	1 anno	F
	3	3 anni	V
C0487		Un soggetto armatore di più unità da diporto oggetto di contratti di noleggio che intende impiegare a rotazione sulle stesse personale iscritto tra la gente di mare o tra il personale della navigazione interna	
	1	deve chiedere all'autorità marittima una specifica autorizzazione all'imbarco su "flotta sociale"	F
	2	non può utilizzare il personale a rotazione	F
	3	può non provvedere all'annotazione dei singoli movimenti d'imbarco e sbarco del personale, se lo stesso giorno della rotazione comunica la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unità all'autorità marittima o della navigazione interna	V
C0488		A quali uffici possono essere richiesti i ruolini d'equipaggio per unità da diporto?	
	1	Uffici marittimi e consolari	F
	2	Solo ai raccomandatari marittimi abilitati	F
	3	UMC, uffici marittimi e consolari	V
C0489		Si ha navigazione ad uso privato quando si naviga	
	1	con unità di cui l'armatore è anche proprietario	F
	2	per diporto	F
	4	per i fini diversi dal lucro o dal diporto	V
C0490		Per il comando di un'imbarcazione ad uso privato	
	1	non è necessaria alcuna abilitazione	F
	2	non è necessaria nessuna specifica abilitazione professionale essendo sufficiente la patente nautica per unità da diporto	V
	3	è sufficiente la patente nautica corredata da una speciale annotazione per estensione di validità	F
C0491		È possibile comandare e condurre navi minori della navigazione marittima con la sola patente nautica?	
	1	No, in nessun caso	F
	2	Sì, se sono unità adibite a servizi speciali per uso conto proprio, di LFT non superiore 24 m, in navigazione entro 12 miglia dalla costa e per il trasporto al massimo di 12 persone	V
	3	Sì, ma serve l'iscrizione nella gente di mare e l'annotazione sul ruolino d'equipaggio	F
C0492		La verifica, prima della partenza, che le dotazioni di sicurezza di un'unità da diporto siano efficienti spetta	
	1	al Registro Italiano Navale al momento di visita a bordo	F
	2	alle Autorità Marittime del porto di partenza dell'unità da diporto	F
	4	al comandante dell'unità	V
C0493		Le unità da diporto che navigano entro 3 miglia di distanza dalla costa	
	1	hanno l'obbligo della bussola	F
	2	hanno l'obbligo del razzo a paracadute a luce rossa	F
	4	non hanno l'obbligo dei mezzi collettivi di salvataggio	V
C0494		Un'imbarcazione che navighi senza limiti di distanza dalla costa, deve avere, quali mezzi di salvataggio	
	1	cinture individuali per ogni persona a bordo; una zattera autogonfiabile sufficiente per tutte le persone a bordo	F
	2	un salvagente anulare; cinture individuali per ogni persona a bordo; un mezzo collettivo sufficiente per tutte le persone a bordo	F
	4	un salvagente anulare; cinture individuali per ogni persona a bordo; una zattera autogonfiabile sufficiente per tutte le persone a bordo	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0495	Per navigare con la propria imbarcazione da diporto entro un miglio dalla costa occorre avere a bordo come dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio	
	1 una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo, un salvagente anulare con cima, un apparecchio galleggiante	F
	2 una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e un salvagente anulare con cima	V
	3 soltanto una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo	F
C0496	Le unità da diporto impegnate in gare e manifestazioni sportive	
	1 non sono soggette al regolamento di sicurezza solo mentre gareggiano	F
	2 non sono soggette al regolamento di sicurezza solo quando si allenano	F
	3 non sono soggette al regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto tranne che per i fanali e gli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari	V
C0497	L'operazione dei giribussola viene fatta da	
	1 la Capitaneria di porto	F
	2 un Perito Nautico iscritto all'Albo	F
	3 un perito compensatore	V
C0498	La bussola è obbligatoria per le unità da diporto	
	1 tutte	F
	2 che navigano oltre 3 miglia dalla costa	F
	4 che navigano oltre le 6 miglia, escluse le navi che ne devono sempre essere dotate	V
C0499	I radioservizi per la navigazione costituiscono	
	1 una stazione radio che trasmette informazioni utili alla navigazione in VHF	F
	2 una pubblicazione periodica di un volume relativa a stazioni radio, radiofari, radioservizi sanitari, radiogonio e radar	F
	3 due volumi l'uno relativo a stazioni radiocostiere, radiofari, radioservizi sanitari, sistemi satellitari di posizionamento; l'altro relativo a servizi meteorologici	V
C0500	L'elenco dei fari e segnali da nebbia	
	1 è un documento di bordo per le unità che navigano dentro i porti	F
	2 fornisce ogni notizia necessaria alla navigazione come descrizione della costa, pericoli, aspetto dei fari, fanali, servizi portuali, boe	F
	4 riporta ubicazione, descrizione e caratteristiche dei segnali luminosi e sonori delle coste del Mediterraneo	V
C0501	Hanno l'obbligo dei razzi a paracadute	
	1 tutte quelle che navigano in acque marittime	F
	2 le unità che navigano entro 6, entro 12, entro 50 miglia e senza limiti	F
	4 le unità che navigano oltre 3 miglia dalla costa	V
C0502	Hanno l'obbligo della cassetta di pronto soccorso	
	1 imbarcazioni e navi che navigano oltre le 12 miglia	V
	2 imbarcazioni e navi che navigano oltre le 6 miglia	F
	3 imbarcazioni e navi che navigano entro 3 miglia dalla costa	F
C0503	Un estintore a CO2 può essere utilizzato per	
	1 qualsiasi classe d'incendio	F
	2 incendi della classe A	F
	3 incendi delle classi C ed E	V
C0504	L'apparato ricetrasmittente a onde metriche (VHF) è obbligatoria per	
	1 le unità da diporto impiegate in attività di locazione, indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata	F
	2 le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a 12 m	F
	3 le unità da diporto impiegate in attività di noleggio, indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata	V
C0505	L'apparato ricetrasmittente a onde metriche (VHF) è obbligatoria per	
	1 le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a 12 m	F
	3 le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata	V
	4 le imbarcazioni a motore	F
C0506	L'apparato ricetrasmittente a onde metriche (VHF) è obbligatoria per	
	1 le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a 12 m	F
	2 le imbarcazioni a motore	F
	4 le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore ai 24 m che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0507	Devono essere dotate obbligatoriamente di un apparato ricetrasmittente ad onde ettometriche	
	1 le imbarcazioni da diporto che navighino senza limiti di distanza dalla costa	F
	2 tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri	F
	3 tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri	V
C0508	Devono essere dotate obbligatoriamente di un apparato ricetrasmittente ad onde ettometriche	
	1 tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri	F
	3 tutte le unità da diporto aventi stazza lorda superiore a 10 t	F
	4 le navi da diporto	V
C0509	L'apparecchio VHF, su natanti e imbarcazioni da diporto impiegati in attività di noleggio, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio	
	1 è obbligatorio in navigazione a oltre 6 miglia dalla costa	F
	2 è obbligatorio in navigazione a oltre 3 miglia dalla costa	F
	3 è sempre obbligatorio, anche per la navigazione in acque interne	V
C0510	Il proprietario che installa a bordo della propria unità da diporto un apparato radioelettrico a onde metriche (VHF) deve essere in possesso di	
	1 nessuna abilitazione	F
	2 certificato Limitato di Radiotelegrafista per unità da diporto	F
	3 certificato Limitato di Radiotelefonista per navi di TSL fino a 150 t avente stazione di potenza non superiore ai 60 W e la licenza di esercizio di impianto radioelettrico	V
C0511	Il certificato limitato di radiotelefonista valido per le unità da diporto fino a 150 TSL	
	1 è rilasciato dalla Motorizzazione Civile senza esami e senza particolari formalità, e vale dieci anni	F
	2 è rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico su dichiarazione di conoscenza del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e non ha scadenza	V
	3 è rilasciato dagli uffici marittimi circondariali con esame e vale cinque annui	F
C0512	Il comandante di un'unità da diporto con apparato ricetrasmittente VHF/FM deve possedere	
	1 il certificato limitato di radiotelefonista per naviglio minore	F
	2 il certificato illimitato di radiotelefonista per naviglio minore	F
	4 la licenza di esercizio RTF e il certificato limitato di RTF dell'operatore	V
C0513	La gestione dell'esercizio radiotelefonico per il traffico di corrispondenza marittimo va richiesta	
	1 al Dipartimento delle comunicazioni	F
	2 alle Capitanerie di porto e al RINA	F
	4 alla Telecom e Compagnia Telemar	V
C0514	I battelli al servizio delle unità da diporto (tender) sono individuati	
	1 con un nome	F
	2 dalla sigla ITA e da un numero unico	F
	3 con il numero di identificazione dell'unità al cui servizio sono posti	V
C0515	I battelli al servizio delle unità da diporto (tender) possono navigare	
	1 entro i limiti della categoria di progettazione	F
	2 entro 6 miglia dalla costa	F
	4 entro 1 miglio dalla costa o dall'unità madre, ovunque si trovi	V
C0516	L'equipaggiamento di sicurezza e salvataggio delle unità da diporto in generale	
	1 deve rispondere ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e non a quelli della direttiva MED che prevedono l'applicazione della marcatura di conformità "timoncino", tranne che per le cinture di salvataggio impiegate su unità adibite a uso commerciale - noleggio	V
	2 possono indifferentemente essere conformi alle norme nazionali o alla direttiva MED	F
	3 deve rispondere ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e non a quelli della direttiva MED che prevedono l'applicazione della marcatura di conformità "timoncino" in tutti i casi	F
C0517	La cassetta di pronto soccorso deve contenere medicinali	
	1 sulle navi da diporto e sulle unità adibite al noleggio o impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo	V
	2 quando l'unità pratica attività di sci nautico	F
	3 su tutte le unità da diporto per cui è prevista la dotazione della cassetta	F
C0518	Le navi e le imbarcazioni da diporto sono soggette alle visite	
	1 iniziale, periodica, occasionale	V
	2 iniziale, periodica e intermedia	F
	3 iniziale, intermedia, occasionale	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0519		Il certificato di sicurezza attesta	
	1	lo stato di navigabilità	V
	2	l'effettuazione delle manutenzioni periodiche	F
	3	la stazza e le dimensioni della nave	F
C0520		Il certificato di sicurezza è obbligatorio	
	1	solo per le navi da diporto	F
	2	solo per i natanti da diporto	F
	3	per le navi e le imbarcazioni da diporto	V
C0521		Sono tenute ad avere il certificato di sicurezza per unità da diporto	
	1	tutte le unità da diporto iscritte nell'ATCN	V
	2	le imbarcazioni da diporto munite di marcatura CE di conformità e le navi da diporto	F
	3	tutte le unità da diporto	F
C0522		Un natante da diporto prototipo non omologato di lunghezza da 6 metri a 7,50 metri può trasportare	
	1	otto persone	F
	2	sei persone	V
	3	quattro persone	F
C0523		Un natante da diporto prototipo omologato di lunghezza da 6 metri a 7,50 metri può trasportare	
	1	il numero massimo previsto dal certificato di omologazione	V
	2	otto persone	F
	3	il numero massimo di persone disposto dall'ordinanza balneare	F
C0524		Un natante da diporto prodotto in serie può portare un numero di persone	
	1	indicate dalla licenza di navigazione	F
	2	dipende dall'ordinanza balneare	F
	3	indicate nel certificato di omologazione	V
C0525		Il certificato di sicurezza per unità da diporto	
	1	è il certificato che attesta la nave sicura	F
	2	sono istruzioni per la sicurezza delle navi	F
	3	è il certificato che attesta la rispondenza dell'unità al Regolamento di sicurezza	V
C0526		Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati	
	1	sui registri di iscrizione	F
	2	sul certificato d'uso del motore	F
	3	sulla licenza di navigazione e nell'ATCN	V
C0527		Il certificato di sicurezza per le imbarcazioni da diporto è rilasciato	
	1	a parere dell'Autorità marittima	F
	2	all'atto della prima iscrizione nell'ATCN da un qualsiasi STED sito nell'intero territorio nazionale	V
	3	se ritenuto necessario da un organismo tecnico autorizzato	F
C0528		Il certificato di sicurezza è rilasciato	
	1	da uno STED qualsiasi sito nell'intero territorio nazionale	V
	2	dall'organismo tecnico autorizzato dopo aver effettuato la visita iniziale	F
	3	dal RINA spa	F
C0529		Le imbarcazioni da diporto rientranti nella normativa CE sono soggette	
	1	alle visite periodiche ed occasionali	V
	2	alle visite iniziali, annuali e quinquennali	F
	3	alle visite iniziali e finali	F
C0530		Le imbarcazioni da diporto rientranti nella normativa CE sono soggette	
	1	alle visite iniziali e finali	F
	2	a nessuna visita in quanto la responsabilità ricade comunque sul comandante	F
	4	alla visita di ricognizione, se ritrovate dopo l'annotazione della perdita di possesso per furto, prima del rilascio di una nuova licenza d'iscrizione	V
C0531		Le visite ad una imbarcazione da diporto vanno effettuate	
	1	ogni 10 anni fino al 30° anno di vetustà e ogni 5 anni in seguito	F
	2	ogni 5 anni	F
	3	la prima dopo 8 o 10 anni a seconda dell'abilitazione e le successive ogni 5 anni	V
C0532		Le visite periodiche successive alla prima per le navi e le imbarcazioni da diporto vanno effettuate normalmente ad intervalli di	
	1	8 anni	F
	2	2 anni	F
	4	5 anni	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0533		Il certificato di sicurezza rilasciato all'atto della prima iscrizione alle unità appartenenti alle categorie di progettazione A e B e alle unità senza marcatura CE abilitate alla navigazione senza limiti dalla costa è valido	
	1	dieci anni	F
	2	due anni	F
	4	otto anni	V
C0534		Il certificato di sicurezza rilasciato all'atto della prima iscrizione alle unità appartenenti alle categorie di progettazione C e D e alle unità senza marcatura CE abilitate entro le sei miglia nautiche è valido	
	1	10 anni	V
	2	2 anni	F
	3	8 anni	F
C0535		Il certificato di sicurezza per unità appartenenti alla categoria di progettazione C, in sede di primo rilascio è valido	
	1	sei anni	F
	2	dieci anni	V
	3	cinque anni	F
C0536		Un'imbarcazione da diporto senza marcatura CE è soggetta	
	1	a una visita iniziale e a visite occasionali	F
	2	alla visita di ricognizione, se ritrovata dopo l'annotazione della perdita di possesso per furto, prima del rilascio di una nuova licenza d'iscrizione	V
	3	a nessuna visita in quanto la responsabilità ricade comunque sul comandante	F
C0537		Un'imbarcazione da diporto senza marcatura CE è soggetta	
	1	a nessuna visita in quanto la responsabilità ricade comunque sul comandante	F
	2	a una visita iniziale, a visite periodiche e a visite occasionali	V
	3	a una visita iniziale e a visite occasionali	F
C0538		Il certificato di sicurezza rilasciato all'atto della prima iscrizione alle imbarcazioni abilitate senza alcun limite di distanza dalla costa è valido	
	1	8 anni	V
	2	5 anni	F
	3	2 anni	F
C0539		Le visite periodiche per le imbarcazioni abilitate senza alcun limite di distanza dalla costa sono valide	
	1	8 anni	F
	2	5 anni	V
	3	10 anni	F
C0540		Le visite periodiche per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) e delle unità senza marcatura CE abilitate entro le sei miglia nautiche sono valide	
	1	10 anni	F
	2	8 anni	F
	4	5 anni	V
C0541		Il certificato di sicurezza rilasciato a seguito di visita periodica è valido	
	1	8 anni	F
	2	2 anni	F
	3	5 anni	V
C0542		Il certificato di sicurezza per le imbarcazioni da diporto deve essere sottoposto a convalida	
	1	obbligatoriamente ogni 2 anni	F
	2	ogni cinque anni	F
	3	quando l'unità abbia subito gravi avarie	V
C0543		In caso di modifiche all'apparato di propulsione delle imbarcazioni da diporto	
	1	devono essere richiesti l'aggiornamento della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza	F
	2	va convalidato il solo certificato di sicurezza	F
	3	devono esser richiesti una nuova licenza di navigazione e un nuovo certificato di sicurezza	V
C0544		Per visita iniziale della nave da diporto s'intende	
	1	la visita effettuata prima che la nave entri in esercizio	V
	2	la visita effettuata al momento dell'impostazione della chiglia	F
	3	la visita effettuata al momento del varo	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0545		Una nave da diporto, in caso di disarmo, deve essere sottoposta ad una visita per accertare il mantenimento delle condizioni attestata dalla certificazione di sicurezza in vigore dopo	
	1	un anno	V
	2	due anni e mezzo	F
	3	due anni	F
C0546		Ai fini della determinazione del numero massimo dei passeggeri che possono essere imbarcati su un'unità da diporto impiegata in attività di noleggio	
	1	non si considerano l'equipaggio e i bambini di età inferiore a un anno	V
	2	si considera anche l'equipaggio	F
	3	non si considerano l'equipaggio e i minori di 14 anni	F
C0547		Il numero minimo dei componenti dell'equipaggio di unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio è	
	1	di due persone per le imbarcazioni che trasportano più di otto passeggeri o di lunghezza superiore a diciotto metri e tre persone per le navi	V
	2	sempre di due persone	F
	3	quello indicato nella licenza di navigazione	F
C0548		Ad una unità da diporto impiegata in attività di noleggio che trasporta fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio, ai fini della sicurezza della navigazione viene rilasciato	
	1	dichiarazione di noleggiabilità	F
	2	attestazione di conformità per attività di noleggio	F
	3	certificato di idoneità al noleggio	V
C0549		Le certificazioni di sicurezza per i natanti da diporto impiegati in attività di noleggio sono rilasciate	
	1	dall'autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità staziona abitualmente	V
	2	per i natanti non serve alcuna certificazione di sicurezza	F
	3	da uno STED qualsiasi sito nell'intero territorio nazionale	F
C0550		L'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate in unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio	
	1	è parte integrante delle annotazioni di sicurezza	F
	2	è obbligatorio e deve essere tenuto a bordo	V
	3	non è un documento previsto dalla normativa	F
C0551		L'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate in unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio	
	1	è parte integrante delle annotazioni di sicurezza	F
	2	deve essere compilato dall'armatore, o in mancanza dal proprietario, su apposito modulo, e costituisce documento di bordo	V
	3	è inserito nel certificato di sicurezza	F
C0552		Le certificazioni di sicurezza per imbarcazioni e navi da diporto impiegati in attività di noleggio sono rilasciate	
	1	dall'autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità staziona abitualmente	F
	2	da uno STED sulla base della stessa documentazione richiesta per imbarcazioni e navi adibite a diporto puro	F
	3	da uno STED sulla base della dichiarazione di idoneità al noleggio a seguito di visita iniziale	V
C0553		Al rinnovo e alla convalida delle certificazioni di sicurezza delle imbarcazioni e delle navi da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio provvede	
	1	solo lo STED istituito presso la Capitaneria di porto	F
	2	lo STED istituito presso l'autorità marittima o l'UMC (Uffici della Motorizzazione Civile) avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità staziona abitualmente	F
	4	uno STED qualsiasi sul territorio nazionale	V
C0554		Il certificato d'idoneità al noleggio per le unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino fino a 12 passeggeri escluso l'equipaggio ha validità di	
	1	tre anni	V
	2	sei mesi	F
	3	un anno	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0555		La certificazione di sicurezza per unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino fino a 12 passeggeri escluso l'equipaggio viene sottoposta a convalida	
	1	mai	F
	2	a seguito di visita periodica	F
	4	quando l'unità abbia subito gravi avarie	V
C0556		Un natante da diporto adibito al servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare è sottoposto a	
	1	visita iniziale da parte dell'autorità marittima territorialmente competente sul luogo di esercizio dell'attività	F
	2	visite iniziali, prima dell'impiego nel servizio e ogni tre anni, per il rilascio e il rinnovo del certificato di idoneità	V
	3	nessuna visita	F
C0557		Le certificazioni di sicurezza per i natanti e le imbarcazioni da diporto adibiti al servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare sono rilasciate e rinnovate	
	1	da uno STED situato nell'intero territorio nazionale sulla base di una dichiarazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato o autorizzato	V
	2	solo dallo STED istituito presso la Capitaneria di porto	F
	3	da nessuno in quanto per i natanti e le imbarcazioni non serve alcuna speciale certificazione di sicurezza	F
C0558		La denuncia di evento straordinario (unità da diporto) deve essere presentata	
	1	entro tre giorni dall'arrivo in porto e comunque non oltre cinque giorni (120 ore) dal momento dell'evento straordinario	F
	2	entro 24 ore dall'arrivo in porto	F
	3	entro tre giorni dall'arrivo in porto e, nel caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone, entro 24 ore	V
C0559		La denuncia di evento straordinario (unità da diporto) deve essere presentata	
	1	non è prevista per le unità da diporto	F
	2	entro tre giorni dall'arrivo in porto e comunque non oltre cinque giorni (120 ore) dal momento dell'evento straordinario	F
	3	entro tre giorni dall'arrivo in porto se non si sono verificati eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone	V
C0560		La denuncia di evento straordinario (unità da diporto) deve essere presentata	
	1	entro 48 ore dall'arrivo in porto in ogni caso	F
	2	entro cinque giorni dall'arrivo in porto	F
	3	entro 24 ore dall'arrivo in porto se si sono verificati eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone	V
C0561		L'esercizio dello sci nautico	
	1	è consentito nelle ore notturne solo in zone fortemente illuminate	F
	2	nelle ore notturne è consentito solo occasionalmente	F
	3	non è consentito nelle ore notturne	V
C0562		I natanti che effettuano lo sci nautico, nelle acque marittime devono essere muniti di	
	1	solo di un ampio specchio convesso riconosciuto idoneo dalla Capitaneria di porto territoriale competente	F
	2	solo di un sistema di aggancio e rimorchio riconosciuto idoneo dalla Capitaneria di porto territoriale competente	F
	3	solo di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di porto	V
C0563		Nello sci nautico, oltre al conduttore, devono trovarsi a bordo dell'unità	
	1	un'altra persona, esperta nello sci nautico	F
	2	non è necessario nessuno altro	F
	3	un'altra persona, esperta nel nuoto	V
C0564		Per effettuare l'esercizio dello sci nautico per conto proprio è necessaria la patente	
	1	solo oltre 6 miglia dalla costa	F
	2	solo quando l'imbarcazione è immatricolata	F
	4	con qualsiasi unità utilizzata	V
C0565		Per effettuare lo sci nautico l'imbarcazione deve possedere tra l'altro	
	1	una cassetta di pronto soccorso e una bussola	F
	2	una zattera di salvataggio	F
	3	un sistema di aggancio omologato e una cassetta di pronto soccorso	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0566		Per effettuare lo sci nautico occorre	
	1	avere a bordo razzi verdi, gialli e rossi	F
	2	avere un ampio specchio convesso	V
	3	esporre una luce lampeggiante	F
C0567		Per l'esercizio dello sci nautico per conto proprio è necessaria la patente	
	1	solo per la navigazione in acque marittime	F
	2	solo quando l'imbarcazione è immatricolata	F
	3	con qualsiasi unità utilizzata	V
C0568		Nell'esercizio dello sci nautico tra il mezzo e lo sciatore nautico occorre tenere una distanza non inferiore a	
	1	20 m	F
	2	12 m	V
	3	14 m	F
C0569		I mezzi nautici che esercitano lo sci nautico devono essere muniti di	
	1	nessun salvagente	F
	2	un salvagente ogni due sciatori	F
	3	un salvagente per ogni sciatore	V
C0570		Il cavo di traino dello sciatore nautico deve essere lungo almeno	
	1	12 m	V
	2	24 m	F
	3	15 m	F
C0571		Gli acquascooters (o moto d'acqua) sono	
	1	imbarcazioni da diporto	F
	2	una tipologia di unità da diporto a sé stante	V
	3	natanti da diporto con particolari caratteristiche	F
C0572		Per la conduzione degli acquascooters è richiesto	
	1	aver compiuto 21 anni	F
	2	certificato medico	F
	4	la patente nautica	V
C0573		Per la conduzione degli acquascooters è richiesto	
	1	un mezzo di salvataggio individuale indossato permanentemente	V
	2	aver compiuto 16 anni	F
	3	aver compiuto 21 anni	F
C0574		Nell'uso degli acquascooters occorre	
	1	sempre un mezzo di salvataggio individuale per il conduttore e per tutte le persone trasportate	V
	2	sempre un mezzo di salvataggio individuale per il solo conduttore	F
	3	un mezzo di salvataggio individuale se ci si allontana più di 1 miglio dalla costa	F
C0575		Il noleggio occasionale di unità da diporto consiste nel noleggio	
	1	di un natante da diporto senza alcuna restrizione	F
	2	per brevi periodi di unità da diporto destinate a uso commerciale	F
	4	di un'imbarcazione da diporto da parte di persona fisica titolare o utilizzatore a titolo di leasing, fuori esercizio d'impresa	V
C0576		Il noleggio occasionale di unità da diporto consiste nel noleggio	
	1	di un natante da diporto senza alcuna restrizione	F
	2	di una nave da diporto da parte di persona fisica titolare o utilizzatore a titolo di leasing, fuori esercizio d'impresa	V
	3	di un natante da diporto da parte di persona fisica titolare o utilizzatore a titolo di leasing, fuori esercizio d'impresa	F
C0577		Un'unità da diporto durante il noleggio occasionale	
	1	deve sempre essere condotta da personale in possesso del corrispondente titolo professionale per il diporto	F
	2	può essere condotta da personale in possesso della sola patente nautica se è lunga fino a 24 m	V
	3	può essere condotta senza alcun titolo	F
C0578		Un'unità da diporto durante il noleggio occasionale	
	1	passa sotto l'armatorietà del noleggiatore, che va annotata sulla licenza di navigazione	F
	2	deve sempre essere condotta da personale in possesso del corrispondente titolo professionale per il diporto	F
	3	deve essere condotta da personale in possesso del titolo professionale per il diporto se è lunga oltre 24 m	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

C0579		Il trattamento fiscale agevolato specifico per il noleggio occasionale di unità da diporto consiste	
	1	nel rimborso delle accise sui carburanti	F
	2	nella detrazione dell'IVA sulle forniture e sulle prestazioni di servizi	F
	4	nella possibilità di applicare un'imposta fissa sul ricavato senza detrazioni o deduzioni, entro limiti determinati indipendentemente dalla lunghezza dell'unità o dalla durata del noleggio	V
C0580		Il trattamento fiscale agevolato specifico per il noleggio occasionale di unità da diporto consiste	
	1	nella esenzione IVA	F
	2	nell'assoggettamento volontario a imposta sostitutiva sul ricavato pari al 20% sino a un importo massimo annuo di 30.000 euro, senza facoltà di detrarre o dedurre costi e spese relativi all'attività	V
	3	nel rimborso delle accise sui carburanti	F
C0581		Le unità a vela sono soggette all'obbligo dell'assicurazione	
	1	se dotate di motore ausiliario	V
	2	se di stazza lorda superiore a 5 TSL	F
	3	se di stazza lorda superiore a 25 TSL	F
C0582		Le unità da diporto soggette a regime della legge sull'assicurazione obbligatoria sono	
	1	quelle di stazza lorda superiore a 5 TSL	F
	2	nessuna in quanto l'assicurazione è facoltativa	F
	4	quelle dotate di apparato motore	V
C0583		Hanno l'obbligo di essere coperte dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	
	1	tutte le unità purché non siano dotate di motori amovibili di qualsiasi potenza	F
	2	le unità non dotate di motore	F
	4	le unità di stazza lorda non superiore alle 25 t munite di motore inamovibile di potenza superiore ai 3 cavalli fiscali e adibite ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone	V
C0584		Relativamente all'assicurazione, il motore d'emergenza che supera i 3 HP	
	1	è sufficiente quella dell'unità	F
	2	necessita di propria polizza assicurativa	V
	3	la polizza assicurativa è facoltativa	F
C0585		Un'unità da diporto con un motore di potenza superiore a 3 HP fiscali ha l'obbligo	
	1	dell'iscrizione	F
	2	della pubblicità	F
	3	dell'assicurazione per RC	V
C0586		In caso di locazione di unità da diporto, responsabile in solido con il proprietario, per i danni derivanti dalla circolazione dell'unità, è il	
	1	conducente	F
	2	comandante	F
	3	locatario	V

Cons. autom.
Serie D – PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

D0001		In seguito alla prima iscrizione al PRA	
	1	decorre il termine per annotare il contratto di leasing	F
	2	il veicolo assume la qualifica di bene mobile registrato	V
	3	avviene il perfezionamento dell'atto di vendita tra concessionario e cliente	F
D0002		In seguito alla prima iscrizione al PRA	
	1	decorre il termine per versare la tassa automobilistica	F
	2	avviene il perfezionamento dell'atto di vendita tra concessionario e cliente	F
	4	il veicolo si presume di proprietà dell'intestatario fino a prova contraria	V
D0003		Non è prevista l'annotazione/trascrizione al PRA	
	1	della trasferimento di proprietà del veicolo	F
	2	del comodato d'uso	V
	3	della perdita di possesso	F
D0004		La legge istitutiva del Pubblico Registro Automobilistico risale al	
	1	1983	F
	2	1913	F
	3	1927	V
D0005		Gli autoveicoli iscritti al PRA appartengono alla categoria dei beni	
	1	recuperabili	F
	2	mobili	F
	3	mobili registrati	V
D0006		L'Automobile Club d'Italia è	
	1	una società per azioni	F
	2	un ente pubblico non economico	V
	3	una fondazione che a livello locale si articola nei vari Automobile Club	F
D0007		La sigla PRA indica il	
	1	Pubblico Registro Autonomo	F
	2	Pubblico Registro Automobilistico	V
	3	Pubblico Registro Autoveicoli	F
D0008		La legge PRA del 1927 prevede che siano resi pubblici al PRA	
	1	le perdite di possesso per fatto del terzo	F
	2	contratti di leasing	F
	3	atti di compravendita	V
D0009		Lo Sportello Telematico dell'Automobilista è stato istituito con DPR	
	1	n. 358/2000	V
	2	n. 368/2001	F
	3	n. 358/1999	F
D0010		La consultazione dei dati presenti nell'archivio del PRA può essere effettuata	
	1	in presenza di una motivata richiesta	F
	2	in modo anonimo e senza costi	F
	3	sulla base del numero di targa e, in presenza di determinate condizioni, anche su base nominativa	V
D0011		Tra i vari veicoli soggetti all'iscrizione al PRA sono compresi	
	1	autovetture	V
	2	rimorchi di portata complessiva inferiore a 35 quintali	F
	3	macchine operatrici	F
D0012		Tra i vari veicoli soggetti all'iscrizione al PRA sono compresi	
	2	macchine operatrici	F
	3	ciclomotori	F
	4	autovetture o autocarri	V
D0013		I rimorchi devono essere iscritti al PRA quando sono	
	1	di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 t	V
	2	di massa complessiva inferiore a 3,5 t	F
	3	di massa complessiva inferiore a 1,5 t	F
D0014		Secondo la disciplina istitutiva, il PRA si configura come un istituto impostato	
	1	come i registri immobiliari su base nominativa	F
	2	su base finanziaria	F
	3	su base reale	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0015		Possono richiedere al PRA visure nominative (basate cioè non sul numero di targa ma su i dati identificativi della persona fisica o giuridica)	
	1	l'intestatario del veicolo limitatamente ai veicoli che risultano essere (o essere stati) a lui intestati	V
	2	gli istituti di credito per quanto concerne la solvibilità dei propri clienti	F
	3	chiunque vi abbia interesse	F
D0016		La visura nominativa può	
	1	essere richiesta solo per veicoli intestati esclusivamente a persone fisiche	F
	2	essere fornita all'erede di una persona deceduta per conoscere i mezzi intestati al defunto	V
	3	riguardare solo i veicoli intestati ad un soggetto al momento del controllo	F
D0017		La priorità della trascrizione è garantita	
	1	dalla data dell'atto da trascrivere	F
	2	dalla numerazione progressiva assegnata dal sistema informatico	V
	3	da ora e minuti indicati nell'atto di vendita	F
D0018		Attraverso il PRA ha luogo	
	1	la trascrizione degli atti di vendita dei ciclomotori	F
	2	l'immatricolazione delle macchine operatrici	F
	4	una pubblicità che assume valore dichiarativo in caso di atti relativi al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e degli altri veicoli registrati al PRA	V
D0019		Tra gli effetti della trascrizione al PRA di un atto di vendita vi è anche quello di	
	1	rendere l'atto opponibile ai terzi	V
	2	rendere valido l'atto	F
	3	regolarizzare la posizione tributaria del veicolo nei confronti del comune	F
D0020		Tra gli effetti della trascrizione al PRA di un atto di vendita vi è anche quello di	
	1	rendere valido l'atto	F
	2	rendere l'atto conoscibile a tutti	V
	3	ottenere il rilascio del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione	F
D0021		L'art. 2657 CC è considerato applicabile anche alla trascrizione dei beni mobili registrati. Tale disposizione indica	
	1	che in caso di prima iscrizione il titolo sia rappresentato da una dichiarazione dell'acquirente	F
	2	la scrittura privata come unico titolo in base al quale si trascrive al PRA la vendita del veicolo	F
	3	l'atto pubblico come uno dei titoli in base ai quali è possibile richiedere la trascrizione	V
D0022		L'art. 2657 CC è considerato applicabile anche alla trascrizione dei beni mobili registrati. Tale disposizione indica	
	1	la forma dei titoli utilizzabili per la trascrizione	V
	2	l'obbligo di far uso di determinati moduli	F
	3	che in caso di prima iscrizione il titolo sia rappresentato da una dichiarazione dell'acquirente	F
D0023		È titolo idoneo per la trascrizione al PRA dell'atto di vendita	
	1	la scrittura privata non autenticata	F
	2	la fattura	F
	3	l'atto pubblico	V
D0024		È titolo idoneo per la trascrizione al PRA dell'atto di vendita	
	1	la scrittura privata non autenticata	F
	2	l'autocertificazione	F
	4	la scrittura privata autenticata	V
D0025		Quando ricorrono le condizioni l'istanza dell'acquirente può essere utilizzata anche per l'iscrizione al PRA di veicoli usati provenienti	
	1	da qualsiasi Paese straniero	F
	2	esclusivamente da San Marino e dal Vaticano	F
	4	da paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein)	V
D0026		Quando ricorrono le condizioni l'istanza dell'acquirente può essere utilizzata anche per l'iscrizione al PRA di veicoli usati provenienti	
	1	da qualsiasi Paese straniero	F
	2	esclusivamente da San Marino e dal Vaticano	F
	3	da paesi membri dell'Unione europea	V
D0027		Il modello unificato di istanza con cui richiedere il rilascio del DU con procedura DLG n. 98/2017	
	1	contiene un riquadro su cui formulare la dichiarazione di vendita come avveniva con il CDP	F
	2	è predisposto per autocertificare nelle formalità mortis causa il decesso dell'intestatario	F
	4	svolge la funzione di istanza dell'acquirente per la prima iscrizione nel PRA	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0028	In situazioni particolari svolgono alcune funzioni notarili e possono, per esempio, autenticare la sottoscrizione della procura speciale a vendere un determinato veicolo il	
	1 Direttore del carcere limitatamente alle persone recluse nell'istituto penitenziario	F
	2 il conservatore del PRA	F
	4 Capo ufficio consolare o altro funzionario autorizzato presso il consolato per i cittadini che si trovano all'estero	V
D0029	Può essere trascritta al PRA una scrittura privata autenticata	
	1 se contiene almeno l'autenticazione della sottoscrizione dell'acquirente	F
	2 formulata sul vecchio foglio complementare	F
	3 in originale oppure in copia conforme	V
D0030	Può essere trascritta al PRA una scrittura privata autenticata	
	1 formulata sul DU (documento unico di circolazione e di proprietà)	F
	2 se contiene almeno l'autenticazione della sottoscrizione dell'acquirente	F
	3 con cui gli eredi chiedono di intestarsi il veicolo in seguito al trasferimento di proprietà mortis causa	V
D0031	Secondo il codice civile l'atto pubblico può essere redatto	
	1 direttamente dal venditore e dall'acquirente e acquista pubblicità in seguito alla trascrizione al PRA	F
	2 con le richieste formalità da un notaio oppure da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato	V
	3 esclusivamente da un notaio	F
D0032	Richiedono sempre la presentazione dell'atto pubblico	
	1 alcune formalità riguardanti le società	V
	2 le trascrizioni relative ai trasferimenti mortis causa	F
	3 le formalità riguardanti il comodato d'uso gratuito del veicolo	F
D0033	Richiedono sempre la presentazione dell'atto pubblico	
	1 la trascrizione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale	V
	2 le formalità riguardanti il comodato d'uso gratuito del veicolo	F
	3 le trascrizioni relative ai trasferimenti mortis causa	F
D0034	Può richiedere al PRA una visura allo scopo di conoscere lo stato giuridico del veicolo	
	1 solo gli organi di polizia	F
	2 chiunque vanta un interesse giuridicamente rilevante	F
	3 chiunque	V
D0035	L'ispezione dello stato giuridico del veicolo (cd. visura) consente di	
	1 verificare quali formalità d'ufficio sono state effettuate	F
	2 conoscere esclusivamente le caratteristiche tecniche	F
	4 conoscere i dati dell'attuale intestatario del veicolo e assumere altre informazioni relative al bene mobile registrato (caratteristiche tecniche, presenza di vincoli ecc.)	V
D0036	L'ispezione dello stato giuridico del veicolo (c.d. visura) consente di conoscere	
	1 le generalità dei precedenti proprietari	F
	2 il numero della patente del proprietario	F
	4 la presenza di eventuali vincoli o gravami iscritti	V
D0037	Il certificato cronologico del veicolo riporta una serie di dati tra cui	
	1 il riepilogo dei pagamenti delle tasse automobilistiche	F
	2 i soli dati tecnici del veicolo	F
	4 le generalità dei soggetti che si sono succeduti nella proprietà del veicolo	V
D0038	Il certificato cronologico del veicolo riporta una serie di dati tra cui	
	1 il riepilogo dei pagamenti delle tasse automobilistiche	F
	2 il numero di chilometri percorsi dal veicolo	F
	4 la presenza di eventuali fermi amministrativi (oltre ai dati tecnici del veicolo, dell'intestatario, di altri vincoli o gravami soggetti a trascrizione e di altre notizie riguardanti il veicolo)	V
D0039	La certificazione dei dati relativi a tutti i proprietari che si sono succeduti nella proprietà del veicolo avviene con richiesta	
	1 certificato di conformità	F
	2 di copia formulata con un atto di interpellato	F
	3 di un certificato cronologico	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0040		Secondo la legge istitutiva l'importo dell'IPT da versare per alcune formalità PRA è	
	1	determinato da una tabella ministeriale base su cui le singole province possono applicare un incremento fino al 30%	V
	2	uniforme su tutto il territorio nazionale	F
	3	determinato da una tabella ministeriale base su cui le singole province possono applicare un incremento fino al 20%	F
D0041		L'acronimo IPT significa	
	1	Imposta Provinciale di Trascrizione	V
	2	Imposta PRA per la Trascrizione	F
	3	Imposta Particolare di Trascrizione	F
D0042		Per quanto concerne le formalità PRA le riduzioni delle imposte disposte dalle province possono riguardare	
	1	l'imposta di bollo e l'IPT	F
	2	gli emolumenti	F
	4	l'IPT	V
D0043		La formalità di prima iscrizione del veicolo al PRA richiede il versamento di un importo comprendente anche	
	1	IPT	V
	2	tassa automobilistica	F
	3	tassa di pubblicità	F
D0044		Le formalità con cui si trascrivono atti pubblici sono soggette	
	1	non versano l'IPT avendo pagato l'Imposta di Registro	F
	2	sempre al versamento IPT in misura fissa	F
	3	al versamento dell'IPT (oltre ad emolumenti ed imposta di bollo)	V
D0045		In presenza di un atto di vendita bilaterale riguardante la cessione di più autoveicoli l'IPT deve essere corrisposta	
	1	in ogni formalità con cui si richiede la trascrizione delle singole cessioni contenute nell'atto	V
	2	su una sola formalità che cumula tutti i veicoli	F
	3	su ciascun veicolo in misura fissa	F
D0046		Tra le formalità che richiedono il versamento dell'IPT vi sono quelle relative	
	1	alla perdita di possesso del veicolo	F
	2	alla proroga del contratto di leasing	F
	3	all'iscrizione dell'ipoteca	V
D0047		La portata del veicolo assume rilevanza per il calcolo dell'IPT nelle trascrizioni degli atti di vendita relativi a vari veicoli tra cui	
	1	autobus	F
	2	tutti i veicoli appartenenti a imprese	F
	4	rimorchi destinati al trasporto cose (quando ne è prevista l'iscrizione al PRA)	V
D0048		In caso di trascrizione dell'atto di vendita di un motocarro per la determinazione dell'IPT si fa riferimento	
	1	alla cilindrata	F
	2	alla portata	V
	3	ai kilowatt	F
D0049		L'IPT, nei casi in cui non è prevista la misura fissa, varia in funzione	
	1	dei chilometri percorsi	F
	2	dei cm cubici della cilindrata	F
	4	dei kW per quanto concerne le autovetture e della portata utile relativamente agli autocarri	V
D0050		Nel calcolo dell'IPT dovuta per la trascrizione di un atto di vendita di un'autovettura già iscritta al PRA assume rilevanza	
	1	nessun dato, poiché è un'imposta fissa	F
	2	la residenza del venditore	F
	4	l'eventuale maggiorazione sull'IPT disposta dalla provincia	V
D0051		Nel calcolo dell'IPT dovuta per la trascrizione di un atto di vendita di un'autovettura già iscritta al PRA assume rilevanza	
	2	nessun dato, poiché è un'imposta fissa	F
	3	il numero di kW del veicolo a cui si riferisce la formalità	V
	4	la residenza del venditore	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0052	Con riferimento ai motoveicoli sono soggette al versamento dell'IPT le prime iscrizioni riguardanti	
	1 ciclomotori	F
	2 i motocicli provenienti dall'estero	F
	4 i motocarri adibiti al trasporto cose	V
D0053	Il versamento dell'IPT in misura fissa è consentito	
	1 per formalità basate su atti soggetti ad IVA a favore di acquirenti residenti (o aventi sede legale) in alcune province	V
	2 in tutti i casi	F
	3 in caso di tutela del venditore	F
D0054	Alcune province prevedono che per la trascrizione di un atto di vendita soggetto ad IVA l'IPT sia versata	
	1 in relazione al valore dichiarato del veicolo	F
	2 entro sessanta giorni decorrenti dal rilascio del documento unico di circolazione e proprietà	F
	3 in misura fissa previa esibizione di idonea documentazione fiscale	V
D0055	Nelle formalità relative al trasferimento della proprietà l'IPT è versata al competente ente territoriale nel cui territorio	
	1 è nato l'acquirente	F
	3 è residente l'erede (se il trasferimento di proprietà è mortis causa)	V
	4 ha sede la società venditrice	F
D0056	L'IPT è versata in una misura fissa e ridotta per	
	1 l'iscrizione di una delle ipoteche previste dalla normativa speciale sul PRA del 1927	V
	2 la trascrizione dell'atto di vendita a favore di un commerciante di veicoli usati	F
	3 la trascrizione di formalità consecutive riguardanti il medesimo veicolo e basate sullo stesso atto	F
D0057	L'IPT non è determinata in una misura fissa ridotta in caso di ipoteca	
	1 legale a favore del terzo sovventore	F
	2 iscritta in base a un decreto ingiuntivo esecutivo	V
	3 convenzionale	F
D0058	L'IPT non è determinata in una misura fissa ridotta in caso di ipoteca	
	1 giudiziale	V
	2 convenzionale	F
	3 legale per residuo prezzo a favore del venditore	F
D0059	Il versamento dell'IPT deve avvenire in misura doppia rispetto a quella normalmente dovuta quando	
	1 sono trascorsi più di 60 giorni dalla data dell'atto	F
	2 la trascrizione è in deroga alla regola della continuità di cui ex art. 2688 CC	V
	3 sono trascorsi più di novanta giorni dalla formazione dell'atto	F
D0060	Quando si richiede la trascrizione di un atto di vendita in deroga al principio della continuità della trascrizione (ossia con riferimento all'art. 2688 CC) l'IPT deve essere versata	
	1 è esente da IPT	F
	2 in misura doppia rispetto a quella normalmente dovuta	V
	3 nella misura fissa maggiorata del 50%	F
D0061	Quando si richiede la trascrizione di un atto di vendita in deroga al principio della continuità della trascrizione (ossia con riferimento all'art. 2688 CC) l'IPT deve essere versata	
	1 alla provincia in cui è residente o ha la sede legale l'acquirente	V
	2 è esente da IPT	F
	3 nella misura fissa maggiorata del 50%	F
D0062	È previsto il versamento dell'IPT in caso di formalità relativa a	
	1 trascrizione atto di vendita di un motociclo	F
	2 trasferimento di proprietà mortis causa di un motociclo	F
	4 trascrizione atto di vendita di un motocarro	V
D0063	È previsto il versamento dell'IPT in caso di formalità relativa a	
	1 radiazione di un motociclo per esportazione	F
	2 prima iscrizione di un quadriciclo	V
	3 trascrizione atto di vendita di un motociclo	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0064		Sono soggetti al versamento IPT le formalità riguardanti	
	1	motocarri	V
	2	ciclomotori	F
	3	motocicli	F
D0065		L'esenzione dal pagamento dell'IPT di cui godono i disabili per la trascrizione al PRA di veicoli nuovi o usati spetta oltre che al disabile stesso anche	
	1	solo ai fratelli / sorelle maggiorenni	F
	2	al familiare che ha fiscalmente a carico il disabile stesso	V
	3	a qualsiasi altro familiare risultante dallo stato di famiglia	F
D0066		Quando il tipo di disabilità è di natura psichica per usufruire dell'esenzione IPT occorre che	
	1	il disabile abbia una patente speciale	F
	2	sia stata concessa al disabile stesso l'indennità di accompagnamento	V
	3	sia stato predisposto anche l'adattamento del veicolo	F
D0067		Mediante autocertificazione si può dichiarare di avere	
	1	subito il furto del veicolo senza necessità di sporgere regolare denuncia	F
	2	pagato l'importo per il quale era stato iscritto il fermo amministrativo	F
	3	fiscalmente a carico il disabile ai fini dell'esenzione IPT	V
D0068		L'esenzione IPT in una formalità a favore di soggetto disabile può riguardare un'autovettura con motore elettrico	
	1	no	F
	2	A condizione che la potenza sia inferiore a 90 kW e solo se il veicolo ha adattamenti di guida	F
	3	di potenza non superiore a 150 kW	V
D0069		Le formalità con esenzione IPT a favore di contribuenti che ne fanno commercio (cd. minivolture) riguardano	
	1	solo veicoli nuovi	F
	2	veicoli usati acquistati per la rivendita	V
	3	qualsiasi veicolo che si intesta al rivenditore	F
D0070		Per le cessioni a favore di contribuenti che ne fanno commercio (cd. minivolture) la normativa IPT prevede	
	1	l'esenzione dell'IPT	V
	2	la riduzione dell'IPT	F
	3	una doppia esenzione: IPT ed emolumenti PRA	F
D0071		Le formalità con esenzione IPT per veicoli ceduti a contribuenti che ne fanno commercio possono riguardare	
	1	solo veicoli usati immatricolati in Italia	F
	2	veicoli immatricolati da almeno 5 anni	F
	3	anche veicoli usati di provenienza estera	V
D0072		La trascrizione al PRA riguardante veicoli assegnati all'altro coniuge in base a sentenza di divorzio	
	1	è esente da IPT	V
	2	avviene con versamento IPT in misura fissa	F
	3	usufruisce della riduzione IPT solo se disposta dalla provincia competente	F
D0073		È esente da IPT la cessione di un veicolo	
	1	a noleggio lungo termine	F
	2	in leasing in caso di riscatto da parte del locatario	V
	3	venduto a una società di leasing	F
D0074		La riduzione ad un quarto dell'IPT riguarda le formalità relative ad autoveicoli	
	1	destinati al traino di rimorchi adibiti al trasporto ad uso specifico	F
	2	destinati al trasporto specifico	F
	3	muniti di carta di circolazione ad uso speciale e rimorchi destinati a servire detti veicoli purchè non siano adatti al trasporto cose	V
D0075		La riduzione a un quarto dell'IPT nelle formalità relative ad autoveicoli ad uso speciale, non adatti al trasporto di cose, è applicata	
	1	al rinnovo di iscrizione	F
	2	sull'imposta calcolata in funzione del kW	V
	3	sull'imposta determinata in base alla portata	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0076		La riduzione a un quarto dell'IPT nelle formalità relative ad autoveicoli ad uso speciale	
	1	può riguardare un'officina mobile	V
	2	è applicabile solo in caso di prima iscrizione e non in caso di trasferimento di veicolo già iscritto al PRA	F
	3	si applica solo se prevista dalla provincia territorialmente competente	F
D0077		L'IPT è versata in una misura fissa e ridotta per la trascrizione	
	1	del trasferimento residenza	F
	2	dell'usufrutto	F
	4	dell'atto di vendita di un'autovettura costruita nel 1972	V
D0078		L'IPT è versata in una misura fissa e ridotta per la trascrizione	
	1	del trasferimento residenza	F
	2	dell'usufrutto	F
	3	dell'atto di vendita di un veicolo trentennale non adibito ad uso professionale	V
D0079		L'art. 63 della legge n. 342/2000 ha previsto	
	1	il pagamento dell'IPT in misura fissa e ridotta per gli autoveicoli ultratrentennali con esclusione di quelli ad uso professionale	V
	2	il pagamento dell'IPT in misura proporzionale	F
	3	il pagamento dell'IPT in misura fissa per qualsiasi veicolo ultraventennale	F
D0080		A favore di disabili sensoriali	
	1	la singola provincia può prevedere una riduzione IPT	V
	2	la normativa nazionale consente in ogni caso una riduzione IPT da versare in misura fissa	F
	3	sono sempre previste esenzioni IPT	F
D0081		Il soggetto che ha fiscalmente a carico un disabile sensoriale	
	1	ha l'esenzione IPT se il veicolo non supera gli 80 kW	F
	2	non può mai usufruire di esenzioni IPT	F
	3	può usufruire dell'agevolazione se lo prevede la provincia destinataria del tributo	V
D0082		Usufruiscono di un termine più ampio rispetto a quello di 60 giorni per il versamento dell'IPT le formalità riguardanti	
	1	atti mortis causa	F
	2	atti di vendita soggetti a IVA	F
	3	atti societari	V
D0083		Per versare l'IPT in caso di vendita di un veicolo usato iscritto al PRA è previsto un termine di	
	1	90 giorni	F
	2	60 giorni	V
	3	30 giorni	F
D0084		Nel caso di prima iscrizione di un veicolo nuovo con procedure DLG n. 98/2017 l'IPT è versata	
	1	al momento dell'immatricolazione	V
	2	entro 60 giorni dall'emissione della fattura	F
	3	nei successivi 60 giorni dalla data di rilascio del DU	F
D0085		Nelle formalità di prima iscrizione di un veicolo nuovo il versamento IPT	
	1	può essere rateizzato	F
	2	si effettua al momento dell'immatricolazione richiesta con la procedura per il rilascio del DU	V
	3	avviene in parte al momento della proposta di acquisto e a saldo con la pratica di immatricolazione - iscrizione	F
D0086		In caso di formalità di prima iscrizione richiesta con procedura STA l'IPT è versata	
	1	al ricevimento di apposita comunicazione della Provincia	F
	2	entro 30 giorni dal rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà	F
	3	contestualmente all'immatricolazione nell'ambito delle procedure previste dal DLG n. 98/2017	V
D0087		L'IPT deve essere versata	
	1	entro 60 giorni dall'autentica della sottoscrizione della dichiarazione unilaterale di vendita del veicolo già iscritto al PRA	V
	2	nei successivi 60 giorni al rilascio del certificato di proprietà	F
	3	dinanzi al notaio al momento dell'autentica della sottoscrizione dell'atto	F
D0088		L'IPT deve essere versata	
	1	dinanzi al venditore al momento del pagamento del prezzo	F
	2	dinanzi al notaio al momento dell'autentica della sottoscrizione dell'atto	F
	4	al momento della richiesta di trascrizione/iscrizione	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0089		Il DLG n. 446/1997 che ha istituito l'IPT stabilisce	
	1	il versamento dell'IPT in misura fissa e ridotta per le formalità relative a veicoli di interesse storico	F
	2	il versamento dell'imposta entro trenta giorni dalla registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle entrate	F
	4	un termine più ampio, rispetto a quello normalmente previsto, per versare l'IPT relativa a formalità basate su atti societari	V
D0090		Rientra tra gli atti societari per la trascrizione dei quali assume rilevanza la data di pubblicazione dell'atto presso il registro delle imprese	
	1	l'atto di vendita di un veicolo intestato a una società per azioni	F
	2	l'atto di vendita a favore di una società tra professionisti	F
	3	la scissione di società	V
D0091		Usufuiscano di un termine più ampio per il versamento dell'IPT le richieste riguardanti la trascrizione di	
	1	atti di vendita a favore di disabili che hanno una grave difficoltà di deambulazione	F
	2	atti societari	V
	3	atti per trasferimenti proprietà mortis causa	F
D0092		In caso di formalità richiesta oltre i termini consentiti il contribuente che intende avvalersi del ravvedimento operoso può versare oltre all'IPT normalmente dovuta	
	1	gli interessi e una sanzione pari al 50% dell'imposta dovuta presentando la formalità entro 30 giorni dalla data prescritta	F
	2	i soli interessi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine utile di presentazione	F
	4	gli interessi e una sanzione in misura ridotta determinata con riferimento ai tempi di presentazione della pratica	V
D0093		L'art. 13 del DLG n. 472/1997 ha introdotto	
	1	il ravvedimento forzoso	F
	2	il ravvedimento coattivo	F
	3	un istituto che prevede sanzioni ridotte in caso di versamento tardivo dell'IPT	V
D0094		Quando si richiede il ravvedimento operoso per il versamento tardivo dell'IPT si versano oltre all'imposta dovuta	
	1	solo gli interessi	F
	2	la sanzione senza interessi	F
	4	una sanzione ridotta e gli interessi	V
D0095		L'emolumento PRA è versato nella misura ridotta di euro 13,50 quando la formalità riguarda	
	1	l'iscrizione di ipoteca	F
	2	la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo	F
	4	la cancellazione dai registri del PRA per cessazione della circolazione dovuta a demolizione	V
D0096		L'emolumento PRA è versato nella misura ridotta quando la formalità riguarda	
	2	la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo	F
	3	l'iscrizione di ipoteca	F
	4	la cessione del contratto di leasing	V
D0097		L'emolumento PRA è versato nella misura ridotta quando la formalità riguarda	
	1	la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo	F
	2	l'iscrizione di ipoteca	F
	4	proroga del contratto di leasing	V
D0098		La nota libera Modello NP-3C	
	1	non è più utilizzabile al PRA dopo l'entrata in vigore della riforma sul DU da richiedere con istanza unificata	F
	2	si può utilizzare per pratiche escluse dal DL n. 98/2017, come la perdita di possesso	V
	3	si utilizza per richiedere la prima iscrizione	F
D0099		La modulistica per richiedere al PRA formalità escluse dalla riforma sul DU	
	1	può essere sempre sostituita dall'uso dell'istanza unificata	F
	2	2 è stata predisposta dopo l'entrata in vigore delle procedure sul DU che richiedono l'Istanza Unificata	F
	3	è individuata tra i moduli utilizzabili prima della riforma sul DU	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0100		Con l'entrata a regime del rilascio del DU	
	1	risulta condizione necessaria che i dati trasmessi e presenti nell'ANV siano coerenti con la situazione giuridico-patrimoniale del veicolo risultante nel PRA	V
	2	è ancora possibile il rilascio del CdP per le istanze non gestite dal Portale del Trasporto	F
	3	non è possibile l'iscrizione al PRA tramite i modelli nota	F
D0101		Con l'entrata a regime del rilascio del DU	
	1	è rilasciato il CdP in caso di trascrizione di trasferimento di proprietà da proprietario non intestatario (ex art. 2688 CC)	F
	2	i titoli idonei per la trascrizione al PRA rimangono quelli previsti dal CC e dalle altre normative speciali	V
	3	è ancora possibile il rilascio del CdP per le istanze non gestite dal Portale del Trasporto	F
D0102		La verifica di conformità di un atto di vendita	
	1	consiste nella verifica che l'atto di vendita sia stato autenticato nei modi di legge	F
	2	è prevista anche per i titoli presentati in copia conforme all'originale e, quindi, non costituenti originali unici (es. atto pubblico, provvedimento giudiziario, ecc.)	F
	4	non è finalizzata a sanare o rilevare eventuali irregolarità o errori presenti nell'atto	V
D0103		La verifica di conformità di un atto di vendita	
	1	è prevista anche per i titoli presentati in copia conforme all'originale e, quindi, non costituenti originali unici (es. atto pubblico, provvedimento giudiziario, ecc.)	F
	2	consiste nella verifica dei seguenti elementi: poteri di firma in caso di legale rappresentante o procuratore, prezzo di vendita, dati relativi alla parte acquirente, dati del soggetto che procede all'autenticazione e data di autenticazione	F
	4	ha solo la funzione di attestare che il documento dematerializzato è corrispondente a quello analogico consegnato dalla parte	V
D0104		La procura speciale o generale che attesta il potere del procuratore di sottoscrivere, in nome e per conto del proprietario del veicolo, la dichiarazione di vendita	
	1	può non essere allegata al fascicolo, se i poteri di firma non sono verificabili dall'autenticatore	F
	2	non deve essere allegata al fascicolo digitale, se i poteri di firma sono verificati dall'autenticatore e attestati nel corpo dell'autentica indicando gli estremi della procura	V
	3	deve essere allegata obbligatoriamente al fascicolo digitale	F
D0105		La procura speciale o generale che attesta il potere del procuratore di sottoscrivere, in nome e per conto del proprietario del veicolo, la dichiarazione di vendita	
	1	deve essere allegata obbligatoriamente al fascicolo digitale, se i poteri di firma non siano certificati dall'autenticatore nel corpo dell'autentica	V
	2	deve essere sempre sottoposte a verifica di conformità	F
	3	non può essere utilizzata per il rilascio del DU	F
D0106		La funzione "postille digitali"	
	1	è utilizzabile se la pratica è in "preavviso di ricasazione"	F
	2	modifica contemporaneamente l'atto ed il relativo "metadato"	V
	3	è utilizzabile se la cartella PRA contenente l'atto da postillare è collegata ad una istanza	F
D0107		La funzione "postille digitali"	
	1	consente di modificare il documento originale già sottoposto a verifica di conformità	V
	2	non consente di rettificare i "metadati" inseriti dall'operatore STA in sede di caricamento dell'atto nativo cartaceo	F
	3	è utilizzabile se la cartella PRA contenente l'atto da postillare è collegata ad una istanza	F
D0108		In caso di irregolarità o inidoneità della documentazione prodotta il punto di servizio STA	
	1	è a effettuare l'integrazione della documentazione entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta del PRA	V
	2	non può rifiutare la richiesta di integrazione del fascicolo	F
	3	è al più presto ad effettuare l'integrazione della documentazione irregolare	F
D0109		In caso di irregolarità o inidoneità della documentazione prodotta il punto di servizio STA	
	1	può rifiutare la richiesta di integrazione del fascicolo indicando le proprie controdeduzioni	V
	2	è al più presto ad effettuare l'integrazione della documentazione irregolare	F
	3	è al pagamento di un importo per poter sanare la pratica	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0110	L'ufficio PRA di convalida ricusa la pratica	
	1 in caso di accertate gravi irregolarità che non consentono, nemmeno mediante la modalità dell'integrazione documentale del fascicolo, di convalidare positivamente la pratica stessa	V
	2 anche se il punto di servizio PRA ha provveduto, entro il termine prescritto, alla necessaria integrazione documentale richiesta	F
	3 se è stata allegata la tessera sanitaria per attestare il codice fiscale del soggetto sottoscrittore	F
D0111	L'ufficio PRA di convalida ricusa la pratica DU in caso di	
	1 scrittura privata autenticata dal titolare dello STA	F
	2 irregolarità comunque sanabili con correzione degli errori	F
	3 discordanza tra titolo presentato e formalità richiesta	V
D0112	L'ufficio PRA di convalida ricusa la pratica DU in caso di	
	1 assenza nel fascicolo digitale dell'autocertificazione di iscrizione della società nel registro CCIAA	F
	2 assenza nel fascicolo per i cittadini UE, di idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia (es. contratto di affitto immobile)	F
	3 codice fiscale inesistente e/o dati anagrafici incongruenti con la tessera sanitaria/CIE del soggetto	V
D0113	L'ufficio PRA ricusa la pratica in caso di	
	1 discordanza tra titolo presentato e formalità richiesta	V
	2 accertate irregolarità, che possono essere sanate con integrazione della documentazione	F
	3 assenza nel fascicolo digitale dell'autocertificazione di iscrizione della società nel registro CCIAA	F
D0114	L'ufficio PRA ricusa la pratica in caso di	
	1 accertate irregolarità, che possono essere sanate con integrazione della documentazione	F
	2 riesame favorevole della documentazione integrativa	F
	4 codice fiscale inesistente e/o dati anagrafici incongruenti con la tessera sanitaria / CIE del soggetto	V
D0115	Per evitare un'eventuale ricsuzione del fascicolo digitale è essenziale che il punto di servizio STA presti la massima cura alla corretta	
	1 scannerizzazione del tesserino rilasciato dalla provincia	F
	2 etichettatura dei documenti inseriti	V
	3 dimensione dei file inseriti	F
D0116	L'autentica della sottoscrizione dell'atto di vendita di un veicolo usato spetta	
	1 da sempre solo ai notai	F
	2 può essere effettuata anche presso STA privati o pubblici	V
	3 compete ai concessionari se trattasi di minivolture	F
D0117	Ai fini della trascrizione la dichiarazione unilaterale di vendita di un veicolo	
	1 è sottoscritta solo dall'acquirente	F
	2 è sempre redatta in forma digitale	F
	3 è sottoscritta dal solo venditore	V
D0118	L'atto di vendita in forma digitale	
	1 richiede sempre la firma bilaterale (venditore e acquirente)	F
	2 è inserito nel fascicolo digitale della pratica	V
	3 riguarda solo veicoli per i quali è stato rilasciato il DU	F
D0119	La competenza degli STA ad autenticare atti riguardanti beni mobili registrati	
	1 esclude gli atti riguardanti l'iscrizione di ipoteca	F
	2 riguarda solo veicoli usati	F
	3 può riguardare veicoli sia nuovi sia usati	V
D0120	Ai fini della trascrizione al PRA sono compresi tra gli atti la cui sottoscrizione può essere autenticata presso gli STA	
	1 gli atti mortis causa	V
	2 il fondo patrimoniale	F
	3 la cancellazione dell'ipoteca	F
D0121	È esclusa la competenza esclusiva dei notai per	
	1 la scissione di società	F
	2 l'usufrutto del veicolo	F
	3 la dichiarazione di vendita del veicolo	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0122		Sono di competenza esclusiva dei notai	
	1	vendita da proprietario non intestatario	F
	2	vendita a concessionario (minivoltura)	F
	3	cancellazione di usufrutto	V
D0123		Tra gli atti riguardanti le pratiche ipotecarie sono di competenza esclusiva dei notai i titoli	
	1	la cancellazione dell'ipoteca	V
	2	l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale	F
	3	l'iscrizione di ipoteca legale	F
D0124		Permane di competenza esclusiva dei notai l'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di	
	1	vendita di veicolo usato	F
	2	procura speciale a vendere un veicolo	V
	3	iscrizione di ipoteca	F
D0125		In caso di successione ereditaria è possibile formare presso lo STA	
	1	l'atto per intestarsi il veicolo ricevuto per testamento	V
	2	l'accettazione di eredità con beneficio d'inventario	F
	3	l'atto di rinuncia all'eredità	F
D0126		L'atto di cessione di azienda comprendente uno o più veicoli	
	1	può essere sottoscritto e autenticato presso il Registro imprese	F
	2	può essere sottoscritto presso uno STA privato	F
	3	è atto di competenza del notaio	V
D0127		Gli atti di alienazione e di costituzione dei diritti di garanzia possono essere autenticati da	
	1	legali rappresentanti delle concessionarie delle case costruttrici	F
	2	notai	V
	3	dipendenti dei notai a ciò espressamente delegati	F
D0128		Gli atti di alienazione e di costituzione dei diritti di garanzia possono essere autenticati da	
	1	dipendenti della provincia incaricati di svolgere tale funzione	F
	3	legali rappresentanti delle concessionarie delle case costruttrici	F
	4	dipendenti del comune incaricati di svolgere tale funzione	V
D0129		Gli atti di alienazione e di costituzione dei diritti di garanzia possono essere autenticati da	
	1	titolari STA	V
	2	dipendenti della provincia incaricati di svolgere tale funzione	F
	3	legali rappresentanti delle concessionarie delle case costruttrici	F
D0130		Gli atti di alienazione e di costituzione dei diritti di garanzia possono essere autenticati da	
	1	dipendenti della provincia incaricati di svolgere tale funzione	F
	2	legali rappresentanti delle concessionarie delle case costruttrici	F
	3	dipendenti STA delegati dal titolare	V
D0131		Utilizza la delega	
	1	il creditore impossibilitato a sottoscrivere l'atto di cancellazione di ipoteca	F
	2	il proprietario intestatario per attribuire ad altra persona il potere di sottoscrivere l'atto di alienazione del proprio veicolo	F
	3	il titolare dello STA che conferisce ad un proprio dipendente il potere di autenticare gli atti di alienazione	V
D0132		L'autentica della sottoscrizione dell'atto di vendita	
	1	è a forma libera	F
	2	richiede l'osservanza di precise modalità	V
	3	non è prevista in quanto il venditore autocertifica la propria identità allegando documento d'identità e codice fiscale	F
D0133		L'accertamento dell'identità di chi vende un veicolo iscritto al PRA	
	1	avviene solo mediante esibizione della carta di identità in corso di validità	F
	2	è ammesso anche per conoscenza personale	V
	3	fa seguito alla sottoscrizione	F
D0134		Il soggetto che autentica la sottoscrizione dell'atto di vendita	
	1	si accerta che il prezzo sia stato pagato	F
	2	si astiene dal valutare nel merito il contenuto dell'atto	V
	3	deve richiedere al venditore un certificato di residenza	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0135		L'amministratore di sostegno sottoscrive l'atto di vendita quando	
	1	l'acquisto di un veicolo nuovo o usato è avvenuto con la concessione di contributi governativi o altre agevolazioni a sostegno dell'economia	F
	2	il veicolo appartiene a società sottoposte a procedure concorsuali	F
	4	l'intestatario del veicolo è in uno stato di infermità o presenta una menomazione fisica o psichica tale da determinare l'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi	V
D0136		L'atto di vendita di un veicolo appartenente a un minore può essere sottoscritto da	
	1	giudice tutelare	F
	2	qualsiasi soggetto presente nello stato di famiglia	F
	3	chi ha la rappresentanza legale del figlio minore	V
D0137		In caso di rappresentanza l'atto di vendita può essere sottoscritto	
	1	anche da chi ha la rappresentanza legale dell'intestatario del mezzo	V
	2	solo da chi ha una procura generale	F
	3	dal coniuge dell'intestatario se munito di apposita delega	F
D0138		In caso di veicolo intestato a società la sottoscrizione dell'atto di vendita del veicolo spetta	
	1	a qualsiasi dipendente della società	F
	2	al legale rappresentante	V
	3	esclusivamente al notaio	F
D0139		Prima di autenticare la sottoscrizione del venditore, l'autenticatore deve	
	1	riscuotere l'IPT da versare al PRA	F
	2	accertarsi che l'acquirente abbia effettuato il pagamento del prezzo al venditore	F
	3	accertarsi dell'identità del sottoscrittore	V
D0140		Nel corpo dell'autenticazione della sottoscrizione di un atto di vendita ex art. 7 legge n. 248/2006 l'autenticatore deve indicare	
	1	l'importo pagato dal venditore per l'autenticazione della sottoscrizione	F
	2	la data in cui avviene l'autentica	V
	3	di avere accertato che il veicolo è libero da vincoli e gravami	F
D0141		Nel corpo dell'autenticazione della sottoscrizione di un atto di vendita ex art. 7 legge n. 248/2006 l'autenticatore deve indicare	
	1	il prezzo di vendita e le modalità di pagamento (contante, assegno, bonifico ecc.)	F
	2	l'importo pagato dal venditore per l'autenticazione della sottoscrizione	F
	4	il proprio nome e cognome	V
D0142		L'autentica della sottoscrizione di atto di vendita di un autoveicolo deve obbligatoriamente contenere	
	1	l'indicazione che il veicolo non è sottoposto a ipoteca iscritta dall'amministrazione finanziaria per crediti erariali	F
	2	il numero identificativo del telaio del veicolo	F
	3	le modalità con cui è avvenuto l'accertamento dell'identità del sottoscrittore	V
D0143		L'autentica della sottoscrizione dell'atto di vendita di un autoveicolo intestato ad una società deve obbligatoriamente contenere anche	
	1	la partita IVA della società	F
	2	i dati di tutti i soci	F
	4	i dati del legale rappresentante della società che firma l'atto di alienazione	V
D0144		Il numero di repertorio dell'autentica non riguarda le autentiche effettuate presso	
	1	gli STA pubblici	F
	2	i comuni	V
	3	case di cura o istituti penitenziari	F
D0145		Nell'autentica della sottoscrizione dell'atto di vendita	
	1	è indicata la data in cui si effettua tale operazione	V
	2	è riportata la data in cui l'agenzia presenta la pratica al PRA	F
	3	si conferma che il venditore ha autorizzato il trattamento dei dati personali in materia di privacy	F
D0146		Quando in sede di autenticazione di un atto di alienazione si indica falsamente la data e/o il luogo dell'autentica si commette	
	1	un illecito contrattuale	F
	2	un abuso d'ufficio	F
	4	un illecito penale	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0147	Un soggetto autenticatore ex art. 7 legge n. 248/2006 ha attestato falsamente che l'atto di vendita del veicolo è stato sottoscritto in sua presenza. Tra le varie responsabilità che possono scaturire da tale fatto vi è la responsabilità	
	1 civile ex art. 2043 CC per eventuali danni arrecati a terzi	V
	2 contabile (giurisdizione della Corte dei Conti)	F
	3 disciplinare su iniziativa delle associazioni di consumatori	F
D0148	Quando il veicolo è intestato a più persone le sottoscrizioni dei venditori possono essere autenticate	
	1 solo nella stessa giornata da parte dello stesso autenticatore in modo da garantire con certezza la data atto	F
	2 da parte di autenticatori diversi e in tempi diversi	V
	3 in tempi diversi ma sempre dallo stesso autenticatore	F
D0149	La dichiarazione di vendita del veicolo usato deve contenere una serie di dati tra cui	
	1 i dati anagrafici dell'acquirente	V
	2 la garanzia da parte del venditore che il veicolo non è sottoposto a fermo amministrativo	F
	3 il numero di chilometri percorsi	F
D0150	Con l'art. 11 del DM n. 514/1992 è stata introdotta la possibilità di richiedere la trascrizione	
	1 a tutela del venditore	V
	2 a tutela dell'acquirente	F
	3 a favore dei minori	F
D0151	Il termine utile per la presentazione delle formalità di trascrizione di vendita dei veicoli usati decorre dalla data di	
	1 rilascio della carta di circolazione	F
	2 immatricolazione	F
	4 autenticazione della sottoscrizione dell'atto	V
D0152	Per trasferire la proprietà di un veicolo si utilizza normalmente il contratto di	
	1 donazione	F
	2 vendita con riserva della proprietà	F
	3 vendita	V
D0153	Quando l'acquirente non trascrive l'atto di vendita, il venditore che non intende più risultare proprietario del veicolo secondo le risultanze PRA può tutelarsi	
	1 rivolgendosi agli organi di polizia	F
	2 chiedendo un perdita della proprietà del veicolo sulla base di una dichiarazione sostitutiva di certificazione	F
	4 chiedendo la trascrizione a tutela del venditore	V
D0154	In caso di apertura della liquidazione giudiziale della società intestataria del veicolo l'atto di vendita è sottoscritto	
	1 dal curatore	V
	2 dai componenti del comitato dei creditori	F
	3 dall'intestatario/o previo nulla osta del curatore	F
D0155	L'atto di vendita di un autoveicolo intestato a un minore è sottoscritto	
	1 dal minore e controfirmato dai genitori	F
	2 dai genitori aventi potestà genitoriale su autorizzazione del giudice tutelare	V
	3 dal minore su autorizzazione del giudice tutelare	F
D0156	La dichiarazione di vendita redatta sul certificato di proprietà è sottoscritta	
	1 dal venditore	V
	2 dal notaio	F
	3 solo dall'acquirente e vale come assunzione di responsabilità	F
D0157	L'indicazione del prezzo di acquisto di un veicolo sull'atto di vendita	
	1 è prevista dalla normativa sul PRA	V
	2 è facoltativa ma diventa obbligatoria, secondo la normativa antiriciclaggio, se l'importo supera i 5000 euro	F
	3 non è obbligatoria se la vendita avviene a favore di un familiare	F
D0158	La procura speciale a vendere un determinato veicolo	
	1 è annotata al PRA	F
	2 va registrata all'Ufficio del registro	F
	4 può consentire al procuratore di vendere anche a sé medesimo	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0159		Un veicolo è intestato a una persona che è stata interdetta. L'atto di vendita, debitamente autorizzato dal giudice, è sottoscritto	
	1	dallo stesso interdetto davanti al cancelliere del tribunale	F
	2	dall'amministratore di sostegno	F
	3	dal tutore	V
D0160		L'obbligo per l'acquirente di richiedere la trascrizione nel PRA dell'atto che documenta il trasferimento di proprietà è previsto	
	1	dal codice della strada	V
	2	da un decreto del Ministero dell'interno	F
	3	dalla legge sul notariato del 1913	F
D0161		Per la formalità riguardante la cessione del veicolo a favore di un soggetto che svolge l'attività di commercio di veicoli usati sono previsti	
	1	esenzione IPT e versamento dell'imposta di bollo in misura ridotta	F
	2	esenzione dell'imposta di bollo e versamento degli emolumenti in misura ridotta	F
	4	esenzione IPT e versamento degli emolumenti in misura ridotta	V
D0162		La trascrizione di un atto di trasferimento della proprietà del veicolo richiede anche il versamento degli emolumenti che sono dovuti in misura ridotta (euro 13,50) quando la cessione è a favore di	
	1	persone disabili secondo la legge n. 104/1992	F
	2	commercianti di veicoli usati	V
	3	persone che fanno parte dello stato di famiglia del venditore	F
D0163		La trascrizione dell'atto di vendita a favore di un commerciante di veicoli usati sottoscritto da un venditore diverso dall'intestatario (art. 2688 CC) è	
	1	sempre esente da IPT	F
	2	esente da IPT salvo diversa previsione dell'amministrazione destinataria del tributo	V
	3	esente da IPT per la durata di un anno	F
D0164		In caso di trasferimento di proprietà di veicolo usato è emesso un DU (documento unico) non valido per la circolazione	
	1	In caso di minivolture (operazioni volte all'intestazione di veicoli usati ex art. 56 DLG n. 446/1997a nome dell'operatore commerciale per sole finalità di rivendita)	V
	2	quando è trascritto un pignoramento	F
	3	quando il veicolo è utilizzato esclusivamente in area privata non aperta al pubblico transito	F
D0165		L'atto di vendita di un veicolo, qualora la relativa trascrizione avvenga in deroga al regola della continuità della trascrizione di cui all'art. 2688 CC, è sottoscritto	
	1	dal procuratore	F
	2	dal proprietario non intestatario	V
	3	dall'intestatario	F
D0166		Quando la trascrizione avviene in deroga al principio della continuità delle trascrizioni (art. 2688 CC) significa che il veicolo è stato venduto	
	1	da un commerciante di veicoli usati	F
	2	da chi ha trovato il veicolo abbandonato per strada privo di documenti	F
	3	da chi si dichiara proprietario del veicolo pur non essendone l'intestatario al PRA	V
D0167		In caso di trascrizione di atto di vendita sottoscritto da proprietario non intestatario (in deroga alla continuità della trascrizione di cui all'art. 2688 CC) l'IPT è determinata con riferimento alla residenza	
	1	del venditore	F
	2	del notaio	F
	3	dell'acquirente	V
D0168		In sede di trascrizione di un atto di vendita con riserva della proprietà (o riservato dominio) di un veicolo già iscritto al PRA devono essere indicate anche	
	1	la data di scadenza dell'ultima rata	V
	2	la scadenza della tassa di circolazione	F
	3	la residenza del soggetto che ha autenticato l'atto	F
D0169		In sede di trascrizione di un atto di vendita con riserva della proprietà (o riservato dominio) di un veicolo già iscritto al PRA devono essere indicate anche	
	1	la rinuncia del venditore a iscrivere ipoteca	F
	2	la residenza del soggetto che ha autenticato l'atto	F
	3	l'importo garantito dalla riserva di proprietà	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0170		Per la trascrizione di un atto di vendita con riserva della proprietà (o riservato dominio) di un veicolo già iscritto al PRA l'IPT deve essere versata	
	1	nella percentuale dell'1% dell'importo garantito dalla riserva di proprietà	F
	2	sempre in misura fissa	F
	3	con riferimento ai dati fiscali e con le modalità previste per le pratiche relative ad atti che trasferiscono la proprietà del veicolo	V
D0171		L'acquirente ha pagato tutte le rate del prezzo pattuito con il venditore che si era garantito con la riserva di proprietà (c.d. riservato dominio). Si può allora trascrivere al PRA	
	1	l'atto liberatorio rilasciato dal venditore in modo da intestare il veicolo all'acquirente definitivamente e senza condizioni	V
	2	un'autocertificazione con cui l'acquirente chiede di intestarsi il veicolo in modo definitivo e senza condizioni	F
	3	l'atto di risoluzione	F
D0172		L'acquirente ha pagato tutte le rate del prezzo pattuito con il venditore che si era garantito con la riserva di proprietà (c.d. riservato dominio). Si può allora trascrivere al PRA	
	1	l'atto di risoluzione	F
	2	un'autocertificazione con cui l'acquirente chiede di intestarsi il veicolo in modo definitivo e senza condizioni	F
	3	l'atto liberatorio per l'intestazione del veicolo all'acquirente	V
D0173		Per la trascrizione dell'atto liberatorio della riserva di proprietà l'autentica della sottoscrizione dell'atto stesso	
	1	non è necessaria in quanto l'atto può essere sostituito da un'autocertificazione del venditore	F
	2	è di competenza esclusiva del notaio	F
	3	può essere autenticata presso uno STA	V
D0174		Successivamente alla trascrizione di un atto di vendita con riserva della proprietà l'acquirente sospende il pagamento delle rate e restituisce il veicolo al venditore. Si rende quindi necessario	
	1	un atto di risoluzione con cui reintestare il veicolo al venditore garantito dalla riserva della proprietà	V
	2	un atto di vendita	F
	3	un atto liberatorio con intestazione all'acquirente	F
D0175		In seguito alla trascrizione di un atto di vendita con riserva della proprietà l'atto richiesto per trascrivere poi la risoluzione del contratto garantito da p.r.d.	
	1	è sempre rappresentato da una sentenza del giudice	F
	2	può essere autenticato presso uno STA (legge n. 248/2006)	V
	3	deve rivestire la forma dell'atto pubblico	F
D0176		Dopo la trascrizione di un atto di vendita con riserva della proprietà la successiva trascrizione dell'atto di risoluzione della vendita	
	1	richiede anche il versamento dell'IPT	V
	2	è esente da IPT in quanto già versata in precedenza al momento della trascrizione della vendita	F
	3	è previsto un versamento dell'IPT in misura fissa e ridotta di 50 euro	F
D0177		Per trascrivere l'atto di successione mortis causa per intestare il veicolo all'unico erede occorre allegare anche	
	1	dichiarazione dell'Agenzia delle entrate da cui risulti che l'erede ha effettuato tutti i versamenti di imposte dovute in seguito all'acquisto dell'eredità	F
	2	il certificato dell'anagrafe da cui risulti che il richiedente è unico erede	F
	3	la dichiarazione sostitutiva del certificato di morte	V
D0178		Può avvenire con beneficio di inventario	
	1	l'accettazione dell'eredità	V
	2	la dichiarazione di vendita sottoscritta da un minore	F
	3	la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale	F
D0179		Quando l'intestatario del veicolo non è più in vita la trascrizione dell'atto con cui l'unico erede intende intestarsi il veicolo richiede anche il versamento dell'IPT che è determinata con riferimento a quanto stabilito dalla provincia	
	1	in cui è stata autenticata la sottoscrizione dell'atto con cui si chiede al PRA l'intestazione del veicolo	F
	2	di residenza dell'erede	V
	3	di residenza (come da risultanze PRA) dell'intestatario deceduto	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0180	L'obbligo di utilizzare la dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 consente di non produrre al PRA	
	1 il certificato di morte ai fine della trascrizione dell'atto di accettazione di eredità	V
	2 la modulistica compilata	F
	3 l'atto di vendita	F
D0181	Con riferimento alle formalità PRA si intende per data di apertura della successione	
	1 la data in cui in cui sono state autenticate le sottoscrizioni dell'atto mortis causa	F
	2 la data in cui è stata sottoscritta la dichiarazione di successione per l'Agenzia delle entrate	F
	3 la data in cui è avvenuto il decesso dell'intestatario del veicolo	V
D0182	Quando in presenza di più eredi vi è la volontà di intestare il veicolo definitivamente ad uno solo di loro	
	1 l'IPT è versata sempre in misura fissa	F
	2 occorrono due distinte pratiche (la prima a favore di tutti gli eredi, la seconda a favore dell'unico erede che mantiene la proprietà del veicolo)	V
	3 si presenta una sola pratica mortis casusa versando l'IPT in misura doppia	F
D0183	A fronte di più eredi vi è la volontà di intestare il veicolo definitivamente ad uno solo di loro	
	1 occorrono due atti distinti e una sola formalità	F
	2 è richiesto in ogni caso l'atto del notaio	F
	3 sono richieste due distinte pratiche entrambe soggette ad emolumenti ed IPT	V
D0184	Gli eredi intenzionati a cedere il veicolo a un terzo	
	1 devono preventivamente intestarsi il veicolo e dopo almeno 30 giorni possono cederlo a un terzo	F
	2 usufruiscono sempre di agevolazioni IPT	F
	3 devono richiedere due formalità	V
D0185	Quando gli eredi sono intenzionati intestarsi il mezzo e contestualmente a cederlo a un terzo	
	1 ferma restando la necessità di due formalità è possibile utilizzare un unico atto che contenga la volontà degli eredi	V
	2 la prima pratica con cui si intestano il veicolo è sempre esente IPT	F
	3 l'atto può essere sottoscritto da uno solo degli eredi in nome e per conto degli altri	F
D0186	In caso di eredità giacente il veicolo intestato al defunto	
	1 non può essere venduto	F
	2 può essere venduto dal curatore dell'eredità previa autorizzazione del giudice	V
	3 può essere ceduto solo ad uno degli eredi	F
D0187	Il curatore dell'eredità giacente	
	1 non può vendere il veicolo intestato al defunto ma solo richiedere di annotare la perdita di possesso	F
	2 previa autorizzazione del giudice può vendere il veicolo	V
	3 è nominato in caso di disaccordo tra gli eredi che hanno accettato l'eredità e sono in possesso dei beni ereditari	F
D0188	Il curatore di un'eredità giacente può	
	1 compiere atti dispositivi del veicolo	V
	2 trascrivere al PRA il decreto di nomina a curatore dell'eredità	F
	3 richiedere al PRA qualsiasi pratica in esenzione da importi	F
D0189	In caso di fusione di società, incorporata in un'altra società, occorre	
	1 annotare al PRA l'atto di vendita tra le due società	F
	2 richiedere al PRA una semplice rettifica dell'intestazione	F
	4 trascrivere l'atto di fusione in seguito alla quale la proprietà dei veicoli della società incorporata è trasferita alla società incorporante	V
D0190	In caso di fusione di società	
	1 si procede a richiedere gli aggiornamenti dei pubblici registri e ad emettere un nuovo DU in base a quanto previsto dal DLG n. 98/2017	F
	2 si trascrive una dichiarazione di vendita in cui si cita l'avvenuta fusione	F
	3 si può versare l'IPT in un termine più ampio di quello normalmente previsto per gli atti che trasferiscono la proprietà	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0191		In caso di fusione di società	
	1	la trascrizione dell'atto al PRA avviene d'ufficio previa comunicazione telematica del Registro delle Imprese	F
	2	è esclusa per le province la possibilità di prevedere il versamento dell'IPT in misura fissa	F
	3	il termine per la richiesta delle formalità e pagamento dell'IPT decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione dell'atto nel registro delle imprese	V
D0192		Il trasferimento di proprietà di un veicolo è avvenuto nell'ambito di una cessione di azienda. Il relativo atto è trascritto entro	
	1	trenta giorni dalla data in cui il notaio ha rilasciato la relativa copia per la trascrizione	F
	2	sessanta giorni dalla data di autentica delle sottoscrizioni	V
	3	tre mesi dall'atto notarile	F
D0193		in caso di cessione d'azienda a favore di ditta individuale	
	1	l'intestazione del veicolo avviene a nome dell'imprenditore, alla sua residenza e con riferimento al suo codice fiscale	V
	2	l'intestazione del veicolo avviene al nome della ditta e con riferimento alla partita IVA	F
	3	l'atto di cessione o di affitto di azienda è autenticato presso lo STA in base alla legge n. 248/2006	F
D0194		In caso di cessione di azienda comprendente uno o più veicoli	
	1	non occorre aggiornare il PRA ma è sufficiente aggiornare ANV e carta di circolazione in caso di utilizzo di veicoli per un periodo superiore a 30 giorni	F
	2	l'atto per la trascrizione può rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata	V
	3	il versamento dell'IPT è previsto solo nella pratica relativa al primo veicolo indicato nell'atto	F
D0195		La trascrizione di provvedimenti giudiziari o amministrativi	
	1	comprende anche alcuni atti indicati nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	V
	2	avviene sempre per via telematica e in esenzione totale da qualsiasi importo	F
	3	va richiesta mediante compilazione dell'Istanza Unificata prevista dal DLG n. 98/2017	F
D0196		Ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza trova pubblicità nel PRA	
	1	l'ipoteca	F
	2	il fermo amministrativo	F
	3	la liquidazione giudiziale	V
D0197		La sentenza del giudice di pace che accerta il trasferimento della proprietà del veicolo è trascritta al PRA su richiesta di parte	
	1	in esenzione da imposta di bollo e IPT mediante corresponsione dei soli emolumenti	F
	2	versando in alcuni casi anche l'IPT	V
	3	in esenzione totale	F
D0198		La domanda giudiziale può essere trascritta	
	1	entro trenta giorni dalla data di notifica	F
	2	con versamento IPT in misura ridotta	F
	3	dopo che è stata notificata alla controparte	V
D0199		Oltre alla confisca amministrativa del veicolo è possibile annotare la confisca	
	1	volontaria	F
	2	penale	V
	3	civile	F
D0200		La trascrizione al PRA di provvedimenti giudiziari e amministrativi	
	1	avviene solo nei casi previsti dal Codice della strada	F
	2	richiede sempre la restituzione del DU	F
	3	avviene normalmente su richiesta formulata su nota libera modello NP3C	V
D0201		È ammessa la richiesta di annotazione di perdita di possesso per furto con dichiarazione sostitutiva	
	1	quando la dichiarazione sostitutiva riguarda l'avvenuta resa denuncia e si forniscono all'ufficio PRA tutti gli elementi necessari per effettuare un eventuale controllo di veridicità	V
	2	a condizione che il veicolo non sia assicurato contro il furto	F
	3	purché il proprietario sia ancora in possesso del documento di proprietà (CDP o foglio complementare)	F
D0202		La perdita di possesso per furto è annotata anche in base a	
	1	atto notorio	F
	2	copia della denuncia presentata agli organi di polizia	V
	3	dichiarazione in carta semplice resa esclusivamente dal proprietario del veicolo	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0203	La perdita di possesso per furto è annotata anche in base a	
	1 dichiarazione in carta semplice resa esclusivamente dal proprietario del veicolo	F
	2 attestato della compagnia di assicurazioni presso la quale il veicolo è assicurato per il furto	F
	4 copia della denuncia di furto dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000	V
D0204	L'annotazione della perdita di possesso per furto	
	1 è effettuata in esenzione totale dal versamento di qualsiasi importo	F
	2 avviene in modalità digitale con procedura attivata dagli Organi di Polizia che ricevono la denuncia	F
	4 richiede il versamento dell'imposta di bollo per la nota di richiesta	V
D0205	È possibile chiedere la perdita di possesso quando	
	1 è stata fatta un'appropriazione indebita del veicolo	V
	2 l'acquirente riscontra che il veicolo non ha le qualità promesse dal venditore in attesa di chiedere al giudice l'annullamento del contratto di vendita	F
	3 quando il veicolo è da demolire	F
D0206	È possibile chiedere la perdita di possesso quando	
	1 quando il veicolo è da demolire	F
	2 l'acquirente riscontra che il veicolo non ha le qualità promesse dal venditore in attesa di chiedere al giudice l'annullamento del contratto di vendita	F
	3 Il locatario è insolvente e non restituisce il veicolo al locatore	V
D0207	Esibendo copia della denuncia-querela per appropriazione indebita è possibile	
	1 annotare la perdita di proprietà del mezzo versando solo gli emolumenti	F
	2 annotare la perdita di possesso del veicolo	V
	3 ottenere la radiazione del veicolo dal PRA	F
D0208	La perdita di possesso ai soli fini tributari richiesta con dichiarazione sostitutiva può essere richiesta dalla persona rimasta intestataria al PRA	
	1 in alternativa alla presentazione della copia della denuncia di furto	F
	2 in caso di successione senza testamento	F
	4 quando si ignorano i dati completi dell'acquirente	V
D0209	La perdita di possesso ai soli fini tributari è richiesta utilizzando come nota	
	1 il modello NP3C nota libera	V
	2 l'istanza unificata	F
	3 il retro del DU (documento unico di circolazione e proprietà)	F
D0210	La perdita di possesso ai soli fini tributari può essere richiesta	
	1 dall'acquirente	F
	2 dagli eredi del soggetto defunto rimasto intestatario del veicolo	V
	3 versando solo gli emolumenti PRA	F
D0211	La formalità di rientro in possesso di un veicolo	
	1 è trascritta al PRA e comporta l'emissione di un nuovo DU	F
	2 è annotata dalla Motorizzazione nell'ANV	F
	3 è annotata al PRA	V
D0212	Per richiedere la formalità di rientro in possesso a seguito di perdita di possesso per furto è necessario presentare	
	1 qualsiasi atto, anche privatistico, da cui risulti l'archiviazione della denuncia di furto	F
	2 il provvedimento emesso dalla competente Autorità con cui viene disposta la riconsegna del veicolo	V
	3 la dimostrazione del ritrovamento del veicolo	F
D0213	La formalità di rientro in possesso di un veicolo che era stato oggetto di furto	
	1 è richiesta alla Motorizzazione Civile con Istanza Unificata	F
	2 è richiesta al PRA utilizzando la nota libera - modello NP-3C	V
	3 è comunicata al PRA in via telematica dall'organo di Polizia che ha ritrovato il veicolo	F
D0214	Alla scadenza del contratto di leasing l'utilizzatore	
	1 richiede in ogni caso e a proprie spese la cancellazione del contratto di leasing	F
	2 ha facoltà di acquistare la proprietà del veicolo esercitando l'opzione di riscatto	V
	3 è obbligato ad acquistare la proprietà del veicolo	F
D0215	Il contratto di leasing può essere annotato	
	1 solo al momento dell'immatricolazione del veicolo	F
	2 solo se ha durata non inferiore a cinque anni	F
	3 anche per veicoli già muniti di DU	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0216		Per essere annotato al PRA il contratto di leasing	
	1	deve essere reso nella forma della scrittura privata autenticata	F
	2	deve avere una durata non inferiore a cinque anni	F
	3	non richiede il versamento dell'IPT	V
D0217		Occorre richiedere con apposita formalità la cancellazione del contratto di leasing presente nello stato giuridico se la società che esercita l'attività di locazione finanziaria vende il veicolo	
	1	a terzo soggetto dopo che il contratto di leasing è scaduto	F
	2	dopo che il contratto di leasing è scaduto	F
	3	a una persona diversa dal locatario prima della scadenza del contratto di leasing	V
D0218		La cancellazione del contratto di leasing presente nello stato giuridico del veicolo	
	1	può essere effettuata solo dopo la scadenza del termine del contratto	F
	2	può essere effettuata sulla base di una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 del legale rappresentante della società di leasing	V
	3	è irrilevante ai fini dell'aggiornamento del DU (documento unico di circolazione e di proprietà)	F
D0219		La cancellazione del contratto di leasing	
	1	presuppone sempre un atto con sottoscrizione del legale rappresentante della società di leasing autenticata ai sensi della legge n. 248/2006	F
	2	avviene in automatico se si trascrive un atto di vendita della società di leasing a favore dello stesso locatario	V
	3	richiede il versamento IPT	F
D0220		Il contratto di usufrutto di un autoveicolo	
	1	può essere trascritto solo se un notaio o un titolare STA ha autenticato le sottoscrizioni delle parti interessate	F
	2	può essere trascritto	V
	3	non può essere trascritto	F
D0221		L'usufrutto di un bene mobile iscritto al PRA ha durata	
	1	non può superare i trent'anni quando l'usufrutto è concesso a favore di una persona giuridica	V
	2	di venti anni	F
	3	di cinque anni	F
D0222		L'usufrutto di un bene mobile iscritto al PRA ha durata	
	1	di cinque anni	F
	3	non può in ogni caso eccedere la vita dell'usufruttuario del veicolo	V
	4	di venti anni	F
D0223		La trascrizione dell'atto costitutivo di usufrutto	
	1	avviene in base ad una scrittura privata con sottoscrizione autenticata presso uno STA	F
	2	avviene in base ad un atto notarile (scrittura privata autenticata o atto pubblico)	V
	3	avviene sempre sulla base di un atto pubblico	F
D0224		La trascrizione dell'atto costitutivo di usufrutto	
	1	comporta il versamento dell'IPT in misura fissa	F
	2	è esente da IPT	F
	3	richiede il versamento dell'IPT calcolata con riferimento ai dati tecnici del veicolo	V
D0225		La trascrizione della cessione dell'usufrutto	
	1	richiede un atto che può essere autenticato da un esercente lo STA	F
	2	determina il subentro di un nuovo usufruttuario ferma restando la proprietà in capo al nudo proprietario	V
	3	avviene in sede di separazione tra coniugi e riguarda l'usufrutto legale sui beni dei figli	F
D0226		La trascrizione della cessione dell'usufrutto	
	2	avviene in sede di separazione tra coniugi e riguarda l'usufrutto legale sui beni dei figli	F
	3	richiede un atto che può essere autenticato da un notaio ma non dai soggetti di cui all'art. 7 della legge n. 248/2006	V
	4	può riguardare solo beni strumentali d'impresa	F
D0227		La trascrizione della cessione dell'usufrutto	
	1	avviene in sede di separazione tra coniugi e riguarda l'usufrutto legale sui beni dei figli	F
	2	comporta anche il versamento dell'IPT	V
	3	può riguardare solo beni strumentali d'impresa	F
D0228		L'ipoteca è	
	1	un diritto reale	F
	2	un diritto reale di garanzia	V
	3	un diritto obbligatorio	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0229	L'ipoteca è	
	1 un istituto giuridico previsto a tutela del creditore	V
	2 un istituto giuridico previsto a tutela del debitore	F
	3 un diritto reale	F
D0230	Quando si fa riferimento al carattere reale dell'ipoteca si intende che	
	1 l'ipoteca segue il veicolo e la trascrizione di un'eventuale vendita non pregiudica il creditore	V
	2 può essere effettuata altra vendita purchè a nome di un terzo	F
	3 l'ipoteca riguarda l'intestatario e sarà iscritta d'ufficio anche su altri veicoli acquistati dal debitore	F
D0231	Secondo la legge PRA non è possibile iscrivere ipoteca trascorsi/o	
	1 60 giorni dalla data dell'atto	F
	2 due anni dalla data dell'atto	F
	3 un anno dalla data dell'atto	V
D0232	A garanzia di un credito può essere iscritta ipoteca su	
	1 un solo veicolo	F
	2 uno o più veicoli	V
	3 non più di tre veicoli della stessa persona	F
D0233	Le ipoteche sui veicoli sono regolate	
	1 dalla legge speciale sul PRA e dal Codice civile	V
	2 esclusivamente dalla legge speciale sul PRA	F
	3 esclusivamente dalla normativa sul DU	F
D0234	Per ipoteca cumulativa si intende un'ipoteca	
	1 iscritta sui veicoli appartenenti allo stesso nucleo familiare	F
	2 a garanzia di crediti di diversi creditori	F
	3 iscritta su più veicoli in base allo stesso atto a garanzia dello stesso credito	V
D0235	Ai fini del soddisfacimento del credito, il grado dell'ipoteca	
	1 consente di ridurre l'importo	F
	2 dipende dalla causale del credito	F
	3 è rilevante	V
D0236	Gli autoveicoli iscritti al PRA possono essere oggetto di garanzia ipotecaria	
	1 a condizione non ne risultino iscritte altre sullo stesso veicolo	F
	2 sempre	V
	3 solo se superano il valore di 10.000 euro	F
D0237	In caso di iscrizione di ipoteca la pubblicità presso il PRA ha valore	
	1 traslativo	F
	2 costitutivo	V
	3 dichiarativo	F
D0238	L'ipoteca automobilistica perde efficacia dopo	
	1 10 anni dall'iscrizione	F
	2 3 anni dall'iscrizione	F
	4 5 anni dall'iscrizione	V
D0239	La cancellazione dell'ipoteca	
	1 può essere condizionata	F
	2 avviene su richiesta di parte	V
	3 è eseguita d'ufficio trascorsi 5 anni dall'iscrizione	F
D0240	La cancellazione dell'ipoteca	
	1 non richiede necessariamente l'atto pubblico	V
	2 può avvenire solo in base a un ordine del giudice	F
	3 ha luogo in base ad una dichiarazione del debitore	F
D0241	La quietanza di pagamento è titolo idoneo per la cancellazione dell'ipoteca	
	1 sì	F
	2 no	V
	3 sì, se è in copia conforme all'originale depositato presso un notaio	F
D0242	Le pratiche relative all'iscrizione di ipoteca	
	1 sono richieste in esenzione da emolumenti PRA	F
	2 richiedono il versamento di emolumenti ma non dell'IPT	F
	3 prevedono il versamento dell'IPT	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0243	Nelle pratiche ipotecarie	
	1 si versa l'imposta di bollo unificata per il rilascio del DU	F
	2 è previsto il versamento dell'imposta di bollo riguardante la modulistica utilizzata per la richiesta	V
	3 vi è esenzione dall'imposta di bollo	F
D0244	Al PRA si possono iscrivere vari tipi di ipoteca tra cui l'ipoteca	
	1 disciplinare	F
	2 amministrativa	F
	3 legale a favore del terzo che ha sovvenzionato l'acquisto del veicolo	V
D0245	Al PRA si possono iscrivere vari tipi di ipoteca tra cui l'ipoteca	
	1 amministrativa	F
	3 legale a favore del venditore del veicolo	V
	4 disciplinare	F
D0246	Al PRA si possono iscrivere vari tipi di ipoteca tra cui l'ipoteca	
	1 amministrativa	F
	2 giudiziale	V
	3 disciplinare	F
D0247	Se l'acquirente non ha corrisposto l'intero prezzo d'acquisto del veicolo il venditore	
	1 è obbligato a iscrivere ipoteca	F
	2 chiede al PRA la cancellazione d'ufficio	F
	3 può tutelarsi iscrivendo ipoteca legale sul veicolo per residuo prezzo	V
D0248	Per iscrivere ipoteca legale si versa l'IPT	
	1 in una misura fissa	V
	2 in percentuale all'importo dell'ipoteca	F
	3 calcolata con riferimento ai kW	F
D0249	L'ipoteca legale a favore del venditore	
	1 non può essere iscritta se l'acquirente ha pagato almeno una parte del prezzo	F
	2 può essere iscritta al PRA non oltre un anno dalla data dell'atto	V
	3 si iscrive in caso di vendita con patto di riservato dominio	F
D0250	L'ipoteca a favore del terzo sovventore	
	1 prevede il versamento IPT in misura fissa	V
	2 può essere iscritta solo se riguarda l'acquisto di un veicolo nuovo	F
	3 tutela il venditore	F
D0251	L'iscrizione di ipoteca a favore del terzo sovventore	
	1 richiede la forma dell'atto pubblico notarile	F
	2 avviene normalmente in base a una scrittura privata con sottoscrizione autenticata	V
	3 richiede sempre un atto con la sottoscrizione del venditore, dell'acquirente e del sovventore a pena di nullità	F
D0252	L'ipoteca a favore del terzo sovventore può riguardare	
	1 solo veicoli nuovi	F
	2 solo l'acquisto di veicoli usati iscritti al PRA	F
	3 l'acquisto di veicoli nuovi o usati	V
D0253	L'ipoteca convenzionale	
	1 riguarda esclusivamente veicoli nuovi	F
	2 può garantire qualsiasi creditore	V
	3 deve essere iscritta entro 30 giorni dall'acquisto del veicolo	F
D0254	L'ipoteca convenzionale	
	1 non richiede il consenso del proprietario del veicolo	F
	2 si ricollega necessariamente al contratto di vendita del veicolo	F
	3 è prevista dalla legge PRA	V
D0255	La formalità che può essere effettuata sulla base di un decreto ingiuntivo esecutivo è	
	1 l'iscrizione di una ipoteca giudiziale	V
	2 l'iscrizione di ipoteca convenzionale	F
	3 la trascrizione del pignoramento	F
D0256	L'iscrizione di ipoteca giudiziale	
	1 può essere effettuata in base ad un atto autenticato presso lo STA e depositato nella cancelleria del tribunale	F
	2 riguarda esclusivamente veicoli di imprese in liquidazione giudiziale o in concordato preventivo	F
	3 richiede anche il versamento dell'IPT	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0257	L'iscrizione di ipoteca giudiziale	
	1 è prevista dal DLG n. 98/2017 e comporta l'emissione di un nuovo DU	F
	2 è richiesta con nota libera mod. NP-3C	V
	3 presuppone che il veicolo non sia gravato da altri vincoli o ipoteche	F
D0258	Tra i vari elementi che deve contenere l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca vi è	
	1 il valore attuale del veicolo	F
	2 la descrizione delle modalità con cui il debitore ha adempiuto alla propria obbligazione	F
	4 l'individuazione del veicolo gravato dall'ipoteca	V
D0259	Ai fini della cancellazione di un'ipoteca dal PRA l'atto di assenso del creditore è	
	1 l'unico titolo idoneo per la cancellazione in quanto solo il creditore può ordinarla	F
	2 indispensabile solo se non sono trascorsi cinque anni dall'iscrizione dell'ipoteca	F
	3 titolo idoneo	V
D0260	Cancellare un'ipoteca iscritta al Pubblico Registro Automobilistico	
	1 è obbligatorio se si intende alienare il veicolo	F
	2 è obbligatorio	F
	4 non è obbligatorio	V
D0261	Per ottenere la cancellazione dell'ipoteca è titolo idoneo	
	1 esclusivamente una sentenza del giudice che ordini la cancellazione	F
	2 un atto di assenso e incondizionato da parte del creditore con sottoscrizione autenticata da notaio	V
	3 un atto di vendita	F
D0262	La richiesta di radiazione di un veicolo iscritto al PRA può avvenire in caso di	
	1 veicolo con molti chilometri	F
	2 definitiva esportazione all'estero del veicolo	V
	3 distruzione delle targhe	F
D0263	La richiesta di radiazione di un veicolo iscritto al PRA può avvenire in caso di	
	1 non utilizzo temporaneo del veicolo	F
	2 distruzione delle targhe	F
	4 rottamazione o demolizione del veicolo	V
D0264	Costituisce presupposto della radiazione d'ufficio di un veicolo iscritto al PRA	
	1 il decorso di 5 anni dal furto del veicolo senza che il mezzo fosse ritrovato	F
	2 il decorso di dieci anni dal furto del veicolo senza che il mezzo sia stato ritrovato	F
	3 l'avvenuto accertamento di intestazione fittizia	V
D0265	Costituisce presupposto della radiazione d'ufficio di un veicolo iscritto al PRA	
	1 il mancato pagamento della tassa automobilistica per almeno tre anni consecutivi	V
	2 il decorso di 5 anni dal furto del veicolo senza che il mezzo fosse ritrovato	F
	3 il decorso di dieci anni dal furto del veicolo senza che il mezzo sia stato ritrovato	F
D0266	Il Codice della strada prevede come regola generale che la richiesta di cancellazione per esportazione del veicolo	
	1 sia presentata prima dell'effettiva esportazione del veicolo e il mezzo sia in regola con la revisione	V
	2 risulti coperto da assicurazione RCA	F
	3 avvenga solo dopo che il veicolo sia stato reimmatricolato nel Paese di destinazione	F
D0267	Il Codice della strada prevede che in caso di richiesta di cancellazione per esportazione	
	1 il veicolo sia in regola con la revisione	V
	2 la cancellazione possa essere richiesta esclusivamente dall'intestatario o dagli eredi	F
	3 si provvede d'ufficio alla cancellazione dei fermi fiscali	F
D0268	La richiesta di cancellazione del veicolo per esportazione	
	1 è sempre esente da emolumenti e imposta di bollo	F
	2 è comunicata immediatamente agli organi di Polizia stradale	F
	3 può essere richiesta anche da chi ha un titolo idoneo e non solo dall'intestatario	V
D0269	Il certificato di rottamazione è rilasciato	
	1 dal PRA	F
	2 dal MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) in sostituzione del Documento Unico	F
	4 dal titolare del centro di raccolta al detentore che ha consegnato il veicolo destinato alla rottamazione del veicolo	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

D0270		L'autovettura destinata alla demolizione è consegnata ad un centro di raccolta	
	1	dal detentore del veicolo mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione di vendita con firma autenticata ex lege n. 248/2006	F
	2	esclusivamente dal proprietario del veicolo	F
	3	dal detentore del veicolo	V
D0271		L'autovettura destinata alla demolizione	
	1	dal detentore del veicolo al centro di raccolta mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione di vendita con firma autenticata ex lege n. 248/2006	F
	2	può essere consegnata dal detentore esclusivamente a un centro di raccolta e non a un concessionario	F
	3	deve essere consegnata al centro di raccolta con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA	V

Cons. autom.
Serie E – REGIME TRIBUTARIO

E0001		Il codice fiscale delle persone fisiche è costituito da un numero fisso di elementi	
	1	nove lettere e dieci numeri	F
	2	nove lettere e sette numeri	V
	3	undici	F
E0002		Il codice fiscale delle persone fisiche è costituito da un numero fisso di elementi	
	1	undici numeri	F
	2	sedici	V
	3	nove lettere e dieci numeri	F
E0003		Il codice fiscale delle società è costituito da un numero fisso di elementi	
	1	undici	V
	2	sedici	F
	3	undici numeri e una lettera	F
E0004		Il codice fiscale delle società è costituito da un numero fisso di elementi	
	1	sedici	F
	2	quattordici	F
	4	undici numeri	V
E0005		I soggetti passivi del rapporto giuridico d'imposta possono essere	
	1	solo le persone giuridiche	F
	2	tutti i soggetti di diritto, sia persone fisiche che giuridiche	V
	3	solo le persone fisiche	F
E0006		I soggetti passivi del rapporto giuridico d'imposta possono essere	
	1	tutti i soggetti di diritto che concorrono alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva	V
	2	solo le persone fisiche e le SPA	F
	3	tutti i soggetti di diritto escluso la società	F
E0007		L'art. 53 della Costituzione stabilisce che	
	1	che tutti sono uguali di fronte alla legge	F
	2	l'aliquota IRPEF dev'essere proporzionale	F
	4	l'aliquota IRPEF dev'essere progressiva	V
E0008		L'art. 53 della Costituzione stabilisce che	
	1	tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche a prescindere dalla loro capacità contributiva	F
	2	tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche secondo la propria ricchezza immobiliare	F
	3	tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva	V
E0009		Ai fini fiscali le diverse tipologie di reddito sono classificate in	
	1	reddito di impresa, reddito di lavoro o reddito di capitale	F
	2	reddito fondiario, reddito di capitale, reddito di lavoro dipendente, reddito di lavoro autonomo, reddito di impresa e redditi diversi	V
	3	reddito di impresa, reddito di lavoro o reddito di pensione	F
E0010		Il presupposto delle imposte dirette è	
	1	il possesso degli autoveicoli	F
	2	l'atto di vendita	F
	3	il possesso di redditi	V
E0011		Il presupposto delle imposte dirette è	
	1	l'atto di acquisto	F
	2	il flusso di ricchezza acquisito dal contribuente in un determinato periodo di tempo	V
	3	il possesso di immobili	F
E0012		Le imposte dirette colpiscono	
	1	flusso di ricchezza acquisito nel periodo d'imposta	V
	2	i consumi	F
	3	gli affari	F
E0013		Le imposte dirette colpiscono	
	1	gli immobili	F
	2	i trasferimenti	F
	3	i redditi prodotti	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0014		L'imposizione diretta colpisce	
	1	la registrazione dei beni immobili	F
	2	la ricchezza all'atto del consumo	F
	3	manifestazioni immediate della capacità contributiva	V
E0015		L'imposizione diretta colpisce	
	1	il reddito	V
	2	la registrazione dei beni immobili	F
	4	la ricchezza all'atto del trasferimento	F
E0016		Il reddito fondiario è quello	
	1	determinato dalla rendita catastale di terreni o fabbricati o dall'affitto o dalla locazione	V
	2	derivante dalla titolarità di fondi comuni di investimento	F
	3	derivante unicamente dalla proprietà o altro diritto reale su terreni	F
E0017		Il reddito fondiario è quello	
	1	derivante unicamente dalla proprietà del fondo agricolo	F
	3	derivante dalla proprietà o altro diritto reale su terreni o fabbricati	V
	4	derivante dalla proprietà di edifici produttivi	F
E0018		È deputato all'attribuzione delle rendite dei fabbricati	
	1	il pubblico registro immobiliare	F
	2	l'Agenzia del demanio	F
	4	l'Ufficio provinciale dell'agenzia del Territorio	V
E0019		È deputato all'attribuzione delle rendite dei fabbricati	
	1	il pubblico registro immobiliare	F
	3	il comune	F
	4	l'ufficio competente per i fabbricati situati nel territorio dello Stato	V
E0020		Sono redditi fondiari	
	1	i redditi dei terreni	V
	2	solo i redditi che derivano dalla coltivazione del fondo agricolo	F
	3	di norma determinati con un sistema ordinario	F
E0021		Sono redditi fondiari	
	2	i redditi dei fabbricati e i redditi dei terreni	V
	3	solo i redditi che derivano dalla coltivazione del fondo agricolo	F
	4	i redditi che derivano dalla vendita di aree edificabili	F
E0022		Sono redditi fondiari	
	1	solo i redditi che derivano dalla coltivazione del fondo agricolo	F
	2	i redditi che derivano dalla vendita di aree edificabili	F
	4	i redditi dei fabbricati	V
E0023		Il reddito di capitale è quello	
	1	derivante dalla titolarità di fondi comuni di investimento	F
	2	derivante dalla proprietà o altro diritto reale su terreni	F
	4	derivante dagli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta	V
E0024		Il reddito di capitale è quello	
	1	derivante dall'impiego di denaro o di altri beni, purché la loro percezione avvenga al di fuori dell'esercizio di attività imprenditoriali	V
	2	derivante dalla proprietà di edifici produttivi	F
	3	derivante dalla titolarità di fondi comuni di investimento	F
E0025		Sono redditi di capitale	
	1	le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso	F
	2	i proventi derivati dall'impiego di denaro o di altri beni percepiti al di fuori dall'esercizio dell'impresa	V
	3	gli interessi di banca percepiti da società di persone	F
E0026		Sono redditi di capitale	
	1	gli interessi e gli altri proventi percepiti da un privato nel periodo di imposta	V
	2	i ricavi percepiti nell'esercizio del lavoro autonomo	F
	3	gli interessi, gli utili e altri proventi percepiti dall'imprenditore	F
E0027		Il sistema della tassazione separata si applica	
	1	al trattamento di fine rapporto percepito alla cessazione del rapporto di lavoro	V
	2	ai redditi di capitale	F
	3	a tutti i redditi da lavoro autonomo	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0028		Il sistema della tassazione separata si applica	
	1	al TFR (trattamento di fine rapporto)	V
	2	a tutti i redditi da lavoro dipendente	F
	3	a tutti i redditi da lavoro autonomo	F
E0029		La ritenuta sugli emolumenti corrisposti al personale dipendente è effettuata	
	1	da qualsiasi società o ditta individuale che corrisponda retribuzioni	V
	2	solo dagli Enti Pubblici e Privati e le Società di persone	F
	3	direttamente dall'INPS e dall'INAIL	F
E0030		La ritenuta sugli emolumenti corrisposti al personale dipendente è effettuata	
	1	direttamente dall'Agenzia delle entrate	F
	2	solo dagli Enti Pubblici e le Società di Capitale	F
	4	da qualsiasi datore di lavoro	V
E0031		Le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato per l'esercizio di pubbliche funzioni costituiscono	
	1	reddito assimilato a quello di lavoro dipendente	V
	2	reddito di capitale	F
	3	reddito diverso	F
E0032		Le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato per l'esercizio di pubbliche funzioni costituiscono	
	1	reddito di capitale	F
	3	redditi della stessa natura dei compensi percepiti come amministratore o sindaco di società	V
	4	reddito dell'attività professionale	F
E0033		Le trattenute alla fonte possono essere	
	1	trattenute dal sostituto d'imposta a titolo provvisorio o definitivo	V
	2	trattenute dal sostituto di imposta solo a titolo provvisorio	F
	3	solo a titolo d'imposta	F
E0034		Le trattenute alla fonte possono essere	
	1	solo a titolo di acconto	F
	2	a titolo di imposta e di acconto	V
	3	trattenute ma non versate all'amministrazione finanziaria	F
E0035		Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti	
	1	dall'attività svolta dal professionista	V
	2	dal lavoro dipendente svolto in autonomia	F
	3	dall'esercizio di associazioni di categoria	F
E0036		Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti	
	1	dall'esercizio di associazioni di categoria	F
	2	dalle attività accessorie dell'impresa	F
	3	dall'esercizio abituale di arti e professioni	V
E0037		I redditi di lavoro autonomo sono	
	1	quelli che derivano da associazioni	F
	2	quelli che derivano da una piccola impresa	F
	3	quelli assimilati al lavoro autonomo	V
E0038		I redditi di lavoro autonomo sono	
	1	quelli che derivano da una piccola impresa	F
	3	quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni	V
	4	solo quelli che derivano dall'esercizio di professioni	F
E0039		I redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice, sono	
	1	redditi di lavoro dipendente	F
	2	redditi di lavoro autonomo	F
	4	redditi diversi in quanto non rientranti in altre categorie	V
E0040		I redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice, sono	
	1	redditi di lavoro dipendente	F
	2	redditi diversi	V
	3	redditi di capitale	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0041		I redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali sono	
	1	redditi di impresa	F
	2	redditi di capitale	F
	3	redditi diversi	V
E0042		Il reddito di impresa si determina assumendo tutte le componenti positive e negative	
	1	normalmente secondo il principio della competenza economica	V
	2	purché certe e determinabili, secondo il principio di cassa	F
	3	purché certe e determinabili, secondo il principio di competenza senza eccezioni	F
E0043		Il reddito di impresa si determina assumendo tutte le componenti positive e negative	
	1	purché certe e determinabili, secondo il principio di competenza, salvo alcune eccezioni	V
	2	purché certe e determinabili, secondo il principio di cassa	F
	4	solo se le componenti negative sono superiori a quelle positive	F
E0044		Il reddito d'impresa deriva	
	1	dall'esercizio abituale di professioni	F
	2	dall'esercizio di imprese commerciali	V
	3	dall'attività di lavoro	F
E0045		Il reddito d'impresa deriva	
	1	unicamente dalle attività accessorie dell'impresa	F
	2	dall'attività di lavoro	F
	4	dalla differenza tra le componenti attive e passive secondo il principio della competenza economica	V
E0046		Il reddito dell'impresa si può definire	
	1	corrispettivo	F
	2	dividendo	F
	3	reddito che deriva dall'esercizio di imprese commerciali	V
E0047		Il reddito dell'impresa si può definire	
	1	corrispettivo	F
	3	rendita	F
	4	profitto	V
E0048		Ai fini della determinazione del reddito di impresa, i contributi (tesi ad integrare ricavi e a ridurre costi) erogati esclusivamente in conto esercizio, a norma di legge, sono considerati	
	1	minori costi	F
	2	soppravvenienze attive, salvo alcune eccezioni	F
	4	ricavi	V
E0049		Ai fini della determinazione del reddito di impresa, i contributi (tesi ad integrare ricavi e a ridurre costi) erogati esclusivamente in conto esercizio, a norma di legge, sono considerati	
	1	componenti attivi del reddito di impresa	V
	2	soppravvenienze attive, salvo alcune eccezioni	F
	3	sempre soppravvenienze attive	F
E0050		Ai fini della determinazione del reddito di impresa, in caso di cessione di beni strumentali, la differenza positiva tra il corrispettivo conseguito ed il costo non ammortizzato del bene ceduto rappresenta	
	1	un ricavo	F
	2	una soppravvenienza attiva	F
	4	una plusvalenza	V
E0051		Ai fini della determinazione del reddito di impresa, in caso di cessione di beni strumentali, la differenza positiva tra il corrispettivo conseguito ed il costo non ammortizzato del bene ceduto rappresenta	
	1	non concorre mai alla formazione del reddito di impresa	F
	2	un ricavo	F
	4	un componente positivo del reddito di impresa	V
E0052		Le plusvalenze patrimoniali sono	
	1	corrispettivi della cessione di beni	F
	2	minor valore di beni	F
	3	sono componenti attivi di reddito	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0053		Le plusvalenze patrimoniali sono	
	1	corrispettivi della cessione di beni	F
	3	maggior valore realizzato nella cessione di particolari beni relativi all'impresa rispetto all'ultimo valore riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito	V
	4	sono componenti passivi di reddito in quanto si realizzano con la vendita di beni	F
E0054		Componenti attivi del reddito d'impresa sono	
	1	la riserva legale	F
	2	il capitale sociale	F
	3	le indennità conseguenti a titolo di risarcimento assicurativo	V
E0055		Componenti attivi del reddito d'impresa sono	
	1	gli ammortamenti	F
	2	i ricavi, le plusvalenze e le sopravvenienze attive	V
	4	i beni ammortizzabili	F
E0056		Ai fini della determinazione del reddito di impresa, i contributi in conto capitale	
	1	sono considerati componenti attivi di reddito	V
	2	sono considerati investimenti patrimoniali	F
	3	non concorrono mai alla formazione del reddito di impresa	F
E0057		Ai fini della determinazione del reddito di impresa, i contributi in conto capitale	
	1	sono considerati ricavi	F
	2	sono considerati plusvalenze	F
	3	sono considerati sopravvenienze attive	V
E0058		Il costo relativo ai beni strumentali dell'impresa viene distribuito	
	1	nello stato patrimoniale di più esercizi	F
	2	in due esercizi	F
	4	per tutti i periodi di utilizzo di tali beni	V
E0059		Il costo relativo ai beni strumentali dell'impresa viene distribuito	
	1	nello stato patrimoniale di più esercizi	F
	3	non viene distribuito	F
	4	mediante la procedura dell'ammortamento	V
E0060		Gli interessi passivi sui mutui	
	1	sono relativi a prestiti concessi	F
	2	sono relativi a prestiti contratti	V
	3	non partecipano alla formazione del reddito	F
E0061		Gli interessi passivi sui mutui	
	1	sono relativi a prestiti concessi	F
	2	sono componenti negativi del reddito	V
	4	sono componenti negativi del patrimonio	F
E0062		L'ammortamento dei beni materiali	
	1	può essere effettuato anche per le materie prime di consumo	F
	2	può essere effettuato solo se sono beni materiali strumentali	V
	3	può essere effettuata esclusivamente fino all'obsolescenza tecnica del bene	F
E0063		L'ammortamento dei beni materiali	
	1	non può essere effettuato	F
	3	può essere effettuato solo nel primo anno	F
	4	avviene per quota	V
E0064		Fra i componenti passivi del reddito di impresa si annoverano	
	1	solo i costi per l'acquisto di beni	F
	2	tutti i debiti previsti in bilancio	F
	3	perdite o sopravvenienze passive	V
E0065		Fra i componenti passivi del reddito di impresa si annoverano	
	1	tutti i debiti previsti in bilancio	F
	2	solo i costi per l'acquisto di beni	F
	3	spese per prestazioni di lavoro dipendente	V
E0066		Fra i componenti passivi del reddito di impresa si annoverano	
	1	solo i costi per l'acquisto di beni	F
	2	tutti i debiti previsti in bilancio	F
	3	costi relativi all'acquisizione dei beni e servizi	V
E0067		Per ammortamento s'intende	
	1	un particolare fondo istituito per far fronte a spese non previste	F
	2	un componente passivo dell'attivo patrimoniale	F
	3	un componente passivo del reddito di impresa	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0068		Per ammortamento s'intende	
	1	la ripartizione di un costo pluriennale in più esercizi	V
	2	la ripartizione di un ricavo in più esercizi	F
	3	un componente passivo dell'attivo patrimoniale	F
E0069		La quota di ammortamento rappresenta	
	1	un componente negativo del reddito di impresa	V
	2	un costo relativo a beni non strumentali	F
	3	la differenza fra il costo storico e il valore di mercato di un bene	F
E0070		La quota di ammortamento rappresenta	
	1	un costo relativo a beni non strumentali	F
	3	la perdita di valore che un bene avente utilità pluriennale subisce nel corso di un esercizio	V
	4	un valore finanziario da riepilogare allo Stato patrimoniale finale	F
E0071		L'uso del veicolo adibito a scuola guida è considerato	
	1	bene da porre in ammortamento	V
	2	bene strumentale solo se viene utilizzato in ambito comunale	F
	3	bene strumentale ma non può essere ammortizzato	F
E0072		L'uso del veicolo adibito a scuola guida è considerato	
	1	alla stregua di qualsiasi veicolo per uso personale	F
	3	sempre bene strumentale	V
	4	bene strumentale solo se nuovo di fabbrica	F
E0073		Il costo di un'autovettura ammortizzata da una impresa al 25% esaurisce la sua utilità in	
	1	25 anni	F
	2	4 periodi di imposta	V
	3	più di 4 anni	F
E0074		Il costo di un'autovettura ammortizzata da una impresa al 25% esaurisce la sua utilità in	
	1	4 anni	V
	2	più di 4 anni	F
	3	meno di 4 anni	F
E0075		Si chiamano beni ammortizzabili di un'azienda commerciale	
	1	quei beni che durano più di un anno ed il loro valore va suddiviso per più anni	V
	2	quei beni rubati che sono stati ritrovati	F
	3	quei beni che non risultano più utilizzabili e vanno eliminati	F
E0076		Si chiamano beni ammortizzabili di un'azienda commerciale	
	1	quei beni che non risultano più utilizzabili e vanno eliminati	F
	3	quei beni che sono soggetti alla procedura dell'ammortamento	V
	4	le merci che risultano giacenti al 31 dicembre	F
E0077		Il libro giornale è un documento	
	1	contabile sul quale si riportano ogni giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa	V
	2	contabile in cui giornalmente vengono registrate le ore degli operai	F
	3	contabile sul quale si riportano i costi e i ricavi dell'impresa	F
E0078		Il libro giornale è un documento	
	1	contabile che viene utilizzato per il regime di contabilità ordinaria	V
	2	contabile in cui giornalmente vengono registrate le ore degli operai	F
	4	relativo alle valutazioni delle attività e delle passività dell'impresa	F
E0079		A quale regime contabile è obbligata la SRL	
	1	al regime contabile ordinario solo se il volume d'affari è superiore a 700.000 euro	F
	2	sempre al regime di contabilità ordinaria	V
	3	al regime contabile semplificato solo se il volume d'affari non è superiore a 400.000 euro	F
E0080		A quale regime contabile è obbligata la SRL	
	1	al regime contabile ordinario solo se il volume d'affari è superiore a 400.000 euro	F
	2	sempre al regime contabile ordinario come per tutte le società di capitale	V
	3	al regime contabile ordinario solo se il volume d'affari è superiore a 700.000 euro	F
E0081		La tenuta dei registri dei beni ammortizzabili	
	1	può essere omessa e non registrare i beni ammortizzabili	F
	2	può essere omessa a condizione che le registrazioni vengano annotate nel libro degli inventari, per le imprese in contabilità ordinaria	V
	3	è alternativa al registro delle fatture emesse	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0082		La tenuta dei registri dei beni ammortizzabili	
	1	può essere omessa e non registrare i beni ammortizzabili	F
	2	non può essere mai omessa	F
	3	serve per la registrazione dei beni strumentali	V
E0083		L'opzione per la scelta del regime contabile fiscale	
	1	va effettuata ogni anno in ragione della propria convenienza	F
	2	non è consentito esprimere opzioni per la scelta del regime contabile fiscale	F
	3	è possibile solo passare dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria	V
E0084		L'opzione per la scelta del regime contabile fiscale	
	1	è obbligatorio esprimere opzione per la scelta del regime contabile fiscale	F
	2	va effettuata in occasione della prima presentazione della dichiarazione annuale IVA ovvero nel modello REDDITI	V
	3	va effettuata ogni anno in ragione della propria convenienza	F
E0085		La scelta del regime contabile viene fatta	
	1	secondo le preferenze a libera scelta	F
	2	in base ai ricavi presunti o realizzati	V
	3	in base al volume d'affari presunto o realizzato indifferentemente dal tipo di azienda	F
E0086		La scelta del regime contabile viene fatta	
	1	per le SNC, SAS e imprese individuali e non per le società di capitali	V
	2	in base al volume d'affari presunto o realizzato indifferentemente dal tipo di azienda	F
	3	in base all'importo delle fatture emesse dedotte le fatture di registro	F
E0087		Per l'accesso al regime forfetario	
	1	Il reddito di pensione (assimilato al lavoro dipendente) deve eccedere l'importo di 30.000 euro	F
	2	Le spese per lavoratori dipendenti devono essere superiori a 20.000 euro	F
	4	Il reddito imponibile viene calcolato forfetariamente in misura diversificata a seconda dell'attività esercitata	V
E0088		Per l'accesso al regime forfetario	
	1	I costi vengono calcolati in modo forfetario	F
	2	Il costo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti deve essere superiore a 20.0000 euro	F
	3	I ricavi non possono essere superiori a 65.000 euro	V
E0089		Il contribuente forfetario	
	1	deve esercitare l'opzione tutti gli anni	F
	2	non è necessario che eserciti l'opzione	V
	3	deve esercitare l'opzione ogni 5 anni	F
E0090		In generale le imposte dirette vengono così definite se	
	1	colpiscono i redditi prodotti, gravando sui loro utilizzi	F
	2	colpiscono il consumo	F
	3	colpiscono i redditi prodotti, a prescindere dal loro utilizzo	V
E0091		In generale le imposte dirette vengono così definite se	
	1	colpiscono direttamente i redditi prodotti, ma in relazione al loro utilizzo	F
	3	colpiscono il patrimonio	F
	4	colpiscono il reddito delle società e delle persone fisiche	V
E0092		Tra le seguenti costituisce imposta diretta	
	1	IRPEF	V
	2	IVA	F
	3	Imposta di successione	F
E0093		Tra le seguenti costituisce imposta diretta	
	1	Imposta di bollo	F
	3	IRES	V
	4	Imposta di Registro	F
E0094		Le imposte dirette sono quelle che colpiscono	
	1	l'utilizzazione del reddito	F
	2	i consumi	F
	3	manifestazioni immediate della capacità contributiva	V
E0095		Le imposte dirette sono quelle che colpiscono	
	1	l'utilizzazione del reddito	F
	2	i redditi	V
	4	l'incremento di valore	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0096		L'IRPEF è una imposta	
	1	personale	V
	2	reale	F
	3	indiretta	F
E0097		L'IRPEF è una imposta	
	1	diretta	V
	2	reale	F
	3	sulle persone giuridiche	F
E0098		L'IRPEF appartiene alla categoria di imposta	
	1	sul reddito delle persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato se producono redditi in Italia	V
	2	sui redditi dovuta dalla società di persone	F
	3	indiretta ed è dovuta da soggetti diversi	F
E0099		L'IRPEF appartiene alla categoria di imposta	
	1	sui redditi, i cui soggetti passivi sono solo persone fisiche residenti	F
	2	indiretta ed è dovuta da soggetti diversi	F
	4	diretta dovuta dalle persone fisiche che possiedono redditi	V
E0100		L'imposta sul reddito delle persone fisiche si determina	
	1	applicando al reddito complessivo, al netto di oneri deducibili e deduzioni, aliquote progressive	V
	2	applicando sul reddito complessivo al lordo di eventuali oneri deducibili delle aliquote progressive	F
	3	applicando sul reddito complessivo un'aliquota fissa	F
E0101		L'imposta sul reddito delle persone fisiche si determina	
	1	applicando sul reddito complessivo un'aliquota fissa	F
	2	applicando sui redditi diversi, al netto delle spese, un'aliquota progressiva	F
	4	applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, ed eventuali deduzioni, determinate aliquote per scaglioni di reddito	V
E0102		Gli oneri deducibili sono	
	1	spese che diminuiscono il reddito imponibile e le imposte	V
	2	spese che si deducono dall'IVA	F
	3	spese che si deducono dal solo reddito d'impresa	F
E0103		Gli oneri deducibili sono	
	1	spese che si deducono dall'affitto dei fabbricati	F
	2	spese che si deducono dal reddito complessivo e che diminuiscono il reddito imponibile	V
	4	spese che si detraggono e/o deducono dal solo reddito di lavoro autonomo e di lavoro dipendente	F
E0104		Gli oneri deducibili vanno sottratti	
	1	dal reddito complessivo	V
	2	dall'IRPEF corrispondente al reddito lordo	F
	3	solo dal reddito di impresa	F
E0105		Gli oneri deducibili vanno sottratti	
	1	dall'IRPEF corrispondente al reddito lordo	F
	2	dal volume di affari	F
	3	per determinare il reddito imponibile	V
E0106		L'aliquota aumenta con il progredire del reddito	
	1	nell'IMU	F
	2	nell'imposta sul reddito delle persone fisiche	V
	3	nell'IVA	F
E0107		L'aliquota aumenta con il progredire del reddito	
	1	nell'IRPEF	V
	2	nell'imposta di registro	F
	3	nell'IMU	F
E0108		La base imponibile ai fini IRPEF è il reddito	
	1	base minimo da tassare	F
	2	complessivo del soggetto	V
	3	prodotto dall'azienda	F
E0109		La base imponibile ai fini IRPEF è il reddito	
	1	prodotto dall'azienda	F
	2	del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia	F
	3	su cui va calcolata l'imposta	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0110		L'IRPEF è una imposta con aliquota	
	1	progressiva per classi	F
	2	proporzionale	F
	3	progressiva per scaglioni	V
E0111		L'IRPEF è una imposta con aliquota	
	1	che aumenta con l'aumentare del reddito	V
	2	fissa	F
	4	fissa e poi proporzionale	F
E0112		L'IRPEF è un'imposta che colpisce i redditi prodotti da	
	1	persone fisiche e giuridiche	F
	2	società di persone	F
	4	persone fisiche	V
E0113		L'IRPEF è un'imposta che colpisce i redditi prodotti da	
	1	società di persone	F
	2	persone fisiche e fondazioni	F
	4	soci delle società di persone	V
E0114		Soggetti passivi ai fini IRPEF sono	
	1	la società di persone	F
	2	le società di capitali	F
	3	le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato se producono redditi in Italia	V
E0115		Soggetti passivi ai fini IRPEF sono	
	1	le persone fisiche, residenti e non residenti per tutti i redditi ovunque prodotti	F
	2	le persone fisiche e giuridiche purchè residenti nel territorio dello Stato	F
	4	i soci della società di persone	V
E0116		Un'imposta è progressiva quando	
	1	preleva una frazione costante del reddito	F
	2	preleva una frazione più grande del reddito al crescere di quest'ultimo	V
	3	preleva un'imposta fissa	F
E0117		Un'imposta è progressiva quando	
	1	preleva un'imposta fissa	F
	2	l'aliquota aumenta con l'ammontare del reddito	V
	3	preleva esclusivamente dal reddito delle persone	F
E0118		L'IRES è una imposta	
	1	sul reddito delle società	V
	2	sul patrimonio delle società	F
	3	reale sulle società	F
E0119		L'IRES è una imposta	
	1	reale sulle società	F
	3	proporzionale	V
	4	indiretta	F
E0120		Sono tenuti al pagamento dell'IRES	
	1	le società di persone sul reddito	F
	2	le persone fisiche	F
	3	le società a responsabilità limitata residenti in Italia	V
E0121		Sono tenuti al pagamento dell'IRES	
	1	le persone fisiche	F
	2	le società di capitali residenti in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti e le società e gli enti residenti all'estero, limitatamente ai redditi prodotti in Italia	V
	4	i professionisti	F
E0122		L'IRES è dovuta con riferimento	
	1	all'esercizio sociale fissato dall'atto costitutivo	V
	2	sempre e solo all'anno solare	F
	3	all'esercizio stabilito dal Presidente del CDA	F
E0123		L'IRES è dovuta con riferimento	
	1	sempre e solo all'anno solare	F
	2	all'esercizio sociale fissato dall'assemblea dei soci nell'atto costitutivo	V
	3	all'esercizio sociale fissato dall'atto costitutivo, se di durata superiore ai due anni	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0124		L'IRES è	
	1	l'Imposta sul Reddito delle Società	V
	2	un'imposta regionale sulla società	F
	3	l'Imposta sul Reddito degli Enti Soppressi	F
E0125		L'IRES è	
	1	un'imposta diretta	V
	2	l'Imposta sul Reddito degli Enti Soppressi	F
	3	l'Imposta sul Reddito degli Esercenti Servizi	F
E0126		Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata	
	1	sono soggette all'imposta sul reddito delle società	V
	2	sono soggette ad aliquota progressiva	F
	3	sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche	F
E0127		Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata	
	1	sono soggette all'IRES	V
	2	sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche a scelta del legale rappresentante	F
	4	sono soggette all'IRPEF se la SRL è unipersonale	F
E0128		Sono soggetti all'Imposta sul Reddito delle Società	
	1	solo le società di capitali	V
	2	le imprese familiari	F
	3	solo le società di persone	F
E0129		Sono soggetti all'Imposta sul Reddito delle Società	
	1	gli Enti di ogni tipo diversi dalle società	F
	2	le società per azioni ed in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato	V
	3	le società di persone e le ditte individuali	F
E0130		È ammessa la compensazione utilizzando il modello di versamento F24. Essa può essere operata	
	1	solo per tributi erariali	F
	2	anche quando il saldo è pari a zero	V
	3	solo per i contributi previdenziali	F
E0131		È ammessa la compensazione utilizzando il modello di versamento F24. Essa può essere operata	
	1	solo per l'IVA	F
	2	con tributi e contributi	V
	3	solo per tributi erariali	F
E0132		I versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni fiscali e contributive vanno versati	
	1	nelle apposite modulistiche previste distintamente per i versamenti IRPEF IVA e per i versamenti dei contributi	F
	2	nel modello F24	V
	3	nel bollettino di conto corrente	F
E0133		I versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni fiscali e contributive vanno versati	
	1	direttamente all'ente di riscossione	F
	2	per i soggetti titolari di partita IVA con modalità di pagamento telematico	V
	3	nel modello F23	F
E0134		La dichiarazione annuale dei redditi può essere trasmessa al fisco	
	1	su modulo cartaceo in banca	F
	2	dal contribuente fornito di pincode dall'ufficio delle entrate, o da un intermediario abilitato	V
	3	su dischetto alla posta	F
E0135		La dichiarazione annuale dei redditi può essere trasmessa al fisco	
	1	per via telematica direttamente o tramite soggetto abilitato	V
	2	solamente dallo stesso contribuente telematicamente	F
	3	dal contribuente, dall'agente della riscossione o dall'ufficio delle entrate	F
E0136		L'autotassazione o autoliquidazione è	
	1	un modo per devolvere contributi alle ONLUS	F
	2	un modo diretto di pagamento all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate	F
	4	la determinazione e il pagamento dell'imposta demandata ai contribuenti	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0137		L'autotassazione o autoliquidazione è	
	1	un modo di pagamento delle imposte liquidate direttamente dal contribuente	V
	2	un modo diretto di pagamento all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate	F
	4	un sistema di tassazione automatica da parte dell'Esattoria Comunale	F
E0138		L'eccedenza d'imposta	
	1	si può chiedere il rimborso alla Provincia	F
	2	non si può chiederne il rimborso in sede di dichiarazione	F
	4	si può computare in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione	V
E0139		L'eccedenza d'imposta	
	1	si può chiedere il rimborso alla Provincia	F
	2	si può chiedere il rimborso al comune di residenza	F
	4	si può chiedere il rimborso in sede di dichiarazione	V
E0140		L'IRPEF va pagata dal contribuente	
	1	avvalendosi di intermediari abilitati	V
	2	entro giugno per il 50% e il saldo a dicembre	F
	3	trimestralmente	F
E0141		L'IRPEF va pagata dal contribuente	
	1	entro giugno per il 50% e il saldo a dicembre	F
	2	in più soluzioni, di cui 2 acconti (eventuali) e 1 saldo	V
	3	con un acconto e un saldo	F
E0142		Gli organi della Giustizia Tributaria sono	
	1	La Commissione di primo, secondo grado e la Corte di Cassazione di terzo grado	V
	2	L'istanza di reclamo-mediazione per qualsiasi importo	F
	3	Nel contenzioso fiscale è sempre prevista l'assistenza di un difensore abilitato	F
E0143		Gli organi della Giustizia Tributaria sono	
	1	Nel contenzioso fiscale è sempre prevista l'assistenza di un difensore abilitato	F
	2	Commissione tributaria provinciale, regionale e Corte di Cassazione per il giudizio di legittimità	V
	4	Solo la Corte di Cassazione per il giudizio di legittimità	F
E0144		Per le liti fiscali di valore superiore a 3.000 euro	
	1	il ricorrente deve essere assistito da un difensore abilitato	V
	2	il ricorrente non deve essere assistito da un difensore abilitato	F
	3	Il ricorrente può essere assistito da un difensore abilitato	F
E0145		Redditi SC	
	1	è il modello redditi utilizzato dalle imprese commerciali	F
	2	è il modello redditi utilizzato dalle società di capitali	V
	3	è il modello redditi utilizzato dalle società delle comunicazioni	F
E0146		Redditi SP	
	1	è il modello redditi utilizzato dalle società di persone ed equiparate	V
	2	è il modello redditi utilizzato dalle persone fisiche	F
	3	è il modello redditi utilizzato dalle società e dalle persone fisiche	F
E0147		Il modello 730	
	1	è il modello redditi utilizzato dai dipendenti, pensionati, soci di cooperative di produzione e lavoro e altre poche categorie di contribuenti	V
	2	è il modello redditi utilizzato dai contribuenti con Partita IVA	F
	3	è il modello redditi utilizzato solo dai pensionati	F
E0148		Il modello 730 precompilato	
	1	è il modello redditi precompilato dal commercialista	F
	2	è il modello redditi precompilato dall'Agenzia delle entrate	V
	3	è il modello redditi precompilato dal contribuente	F
E0149		Il modello 730 precompilato può essere modificato	
	1	dal commercialista	F
	2	dall'Agenzia delle entrate	F
	3	dal contribuente	V
E0150		Il modello 730 precompilato deve essere trasmesso	
	1	entro il 31 maggio	F
	2	entro il 30 giugno	F
	3	entro il 30 settembre	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0151		È considerata indiretta	
	1	l'IRPEF	F
	2	l'imposta di successione	V
	3	l'IRAP	F
E0152		È considerata indiretta	
	1	l'imposta sui redditi	F
	2	l'IRES	F
	3	l'IVA	V
E0153		L'imposta di registro colpisce	
	1	la formalità di registrazione	V
	2	il valore netto della produzione	F
	3	il valore aggiunto	F
E0154		L'imposta di registro colpisce	
	1	il reddito	F
	2	il valore sulla produzione	F
	4	i trasferimenti di ricchezza	V
E0155		Le imposte indirette	
	1	colpiscono i redditi di imprese	F
	2	colpiscono i redditi prodotti	F
	3	colpiscono i trasferimenti e i consumi	V
E0156		Le imposte indirette	
	1	colpiscono l'utilizzazione delle ricchezze	V
	2	non colpiscono i trasferimenti	F
	3	non colpiscono i consumi	F
E0157		L'imposta di registro è	
	1	un'imposta sui redditi	F
	2	una tassa per un servizio	F
	3	un'imposta proporzionale o fissa	V
E0158		L'imposta di registro è	
	1	un'imposta locale	F
	2	un'imposta indiretta sugli affari	V
	3	un'imposta progressiva	F
E0159		La dichiarazione di successione si presenta	
	1	all'Agenzia delle entrate nella circoscrizione di residenza dell'erede	F
	2	all'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana, se il defunto era residente all'estero	V
	3	all'Agenzia delle entrate nella circoscrizione di ultima residenza del defunto solo quando nell'eredità siano inclusi beni immobiliari e diritti immobiliari	F
E0160		La dichiarazione di successione si presenta	
	1	all'Agenzia delle entrate nella circoscrizione di residenza dell'erede	F
	3	non dev'essere presentata	F
	4	all'Agenzia delle entrate nella circoscrizione in cui era residente il defunto al momento del decesso	V
E0161		Il bollo è	
	1	un'imposta o una tassa a secondo i casi	F
	2	un'imposta	V
	3	un'imposta diretta	F
E0162		Il bollo è	
	1	solo un'imposta fissa	F
	2	un'imposta indiretta	V
	3	una tassa	F
E0163		L'Imposta di Registro viene applicata	
	1	solo in misura fissa	F
	2	con aliquota progressiva	F
	3	ad aliquota proporzionale all'imponibile o in misura fissa qualunque sia il valore dell'atto	V
E0164		L'Imposta di Registro viene applicata	
	1	con aliquota proporzionale oppure con aliquota progressiva a seconda dei casi	F
	2	solo con aliquota proporzionale	F
	4	con aliquota proporzionale oppure in misura fissa a secondo dei casi	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0165		Tra le seguenti costituisce imposta indiretta	
	1	Imposta di Registro	V
	2	IRPEF	F
	3	IRAP	F
E0166		Tra le seguenti costituisce imposta indiretta	
	1	IVA	V
	2	IRAP	F
	4	Imposta sul reddito	F
E0167		Le aliquote dell'Imposta di Registro oggi sono	
	1	progressive	F
	2	proporzionali al valore del bene o del diritto oggetto dell'atto o fisse	V
	3	sempre variabili	F
E0168		Le aliquote dell'Imposta di Registro oggi sono	
	1	progressive	F
	3	fisse o proporzionali	V
	4	sempre fisse	F
E0169		Le imposte indirette sono quelle che colpiscono	
	1	il reddito	F
	2	solo il reddito di capitale	F
	3	l'utilizzazione della ricchezza e non il suo possesso	V
E0170		Le imposte indirette sono quelle che colpiscono	
	1	l'incremento di valore	F
	3	solo il reddito d'impresa	F
	4	i consumi	V
E0171		L'Imposta di Registro si applica principalmente	
	1	sempre in misura proporzionale al valore	F
	2	come imposta sul reddito	F
	4	nei contratti di locazione o affitto di beni immobili	V
E0172		L'Imposta di Registro si applica principalmente	
	1	in misura progressiva	F
	3	sempre in misura fissa	F
	4	nel trasferimento di beni immobili	V
E0173		Un contratto di locazione di immobile deve essere registrato	
	1	presso la CCIAA	F
	2	presso l'Ufficio provinciale dell'agenzia del territorio	F
	3	sempre presso l'Agenzia delle entrate	V
E0174		Un contratto di locazione di immobile deve essere registrato	
	1	presso l'Ufficio Locale dell'Agenzia delle entrate	V
	2	presso la CCIAA	F
	4	presso gli uffici dell'Agenzia del demanio	F
E0175		La cedolare secca è	
	1	un'imposta sostitutiva dell'IRAP	F
	2	un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali, dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo	V
	3	un'imposta la cui base imponibile è costituita dal canone di locazione dedotte le spese per luce, acqua e gas	F
E0176		La cedolare secca è	
	1	un'imposta la cui base imponibile è costituita dal canone di locazione dedotte le spese per luce, acqua e gas	F
	2	un'imposta sostitutiva solo dell'imposta di registro	F
	3	un'imposta la cui base imponibile è costituita dal canone di locazione nella misura del 100%	V
E0177		Con la cedolare secca	
	1	è prevista la facoltà di chiedere l'aumento relativo alla variazione dell'ISTAT	F
	2	è prevista la rinuncia alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone	V
	3	Il locatore non deve comunicare l'opzione al conduttore	F
E0178		La dichiarazione IMU va presentata entro	
	1	il 30 ottobre	F
	2	il 31.12 dell'anno in cui è stata presentata la dichiarazione	F
	3	il 30.6 dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini dell'imposta	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0179		La dichiarazione IMU va presentata entro	
	1	Il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio	V
	2	il 31 dicembre	F
	4	il 30 novembre	F
E0180		Non è un'imposta sui redditi	
	1	IMU	V
	2	IRES	F
	3	IRPEF	F
E0181		Non è un'imposta sui redditi	
	1	IRES	F
	3	addizionale comunale IRPEF	F
	4	imposta di registro	V
E0182		L'IMU deve essere pagata	
	1	al comune di Roma se l'immobile è situato a Roma	V
	2	al Comune ove ha la sede legale l'impresa	F
	3	al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile e a quello nel quale ha la sede legale l'impresa	F
E0183		L'IMU deve essere pagata	
	1	al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile e a quello nel quale ha la sede legale l'impresa	F
	3	al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile	V
	4	all'ufficio del registro	F
E0184		L'IMU è	
	1	un'imposta comunale sugli investimenti mobiliari	F
	2	un'imposta regionale	F
	4	un'imposta comunale sugli immobili	V
E0185		L'IMU è	
	1	un'imposta regionale sugli immobili	F
	2	un'imposta di tipo patrimoniale	V
	3	un'imposta di registro	F
E0186		L'IMU è un'imposta comunale che grava	
	1	sui redditi di lavoro dipendente	F
	2	sui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli	V
	3	sulle attività produttive	F
E0187		L'IMU è un'imposta comunale che grava	
	1	sugli immobili	V
	2	sui redditi di lavoro dipendente	F
	4	sul reddito di capitale	F
E0188		L'IMU è	
	1	imposta comunale sugli immobili	V
	2	imposta provinciale	F
	3	imposta comunale sul reddito	F
E0189		L'IMU è	
	1	un'imposta comunale	V
	2	imposta comunale sul reddito	F
	3	un'imposta regionale	F
E0190		Il canone unico patrimoniale	
	1	è istituito dai comuni e dalle province e dalle città metropolitane	V
	2	è una tassa regionale	F
	3	è un'imposta dello Stato	F
E0191		Il presupposto del canone patrimoniale	
	1	è l'occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al demanio e la diffusione di messaggi pubblicitari	V
	2	è solo l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	F
	3	riguarda solo l'imposta sulla pubblicità	F
E0192		Il versamento del canone patrimoniale è effettuato	
	1	direttamente agli enti e contestualmente al rilascio concessione	V
	2	alla fine della concessione	F
	3	direttamente allo Stato con modello F23	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0193		L'addizionale IRPEF comunale è calcolata	
	1	su un reddito diverso da quello calcolato per l'IRPEF	F
	2	sul reddito complessivo al lordo delle detrazioni	F
	3	sul reddito complessivo al netto di detrazioni e crediti di imposta	V
E0194		L'addizionale IRPEF comunale è	
	1	un'imposta comunale ma deve essere riversata allo Stato	F
	2	istituita per favorire una maggiore autonomia finanziaria dei comuni	V
	3	un'imposta la cui destinazione è riservata al contribuente	F
E0195		L'addizione IRPEF comunale è un'imposta pagata	
	1	anche dalle società di capitali	F
	2	solo dalle persone fisiche	V
	3	dalle società di persone e non dai soci	F
E0196		L'imposta di scopo è	
	1	un'imposta comunale	V
	2	un'imposta regionale	F
	3	un'imposta dello Stato	F
E0197		L'imposta di scopo serve per finanziare	
	1	qualunque opera indicata dal comune	F
	2	opere pubbliche indicate dalla legge	V
	3	solo strade	F
E0198		L'imposta di scopo deve essere pagata	
	1	dall'inquilino del fabbricato	F
	2	dal proprietario del fabbricato	V
	3	al 50% dal proprietario e dall'inquilino	F
E0199		Sono imposte provinciali	
	1	l'IPT e l'IMU	F
	2	l'imposta sulle assicurazioni RCA e l'imposta di soggiorno	F
	3	l'imposta provinciale di trascrizione e l'imposta sulle assicurazioni RCA	V
E0200		L'IPT è	
	1	un'imposta provinciale	V
	2	è un'imposta regionale	F
	3	è un'imposta dello Stato	F
E0201		L'imposta sulle assicurazioni RCA è	
	1	un'imposta provinciale pagata dall'Assicurazione	F
	2	è un'imposta provinciale pagata dai proprietari di auto	V
	3	è un'imposta comunale pagata dai proprietari di auto	F
E0202		L'IRAP	
	1	colpisce l'attività di trasporto internazionale solo per le tratte nazionali	F
	2	non colpisce l'attività di trasporto internazionale	F
	4	è un'imposta regionale che colpisce le attività produttive	V
E0203		L'IRAP	
	1	colpisce l'attività di trasporto internazionale solo per le tratte nazionali	F
	2	colpisce l'attività di trasporto internazionale per tutte le tratte, sia nazionali sia internazionali	V
	4	colpisce l'attività di trasporto internazionale solo per le tratte della regione ove ha sede l'impresa	F
E0204		L'IRAP è una imposta	
	1	regionale sulle attività produttive	V
	2	provinciale che viene incassata dallo Stato	F
	3	statale	F
E0205		L'IRAP è una imposta	
	1	regionale	V
	2	comunale	F
	4	provinciale	F
E0206		L'IRAP viene applicata	
	1	sul capitale	F
	2	sul reddito	F
	4	sul valore netto della produzione	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0207		L'IRAP viene applicata	
	1	sul reddito	F
	2	sul valore dei beni e dei servizi prodotti nell'attività ordinaria al netto dei costi sostenuti per l'acquisto di determinati fattori produttivi escluso il fattore lavoro	V
	4	sui trasferimenti	F
E0208		Ai fini dell'IRAP i soggetti passivi devono osservare gli obblighi contabili ai quali sono tenuti ai fini	
	1	delle Imposte sul Reddito e sul Valore Aggiunto	V
	2	dell'assolvimento degli obblighi verso l'INPS e l'INAIL	F
	3	delle imposte locali sul reddito	F
E0209		Ai fini dell'IRAP i soggetti passivi devono osservare gli obblighi contabili ai quali sono tenuti ai fini	
	1	dell'assolvimento degli obblighi verso l'INPS e l'INAIL	F
	2	delle imposte indirette	F
	3	di una regolare contabilità fiscale	V
E0210		Ai fini dell'IRAP il periodo di imposta è determinato	
	1	secondo i criteri stabiliti ai fini IVA	F
	2	sempre per anno solare	F
	3	secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi	V
E0211		Ai fini dell'IRAP il periodo di imposta è determinato	
	1	per le persone fisiche dall'anno solare	V
	2	per anno commerciale	F
	4	per anno civile	F
E0212		L'IRAP è applicabile	
	1	solo ai soci delle società di capitale	F
	2	alle società di persone che hanno conseguito nell'anno precedente un volume d'affari superiore a 400.000 euro	F
	3	alle società di persone	V
E0213		L'IRAP è applicabile	
	1	solo ai soci delle società di capitale	F
	2	alle società di persone anche se l'attività non ha carattere commerciale	V
	3	solo ai soci delle società di persone	F
E0214		L'imposta IRAP è dovuta	
	1	in parte alle regioni in parte al Ministero dell'economia e delle finanze	F
	2	alle regioni sulle attività produttive	V
	3	al Ministero dell'economia e delle finanze	F
E0215		L'imposta IRAP è dovuta	
	1	al Ministero dell'economia e delle finanze	F
	3	alle provincie	F
	4	alla Regione	V
E0216		L'IRAP è	
	1	Imposta sui redditi di capitale	F
	2	Imposta sui redditi di attività professionali	F
	4	l'imposta che colpisce coloro che esercitano abitualmente una attività diretta a produrre o scambiare beni o prestare servizi	V
E0217		L'IRAP è	
	1	Imposta sui Redditi Attività Politiche	F
	2	Imposta sui redditi di attività professionali	F
	4	Imposta Regionale sulle Attività Produttive	V
E0218		L'IRAP si applica	
	1	sui ricavi lordi	F
	2	sui ricavi netti	F
	4	sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della Regione	V
E0219		L'IRAP si applica	
	1	sul reddito netto	F
	2	sui ricavi netti	F
	3	sulle attività produttive	V
E0220		L'addizionale IRPEF regionale si applica	
	1	solo se il contribuente paga l'IRPEF	V
	2	se paga l'IRPEF e l'IRES	F
	3	solo se il contribuente non paga l'IRPEF	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0221		L'aliquota dell'addizionale IRPEF regionale	
	1	viene stabilita dallo Stato	F
	2	viene stabilita dalla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale	V
	3	non ha alcun limite nella sua determinazione	F
E0222		Le aliquote dell'addizionale regionale IRPEF	
	1	devono essere uguali in relazione agli scaglioni di reddito	F
	2	devono essere fisse per tutti i contribuenti	F
	3	possono essere differenziate in relazione agli scaglioni di reddito	V
E0223		Il contribuente di fatto nell'IVA è	
	1	il commerciante	F
	2	il produttore del bene	F
	4	chi subisce l'onere dell'imposta	V
E0224		Il contribuente di fatto nell'IVA è	
	1	il fornitore che riceve la fattura	F
	2	il consumatore finale	V
	3	il commerciante	F
E0225		L'IVA è un'imposta	
	1	proporzionale ad aliquote differenziate	V
	2	progressiva	F
	3	proporzionale ad aliquota fissa	F
E0226		Sull'acquisto dei veicoli necessari all'attività, un'impresa di trasporto su strada deve pagare l'IVA	
	1	con aliquota minima del 4%	F
	2	con aliquota minima	F
	3	con aliquota normale	V
E0227		Sull'acquisto dei veicoli necessari all'attività, un'impresa di trasporto su strada deve pagare l'IVA	
	1	con aliquota minima del 4%	F
	2	con l'aliquota massima del 38%	F
	3	con aliquota del 22%	V
E0228		Le fasi di applicazione del meccanismo dell'IVA sono	
	1	fatturazione, rivalsa, deduzione e versamento dell'imposta	V
	2	fatturazione	F
	3	fatturazione, rivalsa, deduzione, dichiarazione e versamento dell'imposta	F
E0229		Le fasi di applicazione del meccanismo dell'IVA sono	
	1	quattro	V
	2	fatturazione, rivalsa, deduzione, dichiarazione e versamento dell'imposta	F
	4	fatturazione, versamento e dichiarazione	F
E0230		La partita IVA in Italia è composta di	
	1	16 caratteri	F
	2	8 caratteri	F
	4	11 numeri	V
E0231		La partita IVA in Italia è composta di	
	1	16 caratteri	F
	2	12 caratteri	F
	4	11 caratteri	V
E0232		L'IVA è una imposta	
	1	progressiva per scaglioni di reddito	F
	2	ad importo fisso	F
	4	proporzionale	V
E0233		L'IVA è una imposta	
	1	ad importo fisso	F
	2	proporzionale ad aliquota unica	F
	3	proporzionale ad aliquote differenziate	V
E0234		Ai servizi di trasporto di merci su strada si applica l'IVA con aliquota	
	1	corrispondente alla compravendita della merce trasportata	F
	2	ridotta del 10%	F
	4	normale	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0235		Ai servizi di trasporto di merci su strada si applica l'IVA con aliquota	
	1	ridotta del 4%	F
	2	normale del 22%	V
	3	corrispondente alla compravendita della merce trasportata	F
E0236		Il momento impositivo ai fini IVA è il momento	
	1	in cui dev'essere registrata la fattura	F
	2	in cui viene redatta la dichiarazione IVA	F
	3	in cui l'operazione assume rilevanza ai fini IVA	V
E0237		Il momento impositivo ai fini IVA è il momento	
	1	che coincide con l'atto traslativo della proprietà nel caso di cessione di beni mobili	V
	2	in cui viene redatta la comunicazione IVA	F
	4	in cui dev'essere pagata l'imposta	F
E0238		Per volume di affari s'intende	
	1	l'insieme delle operazioni attive e passive effettuate nell'anno solare	F
	2	l'importo che serve per determinare l'importo delle imposte dirette	F
	3	l'importo che serve per determinare la periodicità dei versamenti IVA	V
E0239		Per volume di affari s'intende	
	1	il numero delle fatture emesse	F
	2	l'insieme delle operazioni attive e passive effettuate nell'anno solare	F
	3	l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nell'anno solare	V
E0240		È soggetto all'IVA	
	1	chi effettua occasionalmente cessioni di beni	F
	2	chi effettua occasionalmente prestazioni di servizio	F
	4	l'imprenditore, l'artista o il professionista	V
E0241		È soggetto all'IVA	
	1	chi effettua professionalmente cessioni di beni o prestazioni di servizio	V
	2	il privato che effettua operazioni saltuarie	F
	3	il consumatore finali dei beni	F
E0242		L'IVA è	
	1	un'imposta ad aliquote differenziate	V
	2	un'imposta ad aliquote progressive	F
	3	un'imposta sui redditi	F
E0243		L'IVA è	
	1	un'imposta ad aliquote progressive	F
	2	un'imposta diretta	F
	4	un'imposta sugli scambi e consumi	V
E0244		Per costituire un'attività imprenditoriale occorre	
	1	fare la denuncia all'Agenzia delle dogane se importa merci	F
	2	iscrizione al Registro imprese costituito presso la CCIAA	V
	3	acquistare i registri IVA	F
E0245		Per costituire un'attività imprenditoriale occorre	
	1	acquistare i registri IVA	F
	2	richiedere la partita IVA	V
	4	fare la denuncia all'Ufficio della Regione	F
E0246		Le variazioni dei dati già forniti all'anagrafe tributaria vanno comunicate entro	
	1	venti giorni	F
	2	lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione di inizio attività	V
	3	dieci giorni	F
E0247		Le variazioni dei dati già forniti all'anagrafe tributaria vanno comunicate entro	
	1	venti giorni	F
	2	non è necessaria alcuna comunicazione	F
	4	trenta giorni	V
E0248		Il momento impositivo della cessione di beni immobili si verifica	
	1	all'atto della consegna dell'immobile	F
	2	all'atto notarile	V
	3	all'atto del pagamento del 1° acconto	F
E0249		Il momento impositivo della cessione di beni immobili si verifica	
	1	al momento in cui il compratore decide di acquistare l'immobile	F
	2	all'atto del pagamento	F
	3	all'atto della stipula	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0250		Manca il presupposto di applicazione dell'IVA	
	1	nell'esercizio di impresa occasionale	V
	2	nelle importazioni effettuate da chiunque	F
	3	nelle cessioni di beni effettuate da imprese	F
E0251		Manca il presupposto di applicazione dell'IVA	
	1	nelle cessioni di beni effettuate da imprese	F
	3	nelle cessioni di beni effettuati da soggetti privati	V
	4	nelle prestazioni di servizi rese da professionisti non iscritti in appositi albi	F
E0252		Si considerano effettuate ai fini IVA le cessioni di beni mobili al momento	
	1	della stipulazione dell'atto notarile	F
	2	della consegna o della spedizione	V
	3	dell'ordinazione	F
E0253		Si considerano effettuate ai fini IVA le cessioni di beni mobili al momento	
	1	del consenso	F
	2	dell'ordinazione	F
	4	in cui l'operazione è effettuata	V
E0254		Le operazioni ai fini IVA si possono classificare	
	1	imponibili, esenti, detraibili	F
	2	imponibili, non imponibili, intra UE, esenti, escluse ma solo quelle imponibili sono soggette a IVA	V
	3	imponibili, non imponibili, esenti, escluse, deducibili	F
E0255		Le operazioni ai fini IVA si possono classificare	
	1	imponibili, non imponibili, intra UE, esenti, escluse	V
	2	imponibili, non imponibili, esenti, escluse, deducibili	F
	4	solo imponibile, esenti, non imponibile	F
E0256		L'IVA viene corrisposta all'Erario	
	1	da Enti pubblici che esercitano solo attività istituzionali	F
	2	dalle banche	F
	4	da coloro che esercitano imprese, arti o professioni	V
E0257		L'IVA viene corrisposta all'Erario	
	1	solo dalle imprese commerciali	F
	2	dalle banche	F
	4	dai soggetti passivi mediante F24	V
E0258		I presupposti di applicazione dell'IVA sono	
	1	soggettivi, oggettivi e territoriali	V
	2	solo oggettivi e soggettivi	F
	3	oggettivi e territoriali	F
E0259		I presupposti di applicazione dell'IVA sono	
	1	la coesistenza di due elementi	F
	2	oggettivi e territoriali	F
	4	la coesistenza di tre elementi	V
E0260		Una ditta che inizia la propria attività deve chiedere la Partita IVA entro	
	1	la fine dello stesso mese	F
	2	15 gg	F
	4	30 gg	V
E0261		L'IVA colpisce	
	1	solo le importazioni in generale	F
	2	le importazioni	V
	3	solo i commercianti	F
E0262		L'IVA colpisce	
	1	solo i commercianti	F
	2	solo le cessioni di beni e le prestazioni di attività artistiche	F
	3	le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa, di arti o professioni e le importazioni in generale	V
E0263		Il campo di applicazione dell'IVA non comprende	
	1	le prestazioni derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	V
	2	le importazioni	F
	3	le prestazioni di servizi	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0264		Il campo di applicazione dell'IVA non comprende	
	1	le prestazioni dei privati	V
	2	le prestazioni di servizi	F
	3	le cessioni di beni	F
E0265		Ai fini IVA, le importazioni sono operazioni	
	1	escluse	F
	2	esenti	F
	4	imponibili	V
E0266		Ai fini IVA, le importazioni sono operazioni	
	1	escluse	F
	3	non imponibili	F
	4	imponibile per qualunque tipo di merce	V
E0267		Ai fini IVA, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni mobili se	
	1	hanno per oggetto beni venduti nello Stato di proprietà di soggetti non imprenditori	F
	2	hanno per oggetto beni mobili posseduti da un soggetto privato italiano	F
	3	hanno per oggetto beni mobili esistenti nello Stato	V
E0268		Ai fini IVA, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni mobili se	
	1	hanno per oggetto beni mobili esistenti fuori del territorio dello Stato	F
	2	hanno per oggetto beni mobili posseduti da un soggetto privato italiano	F
	3	sono effettuati tra imprenditori italiani	V
E0269		Ai fini IVA, le cessioni all'esportazione sono operazioni	
	1	imponibili	F
	2	esenti	F
	3	non imponibili	V
E0270		Ai fini IVA, le cessioni all'esportazione sono operazioni	
	1	escluse	F
	2	imponibili o non imponibili	F
	4	non imponibili se vengono vendute le merci in Paese extra-europei	V
E0271		Ai fini IVA costituiscono cessioni all'esportazione	
	1	tutte le cessioni eseguite mediante trasporto di beni fuori dal territorio dello Stato italiano	F
	2	le cessioni eseguite mediante trasporto di beni da uno Stato membro della UE ad un altro Stato dell'UE	F
	4	le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione di beni dall'Italia agli USA	V
E0272		Ai fini IVA costituiscono cessioni all'esportazione	
	1	tutte le cessioni eseguite mediante trasporto di beni fuori dal territorio dello Stato italiano	F
	2	le cessioni dei beni trasportati nel territorio della UE	F
	4	le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio dell'UE	V
E0273		La cessione all'esportazione si verifica se un bene viene venduto	
	1	nell'ambito del territorio UE	F
	2	fuori dal territorio della UE	V
	3	da una impresa Italiana in Francia	F
E0274		La cessione all'esportazione si verifica se un bene viene venduto	
	1	in paesi extra UE	V
	2	mediante trasporto fuori del territorio italiano	F
	3	da una impresa Italiana in Francia	F
E0275		La normativa IVA prevede che le operazioni non imponibili	
	1	non consentano di recuperare l'IVA pagata a monte su acquisti e spese	F
	2	siano assoggettate al tributo	F
	4	concorrano a determinare il volume d'affari	V
E0276		La normativa IVA prevede che le operazioni non imponibili	
	1	siano assoggettate al tributo	F
	3	non siano soggette ad imposte dirette	F
	4	siano soggette a fatturazione e registrazione in libri IVA	V
E0277		Si è in presenza di uno scambio intra UE	
	1	quando uno dei contraenti è soggetto IVA	F
	2	quando uno dei contraenti è un soggetto UE e uno è extra UE	F
	4	quando il bene ceduto viene trasferito da uno Stato membro all'altro	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0278		Si è in presenza di uno scambio intra UE	
	1	quando il bene ceduto non viene trasferito da un Paese all'altro	F
	2	quando uno dei contraenti è soggetto IVA	F
	3	quando lo scambio avviene tra una ditta italiana e una francese	V
E0279		L'archivio VIES	
	1	l'iscrizione è obbligatoria solo per i non soggetti IVA che si recano in un Paese europeo	F
	2	è un sistema elettronico di scambio di dati relativi ad operazioni intracomunitarie	V
	3	l'iscrizione all'archivio VIES è obbligatoria solo per le imprese italiane	F
E0280		L'archivio VIES	
	1	è un sistema elettronico di scambio di dati sui redditi dei contribuenti italiani all'estero	F
	2	è obbligatorio iscriversi se si effettuano operazioni extracomunitarie	F
	3	è obbligatorio iscriversi se l'impresa intende effettuare operazioni intracomunitarie	V
E0281		Le operazioni di assicurazione autoveicoli sono	
	1	operazioni non imponibili al 4%	F
	2	operazioni al 4%	F
	3	operazioni esenti da IVA pur essendo effettuate in Italia	V
E0282		Le operazioni di assicurazione autoveicoli sono	
	1	operazioni esclusi dall'IVA	F
	2	operazioni al 4%	F
	3	operazioni esenti	V
E0283		Le operazioni esenti ai fini IVA sono soggette	
	1	alla percentuale di compensazione	F
	2	al 4%	F
	4	a nessuna aliquota ma sono tassativamente disciplinate dal legislatore	V
E0284		Le operazioni esenti ai fini IVA sono soggette	
	1	al 4%	F
	2	a nessuna aliquota	V
	4	al 10%	F
E0285		le operazioni esenti sono	
	1	operazioni che non devono essere fatturate né annotate	F
	2	quelle operazioni che non hanno obblighi contabili	F
	3	operazioni che concorrono a formare il volume d'affari	V
E0286		le operazioni esenti sono	
	1	operazioni che hanno nell'imponibile l'IVA incorporata	F
	3	quelle operazioni alle quali non si applica l'IVA e che sono esenti da ogni formalità	F
	4	quelle operazioni alle quali non si applica l'IVA ma soggiacciono agli obblighi formali dell'IVA	V
E0287		Le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente	
	1	concorrono ai fini IVA a formare la base imponibile	F
	2	concorrono ai fini IVA a formare la base imponibile in aliquota più bassa	F
	4	non concorrono ai fini IVA a formare la base imponibile essendo operazioni escluse da IVA	V
E0288		Le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente	
	1	non concorrono ai fini IVA a formare la base imponibile	V
	2	concorrono ai fini IVA a formare la base imponibile perché sono comunque incassate dal contribuente	F
	3	concorrono ai fini IVA a formare la base imponibile	F
E0289		Le operazioni escluse da IVA	
	1	non devono essere né fatturate, né annotate nei registri IVA	V
	2	devono essere solo fatturate	F
	3	devono essere fatturate e annotate nei registri IVA	F
E0290		Quando il soggetto, che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, addebita la relativa imposta al cessionario o al committente si verifica	
	1	la compensazione	F
	2	la detrazione	F
	4	l'addebito dell'IVA	V
E0291		Quando il soggetto, che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, addebita la relativa imposta al cessionario o al committente si verifica	
	1	la retrocessione	F
	2	la rivalsa	V
	4	la liquidazione dell'IVA	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0292		La rivalsa è un' operazione	
	1	mediante la quale il soggetto d'imposta addebita l'IVA	V
	2	mediante la quale il soggetto d'imposta accredita l'IVA	F
	3	di richiesta di un credito ad un proprio cliente	F
E0293		Ai fini IVA la detrazione	
	1	consiste nel versare l'IVA con modello F24	F
	2	non è sempre possibile	V
	3	consiste nell'indicare l'IVA sulla fattura	F
E0294		Ai fini IVA la detrazione	
	1	consiste nel detrarre l'IVA sugli acquisti	V
	2	è una operazione per determinare l'IVA a debito	F
	3	consiste sull'indicare l'IVA sulle fatture ricevute	F
E0295		L'acquisto di beni da parte di un soggetto IVA è un'operazione	
	1	passiva, salvo casi particolari	F
	2	passiva che non determina variazioni nell'importo IVA	F
	4	passiva che determina l'importo di IVA a credito	V
E0296		L'acquisto di beni da parte di un soggetto IVA è un'operazione	
	1	passiva che determina l'importo di IVA a debito	F
	2	passiva che non determina variazioni nell'importo IVA	F
	3	passiva che determina la detrazione dell'IVA	V
E0297		Il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti sorge	
	1	quando l'IVA è indicata in fattura	F
	2	nel momento in cui l'imposta sia indicata in fattura e vi sia un rapporto di strumentalità tra il bene acquistato e l'esercizio dell'impresa	V
	3	una volta all'anno	F
E0298		Il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti sorge	
	1	quando vi è ineranza tra il bene acquistato e l'esercizio dell'impresa	V
	2	quando l'IVA è indicata in fattura	F
	4	alla fine di ogni mese	F
E0299		La emissione della fattura avviene	
	1	per farsi meglio conoscere sul mercato	F
	2	per ottemperare a norme fiscali	V
	3	per ottemperare a norme sui trasporti	F
E0300		La emissione della fattura avviene	
	1	perché richiesta e quindi necessaria a chi trasporta le merci	F
	2	quando si compiono operazioni imponibili, non imponibili o esenti	V
	3	per tenere sotto controllo i costi di produzione	F
E0301		Il momento di assoggettamento all'IVA per le prestazioni di servizi è	
	1	il pagamento del corrispettivo	V
	2	il consenso	F
	3	la data di inizio del servizio	F
E0302		Il momento di assoggettamento all'IVA per le prestazioni di servizi è	
	1	la data di inizio del servizio	F
	3	il pagamento dell'acconto	V
	4	la data di fine del trasporto	F
E0303		La prestazione di trasporto deve essere fatturata	
	1	alla fine del trasporto	F
	2	prima di iniziare il trasporto anche se non è avvenuto il pagamento	F
	4	al momento del pagamento del corrispettivo	V
E0304		La prestazione di trasporto deve essere fatturata	
	1	prima di iniziare il trasporto anche se non è avvenuto il pagamento	F
	3	al momento del pagamento dell'acconto	V
	4	al momento della stipulazione del contratto di trasporto	F
E0305		Gli elementi essenziali di una fattura relativa ad operazioni imponibili ai fini IVA sono	
	1	il prezzo netto, l'aliquota e il totale	F
	2	data e numero progressivo; generalità dei soggetti tra cui è effettuata l'operazione imponibile; natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; corrispettivo; aliquota e ammontare dell'imposta	V
	3	sono quelli previsti dal testo unico delle imposte sul reddito	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0306		Gli elementi essenziali di una fattura relativa ad operazioni imponibili ai fini IVA sono	
	1	il prezzo netto, l'aliquota e il totale	F
	2	sono quelli previsti dalla legge dell'IVA	V
	4	generalità dei soggetti tra cui è effettuata l'operazione imponibile; natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; corrispettivo; aliquota e ammontare dell'imposta; termini di consegna dei beni o di effettuazione del servizio	F
E0307		In caso di operazioni non imponibili ed esenti, in luogo dell'esposizione dell'imposta, sulla fattura è necessario indicare	
	1	non deve essere indicato alcun motivo	F
	2	la nazione da cui proviene la merce	F
	4	che trattasi di operazione non soggetta o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma	V
E0308		In caso di operazioni non imponibili ed esenti, in luogo dell'esposizione dell'imposta, sulla fattura è necessario indicare	
	1	la barra nella casella relativa all'esposizione dell'IVA	F
	2	la norma di riferimento all'esenzione o alla non imponibilità	V
	3	non deve essere indicato alcun motivo	F
E0309		Le prestazioni di servizi, ai fini IVA, si considerano effettuate nei confronti del committente	
	1	quando la prestazione è appena iniziata	F
	2	all'atto del pagamento del corrispettivo	V
	3	quando la prestazione è ultimata	F
E0310		Le prestazioni di servizi, ai fini IVA, si considerano effettuate nei confronti del committente	
	1	al momento dell'incarico	F
	2	quando la prestazione è ultimata	F
	4	all'atto del pagamento dell'acconto	V
E0311		La fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione	
	1	quando la fattura è ad esigibilità differita	F
	2	mai	F
	3	quando la fattura è differita	V
E0312		La fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione	
	1	sempre, nell'ambito del territorio nazionale	F
	2	quando la fattura è immediata	F
	3	quando per le cessioni dei beni la consegna o spedizione risultino da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione	V
E0313		La fattura differita è	
	1	quella, anche riepilogativa, emessa entro il 15 del mese successivo alla data dell'operazione	V
	2	quella emessa a seguito di operazioni effettuate con lo Stato	F
	3	quella emessa entro quindici giorni dall'effettuazione dell'operazione	F
E0314		La fattura differita è	
	1	quella emessa a seguito di operazioni effettuate con lo Stato	F
	2	quella emessa a seguito del DDT	V
	4	quella emessa entro trenta giorni dall'effettuazione dell'operazione	F
E0315		Se la merce viene spedita con un documento di trasporto la fattura deve essere emessa	
	1	come fattura differita	V
	2	entro il giorno successivo a quello di spedizione	F
	3	entro 30 giorni dalla spedizione	F
E0316		Se la merce viene spedita con un documento di trasporto la fattura deve essere emessa	
	1	entro il giorno successivo a quello di spedizione	F
	2	entro il 15 del mese successivo a quello di spedizione	V
	4	come fattura con IVA ad esigibilità differita	F
E0317		La fatturazione delle prestazioni professionali soggette ad IVA avviene	
	1	indifferentemente dal tipo di prestazione al momento del pagamento	V
	2	all'inizio della prestazione	F
	3	all'atto della fine della prestazione	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0318		La fatturazione delle prestazioni professionali soggette ad IVA avviene	
	1	a richiesta del cliente indipendentemente dal pagamento	F
	2	all'atto del pagamento di un acconto	V
	3	all'inizio della prestazione	F
E0319		La ritenuta d'acconto sulla fattura del professionista deve essere versata	
	1	dal cliente	V
	2	dal professionista	F
	3	da nessuno dei due	F
E0320		Ai fini IVA, per tutte le operazioni imponibili l'impresa di trasporto deve	
	1	spedire una lettera raccomandata all'ufficio IVA territorialmente competente	F
	2	redigere una dichiarazione mensile	F
	3	a seconda dei casi, emettere ricevuta fiscale, biglietto di trasporto o fattura	V
E0321		Ai fini IVA, per tutte le operazioni imponibili l'impresa di trasporto deve	
	1	redigere una dichiarazione mensile	F
	2	non emettere la fattura se il compenso è di modesto importo	F
	3	emettere sempre la fattura se trasporta merci	V
E0322		La cessione di beni immateriali è assimilata a	
	1	prestazione di servizi	V
	2	cessioni di beni	F
	3	cessione di beni immobili	F
E0323		Chi deve emettere la fattura elettronica	
	1	il cedente di beni o il prestatore di servizi	V
	2	il soggetto che tiene la contabilità anche se non è incaricato	F
	3	il cessionario dei beni	F
E0324		Chi deve emettere la fattura elettronica	
	1	l'emittente solo nei confronti delle imprese e non nei confronti del consumatore finale	F
	2	il soggetto che tiene la contabilità anche se non è incaricato	F
	4	lo stesso soggetto che precedentemente emetteva la fattura cartacea	V
E0325		La fattura elettronica deve essere trasmessa	
	1	obbligatoriamente dopo averla firmata digitalmente	F
	2	per le imprese in regime ordinario entro 12 giorni dall'incasso della fattura	F
	4	entro 12 giorni dal momento dell'effettuazione dell'operazione	V
E0326		La fattura elettronica deve essere trasmessa	
	1	entro 21 giorni dalla fine del mese	F
	2	per le imprese in regime ordinario entro 12 giorni dall'incasso della fattura	F
	4	dopo la predisposizione in formato XML	V
E0327		Non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non richiesta, per	
	1	commercianti al dettaglio ed assimilati	V
	2	avvocati	F
	3	esercenti arti e professioni	F
E0328		Non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non richiesta, per	
	1	commercianti all'ingrosso	F
	2	commercianti al minuto	V
	3	avvocati	F
E0329		Le operazioni che non sono soggette a fatturazione devono essere documentate da	
	1	documento commerciale (ricevuta fiscale o scontrino elettronici)	V
	2	nessun documento	F
	3	dal DDT	F
E0330		La ricevuta fiscale è stata sostituita	
	1	dal documento di trasporto	F
	2	dalla fattura per i commercianti all'ingrosso	F
	4	dal documento commerciale	V
E0331		La ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale sono stati negli anni	
	1	utilizzati per certificare le spese degli operatori commerciali	F
	2	documenti alternativi per certificare le operazioni nei confronti dei consumatori finali	V
	3	per certificare le operazioni nei confronti di operatori commerciali	F
E0332		Il documento commerciale sostituisce	
	1	solo la ricevuta fiscale	F
	2	solo lo scontrino fiscale	F
	4	sia la ricevuta fiscale che lo scontrino fiscale	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0333		Il documento commerciale è un documento che	
	1	serve per poter dedurre l'IVA	F
	2	viene trasmesso telematicamente	V
	3	deve contenere l'IVA evidenziata	F
E0334		Il documento commerciale deve essere	
	1	registrato nel libro dei corrispettivi	F
	2	annotato nel registro delle fatture emesse	F
	3	memorizzato elettronicamente	V
E0335		Il documento commerciale memorizzato deve essere trasmesso entro	
	1	le ore 24 dello stesso giorno	F
	2	la fine della settimana	F
	3	i 12 giorni successivi all'operazione	V
E0336		La numerazione del documento commerciale	
	1	non è obbligatoria	F
	2	è obbligatoria e deve essere progressiva	V
	3	è obbligatoria ma può non essere progressiva ma a blocchi	F
E0337		La memorizzazione dei corrispettivi elettronici è	
	1	giornaliera	V
	2	settimanale	F
	3	mensile	F
E0338		La trasmissione dei corrispettivi elettronici deve avvenire	
	1	entro i 12 giorni successivi all'operazione	V
	2	entro 24 ore	F
	3	entro 30 giorni	F
E0339		La memorizzazione dei corrispettivi elettronici va documentata con	
	1	Il documento commerciale	V
	2	fattura commerciale	F
	3	nessun documento	F
E0340		Per la trasmissione telematica dei corrispettivi è necessario utilizzare	
	1	un registratore telematico	V
	2	il tradizionale registratore di cassa	F
	3	un qualsiasi registratore di cassa anche se non è telematico	F
E0341		La memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri ha sostituito	
	1	solo scontrini cartacei	F
	2	scontrini cartacei e ricevute fiscali	V
	4	solo ricevute fiscali	F
E0342		Il documento commerciale deve essere emesso	
	1	solo per cessione di beni	F
	2	solo per prestazione di servizi	F
	4	sia per cessione di beni che prestazione di servizi	V
E0343		Il documento commerciale deve essere emesso nei confronti di	
	1	consumatori finali	V
	2	solo imprenditori commerciali	F
	3	solo contribuenti con partita IVA	F
E0344		Il DDT è un documento fiscale	
	1	che accompagna il trasporto della merce per la quale non sia stata emessa la fattura	V
	2	che sostituisce la ricevuta fiscale	F
	3	che sostituisce lo scontrino fiscale	F
E0345		Il DDT è un documento fiscale	
	1	che sostituisce la ricevuta fiscale	F
	3	usato nei trasporti marittimi	F
	4	che accompagna la merce per la quale sarà emessa la fattura differita	V
E0346		Il DDT (documento di trasporto) comporta	
	1	la possibilità di non emettere fattura	F
	2	la possibilità di emettere ricevuta fiscale	F
	4	la possibilità di non emettere la fattura immediata	V
E0347		Il DDT (documento di trasporto) comporta	
	1	la possibilità di non emettere fattura	F
	2	la possibilità di emettere la fattura integrativa	F
	3	la possibilità della fatturazione differita	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0348		I registri previsti dalla disciplina dell'IVA sono	
	1	il registro dei corrispettivi e il registro dei cespiti	F
	2	il libro giornale e il libro dei cespiti ammortizzabili	F
	3	il registro delle fatture emesse, il registro dei corrispettivi e il registro degli acquisti	V
E0349		I registri previsti dalla disciplina dell'IVA sono	
	1	il libro giornale e il libro dei cespiti ammortizzabili	F
	2	solo il registro delle fatture emesse e il registro degli acquisti	F
	4	a certe condizioni sostituiti dal libro giornale se l'impresa adotta la contabilità ordinaria	V
E0350		Sul registro IVA dei corrispettivi si annotano	
	1	gli incassi giornalieri	V
	2	gli incassi mensili delle fatture emesse	F
	3	gli incassi trimestrali	F
E0351		Sul registro IVA dei corrispettivi si annotano	
	1	gli incassi dei commercianti al minuto	V
	2	gli incassi mensili delle fatture emesse	F
	3	le spese generali	F
E0352		La registrazione delle fatture emesse avviene	
	1	entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni	V
	2	entro 3 mesi dalla loro emissione	F
	3	entro la fine dell'anno	F
E0353		La registrazione delle fatture emesse avviene	
	1	entro il mese di emissione	F
	2	entro la fine dell'anno	F
	3	con l'indicazione dell'acquirente, dell'imponibile e dell'imposta	V
E0354		Le fatture vanno registrate sul registro degli acquisti	
	1	anteriormente alla liquidazione periodica ovvero alla dichiarazione annuale	V
	2	entro 30 giorni dal ricevimento	F
	3	entro il mese successivo	F
E0355		Le fatture vanno registrate sul registro degli acquisti	
	1	entro il 16 del mese successivo	F
	2	entro 30 giorni dal ricevimento	F
	4	con l'annotazione del fornitore, dell'imponibile, dell'IVA e della data del documento	V
E0356		Nel registro delle fatture l'annotazione delle fatture immediate va fatta	
	1	entro il giorno di emissione o al massimo entro quello successivo	F
	2	entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni con riferimento al mese di effettuazione	V
	3	entro il giorno successivo all'emissione	F
E0357		Nel registro delle fatture l'annotazione delle fatture immediate va fatta	
	1	entro il giorno successivo all'emissione	F
	2	entro 15 giorni del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni	V
	4	entro il trimestre	F
E0358		Le bozze dei registri precompilate IVA sono precompilate	
	1	dall'Agenzia delle entrate	V
	2	dai contribuenti	F
	3	dal commercialista	F
E0359		Per la compilazione delle bozze dei registri IVA precompilate servono	
	1	le fatture cartacee	F
	2	solo le fatture elettroniche di acquisto	F
	3	le fatture elettroniche	V
E0360		La dichiarazione precompilata IVA	
	1	è già stata realizzata	V
	2	non è ancora stata realizzata	F
	3	sarà realizzata fra circa 2 anni	F
E0361		La liquidazione IVA può avere cadenza	
	1	annuali	F
	2	mensile per tutti	F
	3	trimestrale, in generale, per i contribuenti con un volume d'affari inferiore a 500.000 o 800.000 euro (imprese che non hanno per oggetto le prestazioni di servizi)	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0362		La liquidazione IVA può avere cadenza	
	1	trimestrale speciale per contribuenti con volume d'affari superiore a 500.000 euro	F
	3	quadrimestrali	F
	4	mensile, in generale, per i contribuenti, aventi per oggetto prestazioni di servizi, con un volume d'affari annuo superiore a 500.000 euro, ovvero superiore a 800.000 euro per imprese aventi per oggetto altre attività	V
E0363		I versamenti IVA mensili devono essere effettuati entro	
	1	il 16 marzo per il mese di gennaio	F
	2	il 16 marzo di ogni anno	F
	4	il 16 febbraio per il mese di gennaio	V
E0364		I versamenti IVA mensili devono essere effettuati entro	
	1	il 16 marzo per il mese di gennaio	F
	2	il giorno 16 di ciascun mese successivo a quello di riferimento	V
	3	il giorno 20 di ciascun mese successivo a quello di riferimento	F
E0365		L'importo IVA da versare periodicamente è	
	1	l'importo dell'IVA incassata	F
	2	la differenza tra quella incassata dai propri clienti e quella versata ai propri fornitori nello stesso periodo d'imposta	V
	3	quello che si versa al proprio fornitore	F
E0366		L'importo IVA da versare periodicamente è	
	1	la differenza fra l'IVA a debito l'IVA a credito	V
	2	quello che si ottiene dal proprio cliente	F
	3	solo l'importo dell'IVA a debito senza considerare l'IVA pagata ai fornitori	F
E0367		Per i versamenti trimestrali IVA delle imprese non iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi si deve applicare	
	1	l'interesse bancario	F
	2	l'interesse legale	F
	3	la maggiorazione a titolo di interesse	V
E0368		Per i versamenti trimestrali IVA delle imprese non iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi si deve applicare	
	1	nessuna maggiorazione	F
	3	la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi	V
	4	la maggiorazione del 2%	F
E0369		L'IVA è	
	1	a pagamento frazionato	V
	2	a pagamento bimensile	F
	3	a pagamento quadrimestrale	F
E0370		L'IVA è	
	1	a pagamento quadrimestrale	F
	2	a pagamento unico	F
	4	a pagamento trimestrale o mensile	V
E0371		Il versamento dell'IVA dovuta in base alla liquidazione del secondo trimestre va eseguita entro il	
	1	16 giugno	F
	2	5 agosto	F
	4	entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento	V
E0372		L'IVA dovuta allo Stato si determina	
	1	scorporando l'IVA addebitata sui corrispettivi	F
	2	sommando l'IVA a debito con l'IVA a credito	F
	3	sottraendo dall'IVA a debito, l'IVA a credito	V
E0373		L'IVA dovuta allo Stato si determina	
	1	sommando l'IVA addebitata nelle fatture	F
	2	detraendo dall'IVA riscossa l'IVA pagata sugli acquisti	V
	3	sommando l'IVA a debito con l'IVA a credito	F
E0374		La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata	
	1	allegata alla dichiarazione dei redditi	F
	2	in forma autonoma	V
	4	negli stessi termini della dichiarazione dei redditi	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0375		La dichiarazione annuale IVA, presentata in via autonoma, deve essere firmata	
	1	dall'erede in caso di morte del contribuente	V
	2	dal commercialista	F
	3	da uno qualsiasi dei soci	F
E0376		La dichiarazione annuale IVA, presentata in via autonoma, deve essere firmata	
	1	da uno qualsiasi dei soci	F
	2	dal legale rappresentante o dal contribuente	V
	4	dal gestore dell'impresa	F
E0377		La comunicazione liquidazioni periodiche IVA	
	1	del 1° trimestre deve essere inviata entro il 31.3	F
	2	del 3° trimestre deve essere inviata entro il 31.10	F
	4	deve essere inviata telematicamente entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo al trimestre	V
E0378		La comunicazione liquidazioni periodiche IVA	
	1	del 1° trimestre deve essere inviata entro il 31.3	F
	3	è una comunicazione trimestrale solo per contribuenti mensili	F
	4	è una comunicazione trimestrale	V
E0379		La bozza della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA precompilata	
	1	non è ancora stata predisposta	F
	2	è già stata predisposta dall'Agenzia delle entrate	V
	3	è stata predisposta dall'Agenzia delle dogane	F
E0380		Ai fini IVA, esiste regime speciale	
	1	per le agenzie di viaggio	V
	2	per i produttori minori	F
	3	per i professionisti	F
E0381		Ai fini IVA, esiste regime speciale	
	1	per i commercianti al minuto	F
	2	per i produttori minori	F
	3	per i produttori agricoli	V
E0382		Ai fini IVA il regime speciale	
	1	non è previsto	F
	2	è previsto per alcune categorie	V
	3	è previsto per i commercianti al minuto	F
E0383		Gli esportatori abituali sono soggetti ad un particolare regime IVA nel senso che	
	1	sulle vendite applicano una aliquota IVA ridotta	F
	2	applicano l'IVA sulle vendite	F
	4	consente di effettuare acquisti senza pagare la relativa imposta purchè le cessioni all'esportazione siano superiori al 10% del volume d'affari	V
E0384		Gli esportatori abituali sono soggetti ad un particolare regime IVA nel senso che	
	1	possono fare versamenti una volta all'anno	F
	2	possono fare i versamenti IVA a cadenza trimestrale anziché mensile	F
	4	non applicano l'IVA sulle vendite e hanno diritto al rimborso dell'IVA sugli acquisti	V
E0385		Gli esportatori abituali	
	1	devono trasmettere all'Agenzia delle entrate la lettera d'intento	V
	2	devono trasmettere la lettera d'intento all'Agenzia delle dogane	F
	3	non devono trasmettere alcuna lettera d'intento	F
E0386		Agli effetti dell'IVA e delle imposte dirette le prestazioni delle Agenzie automobilistiche sono considerate	
	1	prestazione di servizi	V
	2	esercizio di arti e professioni	F
	3	cessione di beni	F
E0387		Agli effetti dell'IVA e delle imposte dirette le prestazioni delle Agenzie automobilistiche sono considerate	
	1	attività di natura commerciale	V
	2	cessione di beni	F
	4	prestazioni occasionali di impresa	F
E0388		L'esercizio dell'attività di Agenzia automobilista va inquadrato ai fini fiscali come	
	1	reddito d'impresa	V
	2	reddito di lavoro autonomo	F
	3	reddito diverso	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0389		L'esercizio dell'attività di Agenzia automobilista va inquadrato ai fini fiscali come	
	1	reddito che deriva da un'attività di natura commerciale	V
	2	reddito di collaborazione	F
	3	reddito di lavoro autonomo	F
E0390		Il gettito della tassa automobilistica va	
	1	allo Stato	F
	2	alle regioni a statuto ordinario, alle provincie autonome di Trento e Bolzano e per il resto allo Stato	V
	3	alla Provincia	F
E0391		Il gettito della tassa automobilistica va	
	1	allo Stato	F
	2	alla Regione	V
	4	al comune di residenza	F
E0392		Le funzioni della riscossione, accertamento, recupero ed eventuale rimborso delle tasse automobilistiche competono	
	1	anche alle provincie autonome di Trento e Bolzano	V
	2	allo Stato, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze	F
	3	alle Provincie	F
E0393		Le funzioni della riscossione, accertamento, recupero ed eventuale rimborso delle tasse automobilistiche competono	
	1	allo Stato, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze	F
	2	al Ministero dei trasporti	F
	3	alle Regioni a statuto ordinario, alle Provincie autonome di Trento e Bolzano e per il resto allo Stato	V
E0394		Al pagamento della tassa automobilistica è tenuto	
	1	il possessore del veicolo	F
	2	l'intestatario del veicolo nei registri del PRA	V
	3	l'intestatario del contratto assicurativo	F
E0395		Al pagamento della tassa automobilistica è tenuto	
	1	solo il possessore del veicolo che faccia circolare il veicolo	F
	3	chiunque sia proprietario di un veicolo a motore soggetto alla tassazione	V
	4	il possessore del veicolo che abbia pagato l'assicurazione	F
E0396		I dati relativi alle tasse automobilistiche sono gestiti da	
	1	agenzia delle entrate	F
	2	ACI attraverso il sistema informativo del PRA	V
	3	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	F
E0397		La tassa automobilistica è calcolata in base a	
	1	Regione o Provincia autonoma di residenza	V
	2	marca e modello del veicolo	F
	3	numero dei chilometri percorsi dalla data di immatricolazione	F
E0398		Il calcolo della tassa automobilistica può variare in base a	
	1	categoria del veicolo	V
	2	numero di chilometri percorsi annualmente	F
	3	Provincia in cui è avvenuta l'immatricolazione	F
E0399		L'importo delle tasse automobilistiche è rapportato	
	1	alla potenza effettiva, al giorno di immatricolazione in caso di veicolo nuovo, tipo di alimentazione e caratteristiche tecniche previste da specifiche disposizioni di legge	F
	2	all'uso cui è destinato	V
	3	solo alla potenza effettiva ed al tipo di alimentazione	F
E0400		L'importo delle tasse automobilistiche è rapportato	
	1	alla potenza effettiva, al tipo di alimentazione e giorno di immatricolazione in caso di veicolo nuovo	F
	2	alla potenza effettiva, al giorno di immatricolazione in caso di veicolo nuovo, tipo di alimentazione e caratteristiche tecniche previste da specifiche disposizioni di legge	F
	3	alla potenza effettiva, al giorno di immatricolazione in caso di veicolo nuovo, tipo di alimentazione, uso e caratteristiche tecniche previste da specifiche disposizioni di legge	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0401		L'importo delle tasse automobilistiche è rapportato	
	1	alla potenza effettiva, al giorno di immatricolazione in caso di veicolo nuovo, tipo di alimentazione e caratteristiche tecniche previste da specifiche disposizioni di legge	F
	2	alla massa complessiva, numero degli assi e tipo di sospensione per gli autocarri di massa complessiva superiore a 12 t	V
	3	alla potenza effettiva, al tipo di alimentazione e giorno di immatricolazione in caso di veicolo nuovo	F
E0402		Le tasse automobilistiche degli autobus	
	1	non vanno pagate	F
	2	vanno pagate per periodi quadrimestrali o suoi multipli	V
	3	vanno pagate a giorni	F
E0403		Le tasse automobilistiche degli autobus	
	1	sono calcolate in base alla massa complessiva	F
	2	vanno pagate solo per periodi annuali	F
	4	sono calcolate prendendo in considerazione la potenza effettiva del motore, espressa in kW	V
E0404		La tassa automobilistica regionale è dovuta a seconda dei casi	
	1	in base alla portata	V
	2	in base alla portata o per un importo fisso	F
	3	in base alla portata per gli autocarri di fascia alta	F
E0405		La tassa automobilistica regionale è dovuta a seconda dei casi	
	1	in base alla portata o per un importo fisso	F
	3	in base alla potenza effettiva	V
	4	in base alla potenza effettiva alla portata al numero degli assi al numero dei posti e per un importo fisso annuo	F
E0406		L'autocarro di massa complessiva non superiore a 12 t paga le tasse automobilistiche	
	1	con la riduzione del 40%	F
	2	in misura fissa	F
	4	per portata	V
E0407		L'autocarro di massa complessiva non superiore a 12 t paga le tasse automobilistiche	
	1	con la riduzione del 40%	F
	2	per assi e massa complessiva	F
	3	in base alla portata e le tariffe differenziate su base regionale	V
E0408		La tassa automobilistica degli autocarri di massa complessiva superiore alle 12 t viene calcolata	
	1	in base alla massa complessiva e altri parametri	V
	2	in misura fissa	F
	3	in base ai CV	F
E0409		La tassa automobilistica degli autocarri di massa complessiva superiore alle 12 t viene calcolata	
	1	in base ai CV	F
	2	in base alla portata	F
	3	in base alla massa complessiva, numero degli assi e tipo di sospensione	V
E0410		La tassa automobilistica va pagata	
	1	solo negli studi di consulenza automobilistica	F
	2	solo presso gli istituti bancari o concessionari della riscossione	F
	4	anche presso le Poste Italiane SPA	V
E0411		La tassa automobilistica va pagata	
	1	solo nelle tabaccherie	F
	2	solo negli uffici postali o all'ACI	F
	4	negli uffici postali, presso il sistema ACI, nelle tabaccherie-ricevitorie autorizzate del Lotto e presso gli studi di consulenza automobilistica e, in alcune regioni, anche presso alcuni istituti bancari o concessionari della riscossione	V
E0412		Si può pagare la tassa automobilistica	
	1	presso l'Agenzia delle entrate	F
	2	presso gli uffici comunali di residenza del titolare	F
	3	dal tabaccaio	V
E0413		Si può pagare la tassa automobilistica	
	1	presso l'Agenzia delle entrate	F
	2	presso l'ACI	V
	3	presso l'ufficio di registro	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0414		Il pagamento delle tasse automobilistiche deve essere effettuato	
	1	esclusivamente attraverso il circuito interbancario	F
	2	tramite pagoPa solo per i pagamenti tardivi relativi ad annualità precedenti a quella in corso	F
	3	tramite il circuito di pagamento pagoPa	V
E0415		Il pagamento delle tasse automobilistiche è confluito definitivamente sulla piattaforma PAGOPA	
	1	dal 1999	F
	2	dal 2020	V
	3	dal 2012	F
E0416		I prestatori di servizi di pagamento (PSP)	
	1	sono punti di servizio abilitati alla riscossione delle tasse automobilistiche	F
	2	sono intermediari finanziari autorizzati ai servizi di pagamento anche delle tasse automobilistiche	V
	3	svolgono attività di consulenza per il pagamento delle tasse automobilistiche	F
E0417		Il versamento della tassa automobilistica	
	1	può essere effettuato esclusivamente dal proprietario del veicolo	F
	2	può essere effettuato da chiunque ne abbia interesse in base al numero di targa del veicolo	V
	3	deve essere effettuato esclusivamente dal proprietario del veicolo o da un familiare autorizzato	F
E0418		Il pagamento cumulativo della tassa automobilistica	
	1	è consentito nelle province che lo hanno previsto	F
	2	è previsto esclusivamente per i rivenditori di veicoli	F
	3	è consentito per i veicoli di proprietà di società di leasing concessi in locazione finanziaria o a noleggio a lungo termine nelle regioni che lo hanno previsto	V
E0419		In presenza di contratto di locazione il gettito della tassa automobilistica	
	1	è di competenza della regione di residenza del locatario	V
	2	è di competenza della regione dove ha sede la società di leasing	F
	3	è ripartito al 50% tra la regione di residenza del locatario e quella dove ha sede la società di leasing	F
E0420		Il rinnovo del pagamento della tassa automobilistica	
	1	deve essere effettuato per tutti i veicoli nel mese di gennaio	F
	2	varia da veicolo a veicolo e in base alla scadenza dell'ultima tassa pagata	V
	3	deve essere effettuato entro l'ultimo sabato del mese utile per il pagamento	F
E0421		Il rinnovo del pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato	
	1	entro il mese in cui scade la tassa precedente	F
	2	entro 10 giorni dalla scadenza della tassa precedente	F
	3	entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza	V
E0422		La tassa automobilistica deve essere rinnovata	
	1	nel mese precedente a quello di scadenza	F
	2	entro la metà del mese successivo a quello di scadenza	F
	3	entro l'ultimo giorno utile del mese successivo a quello di scadenza	V
E0423		Per i veicoli nuovi la tassa automobilistica viene calcolata	
	1	dal mese in cui è avvenuta l'immatricolazione	V
	2	dal mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione	F
	3	dalla data del contratto di acquisto con il concessionario	F
E0424		Un veicolo nuovo deve pagare la tassa	
	1	entro l'ultimo giorno utile previsto in base alla data di immatricolazione e se cade di sabato entro il primo giorno lavorativo successivo	V
	2	sempre per un numero di mesi dispari inferiore a 12	F
	3	sempre per un numero di mesi pari inferiore a 12	F
E0425		Le regole per il pagamento della tassa per i veicoli nuovi	
	1	sono identiche per tutte le regioni e province autonome	F
	2	possono differire a seconda della regione di residenza dell'intestatario del veicolo	V
	3	sono stabilite dalle singole province	F
E0426		Se l'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa automobilistica cade di sabato o festivo	
	1	il pagamento può essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo	V
	2	il pagamento deve essere effettuato entro il 5° giorno successivo	F
	3	il pagamento deve essere effettuato entro il 3° giorno successivo	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0427		Se la tassa automobilistica scade nel mese di aprile	
	1	deve essere pagata entro il 30 aprile	F
	2	deve essere pagata entro il 1° maggio	F
	3	deve essere pagata entro il 31 maggio	V
E0428		Il rinnovo del pagamento dell'addizionale erariale	
	1	deve essere effettuato entro lo stesso termine previsto per il rinnovo del pagamento della tassa automobilistica	V
	2	deve essere effettuato entro il 31 gennaio	F
	3	deve essere effettuato entro il 15 gennaio	F
E0429		Il termine utile per il pagamento della tassa che scade a gennaio è	
	1	31 gennaio	F
	2	28 febbraio, 29 febbraio per gli anni bisestili	V
	3	31 dicembre	F
E0430		Il termine utile per il pagamento della tassa che scade ad agosto è	
	1	31 agosto	F
	2	31 luglio	F
	3	30 settembre	V
E0431		Per le tasse che scadono ad aprile, agosto e dicembre il rinnovo del pagamento deve essere effettuato nei mesi	
	1	maggio, settembre, gennaio	V
	2	aprile, agosto, dicembre	F
	3	marzo, luglio, novembre	F
E0432		La scadenza della tassa automobilistica si determina	
	1	in base alla data di prima immatricolazione o alla data di rientro da un periodo di esenzione o sospensione	V
	2	in base alla data di reimmatricolazione	F
	3	in maniera fissa per tutti i veicoli	F
E0433		La scadenza della tassa automobilistica per le autovetture superiori a 35 kW di potenza	
	1	può ricadere nei mesi di aprile, agosto o dicembre	V
	2	può ricadere nei mesi di gennaio, maggio o settembre	F
	3	può ricadere nei mesi di luglio o gennaio	F
E0434		La scadenza della tassa automobilistica per le autovetture fino a 35 kw di potenza può ricadere nei mesi di	
	1	febbraio e agosto	F
	2	gennaio e luglio	V
	3	giugno e dicembre	F
E0435		Il pagamento quadrimestrale della tassa automobilistica per gli autobus avviene nei mesi di	
	1	febbraio, giugno e ottobre	V
	2	aprile, agosto e dicembre	F
	3	gennaio, maggio e settembre	F
E0436		Il pagamento quadrimestrale della tassa automobilistica per gli autobus avviene nei mesi di	
	1	febbraio, maggio e settembre	F
	2	gennaio, maggio e settembre	F
	4	ottobre, giugno e febbraio	V
E0437		L'obbligo del pagamento della tassa automobilistica cessa	
	1	a seguito dell'annotazione della perdita di possesso o della radiazione del veicolo dai pubblici registri	V
	2	se il veicolo non viene posto in circolazione	F
	3	se il veicolo circola solo su strade private	F
E0438		È possibile interrompere l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica	
	1	esibendo documentazione di data certa, purché tale modalità sia prevista dalla regione di residenza	V
	2	esibendo una dichiarazione di atto notorio	F
	3	esibendo una scrittura privata non autenticata	F
E0439		L'obbligo di pagamento dell'addizionale erariale si interrompe	
	1	dal mese successivo alla perdita di possesso	F
	2	negli stessi termini e con le stesse modalità della tassa automobilistica	V
	3	con l'esibizione di una dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle entrate	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0440		In caso di furto per interrompere l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica	
	1	è necessario sporgere denuncia agli organi di polizia	V
	2	è sufficiente inviare una comunicazione scritta alla regione	F
	3	è sufficiente inviare una comunicazione alla provincia di residenza	F
E0441		In caso di furto per interrompere l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica	
	1	è necessario comunicare la perdita di possesso alla Motorizzazione	F
	2	è necessario annotare la perdita di possesso al PRA per i veicoli in esso iscritti	V
	3	non è previsto alcun adempimento	F
E0442		In caso di furto la tassa automobilistica si interrompe	
	1	dal periodo di imposta successivo a quello in cui è avvenuta l'annotazione della perdita di possesso	V
	2	dal periodo di imposta in corso alla data del furto	F
	3	dalla data in cui gli organi di polizia comunicano il furto al PRA	F
E0443		In caso di cessazione della circolazione per demolizione la tassa automobilistica si interrompe	
	1	con la consegna del veicolo da rottamare a un demolitore autorizzato	V
	2	con la consegna del veicolo da rottamare a una officina di autoriparazione	F
	3	con la consegna del veicolo da rottamare a un centro di assistenza	F
E0444		Ai fini dell'interruzione del pagamento della tassa automobilistica rileva la data	
	1	di annotazione al PRA della radiazione per demolizione	F
	2	del certificato di rottamazione rilasciato da un'officina meccanica	F
	3	del certificato di rottamazione rilasciato da un demolitore autorizzato	V
E0445		In caso di demolizione la tassa automobilistica si interrompe	
	1	dal periodo di imposta successivo a quello in cui è avvenuta l'annotazione della cessazione della circolazione	V
	2	dal periodo di imposta in corso alla data della rottamazione	F
	3	dal 1° gennaio dell'anno successivo alla demolizione	F
E0446		In caso di cessazione della circolazione per esportazione la tassa automobilistica si interrompe	
	1	con l'annotazione al PRA della radiazione per esportazione	V
	2	con l'invio di una dichiarazione sostitutiva alla regione di residenza	F
	3	con l'invio di una comunicazione all'Agenzia delle dogane	F
E0447		Ai fini dell'interruzione del pagamento della tassa automobilistica rileva	
	1	la data di avvenuta variazione di residenza dell'intestatario verso il Paese estero	F
	2	la data di annotazione al PRA della radiazione per esportazione	V
	3	la data della scrittura privata non autenticata attestante la cessione a un soggetto residente all'estero	F
E0448		In caso di esportazione la tassa automobilistica si interrompe	
	1	dal periodo di imposta successivo a quello in cui è avvenuta l'annotazione della cessazione della circolazione	V
	2	dal periodo di imposta in corso alla data della esportazione	F
	3	dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di esportazione	F
E0449		L'obbligo di pagare la tassa automobilistica cessa a seguito di provvedimenti	
	1	amministrativi emessi dalla regione di residenza	F
	2	giudiziari in sede civile, penale o amministrativa	V
	3	amministrativi del comune di residenza	F
E0450		In presenza di sequestro, ai fini dell'interruzione della tassa automobilistica rileva	
	1	la data del verbale di sequestro annotato al PRA	V
	2	la data del verbale di mancato pagamento della tassa emesso dalla regione	F
	3	il verbale di restituzione del veicolo a seguito di dissequestro	F
E0451		Sono esempi di provvedimenti giudiziari interruttivi dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica	
	1	il verbale di ritrovamento del veicolo	F
	2	il provvedimento di confisca del veicolo	V
	3	il verbale di contestazione di una infrazione al CDS	F
E0452		In presenza di fermo amministrativo la tassa automobilistica	
	1	non deve essere corrisposta per tutto il periodo di iscrizione del fermo sul veicolo	F
	2	deve essere pagata per consentire la circolazione del veicolo	F
	3	deve essere comunque pagata dall'intestatario del veicolo	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0453	Quale organo istituzionale dello stato ha chiarito che il fermo amministrativo non interrompe l'obbligo tributario	
	1 corte costituzionale	V
	2 corte di cassazione	F
	3 TAR	F
E0454	In quali casi il fermo amministrativo interrompe l'obbligo di pagare la tassa automobilistica	
	1 in nessun caso	V
	2 se viene annotato al PRA	F
	3 se viene estinto il debito alla base del fermo amministrativo	F
E0455	Sono documenti idonei a interrompere l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica	
	1 una scrittura privata non autenticata	F
	2 una dichiarazione sostitutiva di avvenuta vendita	F
	3 la denuncia di furto resa presso l'autorità di polizia o presso i carabinieri	V
E0456	In assenza di annotazione al pra della perdita di possesso, per contestare un avviso di pagamento della tassa automobilistica è possibile esibire	
	1 la denuncia di furto, se previsto dalla regione di competenza	V
	2 una dichiarazione sostitutiva di certificazione	F
	3 il verbale di ritrovamento del veicolo	F
E0457	La perdita di possesso per dichiarazione sostitutiva produce effetti interruttivi della tassa automobilistica	
	1 dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione e comunque dal periodo successivo a quello in cui è avvenuta l'annotazione al PRA	V
	2 dal periodo di imposta in corso alla data in cui viene resa la dichiarazione sostitutiva	F
	3 dalla data della vendita indicata all'interno della dichiarazione sostitutiva	F
E0458	In presenza di perdita di possesso avvenuta nel mese utile di pagamento la tassa automobilistica non è dovuta	
	1 in presenza di annotazione al PRA entro 30 giorni dall'evento che ha causato la perdita di possesso	F
	2 se il contribuente presenta ricorso	F
	3 se la regione o provincia autonoma di competenza della tassa ha recepito quanto disposto con ordinanza della Corte costituzionale n. 120/2003	V
E0459	La perdita di possesso avvenuta dopo la scadenza della tassa automobilistica comporta	
	1 il pagamento della tassa automobilistica per il periodo di imposta successivo a quello scaduto	V
	2 l'esonero permanente dal pagamento della tassa automobilistica	F
	3 il rimborso della tassa pagata per gli anni precedenti	F
E0460	In presenza di perdita di possesso annotata al pra è possibile chiedere il rimborso della tassa automobilistica per i mesi non fruiti	
	1 in tutte le regioni e province autonome	F
	2 solo nelle regioni che lo hanno espressamente previsto con propria normativa	V
	3 solo nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna	F
E0461	Il versamento della tassa automobilistica per un'auto di nuova immatricolazione va effettuato	
	1 sempre entro il mese dall'immatricolazione	F
	2 sempre all'inizio del mese	F
	3 sempre entro il mese dall'immatricolazione, ma se l'acquisto è avvenuto negli ultimi 10 giorni del mese, il versamento va effettuato entro la fine del mese successivo	V
E0462	Il versamento della tassa automobilistica per un'auto di nuova immatricolazione va effettuato	
	1 sempre a partire dal mese di immatricolazione	V
	2 sempre entro il mese dall'immatricolazione	F
	3 entro 10 giorni dall'immatricolazione	F
E0463	Per i veicoli usati acquistati presso un rivenditore autorizzato la tassa automobilistica è dovuta	
	1 alla scadenza di quella già pagata, se ancora in corso di validità	V
	2 alla scadenza del quadrimestre in cui è avvenuto l'acquisto	F
	3 entro 10 giorni dalla data di acquisto	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0464	I veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato pagano la tassa automobilistica al termine del periodo di sospensione, a partire dal mese	
	1 in cui è avvenuta la dichiarazione di vendita	V
	2 successivo a quello di acquisto	F
	3 in cui avviene la trascrizione al PRA	F
E0465	I veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato devono pagare la tassa automobilistica	
	1 al termine del periodo di sospensione, sempre entro il mese in cui è avvenuta la dichiarazione di vendita	F
	2 al termine del periodo di sospensione, entro il mese successivo alla data della vendita, se questa ricade negli ultimi dieci giorni del mese salvo diversamente previsto dalla regione di competenza	V
	3 al termine del periodo di sospensione, dal primo mese del quadrimestre successivo alla data della vendita	F
E0466	La tassa automobilistica per un veicolo acquistato da un rivenditore autorizzato deve essere pagata	
	1 sempre per un numero di mesi fisso	F
	2 per un numero di mesi non inferiore a una soglia minima variabile a seconda del tipo di veicolo	V
	3 sempre per 4, 8 o 12 mesi	F
E0467	La data di rientro da sospensione presso un concessionario determina la periodicità della tassa automobilistica	
	1 in modo inequivocabile in base a regole precise a seconda del tipo di veicolo	V
	2 in modalità libera a scelta del contribuente	F
	3 per 6 o 12 mesi a partire dal mese di acquisto	F
E0468	Un'autovettura usata di potenza fino a 35 kW acquistata da un rivenditore autorizzato paga la tassa automobilistica	
	1 per un numero di mesi superiore a 6 e fino a una delle due scadenze possibili di gennaio o luglio	V
	2 per un numero di mesi superiore a 9 e fino a una delle due scadenze possibili di gennaio o luglio	F
	3 per un numero di mesi superiore a 6 e fino a una delle due scadenze possibili di maggio, agosto o dicembre	F
E0469	In caso di pagamento per un numero di mesi pari a 12 si applica una riduzione pari al	
	1 3% rispetto all'importo dovuto per i pagamenti per 6 mesi	F
	2 3% rispetto all'importo dovuto per i pagamenti frazionati	V
	3 10% rispetto all'importo dovuto per i pagamenti frazionati	F
E0470	Le tariffe delle tasse automobilistiche sono determinate	
	1 annualmente dalle regioni e province autonome titolari del tributo	V
	2 dall'Agenzia delle Entrate e dall'ACI	F
	3 dall'ACI	F
E0471	Le tariffe delle tasse automobilistiche sono determinate	
	1 a seconda del modello del veicolo	F
	2 sulla base della potenza espressa in kW per autovetture, autobus, autoveicoli speciali e motocicli	V
	3 in base al potenziale inquinante espresso in categoria EURO per autocarri e autoveicoli ad uso speciale	F
E0472	Sono previste maggiorazioni della tassa automobilistica	
	1 per i veicoli alimentati a gasolio	F
	2 per i veicoli di potenza superiore a 185 kW	V
	3 per gli autocarri per il trasporto di latte	F
E0473	La tassa di indennizzo d'usura è un onere aggiuntivo dovuto	
	1 dai veicoli classificati come mezzi d'opera	V
	2 dagli autocarri senza sospensioni pneumatiche	F
	3 dagli autocarri con sospensioni pneumatiche	F
E0474	L'addizionale erariale della tassa automobilistica è un'imposta dovuta a	
	1 stato	V
	2 regioni	F
	3 province	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0475		La verifica sull'assolvimento dell'addizionale erariale delle tasse automobilistiche spetta a	
	1	regioni	F
	2	regioni e province autonome	F
	3	agenzia delle entrate	V
E0476		L'importo dovuto per l'addizionale erariale della tassa automobilistica si determina	
	1	in base al numero di kW e all'anno di costruzione e fino al ventesimo anno, poi non è più dovuta	V
	2	in base al numero di kW e al tipo di alimentazione	F
	3	in base alla fabbrica e tipo del veicolo	F
E0477		L'addizionale erariale della tassa automobilistica è dovuta da	
	1	autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di potenza superiore a 185 kW	V
	2	autoveicoli adibiti ad uso speciale di potenza superiore a 185 kW	F
	3	autovetture a gasolio di potenza superiore a 100 kW	F
E0478		L'indennizzo di usura per la circolazione dei mezzi d'opera è quantificato	
	1	in proporzione alla portata utile	F
	2	in base alla massa complessiva	F
	3	in misura corrispondente alla tassa automobilistica	V
E0479		L'indennizzo di usura per la circolazione dei mezzi d'opera è quantificato	
	1	in misura corrispondente alla tassa automobilistica e va pagata contestualmente alla stessa	V
	2	in proporzione alla portata utile	F
	3	in misura fissa	F
E0480		La normativa nazionale prevede la riduzione della tassa automobilistica	
	1	per gli autocarri con massa complessiva superiore a 12 tonnellate per trasporto di carni macellate	F
	2	per le autovetture cedute in uso con contratto di locazione	F
	3	per le autovetture adibite ad uso esclusivo Scuola guida	V
E0481		La riduzione della tassa automobilistica prevista per le autovetture adibite a servizio pubblico di piazza è pari a	
	1	75%	V
	2	40%	F
	3	33,33%	F
E0482		Particolari riduzioni della tassa automobilistica possono essere introdotte	
	1	dalle regioni con propria normativa	V
	2	dalle Province con propria determinazione	F
	3	dall'Agenzia delle entrate	F
E0483		La normativa nazionale delle tasse automobilistiche prevede che, rispetto alle tariffe generali fissate per la categoria di veicoli di appartenenza, gli autoveicoli di massa complessiva inferiore a 12 t per trasporto latte	
	1	non beneficiano di alcuna riduzione	F
	2	beneficiano di riduzioni del 50%	V
	3	beneficiano di riduzioni del 33,33%	F
E0484		La normativa nazionale delle tasse automobilistiche prevede che, rispetto alle tariffe generali fissate per la categoria di veicoli di appartenenza, gli autoveicoli di massa complessiva inferiore a 12 t per trasporto latte	
	1	beneficiano della stessa riduzione prevista per il trasporto di carne macellata fresca	V
	2	beneficiano di riduzioni del 40%	F
	3	beneficiano di riduzioni del 33,33%	F
E0485		La normativa nazionale delle tasse automobilistiche prevede che, rispetto alle tariffe generali fissate per la categoria di veicoli di appartenenza, gli autobus a noleggio da rimessa	
	1	beneficiano di riduzioni del 40%	F
	2	beneficiano di riduzioni del 70%	F
	4	beneficiano di riduzioni del 33,33%	V
E0486		La normativa nazionale delle tasse automobilistiche prevede che, rispetto alle tariffe generali fissate per la categoria di veicoli di appartenenza, gli autobus a noleggio da rimessa	
	1	non beneficiano di alcuna riduzione	F
	2	beneficiano di riduzioni del 50%	F
	3	beneficiano della stessa riduzione prevista per autobus per trasporto pubblico di linea	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0487		La normativa nazionale delle tasse automobilistiche prevede che, rispetto alle tariffe generali fissate per la categoria di veicoli di appartenenza, gli autobus in servizio di linea	
	1	beneficiano di riduzioni del 33,33%	V
	2	beneficiano di riduzioni del 70%	F
	3	beneficiano di riduzioni del 40%	F
E0488		La normativa nazionale delle tasse automobilistiche prevede che, rispetto alle tariffe generali fissate per la categoria di veicoli di appartenenza, gli autobus in servizio di linea	
	1	beneficiano di riduzioni del 50%	F
	2	beneficiano della stessa riduzione prevista per autobus a noleggio da rimessa	V
	3	non beneficiano di alcuna riduzione	F
E0489		Tra le esenzioni della tassa automobilistica di tipo soggettivo è compresa	
	1	l'esenzione per i veicoli destinati a disabili	V
	2	l'esenzione per i veicoli intestati alle case di cura	F
	3	l'esenzione per i veicoli destinati a enti ospedalieri	F
E0490		La normativa di riferimento per le principali esenzioni della tassa automobilistica è	
	1	il testo unico delle tasse automobilistiche	V
	2	il testo unico sulla normativa PRA	F
	3	il testo unico sulle imposte dirette	F
E0491		Tra le esenzioni della tassa automobilistica di tipo oggettivo è compresa	
	1	l'esenzione prevista per i veicoli ultraventennali	F
	2	l'esenzione prevista per gli autocarri ecologici	F
	3	l'esenzione per i veicoli ultratrentennali	V
E0492		L'esenzione della tassa è riconosciuta ai disabili per particolari tipologie di veicoli tra i quali	
	1	autovetture e motocarrozette	V
	2	autovetture, motocarrozette e autocarri	F
	3	autovetture e autocarri	F
E0493		Rientrano tra i veicoli per i quali può essere riconosciuta l'esenzione della tassa automobilistica	
	1	veicoli adattati per il trasporto di disabile e dei suoi familiari	F
	2	veicoli adattati per la guida o per il trasporto di disabile	V
	3	veicoli con adattamenti di serie indipendentemente dal tipo di handicap del disabile	F
E0494		Per beneficiare dell'esenzione prevista per i disabili il veicolo deve risultare	
	1	intestato al disabile o al soggetto che lo ha fiscalmente a carico	V
	2	intestato al genitore del disabile	F
	3	intestato al tutore del disabile	F
E0495		È prevista l'esenzione della tassa automobilistica per 5 anni per	
	1	veicoli azionati con motore elettrico	V
	2	ciclomotori	F
	3	autocarri attrezzati per la riparazione di linee elettriche	F
E0496		L'esenzione quinquennale della tassa automobilistica prevista per i veicoli elettrici può essere estesa a ulteriori periodi	
	1	in base a specifica normativa di ciascuna provincia	F
	2	in base a specifiche normative delle regioni o province autonome per incentivare l'acquisto di veicoli ecologici	V
	3	solo per i veicoli in uso alle pubbliche amministrazioni	F
E0497		La normativa che prevede l'esenzione quinquennale della tassa automobilistica per i veicoli elettrici è	
	1	il testo unico sulla normativa PRA	F
	2	il testo unico sulle imposte di registro	F
	3	il testo unico sulle tasse automobilistiche del 1953	V
E0498		La sospensione della tassa automobilistica prevista per i rivenditori autorizzati di veicoli usati decorre	
	1	dal periodo di imposta successivo a quello all'interno del quale è avvenuta la presa in carico del veicolo	V
	2	dal giorno successivo alla data di presa in carico del veicolo	F
	3	dal primo mese del quadrimestre all'interno del quale è avvenuta la presa in carico del veicolo	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0499		Le modalità per la richiesta di sospensione della tassa automobilistica da parte dei rivenditori autorizzati	
	1	sono determinate localmente dalla provincia in cui ha sede legale il rivenditore	F
	2	sono determinate localmente dalla regione o provincia autonoma in cui ha sede il rivenditore	V
	3	sono determinate annualmente dall'Agenzia delle entrate	F
E0500		Ai fini dell'interruzione del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ceduti a rivenditori autorizzati	
	1	deve essere corrisposto un diritto fisso per ciascun veicolo preso in carico, se previsto dalla regione di competenza	V
	2	deve essere corrisposto un diritto fisso per ciascun veicolo rivenduto	F
	3	deve essere corrisposto un diritto fisso forfettario per veicoli presi in carico in ciascun quadrimestre di riferimento	F
E0501		Sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione in misura fissa i veicoli	
	1	ultratrentennali se posti in circolazione, purché non siano adibiti ad uso professionale	V
	2	ultratrentennali se iscritti nei registri storici	F
	3	ultraventennali non immessi in circolazione su strada pubblica	F
E0502		L'esenzione della tassa automobilistica prevista per i veicoli ultraventennali è stata soppressa a decorrere da	
	1	1° gennaio 2015	V
	2	1° gennaio 2000	F
	3	1° gennaio 2020	F
E0503		L'importo della tassa di circolazione per i veicoli storici è determinato da	
	1	province autonome	F
	2	regioni e province autonome con propria deliberazione	V
	3	agenzia delle entrate	F
E0504		Rientrano tra le esenzioni permanenti della tassa previste dal testo unico sulle tasse automobilistiche	
	1	i veicoli del Presidente del Consiglio	F
	2	i veicoli del Presidente della Repubblica	V
	3	i veicoli del Presidente della Camera e del Senato	F
E0505		Rientrano tra le esenzioni permanenti della tassa previste dal testo unico sulle tasse automobilistiche	
	1	i veicoli destinati al trasporto di ammalati (ambulanze) intestati a enti morali, ospedalieri e organizzazioni umanitarie	V
	2	i veicoli di proprietà dei dipendenti del Ministero degli esteri	F
	3	i veicoli destinati al trasporto rifiuti	F
E0506		Gli autocarri destinati al servizio antincendio per conto dei comuni e di associazioni umanitarie	
	1	sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica in misura ridotta del 50%	F
	2	sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica in misura forfettaria	F
	3	sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica	V
E0507		I veicoli con targa ee sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica	
	1	per i primi 3 mesi dalla data di immatricolazione	V
	2	per 6 mesi dalla data di immatricolazione	F
	3	per 12 mesi dalla data di immatricolazione	F
E0508		Il mancato pagamento della tassa automobilistica determina	
	1	l'avvio dell'azione di recupero della tassa con applicazione di sanzione e interessi da parte della regione di competenza	V
	2	il recupero dell'importo non pagato da parte degli organi di polizia	F
	3	il divieto di circolazione del veicolo	F
E0509		La cancellazione d'ufficio dal pra può essere attivata	
	1	a seguito del mancato pagamento della tassa automobilistica per cinque anni consecutivi	F
	2	entro tre anni dal mancato pagamento della prima tassa dovuta a seguito di prima immatricolazione	F
	3	a seguito del mancato pagamento della tassa automobilistica per tre anni consecutivi	V
E0510		L'Omesso pagamento della tassa di circolazione dei ciclomotori viene accertato	
	1	su strada dagli organi di polizia	V
	2	dalla regione o provincia autonoma di residenza del proprietario del ciclomotore	F
	3	dall'agenzia delle entrate	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0511		La sanzione in caso di mancato pagamento della tassa automobilistica entro il termine utile si calcola	
	1	in misura progressiva fino a un massimo del 30% in funzione del tempo decorso dalla scadenza del termine utile per il pagamento	V
	2	in misura pari al 20% decorso un anno dal termine utile per il pagamento	F
	3	in misura del 30% decorso un anno dal termine utile per il pagamento	F
E0512		Entro quale termine deve essere accertato il mancato pagamento della tassa automobilistica	
	1	entro due anni dall'anno di riferimento del pagamento omesso	F
	2	entro 5 anni dall'anno di riferimento del pagamento omesso	F
	3	entro il termine di prescrizione triennale	V
E0513		La sanzione ridotta in caso di tardivo pagamento della tassa automobilistica si applica	
	1	ai versamenti effettuati spontaneamente dal contribuente in regime di ravvedimento operoso	V
	2	ai versamenti oggetto di atto di accertamento da parte dell'amministrazione titolare del tributo	F
	3	ai versamenti effettuati per rientro da esenzione	F
E0514		In caso di mancato pagamento della tassa automobilistica, può essere inviato al contribuente	
	1	un avviso bonario con l'invito a regolarizzare la propria posizione entro una determinata data per usufruire del ravvedimento operoso	V
	2	un atto di accertamento con la sanzione ridotta prevista dal ravvedimento operoso	F
	3	un avviso di scadenza della tassa senza la sanzione	F
E0515		In caso di mancato pagamento della tassa automobilistica a seguito di un avviso bonario	
	1	viene avviata la procedura di recupero del tributo omesso tramite atto di accertamento o iscrizione a ruolo	V
	2	viene inviato un secondo avviso bonario per sollecitare il pagamento	F
	3	viene inviata una segnalazione all'Agenzia delle entrate	F
E0516		In presenza di atto di accertamento per omesso o irregolare pagamento della tassa automobilistica il contribuente	
	1	può presentare ricorso all'Agenzia delle entrate	F
	2	può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente	V
	3	può presentare ricorso all'ACI	F
E0517		Il rimborso della tassa automobilistica pagata in più va richiesto	
	1	alla regione competente alla riscossione	V
	2	all'Ufficio tecnico di finanza delle dogane	F
	3	al comune di residenza	F
E0518		Il rimborso della tassa automobilistica pagata in più va richiesto	
	1	al comune di residenza	F
	2	all'Ufficio tecnico di finanza delle dogane	F
	4	all'Ufficio tributi della regione di residenza	V
E0519		Le ricevute di pagamento delle tasse automobilistiche vanno conservate	
	1	per dieci anni compreso l'anno di pagamento	F
	2	per l'anno di pagamento e per i cinque anni successivi	F
	4	per quattro anni compreso l'anno del pagamento	V
E0520		Le ricevute di pagamento delle tasse automobilistiche vanno conservate	
	1	per dieci anni	F
	2	solo per l'anno di pagamento	F
	4	per l'anno di pagamento e per i tre anni successivi	V
E0521		Oltre quello di pagamento le attestazioni di versamento delle tasse automobilistiche vanno conservate per	
	1	tre anni	V
	2	un anno	F
	3	quattro anni	F
E0522		Oltre quello di pagamento le attestazioni di versamento delle tasse automobilistiche vanno conservate per	
	1	due anni	F
	3	cinque anni	F
	4	fino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0523		Il pagamento delle operazioni di Motorizzazione è effettuato	
	1	Mediante bollettini postali, da versare esclusivamente presso gli sportelli degli uffici postali	F
	2	Esclusivamente tramite piattaforma pagoPA	V
	3	Anche mediante contanti, presso gli sportelli degli UMC	F
E0524		La piattaforma pagoPA per il pagamento delle operazioni di Motorizzazione non genera	
	1	Un codice IUUV per ogni versamento dovuto	F
	2	Un barcode, per effettuare materialmente il pagamento	V
	3	Un estremo di pagamento, per la validazione nel sistema informatico del DTN	F
E0525		Il pagamento delle operazioni di Motorizzazione è disciplinato	
	1	In massima parte dalle norme che hanno istituito le singole attività	F
	2	Esclusivamente dalla legge n. 870/1986	F
	3	In massima parte dalla legge n. 870/1986	V
E0526		Le tariffe per le operazioni in materia di Motorizzazione comprendono	
	1	I diritti per operazioni automobilistiche e le relative imposte di bollo	V
	2	I diritti per operazioni automobilistiche, escluse le relative imposte di bollo	F
	3	Esclusivamente le imposte di bollo, per l'istanza e per le certificazioni se previste	F
E0527		Il tariffario nazionale deve essere utilizzato per generare e pagare mandati di pagamento pagoPA per le pratiche	
	1	Di competenza solo degli uffici periferici del DTN del MIT	F
	2	Da presentare a qualsiasi ufficio Motorizzazione sul territorio nazionale	F
	3	Di competenza degli uffici centrali e periferici del DTN del MIT	V
E0528		La piattaforma dei pagamenti pagoPA del MIT ospita	
	1	Esclusivamente il tariffario di competenza nazionale	F
	2	Anche il tariffario specifico per tutti i territori che dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia	F
	3	Anche il tariffario specifico della provincia autonoma di Trento	V
E0529		Il codice tariffa pagoPA è formato da una lettera, che individua l'ambito di pagamento (e tre cifre)	
	1	S, per le pratiche di competenza della regione autonoma della Sardegna	F
	2	M, per le pratiche di competenza degli uffici centrali e periferici del DTN del MIT	F
	3	N, per le pratiche di competenza degli uffici centrali e periferici del DTN del MIT	V
E0530		Il codice tariffa pagoPA è formato da una	
	1	Lettera, che individua l'ambito di pagamento, e tre cifre	V
	2	Lettera, che individua il tipo di operazione, e tre cifre	F
	3	Sigla alfanumerica di cinque caratteri, che individuano il metodo di pagamento	F
E0531		Il modello tariffario pagoPA	
	1	Distingue molteplici codifiche corrispondenti alle singole operazioni, anche se richiedono uguali importi sui relativi conti di incasso	F
	2	A parità di importo corrisposto, non consente l'utilizzo di pagamenti già effettuati per operazioni diverse	F
	3	Unifica in un'unica codifica tutte le tariffe per operazioni che richiedano uguali importi sui relativi conti di incasso	V
E0532		Le tariffe, i conti correnti e le modalità di pagamento delle pratiche di Motorizzazione svolte nei territori che dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia	
	1	Possono in alcuni casi non corrispondere a quanto indicato nel tariffario nazionale	V
	2	Corrispondono puntualmente a quanto indicato nel tariffario nazionale	F
	3	Sono corrispondenti in tutti i territori	F
E0533		È ammesso il pagamento di istanza cumulativa, ovvero istanza contenente	
	1	Una pratica con multiple operazioni al suo interno	F
	2	Più pratiche dello stesso tipo	V
	3	Più pratiche anche di tipo diverso	F
E0534		Nell'istanza cumulativa l'importo dell'imposta di bollo relativo all'istanza è conteggiato	
	1	In relazione a importi, diritti e altri versamenti, previsti dal numero delle pratiche	F
	2	Per ogni pratica contenuta nell'istanza	F
	3	Per una sola pratica	V
E0535		Nell'istanza cumulativa l'importo dei diritti di Motorizzazione è conteggiato	
	1	In relazione agli importi delle combinazioni dei tariffari utilizzati	F
	2	Per tutte le pratiche contenute nell'istanza	V
	3	Per la sola pratica madre	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0536	Nelle istanze consecutive l'importo dell'imposta di bollo relativo al documento è conteggiato	
	1 Solo sull'ultima istanza	V
	2 Per ogni pratica contenuta nell'istanza	F
	3 Solo per la prima e l'ultima istanza	F
E0537	È ammesso il pagamento di istanze consecutive, ovvero istanze	
	1 Legate da una sequenza in cui è prevista la stampa del documento per ogni istanza	F
	2 Legate da una sequenza in cui solo nell'ultima è prevista la stampa del documento	V
	3 Contenenute pratiche dello stesso tipo e intestate al medesimo soggetto	F
E0538	Per talune operazioni in materia di Motorizzazione richieste con carattere d'urgenza le corrispondenti tariffe dei diritti sono maggiorate	
	1 Del 50%	V
	2 Del 30%	F
	3 Non esiste la possibilità del carattere d'urgenza	F
E0539	Le operazioni richieste con carattere d'urgenza sono effettuate entro	
	1 Tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, senza ricorrere a prestazioni oltre il normale orario d'ufficio	F
	2 Tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario d'ufficio	V
	3 Il giorno successivo alla data della richiesta	F
E0540	È possibile selezionare il carattere di urgenza, durante il pagamento della tariffa ordinaria mediante piattaforma pagoPA	
	1 In ogni caso, poiché la prestazione è dovuta in seguito al versamento effettuato	F
	2 Anche se non è giustificato da motivata esigenza	F
	3 Se l'ufficio è in grado di espletare l'operazione entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione della richiesta stessa	V
E0541	Il codice tariffa pagoPA che individua l'ambito di pagamento della provincia autonoma di Trento	
	1 È formato dalla lettera T e 3 cifre che individuano la tipologia di pratica con importi omogenei	V
	2 Può essere utilizzato anche per pratiche di competenza degli uffici centrali e periferici del DTN del MIT	F
	3 Può essere selezionato esclusivamente nel portale pagoPA della provincia autonoma di Trento	F
E0542	Il tariffario Motorizzazione per l'ambito territoriale della provincia autonoma di Trento	
	1 Si diversifica, rispetto a quello per l'ambito nazionale, per un diverso conto corrente postale per l'imposta di bollo	F
	2 Non si diversifica rispetto a quello per l'ambito nazionale	F
	3 Si diversifica, rispetto a quello per l'ambito nazionale, per un diverso conto corrente postale per i diritti di Motorizzazione	V
E0543	Il tariffario Motorizzazione per l'ambito territoriale della provincia autonoma di Trento	
	1 Individua importi differenziati rispetto al tariffario nazionale per tutte le tipologie di targhe	F
	2 Prevede l'utilizzo anche di codici tariffa pagoPA del tariffario nazionale	V
	3 Non individua importi differenziati rispetto al tariffario nazionale per alcune tipologie di targhe	F
E0544	Il codice tariffa pagoPA che individua l'ambito di pagamento della provincia autonoma di Bolzano	
	1 È formato dalla lettera T e 3 cifre che individuano la tipologia di pratica con importi omogenei	F
	2 Può essere utilizzato anche per pratiche di competenza degli uffici centrali e periferici del DTN del MIT	F
	3 È formato dalla lettera B e 3 cifre che individuano la tipologia di pratica con importi omogenei	V
E0545	Il tariffario Motorizzazione per l'ambito territoriale della provincia autonoma di Bolzano	
	1 Si diversifica, rispetto a quello per l'ambito nazionale, per un diverso conto corrente postale per l'imposta di bollo	F
	2 Non si diversifica rispetto a quello per l'ambito nazionale	F
	3 Si diversifica, rispetto a quello per l'ambito nazionale, per un diverso conto corrente postale per i diritti di Motorizzazione	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0546		Il tariffario Motorizzazione per l'ambito territoriale della Provincia autonoma di Bolzano	
	1	Individua importi differenziati rispetto al tariffario nazionale per tutte le tipologie di targhe	F
	2	Non prevede l'utilizzo di codici tariffa pagoPA del tariffario nazionale	F
	3	Individua importi differenziati rispetto al tariffario nazionale per alcune tipologie di targhe	V
E0547		Il codice tariffa pagoPA che individua l'ambito di pagamento della regione Sicilia	
	1	È identico a quelli degli altri territori che dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia	F
	2	Può essere utilizzato anche per pratiche di competenza degli uffici centrali e periferici del DTN del MIT	F
	3	È formato dalla lettera S e 3 cifre che individuano la tipologia di pratica con importi omogenei	V
E0548		Il tariffario Motorizzazione per l'ambito territoriale della regione Sicilia	
	1	Si diversifica, rispetto a quello per l'ambito nazionale, per un conto corrente postale diverso sia per i diritti Motorizzazione sia per l'imposta di bollo	V
	2	Non si diversifica rispetto a quello per l'ambito nazionale	F
	3	Si diversifica, rispetto a quello per l'ambito nazionale, solo per un diverso conto corrente postale per i diritti Motorizzazione	F
E0549		Il tariffario Motorizzazione per l'ambito territoriale della regione Sicilia	
	1	È disponibile sulla piattaforma Sicilia Riscossioni	F
	2	È disponibile sulla piattaforma dei pagamenti pagoPA del MIT	V
	3	Individua importi differenziati per alcune tipologie di targhe	F
E0550		Il tariffario Motorizzazione per l'ambito territoriale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia	
	1	Obbliga a effettuare l'eventuale versamento per l'acquisto delle targhe mediante il tariffario nazionale presente nel portale dell'automobilista, con attestazione di versamento separata	V
	2	Individua importi differenziati per alcune tipologie di targhe	F
	3	Permette di effettuare l'eventuale versamento per l'acquisto delle targhe mediante la piattaforma regionale dei pagamenti disponibile sul sito web della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia	F
E0551		I pagamenti previsti per le operazioni di Motorizzazione per l'ambito territoriale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia	
	1	Sono effettuabili sulla piattaforma dei pagamenti disponibile sul sito web della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia	V
	2	Sono completamente effettuabili sulla piattaforma dei pagamenti pagoPA del MIT	F
	3	Non sono effettuabili su alcuna piattaforma, in attuazione di precise disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD)	F
E0552		Il codice tariffa pagoPA che individua l'ambito di pagamento della regione autonoma Valle d'Aosta	
	1	È identico a quelli degli altri territori che dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia	F
	2	Non esiste, in quanto la piattaforma dei pagamenti pagoPA del MIT non ne ospita il relativo tariffario	V
	3	È formato dalla lettera V e 3 cifre che individuano la tipologia di pratica con importi omogenei	F
E0553		I pagamenti previsti per le operazioni di Motorizzazione per l'ambito territoriale della regione autonoma Valle d'Aosta	
	1	Sono effettuabili sulla piattaforma presente nel sito web della regione autonoma Valle d'Aosta	V
	2	Sono effettuabili sulla piattaforma dei pagamenti pagoPA del MIT	F
	3	Non sono effettuabili su alcuna piattaforma, in attuazione di precise disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD)	F
E0554		Per i controlli ATP da effettuarsi presso le stazioni di prova dipendenti dall'amministrazione statale	
	1	Non sono previsti diritti aggiuntivi	F
	2	Sono previsti diritti aggiuntivi	V
	3	Sono previste scontistiche sul numero dei veicoli presentati annualmente	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0555		Il sistema pagoPA si basa sui servizi offerti	
	1	Dai Prestatori di servizi di pagamento (PSP), ovvero i soggetti che svolgono la funzione di intermediario finanziario	V
	2	Unicamente da Posteitaliane, sia online sia tramite canali fisici	F
	3	Dai Prestatori di servizi di pagamento (PSP), ovvero i soggetti che prestano la somma necessaria per il versamento	F
E0556		La commissione d'incasso dei pagamenti pagoPA è determinata dal	
	1	Prestatore di servizio di pagamento (PSP) prescelto	V
	2	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT)	F
	3	Soggetto che effettua il versamento	F
E0557		La piattaforma pagoPA del MIT	
	1	Genera l'estremo di pagamento (stringa formata da 14 caratteri iniziante con PA) per la validazione (bruciatura) nei sistemi informatici DTN	V
	2	Genera l'estremo di pagamento (stringa formata da un set di caratteri variabili) per la validazione (bruciatura) nei sistemi informatici DTN	F
	3	Non genera alcun estremo di pagamento, essendo sufficiente la creazione di un codice identificativo univoco per ogni versamento (IUV)	F
E0558		La piattaforma pagoPA del MIT consente	
	1	L'utilizzo di bollettini postali per le operazioni di Motorizzazione	F
	2	Esclusivamente l'utilizzo della tipologia del pagamento dovuto	F
	3	Al medico accertatore di abbinare in automatico la ricevuta di pagamento alla relazione medica	V
E0559		L'utilizzo della piattaforma pagoPA del MIT	
	1	Permette di associare il pagamento a una pratica, impedendone il riuso ("bruciatura")	V
	2	Non permettere di eliminare l'associazione di un pagamento a una pratica ("storno")	F
	3	Permette di associare il pagamento a più pratiche, consentendone il riuso ("rimborso")	F
E0560		L'utente (soggetto pagatore nel sistema pagoPA del MIT) può pagare la tariffa pagoPA	
	1	Tramite i canali fisici senza esibizione dell'avviso di pagamento	F
	2	Tramite i canali fisici o telematici messi a disposizione dai PSP	V
	3	Unicamente tramite i canali telematici messi a disposizione dal MIT	F
E0561		I versamenti per i servizi di Motorizzazione possono essere effettuati dall'utenza professionale	
	1	Solo con modalità pagamento online, da utilizzare per i pagamenti sia spontanei sia dovuti	F
	2	Solo con modalità pagamento differito, da utilizzare per i pagamenti sia spontanei sia dovuti	F
	3	Secondo due modalità (pagamento differito e/o pagamento online)	V
E0562		La ricevuta di pagamento pagoPA deve essere presentata all'UMC	
	1	Per le istanze per cui non è prevista la bruciatura automatica per l'emissione del documento	V
	2	Anche per le istanze per le quali è prevista la bruciatura automatica per l'emissione del documento	F
	3	Solo nel caso sia presente il codice identificativo univoco di versamento (IUV), ma non dell'estremo di pagamento pratica	F
E0563		L'inserimento della prenotazione di una revisione o di una visita e prova di un veicolo	
	1	È subordinato all'accertamento del pagamento pagoPA della relativa tariffa mediante "bruciatura" automatica del versamento, con l'inserimento nel sistema del relativo estremo di pagamento	V
	2	Non è vincolato dall'inserimento nel sistema del relativo estremo di pagamento	F
	3	Non evita la successiva operazione di riscontro del versamento da parte dell'operatore dell'UMC	F
E0564		L'operatore professionale può in caso di necessità riutilizzare i crediti presenti nel cassetto dei pagamenti per gli IUV	
	1	Pagati e potenzialmente utilizzabili, ma aggregati in tariffe non utilizzabili, tramite la disaggregazione degli stessi	V
	2	Non ancora pagati	F
	3	Pagati ma non utilizzabili, tramite il rimborso degli stessi	F
E0565		La piattaforma pagoPA del MIT, nel comporre i mandati di pagamento,	
	1	Utilizza gli IUV disaggregati, su richiesta dell'operatore professionale	F
	2	Non utilizza gli IUV disaggregati in forma prioritaria rispetto a quelli eventualmente presenti nel classico "cassetto dei crediti"	F
	3	Utilizza gli IUV disaggregati in forma automatica e prioritaria rispetto a quelli eventualmente presenti nel classico "cassetto dei crediti"	V

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0566	La piattaforma pagoPA del MIT interviene automaticamente sugli IUV cumulativi non utilizzati da oltre	
	1 180 giorni, scomponendoli in nuovi IUV disaggregati	V
	2 180 giorni, accreditando l'importo sul conto corrente	F
	3 90 giorni, scomponendoli in nuovi IUV utilizzabili singolarmente per combinare pagamenti di altre pratiche	F
E0567	La piattaforma pagoPA del MIT	
	1 Prevede la possibilità di rimborso per i pagamenti già effettuati, non utilizzati e non utilizzabili in quanto erroneamente pagati	F
	2 Prevede la possibilità di conversione in voucher dei crediti, presenti nel proprio cassetto dei pagamenti, non utilizzati e non utilizzabili in quanto erroneamente pagati	V
	3 Non prevede né la possibilità di rimborso né quella di conversione in voucher per i pagamenti già effettuati, non utilizzati e non utilizzabili in quanto erroneamente pagati	F
E0568	L'utente non professionale può convertire in voucher retail i crediti non utilizzati e non utilizzabili in quanto erroneamente pagati cedendoli a	
	1 Qualsiasi operatore professionale	F
	2 Un operatore professionale che abbia espresso la propria disponibilità alla conversione	V
	3 Un altro utente non professionale	F
E0569	L'operatore professionale in caso di voucher retail	
	1 Ristora il soggetto cedente per il valore nominale del credito trasferito (comprensivo delle commissioni di incasso)	F
	2 Non può effettuare il ristoro perché il voucher è destinato ad altro utente non professionale	F
	3 Ristora il soggetto cedente per il valore nominale del credito trasferito (al netto delle commissioni di incasso che non sono, per propria natura, rimborsabili)	V
E0570	L'operatore professionale può convertire in voucher B2B i crediti non utilizzati o pagati erroneamente cedendoli a	
	1 Un altro operatore professionale che abbia dato disponibilità alla conversione	V
	2 Qualsiasi altro operatore professionale	F
	3 Un utente non professionale che abbia espresso la propria disponibilità alla conversione	F
E0571	L'operatore professionale in caso di voucher B2B	
	1 Ristora il soggetto cedente per il valore nominale del credito trasferito (comprensivo delle commissioni di incasso)	F
	2 Non può effettuare il ristoro perché il voucher è generato da utenza non professionale	F
	3 Ristora il soggetto cedente per il valore nominale del credito trasferito (al netto delle commissioni di incasso che non sono, per propria natura, rimborsabili)	V
E0572	In caso di ricusazione o rigetto dell'operazione richiesta tramite punto di servizio STA gli IUV (costo targhe, diritti Motorizzazione e imposte di bollo)	
	1 Possono essere rivitalizzati	F
	2 Non possono essere rivitalizzati	V
	3 Possono essere rivitalizzati solo se inerenti alle imposte di bollo	F
E0573	In caso di ricusazione dell'operazione effettuata mediante procedura prenotaMotorizzazione gli IUV (diritti Motorizzazione e imposte di bollo)	
	1 Relativi all'eventuale costo delle targhe devono essere sempre rivitalizzati	V
	2 Possono essere rivitalizzati, se l'annullamento dell'operazione interviene dopo la stampa del documento di circolazione	F
	3 Devono essere sempre rivitalizzati	F
E0574	Il versamento dei diritti di Motorizzazione	
	1 Può essere omesso in particolari casi di operazioni riguardanti il rilascio della carta di circolazione	V
	2 Non può mai essere omesso in quanto è il corrispettivo per un servizio reso e non un'imposta	F
	3 Può essere omesso su autorizzazione del direttore dell'UMC	F
E0575	I servizi di assistenza sulle modalità di pagamento sulla piattaforma pagoPA (service desk)	
	1 Sono resi tramite il canale telefonico	F
	2 Sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, festivi inclusi	F
	3 Per gli operatori professionali sono gestiti tramite form	V
E0576	L'utenza professionale può accedere al portale dei pagamenti pagoPA del MIT	
	1 Senza necessità di autenticazione	F
	2 Tramite credenziali rilasciate dal CED del DTN	V
	3 Tramite credenziali rilasciate dal sistema all'atto della registrazione con il profilo "Impresa"	F

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

E0577		Nel sistema dei pagamenti pagoPA	
	1	L'importo degli avvisi di pagamento è un campo a digitazione libera	F
	2	È necessario che per tutte le pratiche il codice fiscale del pagatore corrisponda a quello del soggetto richiedente la prestazione del MIT	V
	3	È possibile creare un carrello con un massimo di 100 pratiche	F
E0578		Gli operatori professionali, effettuato l'accesso al "portale dei pagamenti", possono selezionare la funzionalità "I miei pagamenti"	
	1	Unicamente per stampare l'avviso di pagamento per il successivo pagamento in uno dei punti fisici previsti	F
	2	Per visualizzare la lista delle proprie richieste di pagamento e i relativi dettagli, stampare l'avviso di pagamento oppure effettuare il pagamento online	V
	3	Per visualizzare la lista delle proprie richieste di pagamento e i relativi dettagli, stampare l'avviso di pagamento senza poter effettuare il pagamento online	F
E0579		Nel caso di pagamento dei corrispettivi per operazioni di Motorizzazione, versati mediante la piattaforma pagoPA del MIT, è rilasciata	
	1	Unicamente la ricevuta del prestatore dei servizi di pagamento (PSP), con l'indicazione del totale pagato (corrispettivi Motorizzazione senza costo di incasso)	F
	2	Ricevuta di pagamento al beneficiario (MIT) dei corrispettivi Motorizzazione e ricevuta del prestatore dei servizi di pagamento (PSP)	V
	3	Ricevuta di pagamento al beneficiario (MIT) dei corrispettivi Motorizzazione, al netto dell'IVA ed esposta separatamente	F
E0580		Nella ricevuta di pagamento al beneficiario (MIT) dei corrispettivi Motorizzazione, con specifica dei singoli versamenti, gli importi sono al	
	1	Lordo dell'IVA, incorporata al costo del servizio reso senza alcuna necessità di esplicitarla o di evidenziarne il regime di esenzione o esclusione	V
	2	Netto dell'IVA, esposta separatamente dal costo del servizio reso	F
	3	Netto dell'IVA, con necessità di evidenziarne il regime di esenzione o esclusione	F